

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	9
GIUSTIZIA (II)	»	40
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	51
DIFESA (IV)	»	52
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	53
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	61
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	152
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	170
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	171
AFFARI SOCIALI (XII)	»	172
AGRICOLTURA (XIII)	»	200
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	225
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	228

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	<i>Pag.</i>	253
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	254
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	256

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. C. 2373 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione. – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. C. 2365 Governo (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione. – Parere con osservazioni</i>)	6

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Giovedì 15 maggio 2014. — Presidenza
del presidente Marcello TAGLIALATELA.*

La seduta comincia alle 13.40.

Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.

C. 2373 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione VIII).

(Esame e conclusione. – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesca BUSINAROLO, *relatore*, illustra brevemente gli aspetti salienti del provvedimento, che concerne le tre materie dell'emergenza abitativa, della qualificazione delle imprese nel settore dei contratti pubblici di lavori e dell'Expo 2015,

soffermandosi sulle modifiche introdotte al Senato, e rilevando diverse criticità per i profili di interesse del Comitato, fra cui in particolare una concatenazione di novelle e delle carenze di coordinamento in tema di locazione di alloggi sociali con patto di riscatto.

Passa quindi a formulare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2373 e rilevato che:

la pubblicazione del decreto-legge in *Gazzetta Ufficiale* è intervenuta a distanza di 16 giorni dalla deliberazione del Consiglio dei ministri, nel giorno della sua emanazione;

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il decreto-legge, che si compone di 20 articoli, dei quali 17 di contenuto sostanziale, uno recante la clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale, uno relativo alla copertura finanziaria e uno relativo all'entrata in vigore,

reca nel suo complesso un contenuto sostanzialmente omogeneo, anche a seguito delle modifiche introdotte al Senato, vertendo su materie – l'emergenza abitativa, la qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici e Expo 2015 – corrispondenti al titolo e delle quali dà partitamente conto l'analitico preambolo, comunque connesse o correlabili alla disciplina dei lavori pubblici;

sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

in un caso, all'articolo 7, il decreto dispone, per i redditi dichiarati nel triennio 2014-2016, detrazioni IRPEF per i conduttori di alloggi sociali, senza novellare il Testo unico delle imposte sui redditi: trattandosi di una disciplina transitoria, non risulta comunque necessario il suo inserimento in via permanente nel testo unico di riferimento, come prevede la circolare del 2001 sulla corretta formulazione del testi normativi: di tale scelta dà conto la relazione illustrativa;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; talune disposizioni intervengono tuttavia sulle norme vigenti mediante modifiche non testuali o fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, all'interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate al fine di definire in modo ordinato le materie che ne formano oggetto; le anzidette modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano in diverse disposizioni, in particolare ad esempio: all'articolo 2, il comma 1-ter, introdotto dal Senato, fa sistema con l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102; all'articolo 3, i commi 1-bis e 1-ter, introdotti dal Senato, fanno sistema con l'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152; l'articolo 7, comma 2-ter, introdotto dal Senato, modifica in ma-

niera non testuale, con riferimento al periodo 6 giugno-31 dicembre 2014, l'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;

il provvedimento (all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, laddove viene data priorità – nell'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa – ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, ove questi siano conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari), novella l'articolo 13 del decreto-legge n. 112 del 2008, introducendovi il nuovo comma 2-ter, che a sua volta novella l'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013, dando luogo ad una catena di novelle che sarebbe opportuno evitare;

in taluni casi il decreto modifica disposizioni di recente approvazione (per esempio – oltre al già citato articolo 3, comma 1 – all'articolo 1, comma 1), circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

inoltre, con riguardo alla manifestazione Expo 2015, oggetto dell'articolo 13, il decreto prosegue una lunga serie di provvedimenti d'urgenza, anche di carattere derogatorio della normativa generale, intervenuti sull'argomento negli ultimi anni;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:

all'articolo 12, nel testo integralmente sostituito dal Senato, i commi da 1 a 4 sostituiscono con disposizioni di rango legislativo talune disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante « Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE », di cui al decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica in data 30 ottobre 2013, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 29

novembre 2013. Le disposizioni sostitutive di quelle annullate hanno comunque durata temporanea: entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione devono infatti essere adottate, in base alle procedure previste dall'articolo 5, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, le nuove disposizioni regolamentari a regime, alla cui entrata in vigore le disposizioni sostitutive di cui all'articolo in esame (commi da 1 a 4) cessano di avere efficacia; inoltre, il comma 9 del medesimo articolo 12 novella l'articolo 92, comma 2, del citato regolamento, con efficacia – in questo caso – permanente, dando luogo in questo modo ad una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

sul piano della corretta formulazione e della tecnica di redazione del testo:

L'articolo 7, comma 1, nel prevedere detrazioni fiscali IRPEF si riferisce « ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali », mentre la rubrica fa riferimento al « conduttore di alloggi sociali », rendendo opportuno un coordinamento interno al testo. Inoltre, detto comma richiama il « decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 » senza individuarlo puntualmente, come invece – correttamente – avviene all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 8, comma 1;

il provvedimento introduce all'articolo 10, comma 3, la definizione di « alloggio sociale », che a seguito delle modifiche introdotte al Senato sembra avere portata di carattere generale, e risulta innovativa rispetto a quella già recata dal decreto ministeriale del 22 aprile 2008, che, in modo non coordinato, resta tuttora

richiamata all'articolo 6, comma 1, all'articolo 7, comma 1, alinea, e all'articolo 8, comma 1. Inoltre, mentre ai soli fini dell'articolo 10, l'alloggio sociale è definito come l'unità abitativa destinata alla locazione, con patto di futura vendita, per un periodo non inferiore ad otto anni, l'articolo 8, comma 1, consente il riscatto dell'alloggio sociale dopo sette anni dalla stipula del contratto di locazione, rendendo opportuno anche sotto questo profilo un coordinamento interno al testo;

infine, il disegno di legge di conversione presentato al Senato è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, all'articolo 3 si proceda a novellare direttamente la legge n. 147 del 2013 in luogo del decreto-legge n. 112 del 2008;

per le ragioni evidenziate in premessa, si sopprima la disposizione contenuta all'articolo 12, comma 9, che incide su una disciplina oggetto di fonte normativa di rango subordinato, ovvero si proceda a riformularla nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nella fonte secondaria mediante atto avente la medesima forza;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

dovrebbero essere riformulate in termini di novella le disposizioni indicate in premessa che incidono sull'ordinamento in via non testuale;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per le ragioni evidenziate in premessa con riferimento alla nozione di «alloggio sociale», si valuti:

a) l'opportunità di procedere a un coordinamento fra le diverse definizioni recate dall'articolo 10, comma 3, da un lato, e dagli articoli 6, comma 1, 7, comma 1, alinea, e 8, comma 1, dall'altro;

b) se sia necessario procedere, in particolare, relativamente al profilo del riscatto dell'alloggio sociale, a un coordinamento fra quanto previsto all'articolo 10, comma 3, e all'articolo 8, comma 1;

per le ragioni evidenziate in premessa in merito ai beneficiari delle detrazioni IRPEF previste dall'articolo 7, si valuti l'opportunità di coordinare le formulazioni della rubrica e del comma 1.»

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. C. 2365 Governo.

(Parere alla Commissione VIII).

(Esame e conclusione. — Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gianluca PINI, *relatore*, premette che il provvedimento è inteso ad alleviare i disagi e le sofferenze delle popolazioni dell'Emilia-Romagna, colpite da una serie di calamità, iniziate con il sisma del 2012 e proseguite con una tromba d'aria nel 2013 e con l'alluvione del 2014. In tal senso, ritiene doveroso che il decreto indichi senza margini di ambiguità l'esatta estensione delle aree interessate dalle dispo-

zioni oggi in esame, a tutela di coloro che hanno effettivamente subito ingenti danni.

Passa quindi a formulare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2365, di conversione del decreto-legge n. 74 del 2014, il quale è composto di tre articoli: uno, di carattere sostanziale, in materia di interventi e poteri del Commissario delegato per la ricostruzione della Regione Emilia-Romagna, uno, di carattere prevalentemente finanziario, relativo all'integrazione del Fondo per le emergenze nazionali, e uno concernente l'entrata in vigore, e rilevato che:

la pubblicazione del decreto-legge in *Gazzetta Ufficiale* è intervenuta a distanza di 24 giorni dalla deliberazione del Consiglio dei ministri, nel medesimo giorno della sua emanazione;

il decreto-legge reca un contenuto omogeneo in quanto concerne interventi unificati dalla finalità di garantire o consentire l'attuazione di azioni per la ricostruzione, e ciò sia nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali del gennaio 2014, già colpiti dal sisma del maggio 2012, sia, a livello più generale, mediante una riassegnazione delle risorse tuttora disponibili nell'apposito fondo previsto dalla legge n. 225 del 1992, recante la normativa di riferimento per il servizio nazionale della protezione civile e per le emergenze. Tale contenuto, indicato nel preambolo, risulta altresì corrispondente al titolo del decreto, che invece non fa riferimento alla tromba d'aria del maggio 2013, pur richiamata all'articolo 1;

il provvedimento in esame si iscrive in una lunga catena di decreti-legge che hanno affrontato, sotto diversi profili, le conseguenze del sisma che ha colpito l'Emilia-Romagna, il Veneto e la Lombardia nel maggio 2012 (si segnalano i decreti-legge: nn. 74, 83, 95 e 174 del 2012; nn. 43 e 76 del 2013; n. 4 del 2014), dando così luogo a stratificazioni normative sulla materia in questione;

nella definizione dell'area dell'Emilia-Romagna interessata dagli interventi commissariali, il decreto-legge fa più volte riferimento (ai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 1) ai comuni («interessati dagli eventi alluvionali del verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014», come si specifica al solo comma 1) «*individuati dall'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50*», articolo che reca tre elencazioni diverse di territori nell'ambito di tre distinti commi, risultando quindi un margine di incertezza del dato normativo, al quale sarebbe opportuno porre rimedio individuando puntualmente, anche mediante rinvio al comma appropriato oppure mediante specifica elencazione, le aree interessate dalla disposizione;

ancora, nell'articolo 1, comma 1, si fa riferimento ai comuni colpiti «*dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 ed in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 maggio 2013, n. 83, limitatamente a quelli già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012*»; anche in questo caso l'individuazione dei comuni interessati si presenta alquanto difficoltosa in quanto non viene specificamente richiamato l'atto contenente l'elencazione. Inoltre, con riferimento ai medesimi comuni, altri elementi di incertezza sono desumibili da altre disposizioni del provvedimento, quale ad esempio il comma 3, a tenore del quale risulta che il Commissario – per il complesso dei suoi interventi – non possa avvalersi dei sindaci di questi comuni, bensì solamente di quelli dei comuni alluvionati;

in ragione della situazione emergenziale da fronteggiare, l'articolo 1 del provvedimento si caratterizza come disciplina ampiamente derogatoria del diritto vigente, per effetto del rinvio alla legge n. 225 del 1992 e ad altri atti; in proposito, si rileva come il decreto richiami le deroghe «*alle disposizioni vigenti stabilite*

con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012», senza però richiamare le ulteriori deliberazioni (del 16 ottobre 2012 e del 15 febbraio 2013) che hanno integrato in maniera non testuale la prima, apparendo così dubbia la loro applicabilità;

per quanto riguarda, inoltre, l'ambito temporale di attribuzione dei poteri commissariali, individuato dal comma 2 dell'articolo 1 «*per l'intera durata dello stato di emergenza*», appare opportuno specificare che esso si riferisce alla situazione determinatasi a seguito del terremoto del maggio 2012, che è stata prorogata al 31 dicembre 2014 dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43;

all'articolo 2, comma 1, si usa il termine «*intesa*» in luogo del termine «*concerto*», in difformità da quanto previsto dalla circolare del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, in base alla quale (paragrafo 4, lettera p)) si usa «*il termine «concerto» per le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente (ad esempio, tra diversi Ministri)*»;

il disegno di legge di conversione non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, appare opportuno individuare più specificamente i comuni interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 1;

all'articolo 1, comma 2, appare opportuno valutare se il richiamo alla delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 debba essere integrato con il riferimento alle ulteriori deliberazioni del 16 ottobre 2012 e del 15 febbraio 2013;

all'articolo 1, comma 2, appare opportuno specificare che «l'intera durata dello stato di emergenza» è relativa alla

situazione determinatasi a seguito del terremoto del maggio 2012, che è stata prorogata al 31 dicembre 2014 dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43.»

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi. Nuovo testo unificato C. 831 Amici ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	10
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	29
DL 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. C. 2373 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	12
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	30
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	23
5-02807 Matteo Bragantini: Sul progetto di riduzione dei presidi sul territorio della Polizia di Stato.	
5-02808 Gitti: Sul progetto di riduzione dei presidi sul territorio della Polizia di Stato, con particolare riferimento ai presidi di polizia stradale del territorio bresciano.	
5-02809 Plangger: Sul progetto di riduzione dei presidi sul territorio della Polizia di Stato, con particolare riferimento alla sezione della polizia postale della provincia autonoma di Bolzano	23
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	34
5-02810 Fiano: Sulla situazione dei profughi siriani accompagnati presso la stazione centrale di Milano, nonché sulle possibili iniziative da adottare in sede europea in materia di libera circolazione dei rifugiati	24
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	36
5-02811 Dadone: Sulle misure da adottare per garantire l'esercizio del diritto di voto ai militari e agli appartenenti alle Forze di polizia impegnati in missioni internazionali ..	25
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	38
5-02812 Gelmini, Ravetto: Sul progetto di riorganizzazione delle Forze dell'ordine preannunciato dal Governo	25
ALLEGATO 6 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	39
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati e C. 1969 Tinagli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial e C. 1269 Merlo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
AVVERTENZA	28

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 15 maggio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi.

Nuovo testo unificato C. 831 Amici ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), *relatore*, illustra il provvedimento in esame facendo presente che il testo unificato interviene sulla disciplina dello scioglimento del matrimonio con l'obiettivo di anticipare il momento di possibile proposizione della domanda di divorzio. Con un ulteriore intervento sul codice civile, tuttavia, si intende anticipare anche il momento dell'effettivo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi. È, infine, dettata una disciplina transitoria.

L'articolo 1 novella l'articolo 3, primo comma, n. 2, lettera *b*), della legge sul divorzio (legge n. 898 del 1970) che attualmente prevede in particolare che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nel caso in cui sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale nonché che, ai fini della proposizione della domanda di divorzio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni, a decorrere dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Segnala che l'articolo 1 del testo unificato individuando, quale *dies a quo*, la data di notificazione della domanda di separazione riduce a dodici mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio e fa decorrere tale termine dalla notificazione della domanda di separazione purché, in caso di separazione giudiziale, l'attore non abbia omissso di prendere tutte le misure cui era obbligato ai fini della notificazione (della stessa domanda) al convenuto. Prevede, altresì, che, ove alla data di instaurazione del giudizio di divorzio sia ancora pendente la causa di separazione in relazione alle domande accessorie, la causa deve essere assegnata al giudice della separazione personale.

L'articolo 1 del testo in esame riduce, inoltre, a sei mesi, il periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio nel caso in cui la separazione non sia giudiziale ma consensuale. Rammenta che l'articolo 711 c.p.c., in relazione alla separazione consensuale, fa riferimento sia all'ipotesi in cui il ricorso sia presentato da entrambi i coniugi (primo comma) sia a quello in cui sia presentato da uno solo (secondo comma, che rinvia all'articolo 706 c.p.c.).

Evidenzia che la separazione consensuale acquista efficacia, in base al quarto comma dell'articolo 711, con l'omologazione del tribunale. Il testo non esplicita quale sia il termine da cui decorrono i sei mesi. Dal combinato disposto delle disposizioni citate, il termine di decorrenza dovrebbe essere nel primo caso – di ricorso congiunto – la data di proposizione del ricorso; nel secondo – di ricorso presentato da uno solo dei coniugi – la data di notificazione dell'atto all'altro coniuge.

L'articolo 1-*bis* integra la formulazione dell'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile che attualmente stabilisce che l'ordinanza con cui il presidente del tribunale o il giudice istruttore, in sede di udienza di compari-

zione per separazione personale, adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei figli e dei coniugi, conserva efficacia anche dopo l'estinzione del processo fino a che non sia sostituita da altro provvedimento emesso a seguito di nuovo ricorso per separazione personale. Rileva che la modifica introdotta prevede la conservazione dell'efficacia dei provvedimenti anche a seguito di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio.

L'articolo 2 del provvedimento modifica invece l'articolo 191 del codice civile, relativo allo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi. Tale disposizione prevede la separazione personale come uno dei motivi di scioglimento della comunione, il cui momento effettivo si verifica *ex nunc*, solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (come sancito ad esempio dalla Cassazione nelle sentenze n. 9325 del 1998, e n. 2844 del 27 febbraio 2001). Tale previsione non è risultata adeguata alla realtà quotidiana in cui gli effetti patrimoniali della comunione legale continuano a prodursi per i coniugi separati anche dopo l'interruzione della convivenza. Infatti, la cessazione della convivenza, ancorché autorizzata con i provvedimenti provvisori adottati a norma dell'articolo 708, terzo comma, c.p.c., non osta a che i beni successivamente acquistati dai coniugi medesimi ricadano nella comunione legale, ai sensi dell'articolo 177, primo comma, lettera *a*), c.c., dato che l'operatività di tale disposizione, in base alle regole desumibili dall'articolo 191 c.c., in tema di scioglimento della comunione, viene meno *ex nunc* con l'instaurarsi del regime di separazione, a seguito del provvedimento giudiziale che la pronuncia in via definitiva, ovvero che omologhi l'accordo al riguardo intervenuto (Cass. Sez. I, sentt. n. 12523 del 17 febbraio 1993 e n. 2652 del 07 marzo 1995).

Osserva, inoltre, che l'articolo 2 integra la formulazione del comma 2 dell'articolo 191 c.c. anticipando lo scioglimento della comunione dei beni al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza di comparizione, autorizza i co-

niugi a vivere separati ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale, se omologato.

È poi aggiunta, allo stesso comma 2, una disposizione di natura procedurale secondo cui deve essere comunicata all'ufficio di stato civile per l'annotazione sull'atto di matrimonio la domanda di separazione, se i coniugi sono in comunione dei beni, ovvero l'ordinanza del presidente del tribunale che autorizza i coniugi a vivere separati.

Un'ultima integrazione al comma 2 dell'articolo 191 anticipa il momento della domanda di divisione dei beni. Attualmente, presupposto di tale domanda è la pronuncia definitiva di separazione sicché, prima di tale momento, manca il titolo per richiederla. La nuova disposizione prevede, invece, che la domanda di divisione della comunione possa essere chiesta congiuntamente a quella di separazione o di divorzio.

L'articolo 3 del testo unificato detta una disciplina transitoria secondo cui la disciplina dell'articolo 1 del provvedimento (ovvero quella sulla riduzione dei tempi di proposizione della domanda di divorzio) si applica alle domande di divorzio proposte dopo la data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche in caso di pendenza alla stessa data del procedimento di separazione personale.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il testo unificato delle proposte di legge costituisce esercizio della competenza legislativa statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione con riguardo all'ordinamento civile.

Sottolinea che la modifica introdotta dall'articolo 1 del testo unificato all'articolo 3 della legge n. 898 del 1970, stabilisce in dodici mesi il periodo minimo di durata della separazione giudiziale, decorrente dalla notificazione della domanda. Fa presente che la lettera *a*) introduce una condizione alla decorrenza stabilendo che, nel caso di separazione giudiziale, il predetto termine decorre qualora l'attore non

abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto,

Evidenza, al riguardo, che tale formulazione non appare sufficientemente chiara e potrebbe, pertanto, generare incertezze interpretative in sede di applicazione della norma.

Fa presente che l'articolo 1 del testo in esame nel ridurre, inoltre, a sei mesi, il periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio nel caso in cui la separazione non sia giudiziale ma, non precisa il termine iniziale di decorrenza dei sei mesi nel caso di separazione consensuale dei coniugi.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con due osservazioni. La prima finalizzata a richiedere alla Commissione di merito di valutare, all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), l'opportunità di precisare meglio la portata dell'inciso « purché nel caso di separazione giudiziale l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto » nel senso di eliminarlo o di adottare una formula che superi possibili incertezze interpretative. La seconda mirata a sollecitare alla Commissione di merito, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), una valutazione circa l'opportunità di precisare il termine iniziale di decorrenza dei sei mesi nel caso di separazione consensuale dei coniugi.

Matteo BRAGANTINI (LNA) fa presente che il suo gruppo si asterrà dal votare la proposta di parere formulata dal relatore poiché non condivide il merito del provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

DL 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015
C. 2373 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in esame facendo presente che il decreto-legge, che è stato modificato nel corso dell'esame al Senato, come si evince dal titolo, contiene misure in materia di politiche abitative, mercato delle costruzioni ed Expo 2015. Quanto al contenuto del provvedimento segnala, in merito alle locazioni che l'articolo 1 aumenta di complessivi 325,92 milioni di euro gli stanziamenti di bilancio per il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015) e per il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (15,73 milioni di euro per l'anno 2014, 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, 59,73 milioni di euro per l'anno 2016, 36,03 milioni di euro per l'anno 2017, 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 9,5 milioni di euro per l'anno 2020), autorizzati dal decreto-legge n. 102 del 2013.

Il comma 1 dell'articolo 2 modifica in più punti la disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione contenuta nell'articolo 11 della legge n. 431 del 1998 al fine di: prevedere il finanziamento, con le risorse del Fondo, di iniziative non solo comunali ma anche delle regioni; aggiungere, al novero delle iniziative (comunali o regionali) finanziabili dal Fondo, la costituzione di fondi di garanzia; rendere possibile la stipula delle convenzioni, con le quali attuare le iniziative regionali o comunali, anche con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali (sulla base di una modifica inserita al Senato); chiarire che gli alloggi da concedere in locazione devono essere affittati a canoni concordati oppure, in base ad una apposita modifica introdotta al Senato, che si proceda alla rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza della pro-

prietà e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore (sulla base di una modifica inserita al Senato); demandare alle regioni la definizione delle finalità di utilizzo del Fondo, sentiti i comuni (sulla base di una modifica inserita al Senato), anche in forma coordinata con il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, al fine di ottimizzarne l'efficienza; modificare i criteri che le regioni devono seguire nel ripartire le risorse ai comuni; prevedere l'applicazione delle procedure previste per gli sfratti per morosità alle locazioni degli alloggi reperiti con le risorse del Fondo, precisando che tale applicazione opera anche nei casi di rilascio per finita locazione.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 2, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che l'applicazione, da parte dei comuni, delle disposizioni di cui al citato comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 431 del 1998, costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia economica e popolare, al fine di contrastare l'emergenza abitativa.

Il comma 1-*ter* dell'articolo 2, introdotto durante l'esame al Senato, disciplina le modalità di erogazione dei contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli (a valere sulle risorse del Fondo istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 102 del 2013 rifinanziato dall'articolo 1 del decreto in esame), al fine di prevedere che tali contributi siano erogati dai Comuni in forme tali da assicurare la sanatoria della morosità.

Il comma 1-*ter* dell'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede una clausola di salvaguardia, fino al 31 dicembre 2015, degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione già registrati presso l'Agenzia delle entrate (articolo 3, commi 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011), nei casi di mancata registrazione del contratto entro i termini di legge, di indicazione di un affitto inferiore a quello effettivo e di registrazione di un contratto di comodato fittizio. Tale disciplina (articolo 3, commi 8 e 9, del citato decreto

legislativo n. 23 del 2011) è stata dichiarata incostituzionale, per eccesso di delega, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 50 del 2014, depositata il 14 marzo.

L'articolo 9 stabilisce l'applicazione, per il quadriennio 2014-2017, di un'aliquota ridotta al 10 per cento (in luogo del 15 per cento) per la cosiddetta «cedolare secca» per i contratti a canone concordato stipulati nei maggiori comuni italiani (e nei comuni confinanti), negli altri capoluoghi di provincia o nei comuni ad alta tensione abitativa (comma 1).

Il comma 2 estende il regime della cedolare secca anche per le abitazioni locate a cooperative edilizie per la locazione (la specificazione «edilizie per la locazione» è stata aggiunta durante l'esame al Senato) o a enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione (sulla base di un'ulteriore modifica inserita nel corso dell'esame al Senato).

Osserva, al riguardo, che lo stesso comma (che si configura come novella al comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011) non specifica la misura dell'aliquota da applicare.

Il comma 2-*bis* dell'articolo 9, introdotto durante l'esame al Senato, consente l'applicazione dell'aliquota ridotta al 10 per cento della cedolare secca ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni (la norma precisa «precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»), lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi.

Il comma 2-*ter* dell'articolo 9, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che il CIPE aggiorni l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 2-*quater* dell'articolo 9, introdotto durante l'esame al Senato, disciplina la copertura degli oneri derivanti dai precedenti commi 2-*bis* e 2-*ter*, che sono

valutati in 1,53 milioni di euro, per l'anno 2014, e 1,69 milioni di euro, a decorrere dal 2015.

Quanto alla edilizia residenziale pubblica, osserva che l'articolo 3, comma 1, contiene una serie di disposizioni finalizzate da un lato ad accelerare il processo di definizione delle nuove regole di alienazione delle « case popolari » (vale a dire degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari – IACP o degli enti, comunque denominati che li hanno sostituiti), nonché degli immobili di proprietà dei comuni e degli enti pubblici anche territoriali (sulla base di una modifica introdotta dal Senato), dall'altro a concedere contributi per l'acquisto di tali alloggi (attraverso la sostituzione del comma 1 e l'aggiunta di tre nuovi commi all'articolo 13 del decreto-legge n. 112 del 2008). È, infatti, istituito un Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per l'acquisto degli alloggi degli IACP venduti in base alle regole di alienazione previste dal nuovo comma 1, Fondo che ha una dotazione massima di 18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 (comma 1, lettera *b*), capoverso comma *2-bis* e comma *2-quater*).

Sulla base di modifiche inserite al Senato, è stato chiarito che i contributi sono destinati a finanziare l'acquisto degli alloggi da parte dei conduttori. È stato altresì introdotto un periodo in base al quale ai citati contributi hanno accesso anche i soci assegnatari di alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l'acquisizione dell'alloggio, posto in vendita a seguito di procedure concorsuali.

Rileva che ulteriori innovazioni, rispetto alla disciplina previgente, riguardano: la possibilità di derogare alle norme vigenti in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica dettate dalla legge n. 560 del 1993; la destinazione in via esclusiva delle risorse derivanti dalle alienazioni ad un programma straordinario di realizzazione e di manutenzione straordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica – ERP (e anche l'acquisto di alloggi sulla base di una modifica inserita

al Senato); la previsione in base alla quale il piano di alienazione dovrà tenere conto anche della possibilità di favorire la dismissione degli alloggi collocati nei condomini misti dove la proprietà pubblica è inferiore al 50 per cento oppure in situazioni abitative estranee all'ERP.

È, inoltre, ampliata la platea dei beneficiari del Fondo di garanzia per la prima casa, includendovi anche i conduttori di alloggi di proprietà degli IACP o degli enti, comunque denominati, che li hanno sostituiti.

L'articolo 4 prevede l'emanazione di criteri per la formulazione di un Programma di recupero e di razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, finanziato, nel limite di 500 milioni di euro, con le risorse provenienti da finanziamenti revocati che erano stati in precedenza destinati alle infrastrutture strategiche. Il Programma è finalizzato al recupero e alla razionalizzazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica sia attraverso il ripristino di alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico e statico e del miglioramento sismico degli immobili. Nel corso dell'esame al Senato il comma è stato modificato al fine di ampliare la portata del programma, oltre che agli immobili di proprietà degli IACP, anche agli immobili di proprietà dei comuni e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP.

Viene altresì previsto uno stanziamento di ulteriori 67,9 milioni di euro (che vengono prelevati da un nuovo Fondo destinato a raccogliere le risorse non utilizzate da alcuni programmi di edilizia residenziale) per il recupero di alloggi da assegnare agli inquilini appartenenti alle categorie meno abbienti che beneficiano della sospensione degli sfratti (con priorità come è stato precisato nel corso dell'esame al Senato). Nel corso dell'esame al Senato l'ambito applicativo della norma è stato ristretto ai soggetti, delle categorie sociali citate, collocati utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di ERP.

Il comma 1-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, prevede la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, da parte delle regioni, degli elenchi predisposti dai comuni e dagli IACP (o degli enti, comunque denominati, che li hanno sostituiti) delle unità immobiliari che, con interventi di manutenzione ed efficientamento di non rilevante entità, siano prontamente disponibili per le assegnazioni.

Quanto all'occupazione abusiva di immobili, ricorda che l'articolo 5 introduce una specifica disciplina volta ad impedire che chiunque occupi abusivamente un immobile possa chiedere la residenza e l'allacciamento ai pubblici servizi (gas, luce, acqua eccetera); la norma stabilisce la nullità *ex lege* degli effetti degli atti emessi in violazione della nuova normativa (comma 1). Tale disposizione è stata integrata, nel corso dell'esame al Senato, con specifico riguardo alla disciplina relativa agli allacci delle utenze.

Si prevede, inoltre, il divieto, per coloro che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica, di partecipazione alle procedure di assegnazione di alloggi sociali per i successivi cinque anni (comma 1-*bis*).

Relativamente agli alloggi sociali, sottolinea che l'articolo 6 dispone che i redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali, di nuova costruzione o per i quali sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria o di recupero, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento. Tale previsione è valida fino all'eventuale riscatto dell'unità immobiliare da parte del conduttore e, comunque, per un periodo non superiore a dieci anni.

L'articolo 7, modificato nel corso dell'esame al Senato, ai commi 1 e 2 reca agevolazioni fiscali per il triennio 2014-2016 in favore dei conduttori di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale.

L'articolo 8 prevede la facoltà di inserire la clausola di riscatto dell'unità immobiliare e le relative condizioni economiche, nelle convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali, alle condizioni previste nella norma (comma 1). È specificata la disciplina fiscale applicabile nelle ipotesi di riscatto dell'alloggio sociale (commi 2 e 3). In particolare, il comma 2 concede al conduttore di imputare i corrispettivi pagati al locatore in parte in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e in parte in conto affitto. In tali ipotesi, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, i corrispettivi si considerano fiscalmente quali canoni di locazione; ricorrendone le condizioni, tali corrispettivi sono parzialmente esenti da imposte sui redditi e da IRAP. Il comma 3 stabilisce che, ai fini fiscali (imposte dirette), in caso di riscatto dell'unità immobiliare, l'esercizio di competenza in cui si considerano conseguiti i corrispettivi derivanti dalla cessione è quello in cui avviene l'effetto traslativo della proprietà del bene; inoltre, le eventuali imposte correlate agli «acconti-prezzo» costituiscono un credito di imposta. Il comma 5 prevede l'applicazione delle disposizioni dell'articolo in esame ai contratti di locazione stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge, a partire quindi dal 29 marzo 2014.

L'articolo 10 reca – al comma 1 – le finalità, alla base delle sue disposizioni, coincidenti con il perseguimento della riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso l'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, senza consumo di nuovo suolo rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, favorendo il risparmio energetico e la promozione, da parte dei Comuni, di politiche urbane mirate ad un processo integrato di rigenerazione delle aree urbanizzate e dei tessuti edilizi esistenti attraverso lo sviluppo dell'edilizia sociale. Il comma 5-*bis*, inserito durante l'esame al Senato, dispone che il presente articolo è finalizzato, altresì, alla creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di immobili di edi-

lizia residenziale pubblica (ERP) in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto. Il comma 3 reca una nuova definizione di alloggio sociale, che è l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale quando sia realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall'ente gestore comunque denominato, e da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato. Nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che gli alloggi sociali sono altresì destinati alle donne ospiti dei centri antiviolenza e delle case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge n. 93 del 2013.

Il comma 4 stabilisce che l'articolo in esame si applica, nei comuni ad alta tensione abitativa (di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003), al patrimonio edilizio esistente, ivi compresi gli immobili non ultimati e gli interventi non ancora avviati provvisti di titoli abilitativi rilasciati entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge (tale termine è stato modificato durante l'esame al Senato; nel testo pubblicato del decreto-legge figura la data del 31 dicembre 2013) ovvero regolati da convenzioni urbanistiche stipulate entro la stessa data e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Il comma 5 elenca gli interventi urbanistico-edilizi ammessi per la realizzazione di alloggi sociali, mentre il comma 8 stabilisce che tali interventi non possono riguardare edifici abusivi o siti in aree ad inedificabilità assoluta e non sono ammessi nei centri storici qualora ricadenti in alcune tipologie citate nella norma. Il comma 6 affida alle regioni – entro il termine di 90 giorni (erano 60 nel testo iniziale del decreto-legge) dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – per gli ambiti non disciplinati da norme o da convenzioni già stipulate, la definizione dei requisiti di accesso e di permanenza nell'alloggio sociale, nonché dei criteri di regolamentazione dei canoni di locazione e dei prezzi di cessione per gli alloggi concessi in

locazione con patto di futura vendita. Il comma 7 affida una serie di compiti ai comuni, che devono essere assolti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque anteriormente al rilascio del primo titolo abilitativo edilizio.

Dal punto di vista degli stanziamenti, il comma 10 destina fino a 100 milioni di euro, delle risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del presente decreto, al finanziamento di alcuni interventi citati nella norma. Il comma 10-bis, introdotto durante l'esame al Senato, è volto – secondo quanto esplicitato nella norma – ad assicurare i mezzi finanziari per la completa e rapida realizzazione di programmi di alloggi sociali finanziati con fondi nazionali e regionali. Per tale finalità viene consentita, anche in deroga a quanto previsto dalle relative norme di finanziamento, la cessione o il conferimento ai fondi immobiliari o agli altri soggetti contemplati dal comma 3, lettera a), dell'articolo 11 del decreto-legge n. 112 del 2008, di immobili (ultimati o in corso d'opera) residenziali realizzati da soggetti pubblici e privati con il concorso di un contributo pubblico, e destinati a concorrere all'aumento dell'offerta di alloggi sociali.

Quanto agli alloggi destinati ai dipendenti impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, fa presente che il comma 1-bis dell'articolo 3, introdotto durante l'esame al Senato, consente all'assegnatario degli alloggi destinati ai dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, di continuare ad usufruire di detti alloggi, anche in seguito alla cessazione del servizio, nei casi e per i periodi di tempo indicati nella norma. Il comma 1-ter del medesimo articolo, introdotto durante l'esame al Senato, consente, agli enti proprietari, di vendere agli assegnatari gli alloggi finanziati in tutto o in parte nell'ambito del programma di ERP destinato ai dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, prima dei termini ivi previsti.

Il comma 10-ter dell'articolo 10, inserito durante l'esame al Senato, contiene disposizioni finalizzate a consentire l'uti-

lizzo, per la realizzazione di alloggi sociali, di aree o diritti edificatori che dovevano servire per la costruzione di alloggi, nell'ambito del Programma di ERP destinato ai dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata (avviato dall'articolo 18 della legge n. 152 del 1991), ma per i quali non si è avuta una copertura finanziaria.

L'articolo 10-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede alcuni casi di revoca dei finanziamenti del Programma straordinario di edilizia residenziale destinato ai dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata e disciplina il riutilizzo delle risorse. In particolare, si dispone la revoca del finanziamento statale qualora i soggetti attuatori non intendano concorrere al finanziamento medesimo ai fini della completa realizzazione dell'intervento di edilizia sovvenzionata. Si prevede, inoltre, che le risorse così revocate sono assegnate ai comuni in cui ricade l'intervento, per la realizzazione di interventi di ERP. Viene altresì previsto che, qualora per l'intervento di edilizia agevolata il titolo abilitativo non sia stato rilasciato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il relativo finanziamento statale decade. Lo stesso articolo dispone che gli enti pubblici territoriali interessati che intendono procedere alla prevista trasformazione urbanistica anche in assenza del finanziamento statale possono fare salve le previsioni urbanistiche dell'accordo di programma sottoscritto tra Regione e comune reso esecutivo mediante ratifica del consiglio comunale entro la data del 31 dicembre 2007.

Relativamente ai contratti pubblici, segnala che i commi da 1 a 7 dell'articolo 12, introdotti nel corso dell'esame al Senato, recano disposizioni in materia di qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto, al fine di colmare il vuoto normativo conseguente all'annullamento di alcune norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture, d'ora in avanti regolamento) da parte del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 2013.

Le disposizioni, in sintesi, provvedono a ridurre il numero delle categorie cosiddette « superspecialistiche » (comma 1) e delle categorie a qualificazione obbligatoria (comma 2), riproducendo di fatto nella sostanza le norme del decreto ministeriale del 24 aprile 2014, che hanno individuato le categorie di lavorazioni che richiedono l'esecuzione da parte di operatori economici in possesso di specifica qualificazione e che pertanto vengono « legificate ». Ulteriori norme recate dall'articolo 12 attengono all'applicabilità delle nuove disposizioni, all'abrogazione di alcune norme del Regolamento su cui incidono le disposizioni medesime, nonché alla salvaguardia dei rapporti giuridici, dei bandi e degli avvisi pubblicati nei mesi passati.

I commi da 8 a 10 dell'articolo 12, introdotti nel corso dell'esame al Senato, recano disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di imprese volte, per un verso, a sopprimere il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione dei lavori affidati a un raggruppamento (di cui al comma 13 dell'articolo 37 del Codice dei contratti pubblici) e, per l'altro, a ridefinire la disciplina dei requisiti minimi di qualificazione che devono essere posseduti dagli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo o in un consorzio estendendola al settore dei servizi e delle forniture (modificando l'articolo 92 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici). Ulteriori modifiche di carattere generale consentono, per un verso, di stabilire le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio entro i limiti permessi dai requisiti di qualificazione e, per l'altro, di far eseguire i lavori da parte dei concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta.

Il comma 11 dell'articolo 12, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga di due anni la norma transitoria, di cui al comma 19 dell'articolo 357 del Regolamento di attuazione del Codice dei con-

tratti pubblici, in base alla quale è consentito comprovare i requisiti di partecipazione alle gare richiesti alle società operanti nell'attività di verifica dei progetti anche con attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.

Per quanto riguarda l'EXPO 2015 fa presente che l'articolo 13 prevede una serie di misure riguardanti la realizzazione del grande evento, al fine di prorogare al 2015 la disciplina concernente l'utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni (comma 1) e di consentire alla società EXPO 2015 S.p.A. (purché senza intermediazioni come è stato specificato nel corso dell'esame al Senato) di derogare alla disciplina vigente sui contratti pubblici, con riguardo ai contratti di sponsorizzazione e alle concessioni di servizi (comma 2).

Con il comma 3, modificando l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011, si confermano le agevolazioni fiscali già previste dalla legge n. 3 del 2013 di ratifica dell'accordo internazionale stipulato tra Italia e *Bureau International des Expositions* (BIE), sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015.

Il comma 4, infine, prevede un contributo per l'anno 2014 di 25 milioni di euro a favore del comune di Milano, a titolo di concorso agli oneri che il medesimo comune sostiene per la realizzazione dell'EXPO 2015. Tale contributo è escluso dal patto di stabilità interno per l'anno 2014.

Si sofferma su ulteriori disposizioni contenute nel provvedimento, evidenziando che, per effetto delle modifiche del Senato, i commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 7 intervengono sulla disciplina delle detrazioni IRPEF spettanti per le ristrutturazioni edilizie e l'acquisto di mobili, consentendo di usufruire della detrazione per le spese sostenute per l'acquisto di mobili anche ove dette spese superino quelle sostenute per i connessi lavori di ristrutturazione.

L'articolo 9-*bis*, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, assoggetta *ex lege*, dal 2015, al regime IMU previsto per l'abitazione principale l'unità

immobiliare posseduta dai cittadini italiani pensionati iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, purché non locata o data in comodato d'uso. Su detti immobili la TARI e la TASI sono applicate nella misura agevolata. In sostanza detti immobili godranno *ex lege* dell'esenzione da IMU, se non si tratta di immobili « di lusso » (categorie catastali A/1, A/8 ed A/9); altrimenti usufruiranno dell'aliquota agevolata allo 0,4 per cento e della detrazione di 200 euro prevista dalla legge.

L'articolo 10-*ter*, introdotto durante l'esame al Senato, modifica la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 3 del Testo Unico sull'edilizia di cui al decreto Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 al fine di escludere, dal novero degli interventi di nuova costruzione, i manufatti leggeri, anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere (quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni) che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee purché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.

L'articolo 10-*quater*, introdotto durante l'esame al Senato, novella gli articoli 5, 9 e 10 del decreto legislativo n. 122 del 2005, recante la disciplina a tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. È, in particolare, integrato il contenuto dell'articolo 5 che, prevedendo l'irrinunciabilità del diritto alle tutele apprestate dal decreto legislativo n. 122 del 2005, sancisce la nullità di ogni clausola contraria, da intendersi eventualmente come non apposta. Le modifiche agli articoli 9 e 10 estendono, inoltre, specifiche tutele (in materia di diritto di prelazione nell'acquisto dell'immobile all'incanto nonché in tema di sottrazione all'azione revocatoria fallimentare dei contratti di trasferimento di immobili da costruire) anche quando sia stato il coniuge e non il titolare del contratto a stabilire nell'immobile l'abitazione principale o la residenza.

L'articolo 11 prevede che con i provvedimenti di assegnazione delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (articolo 1), del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (articolo 1), del Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari (articolo 4), nonché del Fondo per il piano di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica (articolo 10) siano stabilite: le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio degli interventi e di applicazione delle misure di revoca. La norma dispone che le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto interministeriale. In merito all'attuazione dei provvedimenti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri e alle competenti Commissioni parlamentari (sulla base di una modifica inserita al Senato), entro il 31 dicembre 2014.

L'articolo 13-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, prevede la cosiddetta clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. Conseguentemente, le disposizioni della stessa legge sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione. La norma fa inoltre riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha riformato il titolo V della parte seconda della Costituzione.

L'articolo 14 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli interventi previsti nel decreto-legge che ammontano complessivamente a: 97,71 milioni di euro per l'anno 2014; 184 milioni di euro per l'anno 2015; 152,70 milioni di euro per l'anno 2016; 129 milioni di euro per l'anno 2017; 86,85 milioni di euro per l'anno 2018; 83,52 milioni di euro per 2019; 46,92 milioni di euro per l'anno 2020; 18,52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 (comma 1). È previsto il definanziamento dei programmi straordinari di edilizia agevolata assegnatari di risorse ai sensi delle disposizioni

indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 per i quali non sono stati attivati i relativi mutui (comma 2).

L'articolo 15 disciplina l'entrata in vigore del presente decreto, che è avvenuta il 29 marzo 2014, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che gli interventi recati dal decreto-legge in esame sono ascrivibili principalmente alla materia dell'edilizia residenziale pubblica.

Secondo le sentenze della Corte costituzionale n. 94 del 2007 e n. 121 del 2010, la materia dell'edilizia residenziale pubblica si estende su tre livelli normativi. Il primo riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti, che rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione). In tale ambito si inserisce la fissazione di principi che valgano a garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale.

Il secondo livello normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia governo del territorio, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione (come stabilito anche dalla sentenza n. 451 del 2006).

Il terzo livello normativo, rientrante nel quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale.

Nella sentenza n. 166 del 2008 la Corte ha ritenuto altresì applicabile il principio della cosiddetta attrazione in sussidiarietà alla competenza legislativa in tema di « programmi di edilizia residenziale pub-

blica aventi interesse a livello nazionale », dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale relativa ad una disposizione che prevede che, attraverso adeguate forme di concertazione istituzionale, la predisposizione di un programma nazionale contenente, tra l'altro, obiettivi ed indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale. Devono, inoltre, essere richiamate la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, sistema tributario e contabile dello Stato, organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali e ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettere e), g) ed l)) e la competenza concorrente tra Stato e regioni in materia di governo del territorio.

Con riferimento a singole disposizioni rileva che l'articolo 3, comma 1, lettera a), interviene in materia di procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), rimettendo la definizione di tali procedure ad un decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro il 30 giugno 2014. Nel corso dell'esame al Senato, la lettera a) è stata modificata al fine di ampliare il suo campo di applicazione anche alla vendita degli immobili di proprietà dei comuni e degli enti pubblici territoriali.

A tal fine viene modificato l'articolo 13 del decreto-legge n. 112 del 2008, introdotto dopo la sentenza n. 94 del 2007, che aveva dichiarato incostituzionale la precedente disciplina, contenuta nella legge finanziaria 2006. La disposizione dichiarata incostituzionale di cui all' articolo 1, comma 597, della legge n. 266 del 2005, prevedeva che, ai fini della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli IACP, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo tra Governo e regioni, sono semplificate le norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti medesimi.

Secondo la Corte, il fine della disposizione della legge finanziaria 2006 non era quello di dettare una disciplina generale in

tema di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di competenza dello Stato, bensì « quello di regolare le procedure amministrative e organizzative per arrivare ad una più rapida e conveniente cessione degli immobili ». « Si tratta quindi – prosegue la Corte – di un intervento normativo dello Stato nella gestione degli alloggi di proprietà degli IACP (o di altri enti o strutture sostitutivi di questi), che esplicitamente viene motivato dalla legge statale con finalità di valorizzazione di un patrimonio immobiliare non appartenente allo Stato, ma ad enti strumentali delle Regioni ».

Tale norma configura, pertanto, un'ingerenza nella potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione. Di conseguenza « la fonte regolamentare, destinata dalla disposizione impugnata a disciplinare le procedure di alienazione degli immobili, è stata prevista in una materia non di competenza esclusiva dello Stato, in violazione del sesto comma del medesimo articolo 117 ».

Per superare tali censure, l'articolo 13 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha demandato l'individuazione delle modalità di semplificazione delle procedure di alienazione non più ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo accordo con le regioni, bensì alla conclusione di accordi con regioni ed enti locali.

Le modifiche apportate dall'articolo 3, comma 1, lettera a), al citato articolo 13 reintroducono una disciplina sostanzialmente analoga a quella della legge finanziaria del 2006, dichiarata incostituzionale.

La disposizione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve pertanto, a suo avviso, essere valutata alla luce della sentenza n. 94 del 2007 della Corte costituzionale.

L'articolo 10-ter, introdotto durante l'esame al Senato, reca una modifica al Testo Unico sull'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 al fine di escludere, dal novero degli interventi di nuova costruzione, i manufatti leggeri, anche prefabbricati e strut-

ture di qualsiasi genere (quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni) che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee purché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.

Tale modifica va nella direzione opposta rispetto a quella recentemente operata dall'articolo 41, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013, che ha integrato il disposto della lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, al fine di ricomprendere tra gli interventi di nuova costruzione i manufatti citati anche nel caso in cui siano installati con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti. Più specificamente, la norma sostituisce la parola « ancorché », introdotta dal decreto-legge n. 69 del 2013, con le parole « salvo che ».

La citata disposizione dettata dal decreto-legge n. 69 del 2013 è stata contestata dalle regioni, che, in più di un caso, avevano in precedenza emanato normative che si sono ritrovate in contrasto con la nuova formulazione della citata lettera *e*). Cita, a titolo di esempio, l'articolo 7, comma 2, della legge regionale della Basilicata n. 6 del 2008 e l'articolo 30, comma 6, della legge regionale del Veneto n. 33 del 2002. Nel caso del Veneto, la legge regionale n. 24 del 2013 dispone la disapplicazione del decreto legge n. 69 del 2013 e stabilisce che « continua a trovare applicazione l'articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 ».

Ricorda in proposito che la Corte costituzionale, con sentenza n. 278 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 99 del 2009 che considerava irrilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici « le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive

regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali ». Secondo la Corte, l'intervento del legislatore statale presentava carattere di norma di dettaglio, in quanto avente ad oggetto una disciplina limitata a specifiche tipologie di interventi edilizi realizzati in contesti ben definiti e circoscritti, con ciò oltrepassando i confini delle competenze che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, spettano al legislatore statale in materia di governo del territorio.

L'articolo 10-*ter*, che peraltro si limita a modificare una disposizione statale già vigente, deve essere valutato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2010.

Quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, osserva che il comma 1-*ter* dell'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede una clausola di salvaguardia, fino al 31 dicembre 2015, degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione già registrati presso l'Agenzia delle entrate (articolo 3, commi 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011), nei casi di mancata registrazione del contratto entro i termini di legge, di indicazione di un affitto inferiore a quello effettivo e di registrazione di un contratto di comodato fittizio. Tali contratti beneficiano di un canone annuo pari al triplo della rendita catastale, ad essi si applica la disciplina del cosiddetto quattro più quattro (vale a dire che hanno durata di quattro anni decorrenti dalla data di registrazione, volontaria o d'ufficio, e sono rinnovabili di ulteriori quattro anni).

Con il comma 1-*ter* dell'articolo 5 sono dunque fatti salvi, fino ad una determinata data (31 dicembre 2015), gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione stipulati ai sensi della predetta disciplina, dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 50 del 2014.

Con la sentenza n. 50 del 2014, depositata il 14 marzo, la Corte costituzionale ha infatti dichiarato incostituzionale, per eccesso di delega, la disciplina di cui

all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011. La Consulta ha affermato che la disciplina oggetto di censura è sotto numerosi profili 'rivoluzionaria' sul piano del sistema civilistico vigente; allo stesso tempo, tuttavia, emerge con chiarezza come si presenti del tutto priva di « copertura » da parte della legge di delegazione. Sul punto, va ricordato che le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall'origine la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche « consolidate » per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza (*ex multis* Cass. civ., sez. III, 28 luglio 1997, n. 7057). Peraltro, fa presente che non sempre è agevole accertare se la situazione giuridica su cui la pronuncia di accoglimento astrattamente può incidere sia da considerarsi « esaurita ».

Riguardo a quanto stabilito dall'articolo 136 della Costituzione, ricorda che, con la sentenza n. 350 del 2010, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano, 22 dicembre 2009, n. 11, in quanto costituiva sostanzialmente, da un raffronto testuale, una mera riproduzione di altra norma dichiarata, poco tempo prima, incostituzionale con sentenza n. 315 del 2009. Nella suddetta sentenza n. 350 del 2010 la Corte ha ricordato che, secondo consolidata giurisprudenza (*ex multis*, sentenze n. 262 del 2009, n. 78 del 1992 e n. 922 del 1988), perché vi sia violazione del giudicato costituzionale, è necessario che una norma ripristini o preservi l'efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale. In particolare, nel chiarire la portata del primo comma dell'articolo 136 della Costituzione, la Corte ha precisato che « il rigore del citato precetto costituzionale impone al legislatore di « accettare la immediata cessazione dell'efficacia giuridica della norma illegittima », anziché « prolun-

garne la vita » sino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del settore » e che « le decisioni di accoglimento hanno per destinatario il legislatore stesso, al quale è quindi precluso non solo il disporre che la norma dichiarata incostituzionale conservi la propria efficacia, bensì il perseguire e raggiungere, « anche se indirettamente », esiti corrispondenti a quelli già ritenuti lesivi della Costituzione » (sentenze n. 223 del 1983, n. 73 del 1963 e n. 88 del 1966).

Nel caso di specie, osserva, peraltro, che la sentenza della Corte costituzionale non interveniva su una disciplina volta a disciplinare gli effetti della sentenza di incostituzionalità sui rapporti giuridici in corso ma dichiarava incostituzionale una disposizione che costituiva sostanzialmente, come già detto, una mera riproduzione di altra norma dichiarata incostituzionale.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una condizione e due osservazioni. La condizione indica la necessità che la Commissione di merito valuti la modifica prevista all'articolo 3, comma 1 – che sostituisce il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 112 del 2008 prevedendo che, in luogo degli accordi con regioni ed enti locali, si proceda all'emanazione di un decreto di definizione delle nuove procedure di alienazione, previa intesa della Conferenza unificata – alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (in particolare, sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 2007) che ha evidenziato come vada distinta la « disciplina generale in tema di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica », di competenza statale, rispetto ad interventi normativi nella gestione degli alloggi di proprietà degli IACP (o di altri enti o strutture sostitutivi di questi) di competenza regionale. Le osservazioni sono finalizzate a chiedere alla Commissione di merito di valutare la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1-ter alla luce della giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, nonché la disposizione di cui all'articolo 10-ter che peraltro si limita a modificare una disposizione statale già vigente e vertente sulla

medesima materia, alla luce della citata sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2010.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 15 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberta AGOSTINI *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che le interrogazioni 5-02807 Matteo Bragantini, 5-02808 Gitti e 5-02809 Plangger, vertendo sul medesimo argomento, saranno svolte congiuntamente.

5-02807 Matteo Bragantini: Sul progetto di riduzione dei presidi sul territorio della Polizia di Stato.

5-02808 Gitti: Sul progetto di riduzione dei presidi sul territorio della Polizia di Stato, con particolare riferimento ai presidi di polizia stradale del territorio bresciano.

5-02809 Plangger: Sul progetto di riduzione dei presidi sul territorio della Polizia di Stato, con particolare riferimento alla sezione della polizia postale della provincia autonoma di Bolzano.

Matteo BRAGANTINI (LNA), illustra l'interrogazione 5-02807, di cui è primo

firmatario. Desidera in particolare conoscere dal Governo i motivi del ridimensionamento di alcuni settori specialistici del comparto sicurezza, quale ad esempio la polizia postale a fronte di un incremento dei reati informatici.

Evidenzia, inoltre, le condizioni in cui lavorano gli operatori di quel particolare reparto, sottoposti ad esempio alla visione di immagini crude, veicolo di potenziali e pesanti turbamenti, senza un adeguato supporto psicologico e senza che sia stabilito un termine alla loro permanenza nel reparto medesimo.

Sottolinea, altresì, la situazione di alcuni territori turistici, come quello del lago di Garda, che devono far fronte alla presenza di un numero ingente di persone oltre ai residenti, vedendo invece diminuiti i presidi delle varie forze di sicurezza.

Nel ritenere necessario un ripensamento degli interventi nel campo della sicurezza, ribadisce la sua richiesta al Governo di conoscere le motivazioni delle scelte in atto nel comparto sicurezza medesimo.

Gregorio GITTI (PI), illustra l'interrogazione 5-02808, di cui è primo firmatario, facendo presente che appare, a suo avviso, un controsenso smantellare i presidi di polizia del territorio bresciano anche in ragione del fatto che per, via del grande afflusso turistico, tale territorio costituisce una zona molto trafficata.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.), illustra l'interrogazione 5-02809 di cui è co-firmataria.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Matteo BRAGANTINI (LNA), replicando, pur condividendo in linea generale il principio che i reati informatici possono essere combattuti anche da un unico centro, non ritiene rispondente al vero l'af-

fermazione che non è in atto una riduzione di presidi della polizia postale. Porta l'esempio del Veneto, dove tutti i presidi sono stati spostati a Venezia, con conseguente spostamento di personale. Questo, a suo avviso, comporta un aumento dei costi a causa delle indennità di trasferta che vanno erogate a chi è mandato a lavorare in una città diversa da quella di residenza.

Si dichiara invece favorevole a una razionalizzazione e unificazione di servizi identici, resi attualmente da diverse forze di polizia. Si tratta di una misura che oltre ad evitare duplicazioni contribuisce alla trasparenza riducendo a uno solo il numero di appalti di forniture di mezzi.

In conclusione ritiene sbagliato intervenire con tagli lineari senza la necessaria attenzione. Con un tipo di intervento più mirato si potrebbero, invece, di ridurre presidi di sicurezza utili ai cittadini, contribuire a riutilizzare tutto il personale in modo più equilibrato, riportandolo a compiti squisitamente operativi.

Gregorio GITTI (PI), replicando, nel prendere atto della risposta del Governo, si dichiara preoccupato del fatto che si affidi alle prefetture il compito di valutare l'impatto di una possibile riorganizzazione dei presidi di polizia su ogni singolo territorio considerando che i cittadini si sono rivolti ai parlamentari proprio in ragione della insufficiente attenzione dimostrata dal prefetto in ordine alla tematica oggetto della sua interrogazione.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Sottosegretario e auspica che la questione posta nell'interrogazione trovi una soluzione.

5-02810 Fiano: Sulla situazione dei profughi siriani accompagnati presso la stazione centrale di Milano, nonché sulle possibili iniziative da adottare in sede europea in materia di libera circolazione dei rifugiati.

Emanuele FIANO (PD) illustrando l'interrogazione in titolo, sottolinea che tale

interrogazione costituisce quasi una copia di altri atti di sindacato ispettivo da lui presentati.

Ricorda che il numero di profughi siriani che si trova alla Stazione Centrale di Milano è tra i cinque e i seimila. Si tratta di persone arrivate a Milano dopo viaggi illeciti svolti in macchina o in treno in condizioni disumane e abnormi, prive non solo di titolo di viaggio, ma anche di *status*. Queste persone stazionano in quella città in attesa di ricongiungersi ai loro parenti emigrati specialmente in Germania, Svezia o nel resto della Scandinavia. Le condizioni di disagio in cui vivono sono ben visibili a tutti coloro che transitano per la Stazione di Milano. Il Comune di Milano non riesce con le proprie forze ad assisterli ed è aiutato da organizzazioni di volontariato o da singoli cittadini. La situazione è ben nota al Prefetto e al Ministero dell'interno.

Lo scopo dell'interrogazione in titolo è quello di chiedere al Governo quali iniziative intenda intraprendere per modificare il regolamento di Dublino III per consentire la libera circolazione negli Stati dell'Unione europea di coloro ai quali è stato riconosciuto lo *status* di rifugiato. Preannuncia la presentazione di mozioni parlamentari tese a richiedere modifiche dei regolamenti europei.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Emanuele FIANO (PD) replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la sua risposta. Da parte sua continuerà a monitorare la situazione e a stimolare il Governo a cercare una risoluzione.

Sottolinea come il Comune di Milano sia stato lasciato solo a gestire questa situazione di emergenza. Suggestisce che si potrebbe pensare di fermare i profughi prima del loro arrivo a Milano da Palermo per essere smistati in altre strutture.

5-02811 Dadone: Sulle misure da adottare per garantire l'esercizio del diritto di voto ai militari e agli appartenenti alle Forze di polizia impegnati in missioni internazionali.

Emanuela CORDA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando che il suo quesito intende denunciare una grave negazione del diritto di voto dei nostri militari e appartenenti alle Forze di polizia impegnati in missioni internazionali.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Emanuela CORDA (M5S), replicando, non si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal Governo, poiché, a suo avviso, sarebbe stato importante prevedere in anticipo la situazione creata dalla presentazione dei ricorsi giurisdizionali avverso i provvedimenti di esclusione delle liste o di singoli candidati alle prossime elezioni europee. I problemi procedurali ricordati non giustificano, a suo avviso, la gravissima e scandalosa limitazione del diritto di voto dei militari e degli appartenenti alle Forze di polizia impegnati in missioni internazionali. Ritiene che ancora una volta le istituzioni si siano dimostrate inadempienti e disattente nei confronti dei diritti dei cittadini che esercitano il proprio dovere.

5-02812 Gelmini, Ravetto: Sul progetto di riorganizzazione delle Forze dell'ordine preannunciato dal Governo.

Laura RAVETTO (FI-PdL) illustrando l'interrogazione 5-02812 di cui è cofirmataria, sottolinea che l'atto di sindacato ispettivo è finalizzato ad avere dal Governo una risposta certa sulla ventilata ipotesi di accorpamento tra le principali forze di polizia, la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Laura RAVETTO (FI-PdL), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Osserva che continuerà a monitorare le intenzioni e le dichiarazioni del Governo, specie con riferimento alla politica di contenimento dei costi nel settore della sicurezza.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 maggio 2014. — Presidenza del presidente Roberta AGOSTINI.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati e C. 1969 Tinagli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 maggio 2014.

Emanuele COZZOLINO (M5S) considerato che l'esame è ancora in una fase preliminare, desidera svolgere alcune considerazioni di carattere generale ma che al tempo stesso ritiene utili per inquadrare il contesto nel quale si inserirà un'eventuale riforma della normativa in tema di conflitto di interessi e, segnala, inoltre, l'importanza che si possa addivenire ad una riforma di tale materia.

Senza entrare nel merito delle proposte di legge in esame, evidenzia che è emerso dalla relazione svolta dal Presidente Sisto che i quattro testi presentati, oltre ad

avere diversi punti in comune, hanno soprattutto una filosofia, una finalità, un minimo comune denominatore che li lega, al di là delle rispettive peculiarità.

Tale filosofia comune è, a suo avviso, rappresentata dalla finalità di ampliare e non restringere la normativa volta ad evitare il conflitto di interessi, segno evidente, questo, che la legge vigente, la n. 215 del 2004, è ritenuta non più adeguata alle esigenze attuali. La caratteristica, comune a tutte le proposte di legge in esame è questa volontà oggettiva di fare un passo avanti, cambiando impostazione nell'attività di contrasto di eventuali posizioni di conflitto di interesse.

Ricorda, che la legge vigente prevede, infatti, un intervento *ex post* con relativa sanzione, mentre le proposte di legge presentate prevedono tutte, un intervento *ex ante* dettando norme volte ad impedire che possa essere adottato un atto in conflitto di interessi.

Ritiene che si tratti di un dato di grande importanza, perché tra le principali carenze dell'ordinamento italiano vi è l'assenza di una legge in tema di conflitto d'interessi di stampo europeo, in grado di porre finalmente il nostro paese sullo stesso piano dei principali stati europei. Questa carenza si è prodotta, a suo avviso, come è avvenuto anche in altri settori del nostro ordinamento, perché la questione negli ultimi venti anni non è stata affrontata in termini generali, ma come caso singolo e particolare, nonché come strumento di arma e lotta politica.

Evidenzia che, a differenza di quanto accaduto fino a pochi mesi fa, oggi si sono determinate condizioni oggettive che consentono di affrontare l'argomento conflitto di interessi con maggiore distacco, serenità e lucidità. Ci si trova, a suo avviso, in una congiuntura storico-politica che deve essere sfruttata per produrre una normativa organica e definitiva in tema di conflitto di interessi, un tema che non ha più un nome e cognome ben preciso. Al riguardo, osserva che, per amore di verità dovrebbe ammettersi che è stato un errore ritenere

che l'esistenza o meno di una legge sul conflitto di interesse potesse avvantaggiare o punire solo una persona.

Sottolinea che il MoVimento 5 Stelle ha chiesto la calendarizzazione di questo tema ed ora chiede che si possa procedere speditamente in Commissione, anche utilizzando una fase in cui la Commissione stessa non è oberata, come in passato, da provvedimenti governativi ai quali attribuire la priorità.

Ritiene che riformare la normativa sul conflitto di interessi sia un tema importante tanto per l'opposizione quanto per la maggioranza, in ragione del fatto che proprio nella maggioranza si continua a parlare di orizzonte di legislatura e di legislatura dedicata alle riforme.

Aggiunge, infine, che la scelta del Governo di rimettere al Parlamento la decisione su questo argomento è, a suo avviso, un'occasione da cogliere proprio per invertire la tendenza ormai consolidata che vede il Parlamento stesso non più in grado di produrre riforme di grande portata, limitandosi ad approvare quelle di iniziativa governativa.

Gregorio GITTI (PI), sottolinea, preliminarmente, come la questione oggi all'attenzione della Commissione sia sempre stata al centro del suo interesse professionale e scientifico.

Osserva come si tratti di un provvedimento su cui si è registrato un ampio consenso, come dimostrato dal dibattito sulle proposte in materia di incandidabilità ed ineleggibilità collegate al conflitto di interessi maturato nel corso dell'esame delle proposte di legge in materia elettorale.

Anche in assenza del presidente Sisto, desidera però porre una questione. Non comprende, infatti, perché il Presidente Sisto abbia deciso di tenere esclusivamente per sé il ruolo di relatore in una materia così particolare e controversa. Ricorda, inoltre, che il Presidente Sisto, ora componente di un gruppo di opposizione, è stato eletto con una maggioranza diversa da quella attuale e, proprio per questo,

non dovrebbe svolgere il ruolo di relatore o, perlomeno, dovrebbe essere affiancato da un altro relatore.

Conclude, affermando di non comprendere i criteri con i quali il Presidente Sisto tenga per sé o affidi ad altri il ruolo di relatore.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ricorda al collega Gitti che è il Regolamento ad affidare al Presidente il ruolo di relatore di tutti i provvedimenti, ruolo che il Presidente può delegare ad altro deputato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial e C. 1269 Merlo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 maggio 2014.

Gregorio GITTI (PI), nell'esprimere la propria stima per le due relatrici del provvedimento, desidera però osservare che si tratta di una esponente del Partito Democratico e di una esponente di Forza Italia, scelte con un criterio legato alla passata maggioranza politica. Ribadisce, quindi, di non comprendere i criteri di scelta del relatore o dei relatori, scelta sulla quale, anche su una materia così rilevante come quella della cittadinanza, non è stato mai interpellato dal Presidente della Commissione in qualità di rappresentante di gruppo.

Nazzareno PILOZZI (SEL) ritiene utile che la Commissione abbia avviato l'esame sia dei provvedimenti in materia di con-

flitto di interessi che delle proposte di modifica della legge sulla cittadinanza.

Pur condividendo alcune delle affermazioni del collega Gitti, desidera, tuttavia, ricordare che l'esame dei provvedimenti in materia di cittadinanza è iniziato quando esisteva un'altra maggioranza e un altro Governo. Rammenta, infatti, che relatore del provvedimento era, oltre alla collega Calabria, il collega Bressa, poi sostituito dalla collega Fabbri in seguito alla nomina dello stesso collega Bressa a Sottosegretario.

Ritornando ai provvedimenti in esame, non comprende come il Governo, che ha dato tempistiche precise a molti provvedimenti, non lo abbia fatto anche in questo caso.

Rispetto alla materia della cittadinanza, reputa che sia il momento delle decisioni e auspica che il lavoro delle relatrici sia proficuo e contribuisca, al di fuori delle polemiche, al raggiungimento di un risultato a suo avviso indispensabile per il Paese.

Laura RAVETTO (FI-PdL) non ritiene corretto che sia portata avanti una polemica nei confronti del Presidente Sisto in sua assenza.

Preannuncia il deposito di una proposta di legge in materia di cittadinanza del suo Gruppo, a prima firma del collega Bianconi.

Matteo BRAGANTINI (LNA), nel constatare l'assenza del rappresentante del Governo, chiede che sia interrotta la discussione, in quanto ritiene indispensabile la presenza del Governo in materia così rilevante.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, replicando alla collega Ravetto, fa presente che la proposta a cui lei ha fatto riferimento, non appena presentata e assegnata, sarà valutata ai fini dell'abbinamento alle altre proposte di legge all'esame della Commissione.

Emanuele FIANO (PD) ritiene opportuno separare le questioni relative all'ordine dei lavori da quelle riguardanti il merito dei provvedimenti in discussione.

Sottolinea che il suo gruppo ha grande interesse a concludere l'iter sia dei provvedimenti sul conflitto di interessi sia di quelli in materia di cittadinanza, privilegiando la rapidità dell'esame ma garantendo, altresì, il più ampio dibattito in Commissione. Quanto alla questione sollevata da alcuni colleghi in merito ai criteri con cui sono affidate dalla Presidenza le relazioni sui provvedimenti ai deputati, ricorda che ciò che realmente conta è soltanto il testo approvato dalla Commissione.

Chiede, infine, in considerazione di un'imminente riunione del suo gruppo, di rinviare il seguito dell'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione ad un'altra seduta.

Cristian INVERNIZZI (LNA) fa presente che anche il suo gruppo terrà tra pochi minuti una riunione e si associa, pertanto, alla richiesta del collega Fiano di rinviare il seguito dell'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione ad un'altra seduta.

Nazzareno PILOZZI (SEL), non opponendosi alla richiesta dei colleghi Fiano ed Invernizzi, ribadisce, tuttavia, la necessità che tutti i gruppi si impegnino a conclu-

dere rapidamente l'esame di due provvedimenti che riguardano temi fondamentali, anche per la stessa credibilità della Commissione e più in generale del Parlamento, quali il conflitto di interessi e la cittadinanza.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione nonché sul trattamento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di identificazione ed espulsione e nei centri di accoglienza per richiedenti asilo. Doc XXII, n. 18 Fratoianni, Doc XXII, n. 19 Marazziti e Doc XXII, n. 21 Fiano.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi (Nuovo testo unificato C. 831 Amici ed abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 831 Amici ed abb., « Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi »;

considerato che la normativa contenuta nel decreto-legge è riconducibile, in linea generale, alla materia di potestà esclusiva statale « ordinamento civile » di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione;

preso atto della nuova formulazione dell'articolo 1, comma 1, che novella l'articolo 3, primo comma, lettera b), numero 2 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 finalizzata ad anticipare la decorrenza dei termini per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

considerato, in particolare, che la lettera a) prevede che il nuovo termine di dodici mesi relativo alla durata senza interruzioni delle separazioni dei coniugi nel caso di separazioni giudiziali ovvero di separazioni consensuali omologate, decorre dalla data di notificazione della domanda di separazione;

considerato, altresì, che la medesima lettera a) introduce una condizione alla decorrenza stabilendo che, nel caso di separazione giudiziale, il predetto termine

decorre qualora l'attore non abbia omissso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto;

evidenziato, al riguardo, che tale formulazione non appare sufficientemente chiara e potrebbe, pertanto, generare incertezze interpretative in sede di applicazione della norma;

rilevato che la lettera b) stabilisce che nelle separazioni consensuali dei coniugi il termine di dodici mesi è ridotto a sei mesi senza, tuttavia, precisare il *dies a quo*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare meglio la portata dell'inciso « purché nel caso di separazione giudiziale l'attore non abbia omissso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto » nel senso di eliminarlo o di adottare una formula che superi possibili incertezze interpretative;

b) all'articolo 1, comma 1, lettera b), valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare il termine iniziale di decorrenza dei sei mesi nel caso di separazione consensuale dei coniugi.

ALLEGATO 2

DL 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 (C. 2373 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2373 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia dell'edilizia residenziale pubblica che, secondo le sentenze della Corte costituzionale n. 94 del 2007 e n. 121 del 2010, si estende su tre livelli normativi;

rilevato, al riguardo, che il primo livello normativo riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti, che rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione;

rilevato, altresì, che il secondo livello normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia governo del territorio, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione (come stabilito anche dalla sentenza n. 451 del 2006 della Corte costituzionale);

ricordato che il terzo livello normativo riguarda la gestione del patrimonio

immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale, riconducibile all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

ricordato, altresì, che le disposizioni recate dal decreto sono, inoltre, riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, sistema tributario e contabile dello Stato, organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali e ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *g*) ed *l*) della Costituzione e la competenza concorrente tra Stato e regioni in materia di governo del territorio;

rilevato che l'articolo 3, comma 1, lettera *a*), interviene in materia di procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), rimettendo la definizione di tali procedure ad un decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro il 30 giugno 2014 e che, nel corso dell'esame al Senato, la medesima lettera *a*) è stata modificata al fine di ampliare il suo campo di applicazione anche alla vendita degli immobili di proprietà dei comuni e degli enti pubblici territoriali;

sottolineato che, a tal fine, viene modificato l'articolo 13 del decreto legge n. 112 del 2008, introdotto dopo la sentenza n. 94 del 2007 della Corte costituzionale;

zionale che aveva dichiarato incostituzionale la precedente disciplina, contenuta nell'articolo 1, comma 597, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), la quale prevedeva che, ai fini della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli IACP, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo tra Governo e regioni, fossero semplificate le norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti medesimi;

ricordato che secondo la Corte, il fine della disposizione della legge finanziaria 2006 non era quello di dettare una disciplina generale in tema di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di competenza dello Stato, bensì « quello di regolare le procedure amministrative e organizzative per arrivare ad una più rapida e conveniente cessione degli immobili » concretizzando un « intervento normativo dello Stato nella gestione degli alloggi di proprietà degli IACP (o di altri enti o strutture sostitutivi di questi), che esplicitamente veniva motivato dalla legge statale con finalità di valorizzazione di un patrimonio immobiliare non appartenente allo Stato, ma ad enti strumentali delle Regioni »;

ricordato, altresì, che secondo la Corte costituzionale tale norma configurava un'ingerenza nella potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione e che « la fonte regolamentare, destinata dalla disposizione impugnata a disciplinare le procedure di alienazione degli immobili, è stata prevista in una materia non di competenza esclusiva dello Stato, in violazione del sesto comma del medesimo articolo 117 della Costituzione »;

evidenziato che, al fine di superare tali censure, l'articolo 13 del decreto legge n. 112 del 2008 ha demandato l'individuazione delle modalità di semplificazione delle procedure di alienazione non più ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare previo accordo con le

regioni, bensì alla conclusione di accordi con regioni ed enti locali;

sottolineato che le modifiche apportate dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del provvedimento in esame al citato articolo 13 del decreto legge n. 112 del 2008 reintroducono una disciplina sostanzialmente analoga a quella della legge finanziaria del 2006, già dichiarata incostituzionale;

rilevato che il comma 1-ter dell'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede una clausola di salvaguardia, fino al 31 dicembre 2015, degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione (articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011), nei casi di mancata registrazione del contratto entro i termini di legge, di indicazione di un affitto inferiore a quello effettivo e di registrazione di un contratto di comodato fittizio;

ricordato che, con la sentenza n. 50 del 2014, depositata il 14 marzo, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale, per eccesso di delega, la disciplina di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011;

evidenziato, quindi, che con il comma 1-ter dell'articolo 5 sono dunque fatti salvi, fino ad una determinata data (31 dicembre 2015), gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione stipulati ai sensi della predetta disciplina, dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 50 del 2014,

ricordato, altresì, che le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall'origine la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche « consolidate » per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza (*ex multis* Cass. civ., sez. III, 28 luglio 1997, n. 7057);

ricordato, altresì, che, con la sentenza n. 350 del 2010, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano, 22 dicembre 2009, n. 11, in quanto costituiva sostanzialmente, da un raffronto testuale, una mera riproduzione di altra norma dichiarata, poco tempo prima, incostituzionale (con sentenza n. 315 del 2009) e rilevato che nella suddetta sentenza (n. 350 del 2010) la Corte ha ricordato che, secondo consolidata giurisprudenza (*ex multis*, sentenze n. 262 del 2009, n. 78 del 1992, n. 922 del 1988), perché vi sia violazione del giudicato costituzionale, è necessario che una norma ripristini o preservi l'efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale. In particolare, nel chiarire la portata del primo comma dell'articolo 136 della Costituzione, la Corte ha precisato che « il rigore del citato precetto costituzionale impone al legislatore di « accettare la immediata cessazione dell'efficacia giuridica della norma illegittima », anziché « prolungarne la vita » sino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del settore » e che « le decisioni di accoglimento hanno per destinatario il legislatore stesso, al quale è quindi precluso non solo il disporre che la norma dichiarata incostituzionale conservi la propria efficacia, bensì il perseguire e raggiungere, « anche se indirettamente », esiti corrispondenti a quelli già ritenuti lesivi della Costituzione » (sentenze n. 223 del 1983, n. 73 del 1963 e n. 88 del 1966);

rilevato che, nel caso di specie, peraltro, la sentenza della Corte costituzionale non interveniva su una norma volta a disciplinare gli effetti della sentenza di incostituzionalità sui rapporti giuridici in corso ma dichiarava incostituzionale una disposizione che costituiva sostanzialmente, come già detto, una mera riproduzione di altra norma dichiarata incostituzionale;

rilevato che l'articolo 10-ter, introdotto durante l'esame al Senato, reca una modifica al Testo Unico sull'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica

n. 380 del 2001) al fine di escludere, dal novero degli interventi di nuova costruzione, i manufatti leggeri, anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere (quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni) che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee purché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti;

ricordato, al riguardo, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 278 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 99, del 2009 che considerava irrilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici « le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali » poiché l'intervento del legislatore statale presentava carattere di norma di dettaglio, in quanto avente ad oggetto una disciplina limitata a specifiche tipologie di interventi edilizi realizzati in contesti ben definiti e circoscritti, con ciò oltrepassando i confini delle competenze che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, spettano al legislatore statale in materia di « governo del territorio »;

osservato che il citato articolo 10-ter, che peraltro si limita a modificare una disposizione statale già vigente va valutato alla luce della citata sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2010,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

occorre valutare la modifica prevista all'articolo 3, comma 1 – che sostituisce il comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge n. 112 del 2008 prevedendo che, in luogo

degli accordi con regioni ed enti locali, si proceda all'emanazione di un decreto di definizione delle nuove procedure di alienazione, previa intesa della Conferenza unificata – alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (in particolare, sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 2007) che ha evidenziato come vada distinta la « disciplina generale in tema di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica », di competenza statale, rispetto ad interventi normativi nella gestione degli alloggi di proprietà degli IACP (o di altri enti o strutture sostitutivi di questi) di competenza regionale;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1-*ter* alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa;

b) valuti la Commissione di merito la disposizione di cui all'articolo 10-*ter* che peraltro si limita a modificare una disposizione statale già vigente e vertente sulla medesima materia, alla luce della citata sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2010.

ALLEGATO 3

5-02807 Matteo Bragantini: Sul progetto di riduzione dei presidi sul territorio della Polizia di Stato.

5-02808 Gitti: Sul progetto di riduzione dei presidi sul territorio della Polizia di Stato, con particolare riferimento ai presidi di polizia stradale del territorio bresciano.

5-02809 Plangger: Sul progetto di riduzione dei presidi sul territorio della Polizia di Stato, con particolare riferimento alla sezione della polizia postale della provincia autonoma di Bolzano.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni degli onorevoli Bragantini, Gitti e Plangeer, in quanto tali atti di sindacato ispettivo, pur focalizzando l'attenzione su specifiche situazioni locali, si riferiscono più in generale al progetto di riorganizzazione dei presidi di polizia sul territorio.

Voglio subito premettere che il Ministero dell'Interno riserva la massima attenzione all'esigenza di garantire la piena efficienza dell'intero sistema della sicurezza pubblica.

In merito ad eventuali programmi di riordino dei presidi di polizia, un documento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza è stato inviato ai prefetti affinché con l'ausilio dei questori e delle forze dell'ordine fosse valutato l'impatto di una possibile riorganizzazione su ogni singolo territorio.

Al riguardo c'è comunque la consapevolezza che una politica della sicurezza, equa ed efficiente, non può rimanere ingabbiata da logiche orientate in maniera esclusiva a parametri econometrici. Pertanto, qualsiasi intervento ipotizzabile non potrà mai compromettere la piena capacità delle forze di polizia di far fronte ai loro compiti di difesa delle comunità di

riferimento, né la garanzia d'integrità delle libertà fondamentali, che proprio dal mantenimento di livelli adeguati di sicurezza ricevono effettiva tutela.

In tale contesto, per quanto riguarda, in particolare, la provincia di Bolzano, assicuro che rimane inoltre ferma l'esigenza, affermata nello Statuto di Autonomia, di garantire ai cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco la facoltà di utilizzare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi ed uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia.

Aggiungo che proprio al fine di incrementare i livelli di efficienza dell'intero sistema di sicurezza sono state intraprese alcune iniziative che rappresentano una vera e propria inversione di tendenza rispetto alle restrizioni degli ultimi anni.

Mi riferisco in particolare alla legge di stabilità di quest'anno con la quale è stata prevista la possibilità di assumere personale di polizia in deroga ai limiti al *turn over*. Ciò consentirà di incrementare, anche se non nella misura che sarebbe stata auspicabile, gli organici delle forze di polizia per complessive 2600 unità, intervenendo ad attenuare il preoccupante pro-

cesso di progressivo innalzamento dell'età media del personale di polizia.

L'intera quota del Fondo Unico di Giustizia, spettante al Ministero dell'interno, è stata inoltre destinata all'incentivazione del personale di polizia impiegato nelle attività operative e di controllo del territorio, nonché all'incremento della funzionalità generale dei servizi.

Un preciso obiettivo, voglio sottolinearlo, è quello di conseguire un progressivo recupero delle insufficienti dotazioni finanziarie di cui ha sofferto il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno in quest'ultimo quin-

quennio; *deficit* che ha penalizzato, soprattutto, la spesa per investimenti e quella per gli incentivi alla produttività.

I valori delle dotazioni iniziali di bilancio, relativi al periodo 2008-2014, evidenziano come nell'ultimo biennio sia stata conseguita una crescita, a dimostrazione della attenzione riservata alle esigenze di sicurezza.

Si tratta di segnali di attenzione importanti che potranno produrre effetti positivi anche nelle singole realtà territoriali a cui hanno fatto specifico riferimento gli Onorevoli interroganti.

ALLEGATO 4

5-02810 Fiano: Sulla situazione dei profughi siriani accompagnati presso la stazione centrale di Milano, nonché sulle possibili iniziative da adottare in sede europea in materia di libera circolazione dei rifugiati.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'Onorevole Fiano nel porre all'attenzione del Governo la situazione dei profughi siriani accampati presso la stazione centrale di Milano, chiede al Governo iniziative volte alla modifica del regolamento di Dublino III al fine di permettere ai rifugiati di muoversi liberamente all'interno dell'Unione Europea.

L'Onorevole Fiano, ripropone una questione già oggetto di una precedente interrogazione parlamentare svolta in questa Commissione nel novembre 2013.

In effetti è a partire da settembre dell'anno scorso che la città di Milano è stata interessata dall'arrivo di numerosi stranieri presumibilmente in fuga dalla Siria in conseguenza della guerra civile in corso. Generalmente il capoluogo lombardo rappresenta solo una meta provvisoria, in quanto i profughi sono orientati a ripartire per i paesi del Nord Europa.

I profughi spesso sono stati avvicinati da individui senza scrupoli che, sfruttando i loro timori e l'assenza di punti certi di riferimento, hanno prospettato la possibilità di raggiungere il Nord Europa con mezzi alternativi ma a costi estremamente onerosi.

Tale aspetto ha immediatamente richiamato l'attenzione investigativa della Squadra Mobile della Questura, che ha sgominato un'organizzazione, composta da italiani ed extracomunitari, tra cui siriani, dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso i Paesi del Nord Europa, previo pagamento di somme di

oltre 400 euro pro-capite. L'attività ha consentito l'emissione di 13 provvedimenti di fermo.

Nel mese di ottobre l'afflusso è stato particolarmente intenso, localizzandosi in particolare presso la Stazione Centrale, ove hanno sostato quotidianamente centinaia di persone, talora in condizioni critiche sotto l'aspetto igienico-sanitario.

Per fronteggiare la situazione la Prefettura di Milano ha sottoscritto una Convenzione (prorogata fino al 30 giugno prossimo) con il Comune al fine di garantire, con l'ausilio di associazioni di volontariato e cooperative sociali una prima assistenza e l'alloggio presso appositi centri di accoglienza entro il limite di 240 unità. Il Comune di Milano ha recentemente chiesto di aumentare il limite a 500.

Agli inizi di questo mese, altre centinaia di cittadini siriani si sono nuovamente riversati presso la Stazione Centrale e, in ragione della situazione emergenziale che si è venuta a determinare, la Prefettura ha immediatamente convocato una riunione con i rappresentanti del Comune di Milano, delle Forze di Polizia, della Caritas e della Croce Rossa.

In tale occasione sono state messi a punto interventi assistenziali finalizzati all'accoglienza dei cittadini siriani in tre strutture del Terzo settore ed una comunale.

Presso questi siti il Comune di Milano si è reso disponibile ad approntare punti

di assistenza della Protezione civile comunale, con presidi sanitari gestiti da AREU e ASL.

Nella serata del 3 maggio scorso tutti i 288 cittadini siriani presenti nella Stazione di Milano sono stati dunque trasferiti.

Anche nella giornata di ieri sono state accolte ulteriori 240 persone nelle strutture approntate dal Comune di Milano a seguito della convenzione stipulata con la Prefettura, che al momento ospitano 880 siriani.

La situazione di emergenza che già più volte si è venuta a creare, è anche legata, come ricordato dall'Onorevole interrogante, ai riflessi della normativa vigente in materia di asilo e protezione internazionale, in particolare contenuta nel cosiddetto Regolamento Dublino.

Infatti il principio sul quale l'Europa regola la competenza ad accogliere chi chiede ed ottiene protezione, risale ai primi anni duemila, quando l'opera di ravvicinamento e di armonizzazione delle legislazioni nazionali non era stata nemmeno avviata e si temeva perciò che le differenze di regime potessero incentivare il fenomeno dell'*Asylum shopping*.

Ormai, dopo l'emanazione e il successivo recepimento di numerose direttive sulla materia, tale ostacolo è da considerarsi superato.

È del tutto evidente dunque che fino a quando non si permetterà al richiedente asilo o al rifugiato di spostarsi all'interno dell'Europa secondo la propria volontà e in adesione a un proprio progetto di vita, continueremo a subire una condizione troppo svantaggiosa; condizione che peraltro alimenta flussi incontrollati verso altri Stati membri ed onerosi ritrasferimenti nel nostro Paese.

Ed è per questi motivi che chiederemo una revisione del Regolamento Dublino III. È da tempo che l'Italia chiede all'Europa di porre il tema dell'immigrazione al centro del dibattito politico, tema di interesse strategico rispetto al quale è destinata a misurarsi la capacità di coesione politica dell'Unione. Ed in questo senso verranno intraprese tutte le iniziative necessarie, anche in occasione del prossimo semestre di presidenza, affinché non siano lasciati soli i Paesi più esposti come l'Italia, nelle attività di soccorso in mare, di sorveglianza e di controllo delle frontiere, e della gestione del sistema di accoglienza.

ALLEGATO 5

5-02811 Dadone: Sulle misure da adottare per garantire l'esercizio del diritto di voto ai militari e agli appartenenti alle Forze di polizia impegnati in missioni internazionali.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'Onorevole Dadone unitamente ad altri, chiede chiarimenti in ordine all'esercizio del diritto di voto, in occasione delle prossime elezioni europee, da parte dei militari e degli appartenenti alle forze di polizia impegnati in missioni internazionali.

Voglio innanzitutto premettere che la normativa vigente non consente ai cittadini residenti fuori dall'Unione Europea, il voto per corrispondenza né con altre modalità in occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.

Allo stato attuale l'adozione di un provvedimento di urgenza per reiterare la procedura di voto all'estero, già adottata nel 2009 in occasione delle precedenti consultazioni europee, non è tecnicamente praticabile.

Infatti, la possibilità di ricorrere immediatamente al giudice amministrativo avverso i provvedimenti di esclusione delle liste o di singoli candidati – introdotta di recente nell'ambito del codice del processo amministrativo – rende insufficienti i tempi per le necessarie operazioni di composizione, stampa, invio all'estero, e raccolta successiva (per il ritorno in Italia) delle schede votate ai fini del tempestivo scrutinio.

Nelle precedenti elezioni europee il decreto-legge n.3 del 2009, citato dall'interrogante, prevedeva che le rappresentanze

diplomatiche e consolari inviassero agli elettori temporaneamente all'estero il plico contenente la scheda elettorale non oltre il diciottesimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia e che il plico contenente la scheda votata fosse rispedito non oltre il decimo giorno antecedente la medesima data.

Nella attuale procedura per le elezioni europee, per il protrarsi dei tempi del contenzioso endoprocedimentale, non è stato possibile apporre il visto per la stampa delle schede prima della serata dello scorso venerdì 9 maggio, cioè il sedicesimo giorno antecedente la votazione.

È di tutta evidenza che non vi sarebbero stati, quindi, i tempi tecnici necessari per porre in essere quella capillare e complessa procedura che, in passato, ha garantito il voto alle categorie in questione nei paesi extra Unione europea.

Tale circostanza è stata oggetto di attenta riflessione e di condivisione da parte di tutti i Dicasteri interessati, vale a dire Difesa, Affari esteri e Interno.

Preciso infine che i militari e le altre categorie di lavoratori e studenti temporaneamente residenti all'interno dell'Unione Europea possono votare nei seggi *in loco* istituiti dalle Ambasciate e dai Consolati italiani nel territorio di tutti i Paesi Membri.

ALLEGATO 6

5-02812 Gelmini, Ravetto: Sul progetto di riorganizzazione delle Forze dell'ordine preannunciato dal Governo.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'Onorevole Ravetto chiede chiarimenti in merito ad eventuali piani di riordino delle forze di polizia con particolare riferimento all'ipotesi di accorpamento della Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri.

In proposito nel rinviare a quanto già riferito in risposta agli atti di sindacato ispettivo presentati dagli Onorevoli Bragantini, Gebhard e Gitti vorrei sottolineare alcuni aspetti connessi al legame inscindibile del tema della sicurezza con le garanzie democratiche.

La pluralità delle forze di polizia ha rappresentato nel passato e credo debba continuare a rappresentare anche nel presente una garanzia di equilibrata tenuta del sistema.

È esattamente in questi termini che, più di trentanni fa, si conclusero i lavori della fondamentale legge di riforma della amministrazione della pubblica sicurezza, allorché vennero respinte le ipotesi, affrontate nel dibattito, di una *reductio ad unum* delle forze di polizia.

Il legislatore del 1981 si orientò verso un sistema basato sul pluralismo dei soggetti e che, al tempo stesso, investiva e puntava con decisione e lungimiranza sulla funzione di coordinamento, di cui si coglieva la duplice potenzialità: quella di essere un formidabile riduttore di sprechi e dispersione di risorse, e quella di essere, al tempo stesso, un potenziale moltiplicatore di efficienze e sinergie operative.

Dobbiamo recuperare e attualizzare quello spirito originario della riforma, rafforzando, in primo luogo, gli strumenti e le misure del coordinamento e ricavandone, così, benefici immediati anche sulle necessità di contenimento della spesa pubblica.

Concludo ribadendo che qualsiasi intervento ipotizzabile non potrà mai compromettere la piena capacità delle forze di polizia di far fronte ai loro compiti di difesa delle comunità di riferimento, né la garanzia d'integrità delle libertà fondamentali, che proprio dal mantenimento di livelli adeguati di sicurezza ricevono effettiva tutela.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. Atto n. 89 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	40
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	44
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo del Movimento 5 Stelle</i>)	45
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	47
SEDE REFERENTE:	
Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 1129 Molteni (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base</i>)	41
ALLEGATO 4 (<i>Nuovo testo della proposta di legge C. 1129 adottata come testo base</i>)	49
Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari. C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	42
Modifiche all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. C. 831 Amici, C. 892 Centemero, C. 1053 Moretti, C. 1288 Bonafede, C. 1938 Di Lello e C. 2200 Di Salvo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
ALLEGATO 5 (<i>Emendamenti approvati</i>)	50

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 15 maggio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50 e dalle 14.30 alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 15 maggio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — In-

terviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.

Atto n. 89.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in

oggetto, rinviato nella seduta dell'8 maggio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con due condizioni (*vedi allegato 1*). La prima condizione indica la necessità che, qualora la comunicazione da rendere all'arrestato non sia disponibile nella lingua appropriata, l'informativa possa essere fornita anche in forma orale, dandone atto nel relativo verbale, fermo restando che alla stessa dovrà poi seguire, comunque, la consegna di un'informativa scritta. La seconda condizione indica la necessità che siano previsti tra i diritti di cui fornire compiuta e chiara comunicazione all'arrestato, quello relativo alla possibilità di ottenere un riesame della detenzione e o di presentare richiesta di rimessione in libertà.

Andrea COLLETTI (M5S) presenta ed illustra una proposta alternativa di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*). Ritiene in particolare che debba essere soppressa dal testo la previsione della nullità degli atti successivi quale pena conseguente alla mancata consegna dell'informativa all'arrestato, rappresentando come tale conseguenza non sia prevista dal testo della direttiva e possa produrre conseguenze negative sul procedimento penale fino a vanificare, in taluni casi, il lavoro svolto dalle procure e dalla polizia giudiziaria. Si dichiara, comunque, disponibile a ritirare la proposta alternativa di parere, ove la proposta di parere del relatore fosse integrata quanto meno con una ulteriore condizione volta a sopprimere la predetta sanzione della nullità.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che il rilievo del deputato Colletti circa la necessità di eliminare la previsione della sanzione della nullità sia condivisibile e possa essere accolto. Integra, di conseguenza, la proposta di parere.

Andrea COLLETTI (M5S) ringrazia la Presidente e ritira la proposta alternativa di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere con condizioni del relatore, come riformulata (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 maggio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

C. 1129 Molteni.

(Seguito dell'esame e rinvio — Adozione di un testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 25 marzo 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il relatore ha predisposto un nuovo testo della proposta di legge C. 1129.

Nicola MOLTENI (LNA), *relatore*, illustra il nuovo testo redatto sulla base delle audizioni svolte dalla Commissione. In particolare osserva come il nuovo testo tenga conto delle osservazioni formulate dal professor Oliviero Mazza, ordinario di diritto processuale all'Università Bicocca di Milano, e intenda creare un consenso il più ampio possibile all'interno della Commissione. Sottolinea, inoltre, come quella in esame sia l'unica proposta di legge del suo gruppo iscritta nel calendario della Commissione in quota opposizione, trattandosi di un'iniziativa legislativa alla quale la Lega attribuisce un particolare valore.

Propone quindi che il nuovo testo della proposta di legge C. 1129 sia adottato dalla Commissione quale testo base.

Daniele FARINA (SEL) esprime forti perplessità sia sulla proposta di legge C. 1129 sia sul nuovo testo oggi presentato dal collega Molteni ritenendo entrambi i testi contrari al buon senso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione adotta quale testo base il nuovo testo della proposta di legge C. 1129 (*vedi allegato 4*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, fissa il nuovo termine per la presentazione di emendamenti alle ore 12 di giovedì 5 giugno prossimo. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari.

C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(*Rinvio del seguito dell'esame*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 maggio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

C. 831 Amici, C. 892 Centemero, C. 1053 Moretti, C. 1288 Bonafede, C. 1938 Di Lello e C. 2200 Di Salvo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 29 aprile 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la I Commissione ha espresso sul provvedimento un parere favorevole con due osservazioni.

Con la prima osservazione si chiede che la Commissione di merito, all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), valuti l'opportunità di precisare meglio la portata dell'inciso « purché nel caso di separazione giudiziale l'attore non abbia omissso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto » nel senso di eliminarlo o di adottare una formula che superi possibili incertezze interpretative.

Con la seconda osservazione si chiede che la Commissione di merito valuti l'opportunità di precisare, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), il termine iniziale di decorrenza dei sei mesi nel caso di separazione consensuale dei coniugi.

Ritiene che entrambe le osservazioni siano condivisibili e offrano un positivo contributo al miglioramento del testo. Avverte, quindi, che, al fine di recepire le predette osservazioni, i relatori hanno presentato gli emendamenti 1.100 e 1.101 (*vedi allegato 5*).

L'emendamento 1.100 è volto a sopprimere l'inciso della lettera *a*) indicato dalla I Commissione come possibile fonte di incertezze interpretative.

L'emendamento 1.101 è volto, invece a precisare che, in caso di separazione consensuale, il termine di sei mesi decorrere dalla data di deposito del ricorso ovvero dalla data della notificazione del ricorso qualora esso sia presentato da uno solo dei coniugi.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.100 e 1.101 dei relatori, che apportano al testo dei chiarimenti tecnicamente opportuni e condivisibili.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.100 e 1.101 dei relatori (*vedi allegato 5*).

Alfonso BONAFEDE (M5S) esprime la propria preoccupazione circa il fatto che

la partecipazione della relatrice Alessandra Moretti nella campagna elettorale in corso e la sua eventuale elezione quale deputato al Parlamento europeo possano in qualche modo indebolire politicamente l'*iter* del provvedimento. Precisa di non avere alcun intento polemico ma di essere solo preoccupato per le sorti di un provvedimento che nelle precedenti legislature non è mai riuscito a giungere all'approvazione finale e che, pertanto, richiede il massimo impegno da parte di tutti.

Walter VERINI (PD) assicura al collega Bonafede che il gruppo del PD garantirà, in ogni caso, la continuità dell'impegno per

portare a conclusione l'*iter* del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori, onorevoli Luca D'Alessandro e Alessandra Moretti, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. Atto n. 89.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione Giustizia,

visti i rilievi deliberati dalla Commissione Bilancio, tesoro e programmazione;
premessi che:

è necessario conformarsi entro il 2 giugno 2014 a quanto previsto con la direttiva 2012/13/UE sia in quanto atto necessario per attuare il principio del giusto processo, che non può prescindere dal diritto della persona di essere informata, nel più breve tempo possibile, delle accuse elevate a suo carico, sia in quanto diversamente, l'Italia si esporrebbe a procedura di infrazione per violazione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea;

sebbene il decreto in oggetto, in linea con la direttiva di riferimento, preveda che vengano fornite le adeguate informative in forma scritta, non prevede che le informative possano essere fornite anche oralmente come previsto invece dalla direttiva;

non appare compiutamente recepita la prescrizione di cui all'articolo 4 comma 3 della direttiva, nel punto in cui prevede che venga data comunicazione all'arrestato di ottenere un riesame della detenzione o di presentare richiesta di rimessione in libertà;

rilevato altresì che:

il considerando n. 34 della direttiva testualmente recita: «L'accesso alla documentazione relativa all'indagine, pre-

visto dalla presente direttiva, dovrebbe essere fornito gratuitamente, fatte salve le disposizioni del diritto nazionale che prevedono i diritti che devono essere pagati per i documenti da copiare estratti dal fascicolo, o per spedire la documentazione alle persone interessate o al loro avvocato »;

nell'ordinamento interno l'accesso alla predetta documentazione è gratuito, poiché l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, prevede pagamento dei diritti solo per l'estrazione di copia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) sia previsto che, nel caso in cui la comunicazione non sia disponibile nella lingua appropriata, l'informativa all'arrestato possa essere fornita anche in forma orale, dandone atto nel relativo verbale, fermo restando che alla stessa dovrà poi seguire, comunque, la consegna di una informativa scritta;

b) siano previsti tra i diritti di cui fornire compiuta e chiara comunicazione all'arrestato quello relativo alla possibilità di ottenere un riesame della detenzione o di presentare richiesta di rimessione in libertà.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. Atto n. 89.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE**

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge del Governo 089, di attuazione della direttiva 2012/13/UE del parlamento europeo e del consiglio del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali;

premesso che:

è necessario conformarsi entro il 2 Giugno 2014 a quanto previsto con la direttiva in epigrafe sia in quanto atto necessario per attuare il principio del giusto processo, che non può prescindere dal diritto della persona di essere informata, nel più breve tempo possibile, delle accuse elevate a suo carico, sia in quanto diversamente, l'Italia si esporrebbe a procedura di infrazione per violazione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea;

un'eventuale recepimento non conforme ai termini minimi prescritti dalla direttiva esporrebbe, comunque, l'Italia a procedura di infrazione per inadempimento;

rilevato che:

la normativa europea prevede che tale diritto spetta ugualmente a persone indagate, imputate ovvero sottoposte ad arresto e che deve consistere, da un lato, in una serie di informative circa i diritti processuali a loro spettanti, dall'altro, nella garanzia per le stesse di accesso all'informazione sull'accusa e alla documentazione relativa all'indagine;

quanto ai contenuti, non risulta compiutamente recepito la prescrizione di cui all'articolo 4 comma 3 della direttiva nel punto in cui prevede che venga data comunicazione all'arrestato di ottenere un riesame della detenzione o presentare domanda di libertà provvisoria;

non risulta recepita altresì, la prescrizione di cui all'articolo 7 comma 5 della direttiva che prevede che l'accesso alla documentazione relativa all'indagine sia fornita a titolo gratuito;

rilevato, altresì, che sebbene il decreto in oggetto, in linea con la direttiva di riferimento, preveda che vengano fornite le adeguate informative in forma scritta, non prevede che le informative possano essere fornite anche oralmente come previsto dall'articolo 3 comma 2 e articoli 4 comma 5 della direttiva;

considerato che:

in caso di violazione dell'obbligo di fornire le suddette informative sui diritti il decreto in oggetto prevede la comminazione della sanzione della nullità di tutti gli atti successivi e che, pertanto, non prevedendo la possibilità della comunicazione orale ma solo scritta, e comminando la predetta nullità, interviene sulle norme del codice di procedura penale attualmente vigenti in maniera molto più grave di quanto prescritto dalla direttiva europea;

la severa sanzione prevista dalle predette disposizioni, sebbene sia meritevole dal punto di vista delle garanzie

offerte alle persone sottoposte a indagine, accusa o arresto, rischia, da altro lato, di vanificare l'efficienza dell'operato della procura e della polizia giudiziaria in molti casi in cui è necessario, per esempio, agire d'urgenza;

quanto sopra può comportare ancora maggiori difficoltà ove si debba agire nei confronti di cittadini di lingua diversa da quella italiana per i quali è previsto che la comunicazione circa i diritti avvenga in forma scritta tradotta in « lingua comprensibile » all'arrestato o al fermato o al sottoposto a custodia cautelare;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) prevedere, in osservanza dell'articolo 4 comma 5, che, nel caso in cui la comunicazione non sia disponibile nella lingua appropriata, l'informativa all'arrestato possa essere fornita anche in forma orale salvo successivamente fornire all'interessato senza indugio la prevista comunicazione;

b) eliminare la sanzione della nullità degli atti successivi prevista in caso di

mancata comunicazione scritta all'arrestato o all'imputato in caso di esecuzione di custodia cautelare e che, in questo caso, la comunicazione possa avvenire anche in forma orale salvo l'obbligo di farne menzione nel verbale da inviare al procuratore competente, previa sottoscrizione dell'interessato;

c) sostituire le locuzioni: « persona che non conosce la lingua italiana » ovvero « lingua comprensibile » con formulazioni che non si prestino a censure interpretative quali « cittadino straniero » e « nella lingua dell'indagato/imputato/arrestato »;

d) prevedere tra i diritti di cui fornire compiuta e chiara comunicazione all'arrestato quello relativo alla possibilità di ottenere un riesame della detenzione o di presentare domanda di libertà provvisoria;

e) prevedere che l'accesso ai documenti relativi a un caso specifico, necessari a una persona arrestata o detenuta, in una qualunque fase del procedimento penale, in possesso delle autorità competenti, essenziali per impugnare la legittimità dell'arresto o della detenzione ovvero di tutto il materiale probatorio a favore o contro l'indagato sia garantito e fornito a titolo gratuito.

Colletti

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. Atto n. 89.**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

visti i rilievi deliberati dalla Commissione Bilancio, tesoro e programmazione;

premesso che:

è necessario conformarsi entro il 2 giugno 2014 a quanto previsto con la direttiva 2012/13/UE sia in quanto atto necessario per attuare il principio del giusto processo, che non può prescindere dal diritto della persona di essere informata, nel più breve tempo possibile, delle accuse elevate a suo carico, sia in quanto diversamente, l'Italia si esporrebbe a procedura di infrazione per violazione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea;

sebbene il decreto in oggetto, in linea con la direttiva di riferimento, preveda che vengano fornite le adeguate informative in forma scritta, non prevede che le informative possano essere fornite anche oralmente come previsto invece dalla direttiva;

non appare compiutamente recepita la prescrizione di cui all'articolo 4 comma 3 della direttiva, nel punto in cui prevede che venga data comunicazione all'arrestato di ottenere un riesame della detenzione o di presentare richiesta di rimessione in libertà;

rilevato altresì che:

in caso di violazione dell'obbligo di fornire le suddette informative si prevede la comminazione della sanzione della nullità di tutti gli atti successivi; inoltre, non prevedendo la possibilità della comunica-

zione orale ma solo scritta, e comminando la predetta nullità, si interviene sulle norme del codice di procedura penale attualmente vigenti in maniera molto più incisiva rispetto a quanto prescritto dalla direttiva europea;

la severità della sanzione prevista, sebbene sia condivisibile l'intento di garantire maggiormente le persone sottoposte a indagine, accusa o arresto, rischia di vanificare l'efficacia dell'azione della procura e della polizia giudiziaria in molti casi in cui è necessario, per esempio, agire d'urgenza;

il considerando n. 34 della direttiva testualmente recita: « L'accesso alla documentazione relativa all'indagine, previsto dalla presente direttiva, dovrebbe essere fornito gratuitamente, fatte salve le disposizioni del diritto nazionale che prevedono i diritti che devono essere pagati per i documenti da copiare estratti dal fascicolo, o per spedire la documentazione alle persone interessate o al loro avvocato »

nell'ordinamento interno l'accesso alla predetta documentazione è gratuito, poiché l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, prevede pagamento dei diritti solo per l'estrazione di copia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) sia previsto che, nel caso in cui la comunicazione non sia disponibile nella

lingua appropriata, l'informativa all'arrestato possa essere fornita anche in forma orale, dandone atto nel relativo verbale, fermo restando che alla stessa dovrà poi seguire, comunque, la consegna di una informativa scritta;

b) sia eliminata la sanzione della nullità degli atti successivi, prevista in caso di mancata comunicazione scritta all'arrestato o all'imputato in caso di esecuzione di custodia cautelare e sia previsto

che, in questo caso, la comunicazione possa avvenire anche in forma orale salvo l'obbligo di farne menzione nel verbale da inviare al procuratore competente, previa sottoscrizione dell'interessato;

c) siano previsti tra i diritti di cui fornire compiuta e chiara comunicazione all'arrestato quello relativo alla possibilità di ottenere un riesame della detenzione o di presentare richiesta di rimessione in libertà.

ALLEGATO 4

**Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale.
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena
dell'ergastolo. C. 1129 Molteni.**

**NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
C. 1129 ADOTTATA COME TESTO BASE**

ART. 1.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 5 i procedimenti per i delitti di competenza della corte di assise. ».

ART. 2.

1. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole

« Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo », sono soppresse.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ALLEGATO 5

Modifiche all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. C. 831 Amici, C. 892 Centemero, C. 1053 Moretti, C. 1288 Bonafede, C. 1938 Di Lello e C. 2200 Di Salvo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: « purché nel caso di separazione giudiziale l'attore non abbia omissis di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto ».

1. 100. I Relatori.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nelle separazioni consensuali dei coniugi il termine di cui al periodo precedente è di sei mesi a decorrere dalla data di deposito del ricorso ovvero dalla data della notificazione del ricorso qualora esso sia presentato da uno solo dei coniugi.

1. 101. I Relatori.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro informale con una delegazione della Commissione per i diritti umani della Grande
Assemblea Nazionale della Repubblica di Turchia 51

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

**INCONTRI CON DELEGAZIONI
DI PARLAMENTI STRANIERI**

Giovedì 15 maggio 2014.

**Incontro informale con una delegazione della Com-
missione per i diritti umani della Grande Assemblea
Nazionale della Repubblica di Turchia.**

L'incontro informale è stato svolto dalle
14.05 alle 16.05.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di servitù militari.

Audizione di rappresentanti del Comitato NO MUOS (*Svolgimento e conclusione*) 52

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 15 maggio 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO.

La seduta comincia alle 9.10.

Indagine conoscitiva in materia di servitù militari.

Audizione di rappresentanti del Comitato NO MUOS.

(Svolgimento e conclusione).

Elio VITO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Massimo ZUCCHETTI, *ordinario di Impianti Nucleari, cattedra di «Protezione*

dalle Radiazioni» presso il Politecnico di Torino, Giovanna CALTANISSETTA, attivista del Comitato NO MUOS, e Concetta GUALATO, portavoce del Comitato Mamme NO MUOS, svolgono interventi sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gianluca RIZZO (M5S), Paolo BOLOGNESI (PD) ed Emanuela CORDA (M5S), cui replicano Concetta GUALATO, *portavoce del Comitato Mamme NO MUOS*, Giovanna CALTANISSETTA, *attivista del Comitato NO MUOS*, e Massimo ZUCCHETTI, *ordinario di Impianti Nucleari, cattedra di «Protezione dalle Radiazioni» presso il Politecnico di Torino.*

Elio VITO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00925 Chimienti: Su talune questioni concernenti i tirocini formativi attivi	53
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	56
5-02422 Catalano: Su un progetto svolto su iniziativa dell'INVALSI in alcune istituzioni scolastiche della provincia di Parma	54
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	57
5-02013 Vezzali: Sulla destinazione di talune risorse finanziarie finalizzate alle azioni del Piano nazionale scuola digitale	54
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	58
5-02414 Giancarlo Giordano: Sulla collocazione della statua « L'era fascista », in una piazza di Brescia	55
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	59

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura (C. 1504 Giancarlo Giordano), audizione dei dottori: Nicoletta Gramantieri, responsabile servizi e raccolte per bambini e ragazzi della Biblioteca Salaborsa di Bologna; Simona Cives, responsabile Casa delle traduzioni dell'Istituzione Biblioteche del Comune di Roma; Daniele Petruccioli, segretario Sindacato traduttori editoriali (S.TRA.DE); Antonio Monaco, presidente Piccoli Editori dell'AIE; Agostino Quadrino, socio Federazione Italiana Editori Indipendenti (FIDARE); Antonio Correrà, componente del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Pediatria (SIP); Manuela Orrù, consigliere nazionale Associazione Culturale Pediatri (ACP)	55
---	----

INTERROGAZIONI

Giovedì 15 maggio 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Roberto Reggi, e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 9.05.

5-00925 Chimienti: Su talune questioni concernenti i tirocini formativi attivi.

Il sottosegretario Roberto REGGI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Silvia CHIMIENTI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo, esprimendo innanzitutto il proprio rammarico per la tardiva risposta alla presente interrogazione, depositata il 9 agosto 2013. Dopo aver ricordato i contorni della vicenda concernente i « famigerati » TFA ordinari, sottolinea come la novità maggiore introdotta dai predetti TFA – rispetto ai precedenti cicli di formazione effettuati presso le SSIS (scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario) – consista nel fatto che il percorso attuale fornisce solo l'abilitazione e consente l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, non consen-

tendo però l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Osserva, quindi, che le selezioni per l'accesso ai TFA sono state molto impegnative: su 20.000 posti messi a bando solo 11.000 partecipanti in tutta Italia hanno portato a termine il percorso, sostenendo un costo superiore a 3.000 euro a persona. Ritiene inoltre doveroso considerare che, sebbene non fosse obbligatorio per gli aspiranti docenti iscriversi a questi percorsi, molti lo hanno fatto, pur essendo in possesso dei requisiti che, da lì a poco, sarebbero stati richiesti per l'accesso ai PAS (percorsi abilitanti speciali). Osserva quindi che una procedura corretta e ponderata avrebbe dovuto prevedere lo svolgimento dei PAS in un momento precedente a quello dei TFA ordinari, garantendo così che il tirocinio formativo attivo fosse rivolto solo ed esclusivamente a coloro che risultavano privi del requisito dei tre anni di insegnamento, evitando così disparità di trattamento nell'accesso al medesimo percorso oltre a un inutile dispendio economico per decine di migliaia di docenti. Ritiene che questa incertezza dimostri la mancanza di progettazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rilevando l'incorreggenza temporale della decisione di attivare i PAS. Ritiene inoltre che i Governi precedenti siano responsabili di quanto sopra e di altre problematiche che affliggono il mondo della scuola e dei docenti in particolare. Chiede, pertanto, una netta presa di posizione del Governo in merito a questo tema, cruciale per la vita di migliaia di persone, auspicando che il Ministro renda noto prima possibile quali iniziative intenda adottare per risolvere il problema della formazione e del reclutamento degli insegnanti.

Ricorda, poi, come il Movimento 5 Stelle abbia già reso nota una sua proposta al riguardo, richiamando il fatto che, il 27 marzo 2014, mentre il Ministro Giannini riferiva alla 7^a Commissione del Senato le sue linee programmatiche, sottolineando l'urgenza della stabilizzazione dei precari della scuola, l'Assemblea della Camera respingeva la mozione a sua firma 1-00341, concernente

la stabilizzazione dei precari della scuola e della pubblica amministrazione. Ricorda quindi che, a tal fine, occorre investire risorse nel settore scolastico, ripristinando le cattedre, il monte ore e gli insegnamenti previgenti alla gestione del Ministro Gelmini. Affronta, quindi, la problematica dell'inserimento dei PAS nelle graduatorie di istituto: consentire annualmente l'aggiornamento delle stesse aprirebbe la strada a nuove disparità di trattamento tra gli iscritti ai percorsi speciali.

Esprime, infine, al sottosegretario Reggi la sua perplessità circa la mancata attivazione, finora, del secondo ciclo del TFA ordinario, esortando inoltre il MIUR a fornire, con urgenza, informazioni in merito al concorso a cattedra, annunciato per il 2015, ma non ancora confermato ufficialmente.

5-02422 Catalano: Su un progetto svolto su iniziativa dell'INVALSI in alcune istituzioni scolastiche della provincia di Parma.

Il sottosegretario Roberto REGGI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ivan CATALANO (Misto), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Reggi. Rileva comunque la necessità di un controllo dell'attività dell'INVALSI, anche da parte dei sindacati, come più volte richiesto dalla federazione sindacale Gilda-Unams.

Reputa, infatti, necessaria la massima trasparenza da parte di un ente pubblico, il quale è tenuto a fornire sempre una risposta e a consentire l'accesso agli atti, ove richiesto.

5-02013 Vezzali: Sulla destinazione di talune risorse finanziarie finalizzate alle azioni del Piano nazionale scuola digitale.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maria Valentina VEZZALI (SCpI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta resa dal sottosegretario Borletti Dell'Acqua. Al riguardo, rileva che l'interrogazione in oggetto, depositata il 29 gennaio 2014, solo ora, a distanza di alcuni mesi, ottiene una risposta da parte del Governo.

Sottolinea, quindi, che già a maggio 2013 gli istituti beneficiari dell'utilizzo delle risorse finanziarie necessarie per la formazione delle scuole cosiddette 2.0, per l'anno 2014/2015, avevano chiesto al MIUR informazioni in merito alla tempistica di erogazione dei fondi destinati alla creazione delle classi che perseguono il progetto della scuola digitale e che il Ministero aveva risposto che gli elenchi dei beneficiari erano stati trasmessi alla Direzione generale del bilancio per la ripartizione dei fondi. Aggiunge che il MIUR, sollecitato dai dirigenti scolastici, aveva poi comunicato che le predette risorse sarebbero state sbloccate nel mese di novembre 2013. Rileva quindi che tale tempistica ha comportato per i dirigenti scolastici una difficoltà nell'accettare le iscrizioni per l'anno scolastico 2014/2015, terminate nell'aprile scorso. Ricorda inoltre che ciò è dipeso dalla Corte dei Conti, che solo a dicembre 2013 ha registrato gli impegni contenuti negli accordi Stato-regioni, ricompresi nel decreto ministeriale n. 821 del 2013 e che i fondi necessari all'avvio delle classi 2.0 saranno assegnati con un acconto pari al 50 per cento, entro il mese di maggio e, solo a rendicontazione avvenuta, potrà essere assegnato l'ulteriore 50 per cento.

5-02414 Giancarlo Giordano: Sulla collocazione della statua «L'era fascista», in una piazza di Brescia.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luigi LACQUANITI (SEL), replicando in qualità di cofirmatario dell'interrogazione

in titolo, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Ricorda quindi come la prospettata ricollocazione della statua «L'era fascista» in piazza Vittoria a Brescia rientri nell'ambito di una riqualificazione della medesima piazza, uno dei più importanti esempi di architettura razionalista del ventennio fascista. Rileva tuttavia come, essendo piazza Vittoria situata vicino a piazza della Loggia, assunta a simbolo della violenza neofascista a seguito della strage perpetrata nel 1974, tale ricollocazione risulti inopportuna, come recentemente affermato anche dal sindaco della città, Emilio Del Bono.

Apprezza infine la sensibilità dimostrata dal rappresentante del Governo nell'affrontare tale problematica.

Giancarlo GALAN (FI-PdL), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 15 maggio 2014.

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura (C. 1504 Giancarlo Giordano), audizione dei dottori: Nicoletta Gramantieri, responsabile servizi e raccolte per bambini e ragazzi della Biblioteca Salaborsa di Bologna; Simona Cives, responsabile Casa delle traduzioni dell'Istituzione Biblioteche del Comune di Roma; Daniele Petruccioli, segretario Sindacato traduttori editoriali (S.TRA.DE); Antonio Monaco, presidente Piccoli Editori dell'AIE; Agostino Quadrino, socio Federazione Italiana Editori Indipendenti (FI-DARE); Antonio Correr, componente del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Pediatria (SIP); Manuela Orrù, consigliere nazionale Associazione Culturale Pediatri (ACP).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 15.45.

ALLEGATO 1

**5-00925 Chimienti: Su talune questioni
concernenti i tirocini formativi attivi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'argomento oggetto del presente atto parlamentare si inquadra nel più ampio tema delle procedure di reclutamento del personale docente della scuola, per le quali si sono succedute nel tempo diverse innovazioni normative che, ad oggi, non hanno ancora dato al sistema un assetto definitivo.

Il Ministero ha avviato un percorso di revisione della complessa tematica, insediando un tavolo di lavoro (denominato « cantiere docenti ») che affronterà – tra le altre – anche la questione delle modalità di formazione iniziale e assunzione dei futuri docenti. Nelle more, ha avviato per il prossimo anno accademico il secondo ciclo di TFA ordinario, che abiliterà 22.450 nuovi docenti, più altri 6.630 per la specializzazione sul sostegno.

Come auspicato dall'onorevole interrogante, si prevede che vengano ammessi in soprannumero ai percorsi di TFA gli aspiranti che non hanno potuto partecipare alla precedente tornata, benché fossero risultati idonei alle prove selettive, per l'insufficiente numero di posti disponibili negli atenei dove hanno sostenuto la selezione. Saranno iscritti in soprannumero anche coloro che nel 2013 hanno superato la selezione per l'ingresso in più corsi abilitanti ma hanno potuto poi sceglierne uno soltanto. Il bando prevede, inoltre, al fine di garantire la copertura di tutti i

posti, l'eventuale mobilità tra diverse università di coloro che supereranno le prove di selezione, fino all'esaurimento delle disponibilità.

Nei giorni scorsi è stato anche definito il provvedimento relativo all'aggiornamento delle graduatorie d'istituto per il triennio 2014/2017, che presenta quest'anno novità per quanto riguarda la valutazione dei titoli e i conseguenti punteggi attribuibili. Per quanto riguarda l'abilitazione all'insegnamento, sono previsti più criteri per l'attribuzione del punteggio che tengono conto sia della durata dei singoli percorsi, sia della presenza di prove di accesso. Ciò consentirà di realizzare una più efficace valorizzazione dei percorsi abilitanti, che presuppongono procedure selettive di accesso, ivi compreso il TFA.

Lo stesso provvedimento contempla per il futuro l'apertura di due finestre annuali, attraverso le quali, fatto salvo il principio della continuità didattica, sarà consentito a coloro che sono inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto e che nel frattempo conseguono l'abilitazione, di passare nella seconda fascia. In tal modo non sarà più necessario, per gli interessati, attendere il consueto aggiornamento triennale delle graduatorie per rendere spendibile il titolo conseguito.

ALLEGATO 2

**5-02422 Catalano: Su un progetto svolto su iniziativa dell'INVALSI
in alcune istituzioni scolastiche della provincia di Parma.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il progetto «Valutazione e miglioramento» è stato promosso dalla Direzione generale per gli affari internazionali del MIUR in collaborazione con l'INVALSI, allo scopo di sperimentare un nuovo modello di valutazione delle istituzioni scolastiche che consenta di migliorare la qualità complessiva del servizio e di raggiungere, conseguentemente, un innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti.

Riguardo al caso delle quattro istituzioni scolastiche della provincia di Parma citate nell'atto parlamentare cui si risponde, sono state acquisite le seguenti informazioni presso i competenti uffici.

L'INVALSI ha generato un elenco casuale di istituzioni scolastiche che sono state invitate ad aderire al progetto. L'Istituto ha precisato che nei documenti divulgativi relativi all'iniziativa, la cui adesione era comunque volontaria, era richiamata la massima partecipazione di tutte le componenti della scuola. Inoltre, ha fatto presente che tutte e quattro le istituzioni scolastiche non hanno inviato alcun documento di rinuncia e continuano a partecipare al progetto.

L'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna – ambito territoriale di

Parma – ha confermato il carattere di volontarietà della partecipazione al progetto da parte del personale della scuola, così come della componente genitoriale, senza obblighi di adesione per coloro che non lo desiderassero. In particolare, in una delle quattro scuole coinvolte un'assemblea indetta da alcune sigle sindacali ha richiesto che l'adesione di alcuni docenti al progetto non implicasse modifiche nell'organizzazione del lavoro dei colleghi che avessero optato per la non partecipazione. Tale richiesta è stata accolta.

Per quanto riguarda l'asserita indicazione da parte dell'INVALSI circa la non necessaria deliberazione del collegio dei docenti per l'adesione al progetto, il suddetto ufficio ha riferito che non vi sono elementi di riprova al riguardo.

L'Ufficio medesimo ha, infine, dato assicurazione che proprio l'impostazione dell'adesione su base volontaria e individuale sopra descritta ha contribuito ad evitare quel clima di turbamento lamentato nell'interrogazione, e che non si è verificato alcun inasprimento delle relazioni tra l'amministrazione e le rappresentanze sindacali.

ALLEGATO 3

5-02013 Vezzali: Sulla destinazione di talune risorse finanziarie finalizzate alle azioni del Piano nazionale scuola digitale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il progetto cl@ssi 2.0, di cui è beneficiario l'istituto comprensivo « Marchetti » di Senigallia, si inquadra nel più ampio Piano nazionale scuola digitale, concernente la diffusione nelle scuole statali di ogni ordine e grado dei progetti e delle azioni di innovazione didattica, la cui implementazione è stata possibile a seguito di accordi sottoscritti in data 18 settembre 2012 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Regioni.

Più nello specifico, il progetto si propone di modificare gli ambienti di apprendimento attraverso un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie a supporto della didattica.

Con riferimento alle scuole della Regione Marche, il Ministero si è impegnato a finanziare il piano nazionale per un importo complessivo di euro 828.567,00 per tutte le azioni previste nel piano medesimo, compresa quella relativa al progetto cl@ssi 2.0.

Le risorse finanziarie necessarie sono state inserite in un atto amministrativo sottoscritto dal Ministro *pro-tempore* registrato alla Corte dei conti nel mese di dicembre 2013 e, quindi, fuori tempo utile per erogare i finanziamenti alle istituzioni scolastiche beneficiarie entro il decorso esercizio finanziario.

La procedura è stata, quindi, rinnovata nel corrente esercizio finanziario ed è in via di completamento. La Direzione generale per la politica finanziaria, con avviso prot. n. 2850 del 1° aprile 2014, ha comunicato alle istituzioni scolastiche le assegnazioni da iscrivere a bilancio.

Quanto alla effettiva erogazione dei fondi, informo che gli atti per l'assegnazione del cinquanta per cento dell'intero importo sono stati inviati il 6 maggio 2014 dalla citata Direzione generale all'Ufficio centrale di bilancio per la prescritta registrazione. Dopo i tempi tecnici necessari per tale adempimento, le somme verranno accreditate sui conti correnti delle singole istituzioni scolastiche.

ALLEGATO 4

**5-02414 Giancarlo Giordano: Sulla collocazione della statua
« L'era fascista », in una piazza di Brescia.**

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Giordano, unitamente all'onorevole Lacquaniti, chiede notizie in merito alla collocazione della Statua denominata « L'era fascista » (popolarmente: « il Bigio ») sita in Piazza Vittoria a Brescia.

A tale proposito vorrei sottolineare che la piazza, come correttamente riportato nell'atto parlamentare, è stata progettata dall'arch. Marcello Piacentini e costituisce uno « dei più importanti esempi di architettura razionalista del ventennio fascista »; ed effettivamente, l'intervento di Piazza Vittoria risulta citato e pubblicato in diversi saggi e manuali di storia dell'architettura.

Occorre poi considerare come la statua (alta un totale 9 metri per 28 tonnellate di peso) costituisca un elemento non secondario del progetto piacentiniano, anzi, fu progettata quale decoro proprio a completamento dell'opera architettonica.

La statua del giovane nudo, oggetto dell'interrogazione, ha avuto detrattori fin dal 1932, anno d'inaugurazione della piazza. La polemica sulla statua, che ostentava nudità anteriori e posteriori, si protrasse anche in seguito sulla stampa locale della provincia bresciana, fino al 1945.

Dopo la caduta del fascismo, la statua non fu distrutta, come fu fatto per la scritta e il grande altorilievo che ritraeva Mussolini a cavallo, campeggianti sulla « torre della rivoluzione », ma venne rimossa dopo il 25 aprile 1945, accuratamente imballata e collocata in un deposito comunale.

Al fine di una corretta ricostruzione della vicenda in esame, si ritiene poi utile chiarire l'evoluzione e la dinamica dell'attuale progetto relativo alla piazza e in via di conclusione.

Nel corso della realizzazione della stazione della metropolitana, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Brescia approvò, in un primo momento, un progetto che prevedeva la conservazione dell'ingresso posto nel braccio est della piazza, funzionale al parcheggio interrato, realizzato negli anni 70 del secolo scorso sotto l'intera piazza, e l'apertura di una uscita a sud della piazza solo come opera temporanea provvisoria. Nell'evoluzione del progetto delle opere della metropolitana e di quelle ad essa collegata (accesso a stazione « Vittoria » e rampa di accesso al parcheggio), venne a determinarsi la necessità di una nuova soluzione che mitigasse l'alterazione prodotta dalla presenza della rampa d'accesso, non più provvisoria ma definitiva, al parcheggio interrato e, peraltro, collocata frontalmente all'accesso principale.

Deve essere ricordato che la proposta di ricollocazione della statua di A. Dazzi in piazza Vittoria fu sottoposta alla Soprintendenza dall'allora sindaco di Brescia in carica fino al 2008, al quale si rispose che, per quanto di competenza di un organo periferico di questo Ministero e trattandosi di ricollocare un manufatto originale esistente, benché da sottoporre a restauro, nulla ostava al suo riposizionamento « com'era dov'era », in coerenza con le finalità di recupero filologico dei valori caratterizzanti l'assetto urbano in questione. Il progetto finale, con ricostruzione del piedistallo e ricollocazione della statua restaurata, è stato autorizzato dalla citata Soprintendenza in data 1° agosto 2012, unitamente al progetto di riqualificazione dell'intero invaso della

piazza. Ovviamente tale valutazione era ispirata esclusivamente a criteri tecnico-scientifici, gli unici ai quali le Soprintendenze sono tenute ad attenersi.

E tuttavia, nella scelta da adottare per la configurazione della piazza, questo Ministero è consapevole che non si possa prescindere in alcun modo dalla sensibilità e dai sentimenti della città, quali espressi dal sindaco, ricordando che Brescia subì, in una stagione cupa della

storia d'Italia, una ferita tuttora sanguinante ad opera di un terrorismo che tanti elementi inducono a ricondurre alla matrice neofascista.

In conclusione questo Ministero ribadisce la massima disponibilità, nei propri organi periferici e centrali, a concorrere, in termini dialoganti e propositivi, al confronto e al dibattito in corso con le istituzioni rappresentative locali e la comunità cittadina.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61
SEDE REFERENTE:	
Decreto-legge 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. C. 2373 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) .	61
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73
SEDE REFERENTE:	
Decreto-legge 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. C. 2373 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	73
SEDE REFERENTE:	
Decreto-legge 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. C. 2373 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	75

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 15 maggio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 maggio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.45.

Decreto-legge 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.

C. 2373 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi nella mattinata, nella seduta odierna verrà svolta la relazione introduttiva e sarà avviata la discussione generale sul provvedimento in attesa di conoscere le decisioni della Conferenza dei presidenti di gruppo in ordine alla calendarizzazione del provvedimento in Assemblea.

Raffaella MARIANI (PD), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata a esaminare il decreto legge n. 47 del 2014 recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015, approvato in prima lettura dal Senato.

Prima di passare all'illustrazione del contenuto del provvedimento, svolge tre brevi considerazioni. La prima è relativa al fatto che, al di là delle questioni politiche che in queste ore stanno sempre più monopolizzando il confronto e la dialettica fra le forze parlamentari, ancora una volta la Commissione è chiamata ad esaminare un decreto-legge in tempi strettissimi, in conseguenza del fatto che il Senato ha impiegato tre quarti dell'intero tempo a disposizione del Parlamento per la conversione in legge. Si tratta di un fatto increscioso, che pregiudica in modo grave la possibilità di svolgere un'accurata e adeguata attività istruttoria e che già altre volte il presidente della Commissione – credo che tutti dobbiamo riconoscerglielo – si è fatto carico di denunciare, a tutela del ruolo e delle prerogative della Commissione e di ognuno dei suoi componenti.

La seconda considerazione riguarda il contenuto complessivo del provvedimento d'urgenza in esame che, dopo anni di vera e propria crisi delle politiche abitative, segna a mio avviso una positiva inversione di tendenza, dando il segnale di una rinnovata volontà nell'affrontare in maniera organica il fenomeno grave dell'emergenza casa, riattivando, ad esempio, strumenti importanti come il Fondo per la morosità incolpevole o il Fondo sostegno affitti, praticamente azzerato negli ultimi anni, cercando di ridare slancio e incisività al settore della locazione rafforzando le misure esistenti o introducendo nuove misure a sostegno degli affitti a canone calmierato.

In terzo luogo, formula un'aperta critica di metodo, peraltro già prospettata al Ministro Lupi in occasione della sua audizione in Commissione del 20 marzo scorso, alla scelta del Governo di inserire nel provvedimento d'urgenza in esame norme di modifica del Codice degli appalti.

Ritiene, infatti, e in questo senso spera di interpretare i sentimenti di tutti i gruppi presenti in Commissione, che il Codice degli appalti abbia certamente bisogno di essere sottoposto a un'accurata

opera di revisione e di semplificazione legislativa, ma questa opera non può più essere condotta con interventi sporadici e emergenziali, come purtroppo è accaduto anche in questa occasione. Al contrario, proprio per la delicatezza e la complessità dei temi che affronta una corretta revisione deve essere portata avanti in modo organico e mettendo le competenti Commissioni parlamentari in condizione di lavorare a un provvedimento che abbia come finalità esclusiva quella della riforma organica del Codice degli appalti. A questo fine segnala che già in occasione dell'ufficio di presidenza del 7 maggio scorso aveva proposto di svolgere un esame dettagliato delle principali criticità del codice degli appalti e del suo regolamento sia nell'ottica del recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e di concessioni sia a seguito della dichiarata volontà del Governo di inserire nella riforma della Pubblica Amministrazione anche il capitolo dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture.

Ritiene che, tanto più in un momento come questo, occorre assegnare al Parlamento il ruolo centrale che gli compete anche nella revisione efficiente ed efficace di norme che riconducano alla chiarezza, alla trasparenza ed alla massima tutela della concorrenza l'intero sistema degli appalti pubblici. È un impegno che occorre prendere e si augura che dalla Commissione venga un deciso contributo.

Passando all'esame in dettaglio delle disposizioni, rileva che l'articolo 1 aumenta di complessivi 325,92 milioni di euro gli stanziamenti di bilancio per il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015) e per il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (15,73 milioni di euro per l'anno 2014, 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, 59,73 milioni di euro per l'anno 2016, 36,03 milioni di euro per l'anno 2017, 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 9,5 milioni di euro per l'anno 2020), recentemente autorizzati dal decreto-legge n. 102 del 2013.

L'articolo 2, al comma 1, modifica in più punti la disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione contenuta nell'articolo 11 della legge n. 431 del 1998 (e precisamente ai commi 3, 6 e 7) al fine di: prevedere il finanziamento, con le risorse del Fondo, di iniziative non solo comunali ma anche delle Regioni; aggiungere, al novero delle iniziative (comunali o regionali) finanziabili dal Fondo, la costituzione di fondi di garanzia; rendere possibile la stipula delle convenzioni, con le quali attuare le iniziative regionali/comunali, anche con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali (sulla base di una modifica inserita al Senato); chiarire che gli alloggi da concedere in locazione devono essere affittati a canoni concordati oppure, in base ad una apposita modifica introdotta al Senato, che si proceda alla rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza della proprietà e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore (sulla base di una modifica inserita al Senato); demandare alle regioni la definizione delle finalità di utilizzo del Fondo, sentiti i comuni (sulla base di una modifica inserita al Senato), anche in forma coordinata con il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, al fine di ottimizzarne l'efficienza; modificare i criteri che le regioni devono seguire nel ripartire le risorse ai comuni; prevedere l'applicazione delle procedure previste per gli sfratti per morosità alle locazioni degli alloggi ripetuti con le risorse del Fondo, precisando che tale applicazione opera anche nei casi di rilascio per finita locazione.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 2, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che l'applicazione, da parte dei comuni, delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 431 del 1998, al fine di contrastare l'emergenza abitativa, costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia economica e popolare.

Il comma 1-*ter* dell'articolo 2, introdotto durante l'esame al Senato, disciplina

le modalità di erogazione dei contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli (a valere sulle risorse del Fondo istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 102/2013 rifinanziato dal decreto in esame), al fine di prevedere che tali contributi siano erogati dai Comuni in forme tali da assicurare la sanatoria della morosità.

L'articolo 3, comma 1, contiene una serie di disposizioni finalizzate, da un lato, ad accelerare il processo di definizione delle nuove regole di alienazione delle « case popolari » (vale a dire degli immobili di proprietà degli IACP o degli enti, comunque denominati che li hanno sostituiti), dall'altro a concedere contributi per l'acquisto di tali alloggi. Le nuove regole, introdotte mediante una riscrittura del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 112 del 2008, prevedono, infatti, l'emanazione di un decreto interministeriale, entro il 30 giugno 2014, che dovrà definire le nuove procedure di alienazione. La norma precedente affidava ai Ministri delle infrastrutture e per i rapporti con le regioni il compito di promuovere (entro il 31 dicembre 2011), in sede di Conferenza unificata, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione. Nel corso dell'esame al Senato la lettera a) è stata modificata al fine di ampliare il suo campo di applicazione anche alla vendita degli immobili di proprietà dei comuni e degli enti pubblici anche territoriali. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono destinate ad un programma straordinario di realizzazione e di manutenzione straordinaria di alloggi di ERP. Nel corso dell'esame al Senato è stato chiarito che tale destinazione deve avvenire in via esclusiva al citato programma, il quale può anche riguardare, oltre alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria, anche l'acquisto di alloggi.

Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto un periodo in base al quale il suddetto piano di alienazione dovrà tenere conto anche della possibilità di favorire la dismissione degli alloggi collocati nei con-

domini misti dove la proprietà pubblica è inferiore al 50 per cento, oppure in situazioni abitative estranee all'ERP.

La finalità della disposizione, secondo quanto in essa esplicitato, è il conseguimento di una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale.

La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 3 introduce tre nuovi commi dopo il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 112 del 2008. In particolare, il comma *2-bis* istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per l'acquisto degli alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati, venduti in base alle regole di alienazione previste dal nuovo comma 1. Segnala che la platea degli immobili interessati da tale disposizione è stata ampliata nel corso dell'esame al Senato. Nel corso dell'esame al Senato è stato chiarito che i contributi sono destinati a finanziare l'acquisto degli alloggi da parte dei conduttori. Nel corso dell'esame al Senato è stato altresì introdotto un periodo in base al quale ai citati contributi hanno accesso anche i soci assegnatari di alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l'acquisizione dell'alloggio, posto in vendita a seguito di procedure concorsuali. Il fondo istituito dal comma *2-bis* opera attraverso un conto corrente di tesoreria, secondo i criteri, le condizioni e le modalità stabilite da un apposito decreto interministeriale, ed ha una dotazione massima di 18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Il nuovo comma *2-quater* dell'articolo 13 del decreto-legge n. 112 del 2008, al fine esplicitato nella norma di aumentare le disponibilità del Fondo e rendere diffuso sull'intero territorio nazionale il relativo accesso, prevede la stipula di apposite convenzioni, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le istituzioni finanziarie nazionali o dell'Unione europea o con le relative associazioni di rappresentanza, per disciplinare forme di partecipazione finanziaria e nella gestione del Fondo. Il nuovo

comma *2-ter* amplia invece la platea dei beneficiari del Fondo di garanzia per la prima casa, includendovi anche i conduttori di alloggi di proprietà degli IACP o degli enti, comunque denominati, che li hanno sostituiti.

Il comma *1-bis* dell'articolo 3, inserito nel corso dell'esame al Senato, disciplina i casi e le condizioni per cui è consentito, all'assegnatario degli alloggi destinati ai dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, di continuare ad usufruire di detti alloggi, per un periodo di ulteriori 3 anni dalla cessazione del servizio.

Il comma *1-ter* dell'articolo 3, introdotto durante l'esame al Senato, consente agli enti proprietari di vendere agli assegnatari gli alloggi finanziati in tutto o in parte nell'ambito del programma di ERP destinato ai dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, prima del termine di 12 anni attualmente previsto. Nel caso l'assegnatario acquisti l'immobile, esso viene automaticamente liberato dal vincolo di destinazione.

L'articolo 4 prevede l'emanazione, con decreto interministeriale, di criteri per la formulazione di un Programma di recupero e di razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, finanziato, nel limite di 500 milioni di euro, con le risorse provenienti da finanziamenti revocati che erano stati in precedenza destinati alle infrastrutture strategiche. Il Programma è finalizzato al recupero e alla razionalizzazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica sia attraverso il ripristino di alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico e statico e del miglioramento sismico degli immobili. Nel corso dell'esame al Senato il comma 1 dell'articolo 4 è stato modificato al fine di ampliare la portata del programma, oltre che agli immobili di proprietà degli IACP, anche agli immobili di proprietà dei comuni e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP.

Viene altresì previsto uno stanziamento di ulteriori 67,9 milioni di euro (che vengono prelevati da un nuovo Fondo destinato a raccogliere le risorse non utilizzate da alcuni programmi di edilizia residenziale) per il recupero di alloggi da assegnare agli inquilini appartenenti alle categorie meno abbienti che beneficiano della sospensione degli sfratti (con priorità come è stato precisato nel corso dell'esame al Senato). Nel corso dell'esame al Senato l'ambito applicativo della norma è stato ristretto ai soggetti delle categorie sociali citate, collocati utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di ERP.

Mi sembra, inoltre, importante che lo stesso articolo disciplini le procedure di monitoraggio sull'attuazione del Programma prevedendo che il Governo riferisca alle competenti commissioni parlamentari.

L'articolo 5 introduce una specifica disciplina volta ad impedire che chiunque occupi abusivamente un immobile possa chiedere la residenza e l'allacciamento ai pubblici servizi (gas, luce, acqua ecc.); la norma stabilisce la nullità *ex lege* degli effetti degli atti emessi in violazione della nuova normativa.

Si prevede, inoltre, il divieto, per coloro che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica, di partecipazione alle procedure di assegnazione di alloggi sociali per i successivi cinque anni. È inoltre prevista una clausola di salvaguardia, fino al 31 dicembre 2015, degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione già registrati presso l'Agenzia delle entrate (articolo 3, commi 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011), nei casi di mancata registrazione del contratto entro i termini di legge, di indicazione di un affitto inferiore a quello effettivo e di registrazione di un contratto di comodato fittizio.

L'articolo 6 dispone che i redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali, di nuova costruzione o per i quali sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria o di recupero, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi né

alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento. Tale previsione è valida fino all'eventuale riscatto dell'unità immobiliare da parte del conduttore e, comunque, per un periodo non superiore a dieci anni.

L'articolo 7, modificato nel corso dell'esame al Senato, ai commi 1 e 2 reca agevolazioni fiscali per il triennio 2014-2016 in favore dei conduttori di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale. Per effetto delle modifiche del Senato, i commi 2-*bis* e 2-*ter* intervengono sulla disciplina delle detrazioni IRPEF spettanti per le ristrutturazioni edilizie e l'acquisto di mobili, consentendo di usufruire della detrazione per le spese sostenute nel periodo 6 giugno 2013-31 dicembre 2014 per l'acquisto di mobili, anche ove dette spese superino quelle sostenute per i connessi lavori di ristrutturazione.

L'articolo 8 prevede la facoltà di inserire la clausola di riscatto dell'unità immobiliare e le relative condizioni economiche, nelle convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali, alle condizioni previste nella norma (comma 1). È specificata la disciplina fiscale applicabile nelle ipotesi di riscatto dell'alloggio sociale (commi 2 e 3). In particolare, il comma 2 concede al conduttore di imputare i corrispettivi pagati al locatore in parte in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e in parte in conto affitto. In tali ipotesi, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, i corrispettivi si considerano fiscalmente quali canoni di locazione; ricorrendone le condizioni, tali corrispettivi sono parzialmente esenti da imposte sui redditi e da IRAP. Il comma 3 stabilisce che, ai fini fiscali (imposte dirette), in caso di riscatto dell'unità immobiliare, l'esercizio di competenza in cui si considerano conseguiti i corrispettivi derivanti dalla cessione è quello in cui avviene l'effetto traslativo della proprietà del bene; inoltre, le eventuali imposte correlate agli «acconti-prezzo» costituiscono un credito di imposta. Il comma 5 prevede l'applicazione delle disposizioni dell'articolo in questione

ai contratti di locazione stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge, a partire quindi dal 29 marzo 2014.

L'articolo 9 stabilisce l'applicazione, per il quadriennio 2014-2017, di un'aliquota ridotta al 10 per cento (in luogo del 15 per cento) per la cosiddetta « cedolare secca » per i contratti a canone concordato stipulati nei maggiori comuni italiani (e nei comuni confinanti), negli altri capoluoghi di provincia o nei comuni ad alta tensione abitativa (comma 1). Il comma 2 estende il regime della cedolare secca anche per le abitazioni locate a cooperative edilizie per la locazione (la specificazione « edilizie per la locazione » è stata aggiunta durante l'esame al Senato) o a enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione (sulla base di un'ulteriore modifica inserita nel corso dell'esame al Senato). Il comma 2-bis dell'articolo 9, introdotto durante l'esame al Senato, consente l'applicazione dell'aliquota ridotta al 10 per cento della cedolare secca ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni (la norma precisa « precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »), lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi. Il comma 2-ter dell'articolo 9, introdotto durante l'esame al Senato, impone al CIPE di provvedere all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 2-quater dell'articolo 9, introdotto durante l'esame al Senato, disciplina la copertura degli oneri derivanti dai precedenti commi 2-bis e 2-ter, che sono valutati in 1,53 milioni di euro, per l'anno 2014, e 1,69 milioni di euro, a decorrere dal 2015.

L'articolo 9-bis, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, assoggetta ex lege, dal 2015, al regime IMU previsto per l'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini ita-

liani pensionati iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, purché non locata o data in comodato d'uso. Su detti immobili la TARI e la TASI sono applicate nella misura agevolata. In sostanza detti immobili godranno ex lege dell'esenzione da IMU, se non si tratta di immobili « di lusso » (categorie catastali A/1, A/8 ed A/9); altrimenti usufruiranno dell'aliquota agevolata allo 0,4 per cento e della detrazione di 200 euro prevista dalla legge.

L'articolo 10 reca – al comma 1 – le finalità, alla base delle sue disposizioni, coincidenti con il perseguimento della riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso l'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, senza consumo di nuovo suolo rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, favorendo il risparmio energetico e la promozione, da parte dei Comuni, di politiche urbane mirate ad un processo integrato di rigenerazione delle aree urbanizzate e dei tessuti edilizi esistenti attraverso lo sviluppo dell'edilizia sociale. Il comma 5-bis, inserito durante l'esame al Senato, dispone che il presente articolo è finalizzato, altresì, alla creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto.

Il comma 3 reca una nuova definizione di alloggio sociale, che è l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale quando sia realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall'ente gestore comunque denominato, e da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato. Nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che gli alloggi sociali sono altresì destinati alle donne ospiti dei centri antiviolenza e delle case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto legge 93/2013.

Il comma 4 stabilisce che l'articolo in esame si applica, nei comuni ad alta

tensione abitativa (di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003), al patrimonio edilizio esistente, ivi compresi gli immobili non ultimati e gli interventi non ancora avviati provvisti di titoli abilitativi rilasciati entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge (tale termine è stato modificato durante l'esame al Senato; nel testo pubblicato del decreto-legge figura la data del 31 dicembre 2013) ovvero regolati da convenzioni urbanistiche stipulate entro la stessa data e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Il comma 5 elenca gli interventi urbanistico-edilizi ammessi per la realizzazione di alloggi sociali, mentre il comma 8 stabilisce che tali interventi non possono riguardare edifici abusivi o siti in aree ad inedificabilità assoluta e non sono ammessi nei centri storici qualora ricadenti nelle tipologie citate nella norma.

Il comma 6 affida alle regioni – entro il termine di 90 giorni (erano 60 nel testo iniziale del decreto-legge) dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – per gli ambiti non disciplinati da norme o da convenzioni già stipulate, la definizione dei requisiti di accesso e di permanenza nell'alloggio sociale, nonché dei criteri di regolamentazione dei canoni di locazione e dei prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita.

Il comma 7 affida una serie di compiti ai comuni, che devono essere assolti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque anteriormente al rilascio del primo titolo abilitativo edilizio.

Dal punto di vista degli stanziamenti, il comma 10 destina fino a 100 milioni di euro delle risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del presente decreto, al finanziamento di alcuni interventi citati nella norma.

Il comma 10-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, si propone di contribuire ad assicurare i mezzi finanziari per la completa e rapida realizzazione di programmi di alloggi sociali finanziati con fondi nazionali e regionali. Per tale finalità

viene consentita, anche in deroga a quanto previsto dalle relative norme di finanziamento, la cessione o il conferimento ai fondi immobiliari o agli altri soggetti contemplati dal comma 3, lettera a) dell'articolo 11 del decreto legge 112/2008, di immobili (ultimati o in corso d'opera) residenziali realizzati da soggetti pubblici e privati con il concorso di un contributo pubblico, e destinati a concorrere all'aumento dell'offerta di alloggi sociali.

Il decreto contiene alcune disposizioni che riguardano gli alloggi destinati ai dipendenti impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Si tratta, in particolare, del comma 1-bis dell'articolo 3, che consente all'assegnatario degli alloggi destinati ai dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, di continuare ad usufruire di detti alloggi, anche in seguito alla cessazione del servizio, nei casi e per i periodi di tempo indicati nella norma. Il comma 1-*ter* del medesimo articolo, inoltre, consente, agli enti proprietari, di vendere agli assegnatari gli alloggi finanziati in tutto o in parte nell'ambito del programma di ERP destinato ai dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, prima dei termini ivi previsti.

Il comma 10-*ter* dell'articolo 10, inserito durante l'esame al Senato, contiene disposizioni finalizzate a consentire l'utilizzo, per la realizzazione di alloggi sociali, di aree o diritti edificatori che dovevano servire per la costruzione di alloggi, nell'ambito del Programma di ERP destinato ai dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata (avviato dall'articolo 18 della L. 152/1991), ma per i quali non si è avuta una copertura finanziaria.

L'articolo 10-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede alcuni casi di revoca dei finanziamenti del Programma straordinario di edilizia residenziale destinato ai dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata e disciplina il riutilizzo delle risorse. In particolare, si dispone la revoca del finanziamento statale qualora i soggetti attuatori non intendano concorrere al fi-

nanziamento medesimo ai fini della completa realizzazione dell'intervento di edilizia sovvenzionata. Si prevede, inoltre, che le risorse così revocate sono assegnate ai comuni in cui ricade l'intervento, per la realizzazione di interventi di ERP.

Viene altresì previsto che, qualora per l'intervento di edilizia agevolata il titolo abilitativo non sia stato rilasciato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il relativo finanziamento statale decade.

Lo stesso articolo dispone che gli enti pubblici territoriali interessati che intendono procedere alla prevista trasformazione urbanistica anche in assenza del finanziamento statale possono fare salve le previsioni urbanistiche dell'accordo di programma sottoscritto tra Regione e comune reso esecutivo mediante ratifica del consiglio comunale entro la data del 31 dicembre 2007.

L'articolo 10-ter, introdotto durante l'esame al Senato, modifica la lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico dell'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 380/2001) al fine di escludere, dal novero degli interventi di nuova costruzione, i manufatti leggeri, anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere (quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni) che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee purché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.

L'articolo aggiuntivo 10-quater, introdotto durante l'esame al Senato, novella gli articoli 5, 9 e 10 del decreto legislativo n. 122 del 2005, recante la disciplina a tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. È, in particolare, integrato il contenuto dell'articolo 5 che, prevedendo l'irrinunciabilità del diritto alle tutele apprestate dal decreto legislativo 122/2005, sancisce la nullità di ogni clausola contraria, da intendersi eventualmente come non apposta. Le modifiche agli articoli 9 e 10 estendono, inoltre, specifiche tutele (in materia di diritto di

prelazione nell'acquisto dell'immobile all'incanto nonché in tema di sottrazione all'azione revocatoria fallimentare dei contratti di trasferimento di immobili da costruire) anche quando sia stato il coniuge e non il titolare del contratto a stabilire nell'immobile l'abitazione principale o la residenza.

L'articolo 11 prevede che con i provvedimenti di assegnazione delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (articolo 1), del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (articolo 1), del Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari (articolo 4), nonché del Fondo per il piano di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica (articolo 10) siano stabilite: le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio degli interventi e di applicazione delle misure di revoca. La norma dispone che le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto interministeriale. In merito all'attuazione dei provvedimenti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri e alle competenti Commissioni parlamentari (sulla base di una modifica inserita al Senato), entro il 31 dicembre 2014.

I commi da 1 a 7 dell'articolo 12 recano disposizioni in materia di qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto, al fine di colmare il vuoto normativo conseguente all'annullamento di alcune norme del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 (regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, d'ora in avanti regolamento) da parte del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013. Le disposizioni, in sintesi, provvedono a ridurre il numero delle categorie cosiddette «super-specialistiche» (comma 1) e delle categorie a qualificazione obbligatoria (comma 2), riproducendo di fatto nella sostanza le norme del decreto ministeriale 24 aprile 2014, che hanno individuato le categorie di lavorazioni che richiedono l'esecuzione da

parte di operatori economici in possesso di specifica qualificazione e che pertanto assurgono a norme di rango primario. Ulteriori norme recate dall'articolo 12 attengono all'applicabilità delle nuove disposizioni, all'abrogazione di alcune norme del Regolamento su cui incidono le disposizioni medesime, alla salvaguardia dei rapporti giuridici, dei bandi e degli avvisi pubblicati nei mesi passati.

I commi da 8 a 10 dell'articolo 12, introdotti nel corso dell'esame al Senato, recano disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) volte, per un verso, a sopprimere il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione dei lavori affidati a un raggruppamento (di cui al comma 13 dell'articolo 37 del Codice dei contratti pubblici) e, per l'altro, a ridefinire la disciplina dei requisiti minimi di qualificazione che devono essere posseduti dagli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo o in un consorzio estendendola al settore dei servizi e delle forniture (modificando l'articolo 92 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici). Ulteriori modifiche di carattere generale consentono, per un verso, di stabilire le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio entro i limiti permessi dai requisiti di qualificazione e, per l'altro, di far eseguire i lavori da parte dei concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta.

Il comma 11 dell'articolo 12, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga di due anni la norma transitoria, di cui al comma 19 dell'articolo 357 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, in base alla quale è consentito comprovare i requisiti di partecipazione alle gare richiesti alle società operanti nell'attività di verifica dei progetti anche con attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.

L'articolo 13 prevede una serie di misure riguardanti la realizzazione del grande evento EXPO 2015, al fine di prorogare al 2015 la disciplina concernente l'utilizzo dei proventi delle conces-

sioni edilizie e delle sanzioni (comma 1) e di consentire alla società EXPO 2015 S.p.A. (purché senza intermediazioni come è stato specificato nel corso dell'esame al Senato) di derogare alla disciplina vigente sui contratti pubblici, con riguardo ai contratti di sponsorizzazione e alle concessioni di servizi (comma 2).

Con il comma 3, modificando l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011, si confermano le agevolazioni fiscali già previste dalla legge n. 3 del 2013 di ratifica dell'accordo internazionale stipulato tra Italia e Bureau International des Expositions (BIE), sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015.

Il comma 4, infine, prevede un contributo per l'anno 2014 di 25 milioni di euro a favore del comune di Milano, a titolo di concorso agli oneri che il medesimo comune sostiene per la realizzazione dell'EXPO 2015. Tale contributo è escluso dal patto di stabilità interno per l'anno 2014 del comune di Milano.

L'articolo 13-bis, introdotto durante l'esame al Senato, prevede la cosiddetta clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. Conseguentemente, le disposizioni della stessa legge sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione. La norma fa inoltre riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha riformato il titolo V della parte seconda della Costituzione.

L'articolo 14 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli interventi previsti nel decreto-legge (articoli 1, 3, comma 1, lettera b), 6, 7, 8 e 9), che ammontano complessivamente a: 97,71 milioni di euro per l'anno 2014; 184 milioni di euro per l'anno 2015; 152,70 milioni di euro per l'anno 2016; 129 milioni di euro per l'anno 2017; 86,85 milioni di euro per l'anno 2018; 83,52 milioni di euro per l'anno 2019; 46,92 milioni di euro per l'anno 2020; 18,52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 (comma 1). È previsto il defianziamento dei programmi straor-

dinari di edilizia agevolata assegnatari di risorse ai sensi delle disposizioni indicate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 per i quali non sono stati attivati i relativi mutui (comma 2).

L'articolo 15 disciplina l'entrata in vigore del presente decreto, che è avvenuta il 29 marzo 2014, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Federica DAGA (M5S), nel denunciare il fatto che ai deputati è stato concesso soltanto poche ore per approfondire i contenuti del testo approvato dal Senato, rileva anzitutto che il decreto-legge in esame non risolve affatto la grave emergenza abitativa in atto nel Paese. A suo avviso, anzi, il provvedimento si muove nella stessa linea che da 30 anni caratterizza l'azione dello Stato, un'azione tutta incentrata sulle logiche di mercato, incapace di dare risposta ai problemi sempre più gravi di tutti coloro che, per ragioni economiche, non sono in grado di accedere al bene casa. Osserva, inoltre, che il decreto-legge persegue l'obiettivo inaccettabile di una svendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, condotta senza reali garanzie di una contestuale realizzazione di interventi per la costruzione di nuovi alloggi popolari e con il rischio di trasferimenti forzati nelle zone periferiche dei centri urbani di tutti gli attuali inquilini che non saranno in grado di acquistare gli alloggi messi in vendita. Denuncia, quindi, la gravità delle norme che, favorendo la trasformazione degli attuali rapporti di locazione degli inquilini delle case popolari in rapporti di locazione a canone concordato (che a differenza dei primi hanno una durata temporale limitata), rischiano di creare una nuova categoria di inquilini a rischio di perdita del diritto fondamentale all'abitazione. Allo stesso tempo giudica negativamente le disposizioni che consentono, non solo agli inquilini, ma anche ai costruttori di accedere alle risorse messe a disposizione dal decreto-legge per le politiche abitative.

Individua, quindi, fra le norme più odiose del decreto-legge quelle contenute

nell'articolo 5 che, di fatto, negano il diritto alla residenza ai cittadini e alle famiglie che per necessità hanno occupato immobili inutilizzati e, insieme al diritto alla residenza, negano a questi cittadini e a queste famiglie la possibilità di esercitare i diritti politici e di godere di diritti fondamentali come quello all'assistenza sanitaria.

Avviandosi alla conclusione, deplora il fatto che con il decreto-legge in esame si è persa l'ennesima occasione di fare un censimento completo di tutti gli immobili pubblici vuoti e degli immobili privati invenduti al fine di destinarli all'ampliamento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, contenendo contestualmente i gravi fenomeni di consumo del suolo ineditato.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), nell'associarsi a quanto appena detto dalla collega Daga, esprime sconcerto per il fatto che, incurante dei gravissimi episodi di corruzione emersi in queste settimane, il provvedimento assegna ulteriori, ingenti risorse alla realizzazione di EXPO 2015. Richiama, per questo, i gruppi di maggioranza, se proprio non vogliono far decadere un provvedimento dannoso come il decreto-legge in esame, a stralciare almeno le indicate norme per EXPO 2015 e quelle più gravi dal punto di vista del consumo del suolo.

Martina NARDI (SEL) ritiene che il decreto-legge in esame presenti luci ed ombre che si riflettono in un giudizio necessariamente articolato. In tal senso, valuta anzitutto in modo positivo il fatto che, dopo anni di completa assenza di politiche abitative, il decreto-legge affronta con convinzione almeno le questioni più gravi dell'emergenza abitativa. Sotto questo profilo, ritiene importante che nuove risorse vengano indirizzate per riattivare il Fondo nazionale di sostegno alle locazioni e per istituire il nuovo e non meno importante Fondo a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli. Allo stesso modo giudica positivamente, a differenza della collega Daga, le norme del decreto-legge che

promuovono e sostengono interventi di ristrutturazione e di recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Per converso, giudica negativamente le disposizioni del decreto-legge dirette ad accelerare i processi di alienazione delle case popolari, le quali rischiano di rappresentare la parte preponderante della nuova normativa, in assenza di un'adeguata disciplina che assicuri, accanto alla vendita degli alloggi esistenti, la costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica da porre a disposizione delle famiglie e dei cittadini che sempre più numerosi rischiano di rimanere esclusi dal mercato delle locazioni e della proprietà immobiliare. Del resto, l'esperienza più recente, caratterizzata da ingenti operazioni di vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ha ampiamente dimostrato che, a fronte delle vendite effettuate, non si è mai riusciti a produrre più di un quarto di nuove costruzioni.

Avviandosi alla conclusione, mette in guardia dalla effettiva applicabilità della nuova disciplina a sostegno delle locazioni a canone concordato. Ritiene infatti che l'aver lasciato ai soli accordi territoriali fra le organizzazioni rappresentative degli inquilini e dei proprietari la possibilità effettiva di utilizzare lo strumento del canone concordato rischia, nel caso in cui tali accordi non dovessero essere conseguiti, di provocare l'inapplicabilità in concreto delle nuove norme.

Conclude quindi esprimendo un giudizio critico sulle modifiche apportate dal Senato al testo iniziale dell'articolo 5 del decreto-legge che, nella sua versione attuale, rischia di produrre effetti negativi in un ambito fin troppo ampio di situazioni.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO chiede di potersi allontanare per improrogabili impegni istituzionali, e segnatamente per partecipare ai lavori della Conferenza unificata in programma oggi pomeriggio alle ore 15.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel prendere atto della richiesta formulata dal sottosegretario Del Basso De Caro, rileva,

tuttavia, che, data l'importanza e la delicatezza del decreto-legge all'esame della Commissione, sarebbe senz'altro opportuno che un rappresentante del Governo sia comunque presente ai lavori della Commissione.

Ileana Cathia PIAZZONI (SEL), anche in ragione dei tempi strettissimi dati alla Commissione per l'esame del decreto-legge, ritiene che la richiesta del sottosegretario Del Basso De Caro sia fuori luogo e che, in ogni caso, il Governo non debba far ricadere sui lavori parlamentari le conseguenze di concomitanti impegni istituzionali dei propri rappresentanti.

Enrico BORGHI (PD), senza nulla togliere alla serietà dei doveri istituzionali ai quali il sottosegretario Del Basso De Caro ha fatto riferimento, fa presente come sia opportuno che all'impegno dei deputati nell'esame di un provvedimento rilevante, qual è quello all'attenzione della Commissione, corrisponda, da parte del Governo, una presenza costante ai lavori parlamentari e una piena disponibilità al confronto.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO, annuncia che continuerà ad assicurare la presenza ai lavori della Commissione, essendo stata valutata la priorità di tale presenza rispetto ad altri impegni istituzionali.

Roberto MORASSUT (PD) esprime un giudizio complessivamente positivo sul decreto-legge in esame che, pur non avendo una portata strategica, affronta in modo positivo le questioni più gravi dell'emergenza casa e pone le basi per un rilancio serio e organico delle politiche abitative. In tal senso, richiama l'attenzione della Commissione sull'importanza di almeno tre punti qualificanti del decreto-legge.

Il primo è quello relativo al reperimento di nuove e ingenti risorse a sostegno del diritto dei cittadini all'accesso alle abitazioni in locazione e a tutela delle morosità incolpevoli. Sotto questo aspetto, anzi, ritiene che la richiesta del gruppo M5S di far decadere il decreto-legge vada

contro le esigenze di ampie fasce di cittadini che hanno, oggi più che mai, bisogno di politiche pubbliche incisive ed efficaci.

Il secondo punto che, a suo avviso, merita di essere sottolineato positivamente è quello che riguarda la vendita delle case popolari e degli immobili di proprietà degli enti territoriali. Osserva, infatti, che intervenendo in questa direzione, il decreto-legge consente di superare realtà in molti casi non più rispondenti alle originarie finalità di concessione degli alloggi popolari. Ritiene inoltre che, favorendo l'alienazione degli alloggi in questione, lo Stato vada nella direzione positiva dell'attuazione delle norme costituzionali che favoriscono l'accesso dei cittadini alla proprietà dell'abitazione. Rileva, anzi, che se una lacuna si deve rinvenire nel testo del provvedimento è quella di non aver ampliato l'ambito di applicazione delle misure a favore della vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica anche agli immobili di proprietà degli enti previdenziali.

Il terzo punto, infine, che intende mettere in evidenza è quello relativo alle norme dirette alla realizzazione di un significativo programma di recupero degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, finanziato con ingenti risorse (500 milioni di euro) provenienti da vecchie e mai avviate opere rientranti nel piano delle infrastrutture strategiche della « legge obiettivo ». A suo avviso, infatti, è quanto mai necessario procedere alla riqualificazione di questo importante patrimonio pubblico sotto il profilo del suo efficientamento energetico, del miglioramento della sua dotazione impiantistica e della sua messa in sicurezza dal rischio sismico.

Conclude, quindi, riconoscendo che certamente, come già detto, il decreto-legge in esame non risolve tutti i problemi, a partire da quelli derivanti dalla mancata riforma della legge urbanistica e dalla mancata attivazione di tutte le risorse necessarie per mettere in campo, con il concorso indispensabile di soggetti come la Cassa depositi e prestiti, una nuova e

organica politica di sviluppo e di sostegno dell'edilizia residenziale pubblica. Ribadisce, tuttavia, che il decreto-legge costituisce un importante segnale di inversione di tendenza e pone le basi per affrontare con rinnovata efficacia ed incisività alcune delle questioni più importanti oggi all'attenzione della politica nazionale e locale.

Chiara BRAGA (PD) fa notare come il decreto-legge in esame costituisca l'occasione per un confronto dialettico su un tema importante quale quello delle politiche abitative. Segnala come sarebbe sicuramente stato preferibile poter svolgere un'ampia discussione su tali tematiche prima dell'esame del decreto-legge, per esempio in occasione della discussione sulle risoluzioni in materia di emergenza abitative iscritte all'ordine del giorno delle Commissioni riunite VI e VIII, in modo da poter utilizzare gli esiti di quella discussione per migliorare il testo del provvedimento d'urgenza in esame. Nell'esprimere, a nome del gruppo PD, un giudizio positivo sul testo del decreto-legge, richiama l'attenzione dei membri della Commissione sulla natura variegata della domanda abitativa, considerato che emergenze in materia di casa si riscontrano sia nelle grandi città sia in realtà urbane più piccole. Evidenziato come il numero di famiglie che chiedono accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica si aggiri intorno ai 600 mila, segnala come il provvedimento in esame provi a dare una risposta a tale fenomeno.

Aggiunge che gli strumenti introdotti dal provvedimento d'urgenza, quali il fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e il fondo per gli inquilini morosi incolpevoli, si muovono nella medesima direzione più volte auspicata dalla VIII Commissione. Dopo aver poi evidenziato l'importanza di rivedere la convenzione in ordine agli alloggi a canone concordato, sottolinea come la riduzione dell'aliquota sulla « cedolare secca » risponda alla esigenza di ridurre il numero di case non locate in molti centri abitati. Ritiene poi che il decreto fornisca anche una risposta efficace in ordine alla que-

stione della tracciabilità degli affitti in relazione alla quale la norma originaria era stata dichiarata incostituzionale per eccesso di delega, determinando così una serie di problematiche per molti inquilini. A tale riguardo osserva che al Senato la questione è stata risolta prevedendo una clausola di salvaguardia esclusivamente fino al dicembre 2015, senza quindi nulla disporre sul periodo futuro. Auspica, pertanto, che su tale aspetto possa comunque intervenire la Commissione con specifici strumenti procedurali.

Quanto poi alle risorse derivanti dalla alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, evidenzia come per la prima volta tali risorse siano destinate alla manutenzione e alla riqualificazione degli alloggi medesimi. Con riferimento invece alla disposizione di cui all'articolo 10, rileva come l'aumento di offerta di alloggi sociali sia prevista comunque nel rispetto del principio di contenimento del suolo, oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione. Infine si sofferma sulle disposizioni di cui all'articolo 5, evidenziando come esse offrano una risposta a coloro che, pur essendo titolari legittimi di alloggi, non possono prenderne possesso a causa dell'occupazione degli stessi da parte di coloro che non ne hanno alcun diritto. Ritiene comunque fondamentale intraprendere azioni che aumentino il numero degli alloggi evitando così fenomeni di occupazione.

In ordine poi alle disposizioni sull'Expo, rileva che esse non recano alcuna possibilità di dare spazio a fenomeni di corruzione quali quelli che la cronaca ha messo in luce. Conclude invitando il Governo a prendere atto della netta contrarietà dell'VIII Commissione alla modalità, ormai frequente, con la quale si procede all'inserimento di disposizioni incidenti sul codice degli appalti in provvedimenti aventi oggetto diverso.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone di sospendere l'esame del decreto-legge in modo da poter svolgere la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata per le

ore 15,30, che dovrà decidere in ordine al prosieguo dei lavori in sede referente sul decreto-legge n. 47 del 2014, alla luce delle decisioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo.

La Commissione concorda.

Ermete REALACCI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame al termine dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 15 maggio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 maggio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.45.

Decreto-legge 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.

C. 2373 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, sospeso prima della riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza testé conclusasi, la Commissione concluderà l'esame preliminare del provvedimento prima dell'ini-

zio dei lavori pomeridiani dell'Assemblea. Il termine per la presentazione degli emendamenti sarà quindi fissato alle 17.30 e l'esame degli stessi si svolgerà nella seduta che sarà convocata per le ore 19.

La Commissione prende atto.

Tino IANNUZZI (PD) ringrazia anzitutto il relatore per l'esautiva relazione svolta, della quale condivide pienamente i contenuti, a partire dalla critica rivolta al Senato per avere impiegato tre quarti dell'intero tempo a disposizione del Parlamento togliendo, di fatto, alla Commissione e, in generale, alla Camera ogni possibilità concreta di approfondire i contenuti del provvedimento e di migliorarne il testo. Quanto al decreto-legge in esame, esprime un giudizio positivo sulle misure da esso recate, le quali segnano un punto di svolta importante in materia di politiche abitative, a partire dal rifinanziamento del Fondo a sostegno delle locazioni, dall'istituzione del Fondo a sostegno delle morosità incolpevoli e dallo stanziamento di importanti risorse a beneficio degli inquilini degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che intendono accedere alla proprietà degli immobili. Altrettanto importanti sono, a suo avviso, le norme del decreto-legge che danno avvio a un programma straordinario di recupero degli immobili di edilizia residenziale pubblica e che, considerate unitamente a quelle in materia di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, danno vita ad un programma di interventi di indubbio rilievo e di assoluta novità, capace di contrastare la grave crisi in atto dell'edilizia, di dare risposta alle più urgenti questioni dell'emergenza abitativa e di riqualificare e rinnovare il patrimonio edilizio pubblico. Dopo aver segnalato, inoltre, l'opportunità di estendere agli interventi di riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica le agevolazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici (cosiddetto ecobonus), si sofferma infine sulla norma recata dall'articolo 10-ter del provvedimento, introdotto al Senato. Al

riguardo, rileva come tale norma costituisca l'ennesimo esempio negativo di interventi sporadici e incoerenti sul corpo delle norme edilizie che, al pari della normativa in materia di appalti, è certo bisognosa di interventi di revisione e di semplificazione da realizzare, però, nell'ambito di provvedimenti organici e riconoscendo il ruolo fondamentale delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi sulla impossibilità di esaminare in modo congruo il decreto-legge in esame considerati i tempi a disposizione della Commissione. Entrando nel merito del provvedimento, fa notare come il decreto-legge affronti per la prima volta il tema dell'edilizia sociale, evidenziando quindi la problematica delle amministrazioni locali che si trovano a dover decidere sulle modalità con cui rientrare in possesso degli immobili da parte di chi non ne ha diritto. Invita infine i membri della Commissione a valutare l'opportunità di strumenti procedurali che consentano di esercitare un controllo sull'attuazione delle disposizioni recate dal Governo, in modo da verificare l'effettiva volontà del Governo medesimo di collocare tale attuazione in una cornice comunque di contenimento del consumo del suolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DECARO si riserva di intervenire nel seguito dell'esame.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara quindi concluso l'esame preliminare. Comunica che, come convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 17.30.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 maggio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 20.05.

Decreto-legge 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.

C. 2373 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta pomeridiana.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che sono state presentate circa duecentoventi proposte emendative (*vedi allegato*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative al decreto-legge, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri ancor più si impone a seguito della lettera del Presidente della Repubblica ai presidenti delle Camere e al presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2013, con la quale si ripropone in modo netto la necessità di verificare con rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, questione già precedentemente oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e della successiva lettera del Presidente della Repubblica ai presidenti delle Camere e al presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2012.

Pertanto, alla luce di quanto testé detto, la presidenza non può che applicare le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Con riferimento al provvedimento in esame, quindi, la presidenza ritiene inammissibili le seguenti proposte emendative che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge: Caparini 2.01, in quanto reca novelle alla legge n. 431 del 1998 in materia di locazioni e rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo; Lombardi 3.21, in quanto reca disposizioni di carattere generale in materia di enti previdenziali privatizzati; Grimoldi 5.02, in quanto reca norme di semplificazione in materia di conferenza di servizi; Grimoldi 5.03, che reca disposizioni per la trasparenza e la semplificazione dell'attività edilizia; Ottobre 6.20, che reca disposizioni in materia fiscale destinate all'Istituto trentino per l'edilizia abitativa; Caparini 6.01, in materia di detraibilità degli oneri connessi a mutui accesi per la costruzione dell'abitazione principale; Dorina Bianchi 8.2, in quanto relativa alla trascrizione del contratto locativo con patto di futuro riscatto; Dorina Bianchi 8.01 e Grimoldi 8.03, in quanto relativo alla disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione degli immobili; Grimoldi 8.05, volto a modificare il regime fiscale della

locazione con patto di futura vendita; Grimoldi 9.02, in quanto reca una disciplina di incentivazione all'acquisto di abitazioni in locazione; Grimoldi 9.04, recante disposizioni sul regime speciale per la cessione di aree e di opere a scomputo; Zan 9.bis.01, volto a sopprimere la norma che esenta dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita; Zan 10.27, che reca una disciplina concernente la dismissione del patrimonio degli immobili dell'INPS; Dorina Bianchi 10.01, in materia di prestito vitalizio.

Roberta LOMBARDI (M5S) chiede al presidente della Commissione di riesaminare il giudizio di inammissibilità sull'emendamento da lei presentato 3.21, ritenendo che anche le disposizioni in esso previste rispondano all'esigenza di fronteggiare l'emergenza abitativa.

Ermete REALACCI, *presidente*, si riserva, alla luce di un supplemento di istruttoria, di far conoscere alla collega Lombardi l'esito del riesame.

Raffaella MARIANI (PD), *relatore*, in considerazione dell'esiguità dei tempi a disposizione della Commissione, derivata dai tempi di trasmissione del provvedimento dal Senato, e dall'ormai prossima scadenza del termine per la conversione in legge del decreto, ritiene che non vi siano le condizioni per un esame accurato delle proposte emendative. Esprime, quindi, parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, chiedendone la reiezione ai fini dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco RONDINI (LNA), stigmatizza l'atteggiamento della maggioranza che, di fatto, impedisce di approfondire i contenuti del provvedimento e di apportare al testo eventuali modifiche. Annuncia pertanto il ritiro di tutti gli emendamenti presentati dai deputati del gruppo della Lega Nord, denunciando il carattere sterile e improduttivo del dibattito in corso.

Dorina BIANCHI (NCD) annuncia il ritiro di tutti gli emendamenti presentati dal gruppo NCD.

Andrea CECCONI (M5S) giudica molto negativamente le posizioni espresse dal relatore e dal rappresentante del Governo che, di fatto, impediscono, di entrare nel merito del provvedimento in esame e di apportare al testo del decreto-legge anche le modifiche che appaiono a tutti indispensabili; denuncia, inoltre, che anche in questa occasione la maggioranza parlamentare voglia reiterare un atteggiamento di totale chiusura che finisce per mortificare lo stesso ruolo della Commissione e dei singoli deputati.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Busto 1.1, Nardi 1.2, De Rosa 1.3, Busto 1.4, De Rosa 1.9, Cancellieri 1.6 e 1.7, Pesco 1.8, De Rosa 1.10, Piazzoni 1.11, De Rosa 1.12 e 1.13, Busto 1.14, De Rosa 1.15, Busto 1.16 e 1.17, De Rosa 1.18 e 1.19, Nardi 1.20, De Rosa 2.1 e Busto 2.2.

Federica DAGA (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 2.4, raccomandandone l'approvazione. Ricorda, quindi, che l'intento del suo gruppo è quello di evitare che si crei, con il presente provvedimento, una nuova classe di poveri, composta da coloro che non possono accedere ad una dignitosa abitazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge quindi l'emendamento Daga 2.4. Respinge poi, con distinte votazioni, l'emendamento Zolezzi 2.5 e gli identici emendamenti Nardi 2.6 e Busto 2.7.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.8, raccomandandone l'approvazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento De Rosa 2.8. Respinge, poi, con distinte votazioni, gli emendamenti De Rosa 2.10 e 2.12, Daga 2.14, De Rosa 2.15, Daga 2.17,

Busto 2.18 e 2.19, De Rosa 2.20, Zolezzi 2.23, gli identici emendamenti Pellegrino 3.1 e Busto 3.2, nonché l'emendamento Daga 3.3.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 3.4, identico all'emendamento Daga 3.5, raccomandandone l'approvazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti De Rosa 3.4, Nardi 3.6 e Daga 3.7.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.8, raccomandandone l'approvazione. Rileva poi come l'approvazione del presente provvedimento sia in contrasto con quanto la Commissione sta esaminando in tema di contenimento del consumo del suolo.

Chiara BRAGA (PD) ritiene che quanto affermato dal collega De Rosa non risponda a verità, visto che la norma di cui all'articolo 3 è finalizzata a incrementare la dotazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge quindi l'emendamento De Rosa 3.8. Respinge, altresì, con distinte votazioni, gli emendamenti De Rosa 3.9, 3.10 e 3.11.

Federica DAGA (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.12, raccomandandone l'approvazione.

Andrea CECCONI (M5S) rileva come il decreto-legge oggi in esame dovrebbe andare incontro alle esigenze dei cittadini, in particolare assicurando agli stessi il diritto all'abitazione. Constata, comunque, che con la partecipazione alla costruzione di opere pubbliche – finanziata con soldi della collettività – di soggetti privati, si rischia di alimentare il fenomeno del malaffare e della corruzione, come dimostrano anche i recenti eventi connessi ai mondiali di nuoto svoltisi in Italia e al recentissimo caso concernente la gestione degli appalti pubblici per Expo 2015.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Daga 3.12. e De Rosa 3.13.

Roberta LOMBARDI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 3.14, ricordando come attraverso la previsione in esso contenuta si intenda estendere alle alienazioni degli alloggi degli enti previdenziali le stesse norme previste per l'alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica. Chiede quindi che si proceda alla votazione nominale sul predetto emendamento, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Regolamento.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda all'onorevole Lombardi che la votazione nominale non è consentita per le votazioni in sede referente, come nel presente caso, in quanto trattasi di deliberazioni che non hanno carattere definitivo. Richiama, quindi, a tale proposito, la recente pronuncia del Presidente della Camera che ha confermato, con lettera dell'8 maggio, indirizzata al presidente dell'XI Commissione, onorevole Damiano, tale indirizzo procedurale.

Roberta LOMBARDI (M5S) fa notare come la lettera testé indicata dal presidente non dimostri che il precedente in esso richiamato sia l'unico precedente sulla questione della votazione per appello nominale in sede referente.

Chiede, quindi, di conoscere tutti i precedenti in materia, al fine di poter valutare la possibilità di procedere alla votazione qualificata sul suo emendamento Lombardi 3.14.

Ermete REALACCI, *presidente*, chiarisce che la richiamata lettera del Presidente della Camera evidenzia come la questione della possibilità di svolgere votazioni nominali in Commissione sia pacificamente risolta in senso negativo da univoche interpretazioni provenienti da precedenti parlamentari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Lombardi 3.14. Respinge successivamente l'emendamento Daga 3.15.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Di Gioia 3.16: si intende che vi abbia rinunciato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Daga 3.18, Piazzoni 3.19 e Daga 3.22.

Ermete REALACCI, *presidente*, con riferimento alla richiesta di riesame della dichiarazione di inammissibilità in riferimento all'emendamento Lombardi 3.21, fa presente che, a seguito di un supplemento di istruttoria, ritiene di dover confermare la pronuncia di inammissibilità, in quanto l'emendamento Lombardi 3.21, pur rispondendo alla finalità di fronteggiare l'emergenza abitativa, non incide sugli specifici ambiti presi in considerazione dal decreto medesimo in ordine a tale emergenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti De Rosa 4.2 e 4.3, Daga 4.4 e De Rosa 4.5, Daga 4.6 e 4.7, De Rosa 4.8, Zolezzi 4.9, De Rosa 4.10, Paglia 4.11, Zolezzi 4.12, Daga 4.13 e 4.15, Zaratti 4.16, nonché l'articolo aggiuntivo 4.01. Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Lombardi 5.1 e Daga 5.2.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Zaccagnini 5.4; si intende che vi abbia rinunciato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Piazzoni 5.3, De Rosa 5.5, 5.6 e 5.7, Zan 5.8, Busto 5.9 e Zan 5.10.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Zaccagnini 5.12 e 5.14; si intende che vi abbia rinunciato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 5.13, Daga 5.16, nonché l'articolo aggiuntivo Daga 5.01; respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti, Zolezzi 6.1, Zan

6.2, Busto 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18 e 6.19.

Martina NARDI (SEL) illustra l'emendamento Zan 7.1, di cui è cofirmataria raccomandandone l'approvazione.

Enrico BORGHI (PD) dichiara la disponibilità del gruppo del Partito Democratico a sottoscrivere un eventuale ordine del giorno sulla questione evidenziata dall'emendamento della collega Nardi.

Andrea CECCONI (M5S) giudica paradossale che i deputati del Partito democratico, pur riconoscendo la fondatezza della proposta emendativa della collega Nardi, mantengano un giudizio negativo sulla medesima proposta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti, Zan 7.1, Segoni 7.2, Busto 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 e 7.11, Zan 7.12, Busto 7.13, 7.15, 7.16 e 7.17.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 8.1, raccomandandone l'approvazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge, gli emendamenti De Rosa 8.1 e Lombardi 8.3.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 8.4, raccomandandone l'approvazione.

Martina NARDI (SEL) osserva che la proposta emendativa del collega De Rosa presenta un contenuto ridondante rispetto alla legislazione vigente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti De Rosa 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7, Daga 8.8, Cancelleri 9.2, Zan 9.3, Busto 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, De Rosa 9-bis.1 e 9-bis.2.

Martina NARDI (SEL) chiede chiarimenti in ordine alla pronuncia di inam-

missibilità dell'articolo aggiuntivo Zan 9-bis.01.

Ermete REALACCI, *presidente*, precisa che la proposta emendativa non è ammissibile in quanto estranea alla materia del decreto, essendo volta a sopprimere la norma che esenta dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Zan 9-bis.02, gli emendamenti Daga 10.3, Pellegrino 10.4, Daga 10.5, gli identici emendamenti Daga 10.7 e Zan 10.8, gli emendamenti Pellegrino 10.10 e 10.11, Daga 10.14, Pellegrino 10.17 e 10.19, Daga 10.20, Pellegrino 10.22 e 10.25, Nardi 10.26, De Rosa 10-bis.1 e 10-bis.2 e Busto 10-bis.3.

Martina NARDI (SEL), pur comprendendo le ragioni alla base delle disposizioni in materia di urbanistica dettate dall'articolo 10-ter, evidenzia che la formulazione della norma presenta maglie troppo larghe e, pertanto, potrebbe favorire comportamenti opportunistici. Nel raccomandare, quindi, l'approvazione della proposta normativa 10-ter.3, a sua prima firma, invita la Commissione a valutare l'opportunità di porre rimedio a tale problematica.

Claudia MANNINO (M5S), nel condividere le considerazioni della collega Nardi, aggiunge che anche l'edilizia per la costruzione dei villaggi turistici viene spesso utilizzata a scopi abitativi. Nel rimarcare, quindi, come sia fondamentale predisporre una normativa in tale materia, evidenzia che la norma in esame appare vanificare il lavoro svolto dalla Commissione nel tentativo di valorizzare i centri storici.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), in considerazione del fatto che l'articolo aggiuntivo in esame è stato introdotto durante l'esame al Senato dal Partito Democratico, richiama i colleghi del gruppo del PD ad assumersi la responsabilità dell'approvazione di una simile norma che, pe-

raltro, appare essere in contrasto con la sentenza n. 278 del 2010 della Corte costituzionale.

Sottolinea, quindi, come con tale disposizione si introduca una forma di abusivismo mascherato dando spazio a forme di speculazione edilizia.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa presente che i rischi testé indicati sono ben presenti alla Commissione che vigilerà attentamente.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge, quindi, gli identici articoli aggiuntivi De Rosa 10-ter.1 e Nardi 10-ter.3. Respinge, quindi, con distinte votazioni l'articolo aggiuntivo De Rosa 10-ter.2, gli emendamenti Zolezzi 11.1, Busto 11.3, De Rosa 11.4, Micillo 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20 e 12.21.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 13.1, richiama l'attenzione dei colleghi sulla assenza di omogeneità delle norme in materia di EXPO con le restanti norme del provvedimento in esame e invita a riflettere sull'opportunità di evitare di concedere deroghe sugli appalti per l'EXPO, soprattutto alla luce dei recenti avvenimenti. Esprime, inoltre, perplessità sulle coperture finanziarie previste, tenendo conto che si tratta di risorse già impegnate per altre finalità.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge, quindi, l'emendamento De Rosa 13.1. Respinge, altresì, con distinte votazioni gli emendamenti De Rosa 13.2, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 e 14.1.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione, della I Commissione (Affari costituzionali) e della Commissione per le questioni regionali. Comunica altresì che la V Commissione (Bilancio) esprimerà il parere ai fini dell'esame in Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire all'onorevole Mariani il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2373, nel testo trasmesso dal Senato. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ermete REALACCI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 21.35.

ALLEGATO

**DL 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa,
per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.
C. 2373 Governo, approvato dal Senato.**

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole da: di 100 milioni con le seguenti: di 250 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 14, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

all'alinea sostituire rispettivamente le parole: 97,71 milioni e 184 milioni con le seguenti: 297,71 milioni e 384 milioni;

alla lettera d), sostituire le parole: quanto a 102,25 milioni di euro per l'anno 2015 e con le seguenti: quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2014 e quanto a 302,25 milioni di euro per l'anno 2015, nonché.

1. 1. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Currò, D'Incà, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brungerotto, Businarolo, Cancelleri, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate,

Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spesotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa.

Al comma sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 250 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

« *h-bis*) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. ».

1. 2. Nardi, Zan, Piazzoni, Zaratti, Pellegrino, Di Salvo.

Al comma 1 sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

« *h-bis*) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7

ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni ».

1. 3. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole da: di 100 milioni con le seguenti: di 150 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 14, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

all'alinea sostituire rispettivamente le parole: 97,71 milioni e 184 milioni con le seguenti: 197,71 milioni e 284 milioni;

alla lettera d), sostituire le parole: quanto a 102,25 milioni di euro per l'anno 2015 e con le seguenti: quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2014 quanto a 202, 25 milioni di euro per l'anno 2015, nonché.

1. 4. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Carriello, Currò, D'Inca, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerto, Businarolo, Cancelleri, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spes-

sotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 1, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2014 e 2015 con le seguenti: per l'anno 2014 e di 137,1 milioni di euro per l'anno 2015.

Conseguentemente, all'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: 184 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: 211,1 milioni di euro per l'anno 2015;*

b) *al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

« *h-bis*) quanto a 37,1 milioni di euro per l'anno 2015:

1) *mediante corrispondente riduzione, per un ammontare pari a 12,1 milioni di euro, dello stanziamento del fondo di riserva speciale di parte corrente Iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;*

2) *con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di*

assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 25 milioni di euro per l'anno 2015. ».

- 1. 9.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del ministro per gli affari regionali, promuovono le necessarie iniziative al fine di incrementare le risorse disponibili e offrire ad un numero maggiore di cittadini in difficoltà economica l'accesso al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.

- 1. 6.** Cancelleri, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali verificano e promuovono l'effettivo utilizzo della Convenzione stipulata in data 20 novembre 2013 tra Associazione Bancaria italiana e Cassa depositi e Prestiti per l'utilizzo del fondo « Plafond Casa 2014 ».

- 1. 7.** Cancelleri, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 2 sostituire le parole: è incrementata di 15,73 milioni di euro per l'anno 2014, di 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 59,73 milioni di euro per l'anno 2016, di 36,03 milioni di euro per l'anno 2017, di 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 9,5 milioni di euro per l'anno 2020. *con le seguenti:* è incrementato annualmente di 100 milioni di euro fino all'anno 2020 compreso.

Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* dagli articoli 1, 3 *con le seguenti:* dell'articolo 3;

b) *dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:*

1-*quater.* Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari ad euro 100.000.000 per ogni anno a partire dal 2014 e fino al 2020 compreso, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 8. Pesco, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Micillo, Segoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spesotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 2, sostituire le parole da: è incrementata *fino alla fine del comma con le seguenti:* è incrementata di 15,73 milioni di euro per l'anno 2014, di 31,63 milioni

di euro per l'anno 2015, di 78,63 milioni di euro per l'anno 2016, di 55,03 milioni di euro per l'anno 2017, di 54,93 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 28,40 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente, all'articolo 14 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole da:* a 184 milioni di euro per l'anno 2015 *fino alle parole:* per l'anno 2020 *con le seguenti:* a 202,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 171,60 milioni di euro per l'anno 2016, a 148 milioni di euro per l'anno 2017, a 95,68 milioni di euro per l'anno 2018, a 92,35 milioni di euro per l'anno 2019, a 65,82 milioni di euro per l'anno 2020;

b) *al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

«*h-bis)* con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a 19 milioni di euro per l'anno 2017, a 8,83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 18,9 milioni di euro per l'anno 2020 ».

1. 10. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 2, sostituire le parole: è incrementata di 15,73 milioni di euro per l'anno 2014, di 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 59,73 milioni di euro per

l'anno 2016 *con le seguenti*: è incrementata di 55,73 milioni di euro per l'anno 2014, di 162,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 159,73 milioni di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come rideterminato dall'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 47.

1. 11. Piazzoni, Zaratti, Nardi, Zan, Pellegriano, Di Salvo.

Al comma 2, sostituire le parole: è incrementata di 15,73 milioni di euro per l'anno 2014, di 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 59,73 milioni di euro per l'anno 2016 *con le seguenti*: è incrementata di 55,73 milioni di euro per l'anno 2014, di 112,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 159,73 milioni di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo fa lettera h), aggiungere la seguente:

« *h-bis)* quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come rideterminato dall'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. ».

1. 12. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 2 sostituire le parole da: è incrementata di 15,73 milioni di euro per l'anno 2014, di 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 59,73 milioni di euro per l'anno 2016, *con le seguenti*: è incremen-

tata di 215,73 milioni di euro per l'anno 2014, di 212,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 259,73 milioni di euro per l'anno 2016,.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

« *h-bis)* quanto a 200 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2014-2016, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni ».

1. 13. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 2, sostituire le parole da: di 15,73 milioni di euro *fino a:* 12,73 milioni di euro *con le seguenti*: di 70 milioni di euro per l'anno 2014, di 60 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 14, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

all'alinea sostituire rispettivamente le parole: 97,71 milioni e 184 milioni *con le seguenti*: 151,98 milioni e 231,27 milioni;

alla lettera d), sostituire le parole: quanto a 102,25 milioni di euro per l'anno 2015 e *con le seguenti*: quanto a 54,27 milioni di euro per l'anno 2014 e quanto a 149,52 milioni di euro per l'anno 2015, nonché.

1. 14. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Carriello, Currò, D'Incà, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerto, Businarolo, Cancelleri, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Loren-

zis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantedero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spesotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 2, sostituire le parole da: di 15,73 milioni di euro *fino a:* 12,73 milioni di euro *con le seguenti:* di 60 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 14, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

all'alinea sostituire rispettivamente le parole: 97,71 milioni e 184 milioni *con le seguenti:* 141,98 milioni e 231,27 milioni;

alla lettera d), sostituire le parole: quanto a 102,25 milioni di euro per l'anno 2015 e *con le seguenti:* quanto a 44,27 milioni di euro per l'anno 2014 e quanto a 149,52 milioni di euro per l'anno 2015, nonché.

1. 15. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 2, sostituire le parole da: di 15,73 milioni di euro *fino a:* 12,73 milioni di euro *con le seguenti:* di 60 milioni di euro per l'anno 2014, di 60 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 14, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

all'alinea sostituire rispettivamente le parole: 97,71 milioni e 184 milioni *con*

le seguenti: 141,98 milioni e 231,27 milioni;

alla lettera d), sostituire le parole: quanto a 102,25 milioni di euro per l'anno 2015 e *con le seguenti:* quanto a 44,27 milioni di euro per l'anno 2014 e quanto a 149,52 milioni di euro per l'anno 2015, nonché.

1. 16. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Carriello, Currò, D'Inca, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerto, Businarolo, Cancelleri, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantedero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spesotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 2 sostituire le parole da: , di 59,73 milioni di euro per l'anno 2016, di 36,03 milioni di euro per l'anno 2017, di 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 9,5 milioni di euro per l'anno 2020. *con le seguenti:* . Per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 il fondo viene dotato rispettivamente di 73 milioni di euro per l'anno 2016, di 36,03 milioni di euro per l'anno 2017, di 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni

2018 e 2019 e di 9,5 milioni di euro per l'anno 2020.

1. 17. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Carriello, Currò, D'Incà, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnoretto, Businarolo, Cancelleri, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzini, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantenero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Al fine di favorire un rapido, efficace e trasparente utilizzo di risorse, fondi, ed alloggi sociali destinati alle famiglie in possesso dei requisiti previsti, nonché garantire un costante accertamento e monitoraggio della domanda e del disagio abitativo, le Regioni stabiliscono i criteri per l'emissione di un unico Bando permanente ad aggiornamento costante e graduatorie con validità periodica che raccolga la domanda abitativa di assegnazione di alloggio sociale e di contributi e provvidenze a sostegno dell'affitto previsti da normative statali, regionali e territoriali ».

1. 18. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, secondo capoverso, sostituire le parole: "la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti: "il 30 settembre 2014" ».

1. 19. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Per ciascun anno del triennio 2014-2016, sono stanziati 20 milioni di euro a favore di proprietari di immobili sottoposti ad aste giudiziarie per insolvenza sui mutui per la prima casa, a causa di difficoltà temporanee nel pagamento delle rate dei medesimi mutui. I criteri e le modalità attuative delle suddette disposizioni, sono individuate entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato ».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

« h-bis) quanto a 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. ».

1. 20. Nardi, Zaratti, Piazzoni, Pellegrino, Zan, Di Salvo.

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

2. 1. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- 2. 2.** Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Currò, D'Inca, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e tenendo conto anche della disponibilità del Fondo, per sostenere con le seguenti: e per sostenere, qualora le disponibilità del Fondo lo consentano.

- 2. 3.** Grimoldi, Rondini.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: imprese di costruzioni ed altri soggetti imprenditoriali e le parole: Le procedure previste per gli sfratti per morosità si applicano alle locazioni di cui al presente comma, anche se per finita locazione.

- 2. 4.** Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Be-

chis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali.

- 2. 5.** Zolezzi, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo

Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

***2. 6.** Nardi, Zaratti, Piazzoni, Zan, Pellegriano, Di Salvo.

Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

***2. 7.** Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Currò, D'Inca, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerto, Businarolo, Cancelleri, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Ddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, con particolare

riferimento ai genitori separati con figli minori” ».

****2. 8.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, con particolare riferimento ai genitori separati con figli minori” ».

****2. 9.** Grimoldi, Rondini.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, con particolare riferimento ai soggetti di età superiore ai 70 anni” ».

***2. 10.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, con particolare riferimento ai soggetti di età superiore ai 70 anni” ».

***2. 11.** Grimoldi, Rondini.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, nonché gli anni di residenza delle famiglie sul territorio comunale” ».

****2. 12.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, nonché gli anni di residenza delle famiglie sul territorio comunale” ».

****2. 13.** Rondini, Grimoldi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

- 2. 14.** Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: ad esse attribuite ai sensi del comma 5 inserire le seguenti: sulla base di parametri che premiano anche la disponibilità del comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3.

- *2. 15.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: ad esse attribuite ai sensi del comma 5 inserire le seguenti: sulla base di parametri che premiano anche la disponibilità del comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3.

- *2. 16.** Grimoldi, Rondini.

Al comma 1, alla lettera c) sopprimere le parole da: alla costituzione di agenzie a per la locazione.

- 2. 17.** Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: alla costituzione di agenzie fino a: cooperative edilizie.

- 2. 18.** Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Currò, D'Inca, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frac-

caro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: sia il numero di abbinamenti fino alla fine del comma con le seguenti: il numero di abbinamenti tra alloggi a canone concordato e nuclei familiari provenienti da alloggi sottoposti a procedure di sfratto esecutivo.

2. 19. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Currò, D'Incà, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 1 dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) Qualora le risorse di cui al comma 5 non siano trasferite ai comuni

entro novanta giorni dall'effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e alle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla regione o alla provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario *ad acta*) gli oneri connessi alla nomina ed all'attività del commissario *ad acta* sono posti a carico dell'ente inadempiente ».

2. 20. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Sopprimere il comma 1-bis.

2. 21. Grimoldi, Rondini.

Al comma 1-bis, dopo le parole: al fine di contrastare l'emergenza abitativa *inserire le seguenti:* di famiglie residenti da almeno 10 anni sul territorio comunale.

2. 22. Rondini, Grimoldi.

Al comma 1-bis, sopprimere le parole: qualsiasi tipo di.

2. 23. Zolezzi, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti,

Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di rilascio degli immobili concessi in locazione ad uso abitativo).

1. Alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 5:

1) al secondo periodo, le parole: "per due anni" sono sostituite dalle seguenti: "per tre anni";

2) al quarto periodo, le parole: "il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni" sono sostituite dalle seguenti: "il contratto si intende scaduto alla data della scadenza della proroga. Si applica il comma 5-bis dell'articolo 6";

b) all'articolo 6:

1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione" sono inserite le seguenti: ", relativi ai contratti di cui all'articolo 2, comma 1,";

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Per i contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, il contratto di locazione costituisce titolo di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile. La data dell'esecuzione è fissata alla data della scadenza del contratto di locazione. Decorsa inutilmente tale data, il locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma, l'opposizione all'esecuzione è proposta dopo il rilascio del-

l'immobile, ai sensi degli articoli 615 e 617 del codice di procedura civile per questioni formali o per invalidità del contratto, ai soli fini del risarcimento del danno. Il riconoscimento del danno comporta il pagamento da parte del proprietario dell'immobile di un indennizzo stabilito dal giudice, fino all'importo massimo della cauzione stabilita nel contratto di locazione" ».

2. 01. Caparini, Grimoldi, Rondini.

ART. 3.

Sopprimerlo.

***3. 1.** Pellegrino, Zan, Zaratti, Piazzoni, Nardi, Di Salvo.

Sopprimerlo.

***3. 2.** Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Micillo, Segoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

- 3. 3.** Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Dall’Osso, D’Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell’Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D’Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L’Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 1 lettera a), capoverso 1, nel primo periodo, sopprimere le parole da: anche in deroga fino alla fine del periodo.

- 3. 4.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: dovrà tenere conto anche della possibilità di con le seguenti: dovrà prioritariamente.

- 3. 6.** Nardi, Zan, Piazzoni, Zaratti, Pellegrino, Di Salvo.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, al terzo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

b) sopprimere le parole da: di realizzazione fino a: residenziale pubblica e.

- 3. 7.** Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Dall’Osso, D’Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell’Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D’Incà, D’Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L’Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1 », al terzo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « devono essere » inserire la seguente: « interamente »;

b) sopprimere le parole da: « di realizzazione » fino a: « residenziale pubblica e ».

- 3. 8.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, sostituire la frase: di realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica

con: per l'acquisizione ed il recupero di immobili fatiscenti o da dismettere, disponibili nei centri storici e nelle periferie.

- 3. 9.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 2-bis.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere il capoverso 2-quater.

- 3. 10.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dei conduttori inserire le seguenti: da almeno quindici anni.

- 3. 11.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 2-quater.

- 3. 12.** Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco,

Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Agli immobili oggetto di conferimenti o trasferimenti del patrimonio abitativo dell'istituto Nazionale di Previdenza Sociale, a uno o più fondi comuni di investimento immobiliare di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 febbraio 2014, continuano ad applicarsi le normative previste dai commi da 3 a 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

1-ter. Al fine di accelerare il processo di dismissione del patrimonio suddetto ai conduttori, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, è prorogato al 31 dicembre 2013.

- 3. 13.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1.1. Agli immobili oggetto di conferimenti o trasferimenti del patrimonio abitativo residenziale degli enti previdenziali di cui all'Allegato A del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si applicano le normative previste dai commi da 3 a 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche se il patrimonio immobiliare stesso è stato conferito a qualsiasi fine, ivi compresa la vendita, a qualsiasi fondo immobiliare o società di gestione del risparmio (SGR).

1.2. Agli immobili oggetto di conferimenti o trasferimenti del patrimonio abitativo residenziale dell'istituto Nazionale di Previdenza Sociale, a uno o più fondi comuni di investimento immobiliare di cui al decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze del 5 febbraio 2014, continuano ad applicarsi le normative previste dai commi da 3 a 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

1.3. Al fine di accelerare il processo di dismissione del patrimonio suddetto ai conduttori, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, è prorogato al 31 dicembre 2013, a tale ipotesi non si applica l'ipotesi di cui al comma 3 della stessa legge.

3. 14. Lombardi, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 1-bis dopo le parole: decesso dell'assegnatario aggiungere le parole: con possibilità di rinnovo qualora sussistano ancora i criteri richiesti per l'assegnazione.

3. 15. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Ago-

stinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 1-bis aggiungere in fine le seguenti parole: In ogni caso, qualora al momento del pensionamento rassegnatario o, in caso di decesso, il coniuge o gli aventi diritto, non siano proprietari di altro immobile adeguato al proprio nucleo familiare nella regione di residenza e rientrino nel reddito previsto per la decadenza dell'assegnazione in un alloggio di edilizia residenziale pubblica, l'alloggio è assegnato in maniera definitiva al locatario sino al permanere di tali requisiti.

3. 16. Di Gioia.

Sopprimere il comma 1-ter.

3. 17. Grimoldi, Rondini.

Al comma 1-ter sopprimere le parole da: nel caso l'assegnatario fino a: dal vincolo di destinazione.

3. 18. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dandone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:

1-*quater*. All'articolo 8, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole « sono subordinate alla verifica », aggiungere le parole « della salvaguardia della natura sociale e della destinazione di *social housing* del patrimonio immobiliare ad uso residenziale di detti enti e delle eventuali ricadute sociali, avendo riguardo alle aree urbane con tensione abitativa, e ».

3. 19. Piazzoni, Nardi, Zaratti, Zan, Pellegrino, Di Salvo.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Banca dati nazionale).

1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per la locazione e l'alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e di prevenire fenomeni di corruzione, è istituita la « Banca dati nazionale del patrimonio immobiliare pubblico ». La Banca dati di cui al presente comma è consultabile in un'apposita sezione del sito internet ufficiale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nella Banca dati sono evidenziate separate sezioni, recanti l'indicazione; degli immobili locati, di quelli da locare, di quelli per i quali è stata presentata domanda di riscatto nonché di quelli per i quali è stata avviata la procedura di alienazione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari regionali, stabilisce, con proprio regolamento, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità di redazione della Banca dati, nonché le modalità di formazione degli elenchi e dei criteri in base ai quali gli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici, anche partecipati, devono essere iscritti nella medesima Banca dati. Il medesimo regolamento disciplina le modalità tecniche per l'accessibilità della Banca dati attraverso i portali o i siti internet, ove esistenti, degli enti e dei soggetti che detengono immobili destinati alla locazione alla alienazione.

3. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 2, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. 22. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Enti previdenziali privatizzati).

Il comma 38 dell'articolo 1 della legge 23 agosto del 2004 n. 243 è abrogato. Al

fine di tutelare gli equilibri finanziari degli enti coinvolti, in considerazione delle particolari condizioni del mercato immobiliare e della difficoltà di accesso al credito, per tutti gli enti previdenziali come indicati nel decreto legislativo 509194 che procedono a dismissione del proprio patrimonio immobiliare, devono riconoscere il diritto di prelazione all'inquilino che devono essere in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori.

Tale diritto può essere esercitato da conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di residenza.

Il diritto di prelazione spetta anche agli eredi del conduttore con lui conviventi purché privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di residenza ed ai portieri degli stabili oggetto della vendita in caso di eliminazione del servizio di portineria.

Per gli alloggi occupati da conduttori ultrasessantacinquenni sono consentiti l'alienazione o il conferimento della sola nuda proprietà degli immobili, fermo restando il diritto di prelazione a loro favore ove siano interessati all'acquisto.

Il prezzo di vendita è determinato dall'ente proprietario sulla base dei seguenti criteri: immobili ad uso abitativo appartenenti alle categorie catastali A2, A3, A4 il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore 120 alle rendite catastali.

Gli inquilini hanno diritto ad uno sconto del 30 per cento sul prezzo come sopra determinato.

Chi opererà per l'acquisto non potrà rivendere l'immobile prima di 10 anni ed in tal caso deve riconoscere il diritto di prelazione agli enti locali territoriali. Il prezzo di rivendita non potrà superare il prezzo di acquisto rivalutata dell'aumento ISTAT.

La presente legge si applica anche se il patrimonio degli enti di cui al comma precedente è già stato conferito ai fondi immobiliari SGR a vari fini compresa la

vendita, a fondi immobiliari di qualsiasi genere o specie ed anche se la vendita avviene tramite quest'ultimi.

Le procedure di sfratto per finita locazione e quelle per morosità di qualsiasi tipo pendenti e relative agli immobili di proprietà dei soggetti di cui ai precedenti commi, con la pubblicazione della presente sono immediatamente sospese, ed agli inquilini con procedura di sfratto viene riconosciuto il diritto di prelazione all'acquisto.

Nel caso che l'immobile ad uso residenziale sia locato ad un conduttore che non eserciti l'opzione per l'acquisto dell'immobile stesso, l'immobile, infatti, è tenuto ad inviare all'inquilino una comunicazione con la determinazione del nuovo canone di locazione che verrà determinata con rendita catastale moltiplicata per tre.

3. 21. Lombardi, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimenti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

ART. 4.

Sopprimere i commi 2 e 3.

4. 1. Grimoldi, Rondini.

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, sostituire le parole: « entro quattro mesi » con le parole: « entro 30 giorni »;

b) Al comma 2, dopo le parole: « con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze », aggiungere le parole: « da emanare entro 60 giorni dalla conversione del presente decreto »;

c) Al comma 8, sostituire le parole: « che provvedono entro due mesi » con le seguenti: « che provvedono entro 60 giorni »;

d) Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma: « Ogni sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 1 e fino alla sua completa attuazione, il governo riferisce alla competenti commissioni parlamentari circa lo stato di attuazione del piano di recupero di cui al presente articolo »;

e) Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma: « Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto legge, sentita la Conferenza Unificata, il governo presenta un piano di utilizzo del patrimonio pubblico ai fini dell'incremento del patrimonio EP e di edilizia residenziale sociale, individuando altresì le forme di finanziamento, sia attraverso il monitoraggio e favorendo il pieno impiego dei fondi ex Gescal ancora residui, sia individuando le forme di finanziamento strutturale individuato in sede di sessione di bilancio ».

4. 2. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Micillo, Segoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre,

Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

All'articolo 4 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « entro sei mesi » con le parole: « entro 30 giorni »;

b) al comma 2, dopo le parole: « con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze », aggiungere le parole: « da emanare entro 60 giorni dalla conversione del presente decreto »;

c) al comma 4 dopo le parole: « della legge 8 febbraio 2007, n. 9 » aggiungere le seguenti: « che siano collocati utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica »;

d) al comma 8, sostituire le parole: « che provvedono entro quattro mesi » con le seguenti: « che provvedono entro 60 giorni »;

dopo il comma 9, aggiungere i seguenti commi:

9-bis. Ogni sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 1 e fino alla sua completa attuazione, il governo riferisce alla competenti commissioni parlamentari circa lo stato di attuazione del piano di recupero di cui al presente articolo.

9-ter. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto-legge, sentita la Conferenza Unificata, il governo presenta un piano di utilizzo del patrimonio pubblico ai fini dell'incremento del patrimonio ERP e di edilizia residenziale sociale, individuando altresì le forme di finanziamento, sia attraverso il monitoraggio e favorendo il pieno impiego dei fondi ex Gescal ancora residui, sia individuando le forme di finanziamento strutturale individuato in sede di sessione di bilancio.

4. 3. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1 dopo le parole: Programma di recupero sopprimere le parole e razionalizzazione.

4. 4. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Da

done, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: anche.

- 4. 5.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, dopo le parole: degli IACP *inserire* e degli immobili appartenenti dell'attuale patrimonio in gestione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).

- 4. 6.** Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di

Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della approvazione del Piano, i comuni individuano le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso, anche prevedendo forme di auto recupero degli immobili tramite la costituzione di cooperative di assegnatari.

- 4. 7.** Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo,

Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della approvazione del Piano, i comuni individuano le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso.

- 4. 8.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1-bis, dopo le parole: di manutenzione ed efficientamento *sopprimere* di non rilevante entità.

- 4. 9.** Zolezzi, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo,

Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 2, sostituire la parola: comunica *con le seguenti:* dà immediata comunicazione.

- 4. 10.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di incrementare le risorse per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'aliquota dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è raddoppiata per le unità immobiliari ad uso residenziale a partire dalla terza di proprietà da almeno due anni inutilizzate ovvero non locatate con contratto scritto e registrato. I comuni possono modificare l'aliquota di cui al presente comma in aumento sino ad un terzo dell'aliquota di cui al presente comma.

- 4. 11.** Paglia, Zan, Zaratti, Pellegrino, Piazzoni, Nardi, Di Salvo.

Al comma 4, inserire le seguenti modifiche: *dopo le parole:* con priorità alle categorie sociali *sopprimere le parole da:* individuate dall'articolo 1 *fino a:* edilizia residenziale pubblica, *e sostituire con:* disagiate, individuate con decreto del Mini-

stro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. 12. Zolezzi, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 4 dopo le parole siano collocati sopprimere la parola utilmente.

4. 13. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda,

Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: allo scopo di contenere il disagio abitativo e di scongiurare ulteriori proroghe delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione.

4. 14. Grimoldi, Rondini.

Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:

4-bis. Alle categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007 n. 9, entro 90 giorni dalla conversione in legge del seguente decreto vengo aggiunte con apposito decreto ministeriale le seguenti categorie: persone sole, nuclei monogenitoriali, giovani coppie, lavoratori precari, immigrati, studenti, anziani soli.

4. 15. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Be-

chis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Valascas, Vignaroli, Villarosa.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Per favorire e qualificare l'attuazione del Piano di cui al comma 1 del presente articolo e consentire interventi programmati e strutturali finalizzati al recupero, alla razionalizzazione, all'efficientamento ed alla messa a norma degli immobili posseduti, gli IACP comunque denominati sono ammessi a beneficiare delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi 344, 345, 346, 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni.

8-ter. Ai fini di cui al comma *8-bis*, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede:

a) mediante corrispondente riduzione, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo di riserva speciale di pari e corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,

nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2015 e 2016 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) per 15 milioni di euro dall'anno 2014, mediante riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi, con esclusione delle spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente, della Salute, dei Beni e delle attività culturali, dell'istruzione e della ricerca, e delle spese iscritte nell'ambito della missione « ricerca e innovazione ».

4. 16. Zaratti, Zan, Pellegrino, Piazzoni, Nardi, Di Salvo.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Censimento degli immobili).

1. Al fine di procedere ad una migliore definizione dei programmi di intervento di interesse nazionale relativi al patrimonio immobiliare pubblico, nonché alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa, i Comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedono al censimento ovvero, ove già effettuato, all'aggiornamento degli immobili di proprietà pubblica presenti nel rispettivo territorio e alla loro catalogazione, con riferimento in particolare alla presenza di unità immobiliari e fabbricati inutilizzati e al loro stato di manutenzione, nonché allo stato di manutenzione degli immobili utilizzati.

2. Nel censimento sono ricompresi gli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici.

3. I comuni e le Regioni, sulla base del censimento di cui ai commi 1 e 2, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, formulano propri programmi di recupero del patrimonio pubblico inutilizzato e di recupero e manutenzione del patrimonio già adibito ad uso abitativo.

4. Ai fini della realizzazione dei programmi di cui al comma 3, per una quota da definire nell'ambito dei medesimi programmi, è possibile prevedere la partecipazione di cooperative di autorecupero formate da cittadini, residenti nel comune o nella regione nel cui territorio insiste l'immobile da recuperare, che non siano proprietari di altro immobile o assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. 01. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni,

D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Regime agevolato per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale).

1. All'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento: 1 per cento».

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. 02. Dorina Bianchi, Piccone.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. Lombardi, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Bal-

dassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Sostituire i commi 1 e 2.

- 5. 2.** Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pi-

sano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Sopprimere il comma 1.

- * 5. 3.** Piazzoni, Zaratti, Zan, Pellegrino, Nardi, Di Salvo.

Sopprimere il comma 1.

- * 5. 4.** Zaccagnini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Chiunque occupi un immobile abusivo non può chiedere la residenza, né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.

- 5. 5.** De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, dopo le parole: un immobile, inserire le seguenti: o un alloggio di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e sopprimere le parole da: e gli atti emessi fino alla fine del comma.

- 5. 6.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, dopo le parole un immobile, inserire le seguenti: o un alloggio di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati,.

- 5. 7.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, sostituire le parole: immobile senza titolo, con le parole: immobile di edilizia residenziale pubblica.

- 5. 8.** Piazzoni, Zaratti, Zan, Nardi, Pellegrino, Di Salvo.

Al comma 1, sostituire le parole: senza titolo, con le parole: ai sensi dell'articolo 633, primo comma, del codice penale.

5. 9. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Micillo, Segoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: la residenza né.

5. 10. Piazzoni, Zaratti, Nardi, Zan, Pellegrino, Di Salvo.

Al comma 1, dopo le parole: gli atti inserire le seguenti: anche quelli già esistenti.

5. 11. Rondini, Grimoldi.

Al comma 1, le parole: e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge, sono sostituite dalle seguenti: a decorrere dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. 12. Zaccagnini.

Al comma 1, dopo le parole: sono nulli a tutti gli effetti aggiungere le seguenti: fatti salvi gli atti amministrativi da parte dell'amministrazione comunale che affidino in guardiania temporanea l'immobile occupato ai fini dell'accertamento dell'effettivo disagio abitativo dei soggetti coinvolti e dell'eventuale successivo accompagnamento sociale da parte del Comune.

5. 13. Piazzoni, Zaratti, Nardi, Zan, Pellegrino, Di Salvo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le norme previste al precedente comma 1, si applicano solo nel caso in cui l'immobile, al momento dell'occupazione, non fosse abbandonato e in stato di incuria e degrado da più di 6 mesi.

5. 14. Zaccagnini.

Dopo il comma 1-bis, inserire i seguenti commi:

1-bis.1. Ai fini della dichiarazione della residenza si considera abusivo chiunque occupa l'alloggio in violazione dell'articolo 43, comma 2 del decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche risultante dal titolo legittimo di occupazione.

1-bis.2. Al comma 2, dell'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), p. 1) del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n. 154, dopo le parole « sul sito istituzionale del Ministero dell'interno » sono aggiunte le seguenti: « e devono essere accompagnate dalla copia anche non autenticata del titolo legittimo di occupazione dell'alloggio ».

5. 15. Grimoldi, Rondini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. « Chi si trova nella situazione di cui al primo comma ha diritto di ottenere, in apposita sezione dei registri anagrafici, l'iscrizione come residente nel Comune, in cui dimora, ai fini dell'esercizio dei diritti civili e politici ».

5. 16. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale pubblica).

1. Al fine di favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei soggetti meno abbienti e di permettere il monitoraggio dei requisiti soggettivi di assegnazione e di permanenza degli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata, è istituita, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale della

condizione abitativa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e del Ministro per gli affari regionali, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, d'intesa con la Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale pubblica.

2. L'Anagrafe di cui al comma 1 è articolata a livello regionale mediante l'istituzione di anagrafi presso gli assessorati regionali competenti e assicura la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantendo l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali. Entro il 30 giugno 2014 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:

a) i contenuti dell'Anagrafe, che dovrà permettere la circolarità delle informazioni anagrafiche, tributarie e catastali tra gli enti locali, le Regioni, le istituzioni centrali e gli enti gestori coinvolti sul territorio;

b) le modalità con cui si procederà al confronto con i dati acquisiti dall'Anagrafe tributaria, l'Agenzia delle Entrate e le Conservatorie dei Registri immobiliari, utilizzando, a tal fine, criteri trasparenti e stabili nel tempo, dei quali deve essere garantita un'adeguata pubblicizzazione;

c) le modalità con cui i risultati vengono calcolati e pubblicati con cadenza annuale;

d) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità dell'Anagrafe con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le

modalità di integrazione e cooperazione della medesima con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

3. Ai fini della fissazione dei contenuti di cui al comma 2, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni, con particolare riferimento alla uniformità dei criteri di formazione e al coordinamento della gestione dei dati.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 3 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. 01. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilia, Sorial, Spadoni,

Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Norme di semplificazione in materia di conferenza di servizi).

All'articolo 14-ter, comma 3-bis della legge 241/90 e smi, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole « autorizzazione paesaggistica » sono aggiunte le seguenti: « e architettonico monumentale e archeologica »;

b) dopo le parole: « conferenza di servizi » sono soppresse le parole « ove convocata »;

c) sono aggiunte in fine, le seguenti: « previo contraddittorio in presenza del progettista, indicando le prescrizioni o le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso ».

5. 02. Grimoldi, Rondini.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni per la trasparenza e la semplificazione dell'attività edilizia e per la certezza dei connessi diritti).

1. Il comma 6 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sostituito dal seguente: « 6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-bis, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge

7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio e pubblicato nel sito web dell'amministrazione competente. Su richiesta dell'interessato, ed a proprie spese, si può richiedere una procedura di pubblicazione del provvedimento. Al termine di un periodo di 30 giorni di pubblicazione e in assenza di osservazioni da parte dei soggetti interessati ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10 della 241/90, il titolo edilizio risulta inoppugnabile dinanzi al giudice amministrativo.

Il medesimo effetto si realizza per gli atti di Dia e Scia relativi alle ristrutturazioni edilizie, decorso l'ulteriore termine di trenta giorni previsto per i controlli amministrativi.

Ai soli fini della trasparenza delle informazioni, sul sito *web* dell'amministrazione devono altresì essere tempestivamente pubblicati e rimanere pubblicati sino alla fine lavori gli elaborati progettuali relativi al permesso di costruire. Ferme restando le ulteriori disposizioni in materia, il cartello esposto presso il cantiere deve indicare gli estremi del permesso di costruire e l'indirizzo web dell'amministrazione dove risultino liberamente consultabili gli elaborati costituenti il permesso di costruire, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

2. Al comma 1-*ter* dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è inserito il seguente ultimo periodo « Se la denuncia non viene presentata per via telematica, essa, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, deve essere prodotta anche su idoneo supporto informatico ».

Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è inserito il seguente ultimo periodo: « Se la segnalazione non viene presentata per via telematica, essa, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, deve essere prodotta anche su idoneo supporto informatico ».

3. Il comma 3 dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente: « 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Decorso il predetto termine gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo luglio 2010, n. 104. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*novies*. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo ».

Tutto quanto previsto dagli articoli 22, 23, 23-*bis* decreto del Presidente della Repubblica 380/01 può comunque essere presentato attraverso una richiesta di permesso a costruire di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 380/01;

4. Il comma 6-ter dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente « Gli elaborati costituenti le segnalazioni certificate di inizio attività e le denunce di inizio attività in materia edilizia e i relativi eventuali provvedimenti inibitori devono essere tempestivamente pubblicati nel sito web dell'amministrazione stessa e rimanervi pubblicati sino alla fine lavori. Ferme restando le ulteriori disposizioni in materia, presso i cantieri ove vengano svolte attività edilizie oggetto di segnalazione certificata d'inizio attività ovvero di denuncia di inizio attività deve essere apposto un cartello contenente gli estremi della segnalazione o della denuncia e l'indirizzo web dell'amministrazione dove risultino liberamente consultabili gli elaborati costituenti l'atto stesso, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

5. All'articolo 41 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: « 6. La piena conoscenza dei titoli abilitativi edilizi espressi, nonché dei provvedimenti negativi taciti formati in relazione all'adozione di provvedimenti inibitori riguardanti l'attività edilizia decorre dal termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'apposizione del cartello di cantiere ».

All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

6. La piena conoscenza dei titoli abilitativi edilizi espressi, nonché dei provvedimenti negativi taciti formati in relazione all'adozione di provvedimenti inibitori riguardanti l'attività edilizia decorre dal termine di trenta giorni dalla di comunicazione dell'apposizione del cartello di cantiere.

5. 03. Grimoldi, Rondini.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Micillo, Segoni, Agosti-

nelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 1 sopprimere le parole: Fino all'eventuale riscatto dell'unità immobiliare da parte del conduttore e, comunque, *nonché le parole:* di nuova costruzione o.

6. 2. Pellegrino, Piazzoni, Zan, Zaratti, Nardi, Di Salvo.

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* all'eventuale riscatto *con le seguenti:* al riscatto;

b) *sostituire le parole:* dell'unità immobiliare *con le seguenti:* dell'immobile;

c) *sopprimere le parole:* , comunque,;

d) *sostituire le parole:* per un periodo non superiore a *con le seguenti:* non oltre i.

6. 3. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini,

Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli.

Al comma 1 apportare e seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: all'eventuale riscatto *con le seguenti:* al riscatto;

b) sostituire le parole: dell'unità immobiliare *con le seguenti:* dell'immobile;

e) sostituire le parole: per un periodo non superiore a *con le seguenti:* non oltre i.

6. 4. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni,

D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli.

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: all'eventuale riscatto *con le seguenti:* al riscatto;

b) sostituire le parole: dell'unità immobiliare *con le seguenti:* dell'immobile;

e) sostituire le parole: comunque *con le seguenti:* in ogni caso.

6. 5. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli.

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: all'eventuale riscatto *con le seguenti:* al riscatto;

b) sostituire le parole: dell'unità immobiliare *con le seguenti:* dell'immobile;

c) sopprimere le parole: , comunque,.

6. 6. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli.

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: riscatto *con le seguenti:* acquisto della proprietà;

b) sostituire le parole: dell'unità immobiliare *con le seguenti:* dell'immobile;

c) sopprimere le parole: , comunque,.

6. 7. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini,

Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli.

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: all'eventuale riscatto *con le seguenti:* al riscatto;

b) sopprimere le parole: , comunque;

e) sostituire le parole: per ore periodo non superiore a *con le seguenti:* non oltre i.

6. 8. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi,

Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli.

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: all'eventuale riscatto *con le seguenti:* al riscatto;

b) sostituire le parole: dell'unità immobiliare *con le seguenti:* dell'immobile.

6. 9. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli.

Al comma 1 apportare e seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: all'eventuale riscatto *con le seguenti:* al riscatto;

b) sostituire le parole: per un periodo non superiore a *con le seguenti:* non oltre i.

6. 10. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli.

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: all'eventuale riscatto *con le seguenti:* al riscatto;

b) sopprimere le parole: , comunque,.

6. 11. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Busi-

narolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli.

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: dell'unità immobiliare *con le seguenti:* dell'immobile;

b) sopprimere le parole: , comunque.

- 6. 12.** Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani,

Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli.

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: , comunque;

b) sostituire le parole: per un periodo non superiore a *con le seguenti:* non oltre i.

- 6. 13.** Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli.

Al comma 1 sostituire le parole: all'eventuale riscatto *con le seguenti:* al riscatto.

- 6. 14.** Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli,

Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli.

Al comma 1, sopprimere le parole: , comunque,.

- 6. 15.** Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano,

Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli.

Al comma 1 sostituire le parole: comunque con le seguenti: in ogni caso.

- 6. 16.** Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli.

Al comma 1 sostituire le parole: riscatto con le seguenti: acquisto della proprietà.

- 6. 17.** Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda,

Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli.

Al comma 1 sostituire le parole: dell'unità immobiliare con le seguenti: dell'immobile.

- 6. 18.** Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli.

Al comma 1 sostituire le parole: per un periodo non superiore a con le seguenti: non oltre i.

- 6. 19.** Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *2-bis.* Per l'Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa (I.T.E.A. S.p.A.), società interamente partecipata dalla Provincia autonoma di Trento, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta del 20 per cento ».

2-ter. All'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera 19, all'ultimo periodo dopo le parole: « comunque denominati », sono aggiunte le

seguenti: « e all'Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa (LT,E.A. S.p.A.), società interamente partecipata dalla Provincia autonoma di Trento ».

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *2-bis* e *2-ter*, valutati in 1,86 milioni di euro, si provvede, a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla « Tabella A » della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2014-2016 ».

6. 20. Ottobre.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

« ART. 6-bis.

(Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità degli oneri connessi a mutui accesi per la costruzione dell'abitazione principale).

1. Dopo il primo periodo del comma *1-ter* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, tu. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, è inserito il seguente: « La detrazione di cui al primo periodo è ammessa per tutti i lavori di costruzione e di completamento comunque eseguiti entro il periodo di validità del permesso di costruire ».

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad adeguare le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1999, n. 311, alle disposizioni del secondo periodo del comma *1-ter* dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica ti. 917 del 1986, introdotto dal comma I del presente articolo. ».

6. 01. Caparini, Grimoldi, Rondini.

ART. 7.

Apportare le seguenti modifiche:

sostituire la rubrica con la seguente:
Detrazioni fiscali IRPEF per il conduttore;

sostituire il comma 1 con il seguente:
Per il triennio 2014-2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione debitamente registrati, adibiti ad abitazione principale, qualora l'importo del canone annuo sia superiore al 14 per cento dell'imponibile ai fini IRPEF, spetta una detrazione complessivamente pari a 900 euro, se il reddito complessivo ai fini IRPEF non supera euro 15.49371 a 450 euro se il reddito complessivo ai fini IRPEF supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Conseguentemente, all'articolo 14 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal decreto legge 66/2014, le parole: « del 26 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 27 per cento ».

7. 1. Nardi, Zaratti, Piazzoni, Zan, Pellegrino, Di Salvo.

Apportare le seguenti modificazioni:

1. Modificare la rubrica con il seguente: « Detrazioni fiscali IRPEF per il conduttore.

2. Sostituire il comma 1 con il seguente: « Per il triennio 2014-2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione, debitamente registrati, adibiti ad abitazione principale, qualora l'importo del canone annuo sia superiore al 14 per cento dell'imponibile ai fini IRPEF, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a. 900 euro, se il reddito complessivo ai fini IRPEF non supera euro 15,493,71;

b. 450 euro, se il reddito complessivo ai fini IRPEF supera euro 15,493,71 ma non euro 30,987,41.

7. 2. Segoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Micillo, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 1, sostituire le parole: Per il triennio 2014-2016 con le seguenti: Dagli anni 2014 al 2016.

7. 3. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di

Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli.

Al comma 1 sostituire le parole: Per il triennio 2014-2016 con le seguenti: Per le annualità 2014, 2015 e 2016.

7. 4. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli.

Al comma 1 sostituire le parole: Per il triennio 2014-2016 con le seguenti: Per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016.

7. 5. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco,

Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: per il triennio 2014-2016 con le seguenti: Dall'anno 2014 all'anno 2016.

7. 6. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Ab-

bate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli.

Al comma 1 sostituire le parole: soggetti titolari di contratti di locazione con le seguenti: conduttori.

7. 7. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: ai soggetti titolari con le seguenti: ai titolari.

7. 8. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Ber-

nini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli.

Al comma 1 sopprimere la parola: soggetti.

7. 9. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibia, So-

rial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: locazione di con le seguenti: locazione degli.

7. 10. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: come definiti dal con le seguenti: di cui al.

7. 11. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Da-

done, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 *con le parole:* dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 22 aprile 2008, attuativo dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9.

- 7. 12.** Nardi, Zan, Piazzoni, Zaratti, Pellegrino, Di Salvo.

Al comma 1 sostituire la parola: adibita *con la seguente:* adibiti.

- 7. 13.** Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Ab-

bate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: spetta *con la seguente:* è riconosciuta.

- 7. 15.** Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non supera *con le seguenti:* non è superiore a.

- 7. 16.** Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Ber-

nini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41 *con le seguenti:* è superiore a euro 15,493,71 e inferiore a euro 30.987,41.

7. 17. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti,

Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli.

ART. 8.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: 5 anni *con le seguenti:* 15 anni.

8. 1. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Il contratto locativo con patto di futuro riscatto può essere trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile. Gli effetti della trascrizione cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla scadenza del contratto non vengono trascritti la dichiarazione di riscatto o altro atto che comunque trasferisce l'immobile al conduttore o la domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2) del codice civile. Si applicano gli articoli 2775-bis e 2825-bis del codice civile. In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue, fatta salva l'applicazione dell'articolo 67, comma 3, lettera c) del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267 e successive modifiche.

8. 2. Dorina Bianchi, Piccone.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Tale diritto può essere esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di residenza. Chi opterà per l'acquisto non potrà rivendere l'immobile prima di 10 anni ed in tal caso deve riconoscere il diritto di prelazione agli enti locali territoriali. Il

prezzo di rivendita non potrà superare il prezzo di acquistato rivalutato dell'aumento ISTAT.

8. 3. Lombardi, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimenti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il diritto al riscatto può essere esercitato solo dai conduttori privi, nel comune di residenza, di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare. Chi esercita il riscatto non può rivendere l'immobile prima dello scadere dei 10 anni e, in tal caso, è tenuto a riconoscere il diritto di prelazione agli enti locali territoriali. Il prezzo di rivendita non potrà superare il prezzo di acquistato rivalutato dell'aumento ISTAT.

8. 4. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma i si applicano esclusivamente:

a) agli alloggi di nuova costruzione, solo se di classe energetica A o superiore, muniti di impianto fotovoltaico sulla copertura e costruiti con criteri antisismici commisurati alla sismicità della zona;

b) agli alloggi sottoposti a manutenzione straordinaria, solo se tali interventi abbiano permesso il raggiungimento di una classe energetica 6 o superiore, per le unità immobiliari precedentemente di classe inferiore alla 6, e di una classe energetica A o superiore, per le unità immobiliari precedentemente riadenti nella classe B.

8. 5. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente,

a) *sopprimere il comma 3;*

b) *al comma 4, sopprimere le parole da: , nonché fino alla fine del comma.*

8. 6. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Fino alla data del riscatto e a decorrere dalla data in cui venga fatta formale richiesta di riscatto, il conduttore può imputare una parte non superiore al 30 per cento dei corrispettivi pagati al locatore in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e per altra parte in conto affitto; ai fini delle imposte sul redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, i corrispettivi si considerano canoni di locazione, anche se imputati in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 6 ove ne ricorrano le condizioni.

8. 7. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Sopprimere il comma 5.

- 8. 8.** Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dandone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili).

1. I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto, sono trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis codice civile. La trascrizione produce anche

i medesimi effetti di quella di cui all'articolo 2643, comma primo, numero 8) del codice civile.

2. Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo.

3. Ai contratti di cui al comma 1 si applicano gli articoli 2668, comma 4, 2775-bis e 2825-bis del codice civile. Il termine triennale previsto dal comma terzo dell'articolo 2645-bis del codice civile è elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni. Si applicano altresì le disposizioni degli articoli da 1002 a 1007 nonché degli articoli 1012 e 1013 del codice civile, in quanto compatibili. In caso di inadempimento si applica l'articolo 2932 del codice civile.

4. Se il contratto di cui al comma 1 ha per oggetto un'abitazione, il divieto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 20 giugno 2005, numero 122, opera fin dalla concessione del godimento.

5. In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto nel contratto.

6. In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue, fatta salva l'applicazione dell'articolo 67, comma 3, lettera e), del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267 e successive modifiche. In caso di fallimento del conduttore, si applica l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267 e successive modifiche; se il curatore si scioglie dal contratto, si applicano le disposizioni di cui al comma 5, ultimo periodo.

8. 01. Dorina Bianchi, Piccone.

Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

ART. 8-bis.

(Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili).

1. Devono essere trascritti, per gli effetti di cui all'articolo 2645-bis codice civile, tutti i contratti diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l'immediata concessione del godimento di un immobile, con obbligo per il concedente o per entrambe le parti di successiva vendita imputando in tutto od in parte al prezzo i canoni pagati. Per tali contratti il termine triennale previsto dal comma 3 dell'articolo 2645-bis codice civile è elevato a dieci anni. Si applicano gli articoli 2668, comma 4, 2775-bis e 2825-bis codice civile.

2. Le parti, al momento della conclusione del contratto, determinano la quota di canone da imputare al prezzo della futura vendita. Salvo diversa pattuizione fra le parti il contratto si risolve in caso di mancato pagamento di tante rate che superino il 5 per cento del totale. In caso di inadempimento si applica l'articolo 2932 del codice civile. In caso di risoluzione per inadempimento dell'obbligo alla vendita, egli deve restituire la parte di canone di cui era prevista l'imputazione al prezzo, maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per inadempimento del titolare del godimento, egli deve restituire l'immobile e i canoni versati restano acquisiti dal proprietario a titolo di indennità.

3. Al rapporto di godimento si applicano le disposizioni degli articoli da 1002 a 1007, nonché degli articoli 1012 e 1013 del codice civile, in quanto compatibili.

8. 03. Grimoldi, Rondini.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche al regime fiscale della locazione con patto di futura vendita vincolante per entrambe le parti).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a. all'articolo 2, comma 2, il numero 2) è abrogato;

b. all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: e 2) sono abrogate.

2. All'articolo 109, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il capoverso « Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà » è abrogato.

8. 05. Grimoldi, Rondini.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Riduzione delle aliquote della cedolare secca).

1. Per il quadriennio 2014-2017: l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.124, è ridotta al 15 per cento; e l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del medesimo decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e successive modificazioni, è ridotta al 10 per cento.

9. 1. Grimoldi, Rondini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

1. L'aliquota della cedolare secca, di cui all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo, come modificato dall'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, a partire dall'anno fiscale 2014, è ulteriormente ridotta all'1 per cento per i locatari che stipulano o rinnovano contratti di locazione con canoni inferiori al 20 per cento rispetto agli

accordi locali di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 431 del 1998, In tal caso, l'aliquota ai fini IMU è stabilita al 0,4 per cento.

2. L'aliquota di cui al comma 2, per il quadriennio 2014-2017 può essere applicata anche alle unità immobiliari di enti privatizzati o pubblici che abbiano in corso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, con canoni determinati a seguito di accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli inquilini.

Conseguentemente all'articolo 14, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Al fine di assicurare maggiori entrate atte a soddisfare il fabbisogno finanziario derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 7, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone in materia di giochi pubblici legali l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai diversi concessionari, anche con riferimento ai rapporti rinegoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto e a quello del SuperEnalotto. Allo stesso fine, con gli stessi decreti dispone anche la modifica della misura del prelievo erariale unico al fine di eguagliare l'aliquota applicata agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del regio decreto n. 773 del 1931 (cosiddetto videolottery - VLT) a quella degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del regio decreto, n. 773 del 1931 (cosiddetto newslot - AWP), applicando la percentuale disposta dall'articolo 5, comma 2 del decreto direttoriale AAMS del 12 ottobre 2011.

9. 2. Cancelleri, Pesco, Villarosa, Ruocco, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola

Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica aggiungere in fine le parole: a canone concordato;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. A decorrere dall'anno 2014, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze beate congiuntamente all'abitazione, stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, è assoggettato ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'impo-

sta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento.

9. 3. Nardi, Piazzoni, Zaratti, Zan, Pellegrino, Di Salvo.

Al comma 1, sostituire le parole: per il quadriennio 2014-2017 con le seguenti: Dall'anno 2014 all'anno 2017.

9. 4. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenziz, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: per il quadriennio 2014-2017 con le seguenti: Per gli anni 2014-2017.

9. 5. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli,

Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenziz, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli.

Al comma 1 sostituire le parole: Per il quadriennio 2014-2017 con le seguenti: Per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2017.

9. 6. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenziz, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani,

Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli.

Al comma 1 sostituire le parole: Per il quadriennio 2014-2017 con le seguenti: Per i periodi d'imposta 2014, 2015, 2016 e 2017.

9. 7. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: prevista all' con le seguenti: di cui all'.

9. 8. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Busi-

narolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e si applica a tutti i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

9. 9. Grimoldi, Caparini, Rondini.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini del presente comma, non si intendono effettuate nell'esercizio di attività di impresa le locazioni per la cui amministrazione la proprietà si affidi a professionisti o ad associazioni sindacali alle quali sia iscritta ».

9. 10. Rondini, Grimoldi.

Al comma 2, sostituire le parole: L'opzione con le seguenti: La facoltà.

9. 11. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli,

Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli.

Al comma 2 sostituire le parole: le unità immobiliari *con le seguenti:* gli immobili.

9. 12. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano,

Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli.

Al comma 2 sostituire le parole: locate nei confronti di *con le seguenti:* concesse in locazione ad uso abitativo a.

9. 13. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: con rinuncia *con le seguenti:* previa rinuncia.

9. 14. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Col-

letti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Regime agevolato per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale).

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: « Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento: 1 per cento ».

9. 01. Grimoldi, Rondini.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Incentivo all'acquisto di abitazioni per la locazione).

1. Per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica

non esercente attività commerciale nel settore dell'edilizia, una deduzione dall'IRPEF, correlata al prezzo d'acquisto, a condizione che la medesima unità sia destinata alla locazione per una durata minima di otto anni.

2. Il beneficio spetta per l'acquisto di fabbricato, o porzione di esso, a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d*), del Testo Unico dell'edilizia di cui al Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ceduto dalla stessa impresa costruttrice o ristrutturatrice.

3. La deduzione è riconosciuta, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione, al quale è allegata una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal locatore, che attesti che:

a) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;

b) l'unità immobiliare non sia localizzata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

c) l'unità immobiliare sia a destinazione residenziale, accatastata nel Gruppo A, ad eccezione delle Categorie A/1, A/8 o A19;

d) l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;

e) il canone di locazione non sia superiore a quello definito ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 43,1 ovvero a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. La mancata sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza immediata dai benefici e la ripresa a tassazione delle somme, ai sensi dell'articolo 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Il beneficio spetta in misura pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, ovvero sull'ammontare complessivo dei spese di realizzazione attestata dall'impresa che esegue l'intervento, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro, da ripartire in quote annuali di pari importo per un periodo di otto anni. La deduzione può essere fruita per l'acquisto o realizzazione anche di un secondo immobile da destinare alla locazione, fermo restando il limite complessivo massimo di 300.000 euro.

6. Le ulteriori modalità attuative del presente articolo sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. 02. Grimoldi, Rondini.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente articolo:

ART. 9-bis.

(Estensione della cedolare secca al reddito da locazione percepito dalle imprese).

1. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso, di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinate dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice alla locazione, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, con le medesime aliquote di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni.

9. 03. Grimoldi, Rondini.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente articolo:

ART. 9-bis.

(Regime speciale, agli effetti del Registro, per la cessione di aree e di opere a scoruputo).

1. All'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: « Se il trasferimento è effettuato nei confronti dei Comuni ed ha per oggetto aree o opere di urbanizzazione, a scomputo di con tributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, a cui si applica l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000 n. 342: 200 euro ».

9. 04. Grimoldi, Rondini.

ART. 9-bis

Sopprimerlo.

9-bis. 1. De Rosa, Daga, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibia, So-

rial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli.

Al comma 2 sostituire le parole: in misura ridotta di due terzi con in misura ridotta di un terzo.

9-bis. 2. De Rosa, Daga, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pinna, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli.

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

ART. 9-ter.

(Disposizione in materia di IMU).

1. Al decreto legge 7 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni sopprimere il comma 9-bis dell'articolo 13.

9-bis. 01. Zan, Zaratti, Pellegrino, Piazzoni, Nardi, Di Salvo.

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

ART. 9-ter.

(IMU su alloggi di edilizia residenziale pubblica).

1. Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « L'ultimo periodo della lettera d), comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso ».

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede nel limite di 50 milioni di euro dall'anno 2014, mediante riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi, con esclusione delle spese iscritte negli stati di previsione dei ministeri dell'Ambiente, della Salute, dei Beni e delle attività culturali, dell'Istruzione e della ricerca, e delle spese iscritte nell'ambito della missione « ricerca e innovazione ». »

9-bis. 02. Paglia, Zan, Piazzoni, Nardi, Zaratti, Pellegrino, Lavagno, Di Salvo.

ART. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: rispetto agli strumenti urbanistici vigenti con le seguenti: rispetto agli immobili già situati all'interno del perimetro del centro abitato, come definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

10. 1. Grimoldi, Rondini.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Al fine di promuovere l'approccio integrato alla rigenerazione urbana sostenibile, saranno considerati prioritari gli interventi che:

a) integrano la rigenerazione di edifici scolastici di quartiere;

b) integrano il riuso di edifici dismessi;

c) integrano all'intervento il miglioramento degli spazi pubblici e i servizi locali, anche commerciali.

10. 2. Grimoldi, Rondini.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, l'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

3. Il Piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o della sua sostituzione mediante abbattimento e ricostruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:

a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;

b) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo III, del Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi in esame, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;

d) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia sociale e nei sistemi metropolitani ai sensi del comma 5 del presente articolo.

3-bis. Il Piano nazionale di edilizia abitativa esclude:

a) la realizzazione di nuovi alloggi di ERP o di edilizia sociale che implicino consumo di suolo, a meno che siano stati preventivamente condotti un censimento degli alloggi di ERP, una verifica dei titoli degli occupanti ed un'indagine sulla necessità di nuovi alloggi in locazione, che evidenzino l'effettiva necessità di nuove edificazioni. In tal caso, le nuove realizzazioni avranno per oggetto solo immobili di classe energetica A o superiore, muniti di copertura fotovoltaica;

b) l'acquisizione di immobili nella disponibilità di privati, a meno che non si tratti di immobili realizzati da meno di cinque anni, di classe energetica B o superiore e che rispettino le normative antisismiche. In ogni caso gli immobili non dovranno necessitare di cambio di destinazione d'uso.

10. 3. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo, dopo le parole: in locazione *aggiungere le seguenti:* permanente il cui canone è definito dalla Regione di concerto con gli enti locali ed in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto;

al secondo periodo dopo le parole: comunque non inferiore a quindici anni *aggiungere le seguenti:* il cui canone di locazione non può superare quello ottenuto dai valori risultanti dagli accordi locali sottoscritti ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ovvero determinato attraverso accordi integrativi da stipulare con le organizzazioni sindacali degli inquilini. In caso di grandi proprietà, con un numero di unità immobiliari, superiore a 100, anche se diffuse su tutto il territorio nazionale, il canone di locazione così determinato può essere articolato in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto.

Conseguentemente all'articolo 14 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) Il Ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,2 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,2 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

10. 4. Piazzoni, Zaratti, Pellegrino, Nardi, Zan, Di Salvo.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: l'unità immobiliare adibita a *fino alla fine del periodo, con le seguenti:*

l'alloggio così come definito dall'articolo 1, commi da 2 a 4, del decreto ministeriale 22 aprile 2008, recante « Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea ».

10. 5. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'unità immobiliare di cui al primo periodo deve essere destinata alla locazione, con vincolo di destinazione d'uso, comunque non inferiore a quindici anni, all'edilizia universitaria convenzionata oppure alla locazione con patto di futura vendita, per un periodo non inferiore ad otto anni.

10. 6. Grimoldi, Rondini.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

***10. 7.** Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Ago-

stinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzìs, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

***10. 8.** Pellegrino, Zan, Piazzoni, Zaratti, Nardi, Di Salvo.

Al comma 5 sostituire l'alea con la seguente: Ai fini del presente articolo sono qualificati come programmi polifunzionali di edilizia sociale quelli in cui sono presenti interventi di:

10. 9. Rondini, Grimoldi.

Al comma 5, lettera a), aggiungere in fine le parole: efficienza energetica.

10. 10. Pellegrino, Zaratti, Zan, Piazzoni, Nardi, Di Salvo.

Al comma 5, lettera b) sopprimere le parole: modifica di sagoma e.

10. 11. Pellegrino, Zaratti, Zan, Piazzoni, Nardi, Di Salvo.

Al comma 5, lettera d), dopo le parole: grandi strutture di vendita, inserire le seguenti: nonché di strutture alloggiative di tipo alberghiero,.

10. 12. Grimoldi, Rondini.

Al comma 5, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in misura comunque non superiore al 30 per cento della superficie complessiva comunque ammessa.

10. 13. Grimoldi, Rondini.

Al comma 6, ultimo periodo, aggiungere, infine, il seguente periodo: La riduzione degli oneri di urbanizzazione non si applica alle nuove edificazioni realizzate da soggetti privati.

10. 14. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzìs, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco,

Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 6, aggiungere, in fine il seguente periodo: Anche per le finalità di cui al presente articolo e per agevolare gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 le regioni prevedono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disposizioni derogatorie del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444.

10. 15. Rondini, Grimoldi.

Al comma 7 sostituire le parole: trasferite su altre aree di proprietà pubblica o privata, per le medesime finalità di intervento, con esclusione delle aree destinate all'agricoltura *con le seguenti parole:* trasferite su altre aree già urbanizzate di proprietà pubblica o privata come aree dismesse o edifici demaniali in disuso.

***10. 16.** Grimoldi, Rondini.

Ai comma 7 sostituire le parole: trasferite su altre aree di proprietà pubblica o privata, per le medesime finalità di intervento *con le seguenti:* trasferite su altre aree già urbanizzate di proprietà pubblica o privata come aree dismesse o edifici demaniali in disuso.

***10. 17.** Pellegrino, Zan, Zaratti, Piazzoni, Nardi, Di Salvo.

Dopo il comma 7 inserire i seguenti commi:

7-bis. I Comuni, anche in accordo con i privati, possono individuare, attraverso i loro strumenti urbanistici, degli ampi ambiti di quartiere caratterizzati da degrado

delle aree e dei tessuti urbani da assoggettare ad interventi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale.

7-ter. Ai fini della presente legge per rigenerazione urbana si intende un insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali che includono la riqualificazione dell'ambiente costruito, la riorganizzazione dell'assetto urbanistico attraverso la realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi, il recupero o il potenziamento di quelli esistenti, il risanamento dell'ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano; per rigenerazione ambientale e sociale si intende un insieme organico di interventi che riguardi sia edifici pubblici e privati che spazi pubblici, attraverso iniziative di demolizione e ricostruzione, ristrutturazione e nuova costruzione, con l'obiettivo di conseguire una significativa riduzione dei consumi idrici, di quelli energetici certificata da Attestato di prestazione energetica, ai sensi della legge 90/2013 e con obiettivi prestazionali di cui all'articolo 1 comma 2 della presente legge, di integrazione delle fonti rinnovabili nella produzione di energia elettrica e calore, di consolidamento antisismico ai sensi del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, e di realizzare la bonifica, la riqualificazione naturalistica e la riduzione delle aree impermeabili, e di organizzazione e gestione efficiente della raccolta differenziata dei rifiuti, e di una mobilità all'interno dei quartieri incentrata sugli spostamenti pedonali, ciclabili e sull'accesso alle reti e nodi del trasporto pubblico.

10. 18. Grimoldi, Rondini.

Dopo il comma 7 inserire i seguenti commi:

7-bis. I Comuni, anche in accordo con i privati, possono individuare, attraverso i loro strumenti urbanistici, degli ampi ambiti di quartiere caratterizzati da degrado delle aree e dei tessuti urbani da assoggettare ad interventi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale.

7-ter. Per rigenerazione urbana si intende un insieme organico di interventi che riguardi sia edifici pubblici e privati che spazi pubblici, attraverso iniziative di demolizione e ricostruzione, ristrutturazione e nuova costruzione, con l'obiettivo di conseguire una significativa riduzione dei consumi idrici, di quelli energetici certificata da Attestato di prestazione energetica, ai sensi della legge 90/2013 e con obiettivi prestazionali di cui all'articolo 1 comma 2 della presente legge, di integrazione delle fonti rinnovabili nella produzione di energia elettrica e calore, di consolidamento antisismico ai sensi del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, e di realizzare la bonifica, la riqualificazione naturalistica e la riduzione delle aree impermeabili, e di organizzazione e gestione efficiente della raccolta differenziata dei rifiuti, e di una mobilità all'interno dei quartieri incentrata sugli spostamenti pedonali, ciclabili e sull'accesso alle reti e nodi del trasporto pubblico.

10. 19. Pellegrino, Zan, Zaratti, Piazzoni, Nardi, Di Salvo.

Al comma 9, sostituire le parole: ad eccezione di con le seguenti: compresi.

10. 20. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dandone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti,

Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 9 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Gli interventi di miglioramento antisismico e di riqualificazione energetica ammessi ai benefici di cui alla presente legge devono raggiungere almeno la Classe B di certificazione energetica o ridurre almeno per il 50 per cento i consumi degli edifici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2009, e possono essere realizzati anche attraverso Esco.

10. 21. Grimoldi, Rondini.

Al comma aggiungere in fine le seguenti parole: Gli interventi di riqualificazione energetica ammessi ai benefici di cui alla presente legge devono raggiungere almeno la Classe B di certificazione energetica o ridurre almeno per il 50 per cento i consumi degli edifici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2009, e possono essere realizzati anche attraverso Esco.

10. 22. Pellegrino, Zan, Zaratti, Piazzoni, Nardi, Di Salvo.

Al comma 10, sopprimere le parole: a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

10. 23. Grimoldi, Rondini.

Al comma 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Allo scopo di favorire la migliore qualità dei progetti di riqualificazione dei quartieri e degli edifici sociali, i medesimi devono essere selezionati anche mediante concorsi di progettazione riservati a gruppi di professionisti di età

anagrafica inferiore ad anni quaranta, laddove l'importo della progettazione sia inferiore ad euro 40.000.

10. 24. Rondini, Grimoldi.

Al comma 10 aggiungere in fine le seguenti parole: Allo scopo di favorire la migliore qualità dei progetti di riqualificazione dei quartieri e degli edifici sociali, i medesimi saranno selezionati mediante concorsi pubblici di progettazione, riservati a gruppi di professionisti di età anagrafica inferiore ad anni quaranta, laddove l'importo della progettazione sia inferiore ad euro 40.000.

10. 25. Pellegrino, Zaratti, Zan, Piazzoni, Nardi, Di Salvo.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Ai fini dell'incremento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, e nell'ambito degli interventi di cui al comma 5, gli immobili pubblici in dismissione di enti e società partecipate, prima delle relative procedure di vendita, devono essere offerte ai comuni e alle regioni ove sono ubicati, al prezzo stabilito sulla base di parametri OMI ridotti del 30 per cento, per essere destinati ad alloggi sociali.

10. 26. Nardi, Zan, Piazzoni, Pellegrino, Zaratti, Di Salvo.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Alloggi INPS).

1. Agli immobili oggetto di conferimenti o trasferimenti del patrimonio abitativo dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, a uno o più fondi comuni di investimento immobiliare di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 febbraio 2014, continuano ad applicarsi le normative previste dai commi da 3 a 20

dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. Al fine di accelerare il processo di dismissione del patrimonio suddetto ai conduttori, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, è prorogato al 31 dicembre 2013.

10. 27. Piazzoni, Zaratti, Zan, Nardi, Pellegrino, Di Salvo.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Disposizioni in materia di prestito vitalizio).

1. Il comma 12 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito dalla legge n. 248 del 2005 è sostituito dai seguenti:

12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche nonché di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e spese, riservati a persone fisiche con età superiore a 65 anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica soluzione può essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato ovvero qualora venga trasferita, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, ivi inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia a favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile.

12-bis. È fatta salva la volontà del finanziato di concordare, al momento della stipula del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese prima dei predetti eventi sulla quale non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi. In caso di

inadempimento si applica l'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.

12-ter. Il prestito vitalizio ipotecario è soggetto alla disciplina prevista dall'articolo 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, a prescindere dalla data di rimborso del finanziamento.

12-quater. I finanziamenti di cui al comma 12 sono garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali ed agli stessi si applica l'articolo 39 commi 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro 12 mesi dal verificarsi degli eventi di cui al comma 12, il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori 12 mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene decurtato del 15 per cento per ogni 12 mesi successivi fino al perfezionamento della vendita dell'immobile. In alternativa, l'erede può provvedere alla vendita dell'immobile) in accordo con il finanziatore purché la compravendita si perfezioni entro 12 mesi dal conferimento dello stesso, le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate ad estinzione del predetto credito, sono riconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa, l'importo del debito residuo non può superare il ricavato della vendita dell'immobile, al netto delle spese sostenute. Nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all'articolo 2652, n. 7 e n. 8 del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell'acquisto.

12-quinquies. Il Ministero dello sviluppo economico emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento nel quale sono stabilite le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e sono individuati i casi e

formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile tali da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento.

12-sexies. I finanziamenti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere regolati dalle disposizioni precedentemente vigenti.

10. 01. Dorina Bianchi, Piccone.

ART. 10-bis.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il titolo abilitativo con la seguente: alcun titolo abilitativo.

10-bis. 1. De Rosa, Segoni, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Micillo, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

10-bis. 2. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Micillo, Segoni, Zolezzi,

Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 1, dopo le parole: che intendono inserire le seguenti: , in ogni caso,.

10-bis. 3. Busto, Daga, De Rosa, Man-
nino, Terzoni, Micillo, Segoni, Zolezzi,
Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre,
Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Be-
chis, Benedetti, Massimiliano Bernini,
Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bona-
fede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo,
Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Ca-
stelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Col-
letti, Colonnese, Cominardi, Corda,
Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Da-
done, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Loren-
zis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco,
Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di
Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni,
D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi,
Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gal-
linella, Luigi Gallo, Silvia Giordano,
Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Ab-

bate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo,
Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti,
Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pi-
sano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo
Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco,
Sarti, Scagliusi, Sibilia, Sorial, Spadoni,
Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi,
Turco, Vacca, Simone Valente, Valla-
scas, Vignaroli, Villarosa.

Sopprimerlo.

***10-ter. 1.** De Rosa, Agostinelli, Alberti,
Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni,
Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Mas-
similiano Bernini, Paolo Bernini, Nicola
Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugne-
rotto, Businarolo, Cancelleri, Carinelli,
Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ci-
prini, Colletti, Colonnese, Cominardi,
Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Da-
done, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Loren-
zis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco,
Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di
Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni,
D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frac-
caro, Frusone, Gagnarli, Gallinella,
Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande,
Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate,
Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Man-
tero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Pa-
rentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano,
Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò
Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Sca-
gliusi, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spes-
sotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco,
Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vi-
gnaroli, Villarosa.

Sopprimerlo.

***10-ter. 3.** Nardi, Zan, Piazzoni, Zaratti,
Pellegrino, Di Salvo.

*Al comma 1, sostituire la parola: an-
corché è sostituita dalle seguenti: e salvo
che con le seguenti: ancorché siano instal-
lati, con temporaneo ancoraggio al suolo,
all'interno di strutture ricettive all'aperto,*

in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti *sono soppresse*.

10-ter. 2. De Rosa, Daga, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

ART. 11.

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente:

1. Ogni provvedimento di assegnazione delle risorse di cui agli articoli 1, 4 e 10 prevede le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento degli interventi e di applicazione di misure di revoca.

11. 1. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Micillo, Segoni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bona-

fede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, al Fondo di cui al comma 6 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

11. 2. Grimoldi, Rondini.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: destinare aggiungere la seguente: esclusivamente.

11. 3. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Micillo, Segoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Loren-

zis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefica, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Entro il 31 dicembre 2014, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Consiglio dei ministri e alle competenti commissioni parlamentari una relazione dettagliata in ordine all'attuazione del presente decreto.

11. 4. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Micillo, Segoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefica, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 1. Micillo, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefica, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Sopprimere il comma 1.

12. 2. Micillo, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi,

Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 1, sopprimere le parole: OG 11.

12. 3. Micillo, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 1 sopprimere le parole: OS 2-A.

12. 4. Micillo, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre,

Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 1 sopprimere le parole: OS 2-B.

12. 5. Micillo, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pi-

sano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 1 sopprimere le parole: OS 4.

- 12. 6.** Micillo, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bichis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenziz, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 1 sopprimere le parole: OS 11.

- 12. 7.** Micillo, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bichis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda,

Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenziz, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 1 sopprimere le parole: OS 12-A.

- 12. 8.** Micillo, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bichis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenziz, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 1 sopprimere le parole: OS 13.

12. 9. Micillo, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 1 sopprimere le parole: OS 14.

12. 10. Micillo, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gal-

linella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 1 sopprimere le parole: OS 18-A.

12. 11. Micillo, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 1 sopprimere le parole: OS 18-B.

12. 12. Micillo, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Be-

chis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 1 sopprimere le parole: OS 21.

- 12. 13.** Micillo, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo

Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 1 sopprimere le parole: OS 25.

- 12. 14.** Micillo, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 1 sopprimere le parole: OS 30.

- 12. 15.** Micillo, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda,

Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. L'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2010, n. 207, è sostituito dal seguente:

« 2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti se-

condo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate ».

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche alla procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

12. 16. Dorina Bianchi, Piccone.

Al comma 2 lettera a) sostituire le parole da: anche se fino alla fine della lettera, con le seguenti: solo se in possesso delle relative qualificazioni.

12. 17. Micillo, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bichis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni,

Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 2 lettera a) sostituire le parole: anche se non è in possesso delle relative qualificazioni *con le seguenti:* solo se in possesso delle relative qualificazioni.

12. 18. Micillo, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenziz, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 2 lettera a) sostituire le parole da: oppure subappaltare *fino alla fine della lettera.*

12. 19. Micillo, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Col-

letti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenziz, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 2 lettera a), in fine, le seguenti parole: resta inteso che dall'eventuale subappalto non deve derivare un aggravio di spesa per la stazione appaltante.

12. 20. Micillo, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenziz, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 2 sopprimere la lettera b).

- 12. 21.** Micillo, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

ART. 13.

Sopprimerlo.

- 13. 1.** De Rosa, Daga, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi,

Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Sopprimere il comma 2.

- 13. 2.** De Rosa, Daga, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le regioni e le province autonome possono derogare per ciascuno degli anni 2014 e 2015 ai limiti di spesa stabiliti dal comma 8, dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di comunicazione e promozione per le sole spese inerenti al grande evento EXPO 2015, in ogni caso nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni considerati.

13. 3. Rondini, Grimoldi.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. La regione Lombardia può derogare per ciascuno degli anni 2014 e 2015 ai limiti di spesa stabiliti dal comma 8, dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di comunicazione e promozione per le sole spese inerenti al grande evento EXPO 2015, in ogni caso nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni considerati.

13. 4. Grimoldi, Rondini.

Sopprimere il comma 4.

13. 5. De Rosa, Daga, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzìs, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco,

Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

13. 6. De Rosa, Daga, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzìs, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

13. 7. De Rosa, Daga, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzìs, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco,

Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa.

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

- 13. 8.** De Rosa, Daga, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mantero, Marzana, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilìa, Sorial, Spadoni,

Spessotto, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dopo le parole: «esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere», sono aggiunte le seguenti: «, il predetto limite può inoltre essere derogato, limitatamente agli anni 2014 e 2015, per le spese di cui al presente comma riferite ai servizi connessi a EXPO 2015 sostenuti dagli Enti Locali e Territoriali coinvolti nell'organizzazione della manifestazione, in ogni caso nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni considerati».

- 13. 9.** Grimoldi, Rondini.

ART. 14.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis, A valere sui fondi assegnati per la realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 1° agosto 2002 n. 166, le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere stesse, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento degli interventi di cui al presente decreto.

- 14. 1.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sull'ordine dei lavori	153
5-01750 Ghizzoni: Carenze strutturali e organizzative nel servizio di trasporto ferroviario dei cittadini diversamente abili	153
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	157
5-02425 Gadda: Modalità di adeguamento e messa in sicurezza della linea ferroviaria Luino-Gallarate, anche alla luce della realizzazione del « Corridoio 4 metri »	153
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	159
5-00987 Sibilia: Consistente riduzione dei collegamenti ferroviari di passeggeri e di merci al servizio della città di Avellino	154
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	161
5-02526 Crivellari: Garanzia della continuità abitativa dei caselli ferroviari dati in uso al personale delle Ferrovie dello Stato	154
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	164
5-02699 Mura: Applicazione della convenzione con la Compagnia italiana di navigazione – CIN – relativa al servizio pubblico di collegamento marittimo da e per la Sardegna e nelle tratte Napoli/Palermo, Ravenna/Catania e Termoli/Isole Tremiti	154
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	166

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (COM(2013)26 final).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (COM(2013)27 final).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia (COM(2013)28 final).	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (COM(2013)29 final).	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (COM(2013)30 final).	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie (COM(2013)31 final).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul « Quarto pacchetto ferroviario – completare lo spazio ferroviario europeo unico per favorire la competitività e la crescita europee » (COM(2013)25 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	155

INTERROGAZIONI

Giovedì 15 maggio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Riccardo Nencini.

La seduta comincia alle 14.**Sull'ordine dei lavori.**

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che sarà svolta per prima l'interrogazione della collega Ghizzoni, in quanto impegnata a presiedere, a partire dalle ore 14, i lavori della Commissione Cultura, e successivamente l'interrogazione della collega Gadda, appartenente alla Commissione Ambiente, in quanto impegnata nei lavori della propria Commissione sul decreto-legge 47 del 2014 (cosiddetto « piano casa »).

5-01750 Ghizzoni: Carenze strutturali e organizzative nel servizio di trasporto ferroviario dei cittadini diversamente abili.

Il viceministro Riccardo NENCINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta all'atto di sindacato ispettivo a propria firma. Rileva infatti che dalla data di presentazione dell'atto la questione da lei posta è stata in larga parte risolta, come indicato dal viceministro. Osserva tuttavia che la libertà di viaggio assicurata ai soggetti disabili è comunque di gran lunga limitata dalle procedure che essi devono seguire per vedersi prestatato il servizio di accompagnamento, che deve essere richiesto almeno dodici ore prima alla stazione di partenza. Approfitta, quindi, del confronto con il Governo per sottolineare in via generale, al di là del caso specifico posto nell'interrogazione, la difficoltà di trasporto per i soggetti di-

sabili, la cui mobilità sia attraverso il treno che ancor più attraverso i mezzi su gomma è fortemente limitata dalla mancanza di mezzi adeguati e di attrezzature atte a prestare il dovuto servizio. Rileva che pur essendosi compiuti degli obiettivi progressi riguardo a tale questione, molte stazioni non sono dotate della sala blu per i disabili e ancora molto rimane da fare per assicurare parità di diritto di trasporto alle persone fisicamente svantaggiate.

5-02425 Gadda: Modalità di adeguamento e messa in sicurezza della linea ferroviaria Luino-Gallarate, anche alla luce della realizzazione del « Corridoio 4 metri ».

Il viceministro Riccardo NENCINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria Chiara GADDA (PD), replicando, nel fare presente che alla linea oggetto dell'interrogazione è riconosciuto un grande rilievo dai territori sia per i benefici che ne possono derivare nel trasporto delle merci che per l'incremento delle potenzialità turistiche soprattutto della provincia di Varese, rileva tuttavia che quello di Varese è un territorio complesso, caratterizzato da paesi in cui sono presenti numerosi passaggi a livello, che rendono la mobilità assai difficoltosa. Osserva, al riguardo che, in caso di aumento del traffico dovuto ad una maggiore frequenza nel passaggio di treni e alla sostituzione dell'attuale materiale rotabile con treni ad alta tecnologia, più lunghi degli attuali e che quindi necessitano di tempi maggiori di chiusura dei passaggi a livello, il traffico potrebbe risentirne in modo rilevante. Pur ribadendo l'importanza delle opere previste e dell'utilizzo di treni ad alta capacità, anche per i positivi risvolti di carattere ambientale che ne deriverebbero, auspica che venga dato uguale rilievo anche alle opere accessorie,

quali i sovrappassi o i sottopassi ferroviari nei punti di attraversamento dei treni, al fine di facilitare il traffico nelle zone interessate, e alle opere di mitigazione, soprattutto in considerazione dei problemi causati dall'incremento dell'inquinamento acustico.

5-00987 Sibilìa: Consistente riduzione dei collegamenti ferroviari di passeggeri e di merci al servizio della città di Avellino.

Il viceministro Riccardo NENCINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Carlo SIBILIA (M5S), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta assai dettagliata, rispetto alla quale si riserva un successivo approfondimento. Rileva che il diritto alla mobilità rivendicato precedentemente dalla collega Ghizzoni a favore dei cittadini disabili potrebbe essere ugualmente invocato dai cittadini di Avellino, nel cui territorio sono stati soppressi progressivamente tutti i servizi ferroviari, con la motivazione che essi risultano poco utilizzati dagli utenti. Osserva che il mancato utilizzo del treno per gli spostamenti in quel territorio è ascrivibile ai tempi di percorrenza, che sono assai lunghi anche per tratte molto brevi e che suggeriscono l'utilizzo dei mezzi su gomma pubblici, e, ove questi abbiano una frequenza ridotta a causa dei tagli lineari operati dalla regione Campania, anche del mezzo privato. Rileva che la programmazione ferroviaria e statale del trasporto pubblico, pur trovando origine nella mancata remunerazione dei servizi, contravviene alle basi della politica ambientale promossa dal Governo e rischia di avere un impatto negativo anche in termini di incidentalità, aumentando il rischio di incidenti proporzionalmente al numero di mezzi su gomma utilizzati. In conclusione, nel fare presente al rappresentante del Governo di aver presentato altre interrogazioni aventi ad oggetto il trasporto ferroviario, di cui auspica un tempestivo svolgimento, si augura che il

Governo possa intervenire tempestivamente su alcune problematiche, la cui soluzione comporta un onere davvero esiguo ma vantaggi assai rilevanti, come ad esempio l'impossibilità di attuare un corretto scambio ferroviario di merci nel nucleo ASI (area di sviluppo industriale) campano, dovuta alla mancanza di soli dieci centimetri di binario.

5-02526 Crivellari: Garanzia della continuità abitativa dei caselli ferroviari dati in uso al personale delle Ferrovie dello Stato.

Il viceministro Riccardo NENCINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Diego CRIVELLARI (PD), replicando, ringrazia il viceministro per la risposta, di cui si dichiara soddisfatto, anche perché offre un quadro assai preciso della questione posta nell'interrogazione a propria firma. Nell'osservare, tuttavia, che in alcuni casi i dipendenti cui è stato concesso il casello ad uso abitativo hanno effettuato sull'immobile investimenti importanti, che non sarebbero riconosciuti in caso di rilascio dell'immobile stesso, rileva che l'esigenza di garanzia della sicurezza sulle tratte interessate è del tutto minoritaria, essendo la frequenza dei treni assai ridotta sulle tratte su cui insistono i caselli medesimi. Auspica, quindi, che la situazione possa essere considerata non solo dal punto di vista formale ma valutando i singoli casi, al fine di non creare situazioni di grave disagio ai cittadini utilizzatori di tali caselli.

5-02699 Mura: Applicazione della convenzione con la Compagnia italiana di navigazione - CIN - relativa al servizio pubblico di collegamento marittimo da e per la Sardegna e nelle tratte Napoli/Palermo, Ravenna/Catania e Termoli/Isole Tremiti.

Il viceministro Riccardo NENCINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*). Consegna inoltre al presentatore una ta-

bella che reca i dati richiesti nell'interrogazione, rendendosi disponibile ad un successivo confronto.

Romina MURA (PD), replicando, ringrazia il viceministro per la tempestiva risposta e per i dati forniti che si riserva di valutare successivamente. Rileva che già dalla risposta resa si evidenzia un primo passo in avanti rispetto alla conoscenza dei dati contabili e analitici, richiesta dalla Commissione più volte e da ultimo attraverso l'approvazione della risoluzione a propria firma 8-00007, al fine di disporre degli elementi necessari per la riscrittura della convenzione per i servizi di trasporto marittimo da e per la Sardegna. Rileva che tali dati sono indispensabili anche per valutare la richiesta avanzata dalla compagnia di navigazione di avvalersi della clausola di salvaguardia contenuta nella convenzione. Segnala che di tale richiesta è stata data notizia dagli organi di stampa e successivamente essa è stata confermata dalla regione Sardegna e dallo stesso amministratore delegato di CIN Tirrenia. Apprezzando la disponibilità dimostrata dal viceministro, si riserva di presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo qualora questo si rendesse necessario dopo la lettura dei dati.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 15 maggio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.50.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (COM(2013)26 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (COM(2013)27 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia (COM(2013)28 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (COM(2013)29 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (COM(2013)30 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie (COM(2013)31 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul « Quarto pacchetto ferroviario – completare lo spazio ferroviario europeo unico per favorire la competitività e la crescita europee » (COM(2013)25 final).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 maggio 2014.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Mario TULLO (PD), *relatore*, nel ritenere opportuna l'approvazione tempestiva del documento finale della Commissione sul Quarto pacchetto ferroviario, sottoli-

nea altresì l'esigenza di un esame approfondito degli atti di cui tale pacchetto è costituito. Per questo ritiene che, oltre alle audizioni di Ferrovie dello Stato Italiane, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e dell'Autorità di regolazione dei trasporti, già deliberate dall'Ufficio di presidenza, potrebbe essere utile per la Commissione anche sentire rappresentanti di Confindustria, delle regioni e degli enti locali, anche attraverso la Conferenza Stato-Regioni, e di altri operatori del settore del trasporto ferroviario.

Arianna SPESOTTO (M5S) sottolinea che sarebbe utile poter sentire, nell'ambito dell'esame degli atti in questione, anche la regione Toscana.

Michele Pompeo META, *presidente*, pur concordando con l'opportunità di raccogliere le valutazioni dei soggetti indicati, rinvia all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'integrazione del programma delle audizioni che la Commissione intende svolgere. Per quanto riguarda in modo specifico la richiesta di sentire la regione Toscana, osserva che sarà la Conferenza Stato regioni a decidere come sarà composta la propria rappresentanza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

5-01750 Ghizzoni: Carenze strutturali e organizzative nel servizio di trasporto ferroviario dei cittadini diversamente abili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Interrogante porta all'attenzione del Governo la delicata questione dei servizi di assistenza alle persone disabili che utilizzano i mezzi di trasporto ferroviari.

Al riguardo, ricordo che l'articolo 21 del Regolamento (CE) n.1371 del 2007 stabilisce, per le persone a ridotta mobilità che si debba garantire l'accesso alle stazioni, alle banchine, al materiale rotabile e a tutti gli altri servizi, mentre l'articolo 23 prevede l'obbligo per le imprese ferroviarie di fornire assistenza gratuita a bordo del treno, nonché per salire e scendere.

RFI (Rete Ferroviaria Italiana) ha fatto presente che, in attuazione di detto Regolamento, svolge il servizio di assistenza alle persone con disabilità e a ridotta mobilità sin dal 2011, garantendolo ai viaggiatori con disabilità o che, per ragioni di età o per problemi momentanei, abbiano difficoltà di deambulazione e che sta orientando, da tempo, i propri sforzi per elevare la qualità delle condizioni di accessibilità in tutte le stazioni della rete, realizzando consistenti interventi di adeguamento strutturale.

Rete Ferroviaria Italiana riferisce inoltre che il servizio ai passeggeri a ridotta mobilità – che comprende fra l'altro, l'accoglienza in partenza e arrivo in stazione, l'accompagnamento al treno, la salita/discesa con carrello elevatore se necessario – è garantito in oltre 260 stazioni della rete nazionale, con personale dedicato, attraverso le 14 Sale Blu, presenti nelle principali stazioni ferroviarie.

Le Sale Blu assicurano informazioni, prenotazione del servizio, guida in sta-

zione e accompagnamento ai treni, eventualmente mettendo a disposizione sedia a rotelle, carrello elevatore e servizio gratuito di portabagagli a mano.

A titolo esemplificativo si evidenzia che nel 2013 la sola Sala Blu di Bologna ha ricevuto e soddisfatto oltre 32mila richieste.

Le modalità di accesso al servizio sono consultabili sul sito di RFI www.rfi.it nella sezione « Accessibilità Stazioni – I servizi di assistenza e le Sale Blu ».

Il viaggiatore può usufruire di diverse opzioni, a seconda delle sue preferenze e necessità, per la prenotazione del servizio di assistenza: rivolgendosi all'impresa ferroviaria con cui si è scelto di viaggiare, recandosi direttamente presso una Sala Blu oppure inviando una mail o via telefono.

L'organizzazione di RFI prevede che la richiesta di prenotazione del servizio tramite e-mail venga effettuata almeno 24 ore prima, tempo che si riduce notevolmente in caso di richiesta attraverso gli altri canali a disposizione: in ogni caso i tempi di preavviso sono sempre nettamente inferiori alle 48 ore previste dal Regolamento europeo.

Inoltre, nell'ottica del costante miglioramento dei servizi offerti all'utenza, RFI ha assunto l'impegno, anche d'intesa con le Associazioni dei consumatori come riportato nella Carta dei Servizi, di un progressivo incremento del numero delle stazioni abilitate al servizio di assistenza.

In particolare, l'Onorevole Interrogante ha portato all'attenzione il caso di una studentessa diversamente abile (Elisa Bertolazzi) di San Felice sul Panaro (MO) che

nei mesi scorsi aveva manifestato la necessità di utilizzare il treno per i propri spostamenti per e da Bologna sede della propria facoltà universitaria.

Al riguardo RFI ha fatto presente che la stazione di San Felice sul Panaro è dotata di ascensori, che i marciapiedi dei binari principalmente utilizzati dai treni Regionali sono adeguati agli standard europei (altezza cm 55) e che parte dei treni in servizio su quella tratta sono attrezzati per accogliere passeggeri con sedia a rotelle, senza necessità di carrello elevatore.

Per garantire un ulteriore supporto ai passeggeri a ridotta mobilità, dallo scorso mese di febbraio, grazie ad un accordo tra il Comune, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e Tper (l'azienda di trasporti dell'Emilia Romagna), è stata adottata una nuova modalità di assistenza nella stazione di San Felice sul Panaro.

Detta modalità prevede la comunicazione del piano di viaggio alla Sala Blu di RFI per la verifica della disponibilità del treno con posto attrezzato e dell'assistenza, che sarà garantita, a San Felice sul Panaro, dal personale dell'impresa ferroviaria e, a Bologna, dalla ditta che già svolge il servizio di assistenza per RFI.

Si ricorda, infine, che il decreto legislativo n. 70 del 2014, contenente la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Reg. n. 1371/2007, prevede all'articolo 16, sanzioni per mancata osservanza degli obblighi a tutela

e del diritto al trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta. In particolare:

le imprese ferroviarie ed i gestori di stazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, sono tenuti a dare comunicazione delle norme di accesso non discriminatorie adottate per garantire il diritto di trasporto delle suddette categorie di persone: in caso di inosservanza di tale obbligo, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo di 100.000 euro;

per ogni singolo caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Reg. 1371 in materia di prenotazione e vendita dei biglietti, informazioni, accessibilità al trasporto ferroviario, assistenza nelle stazioni e assistenza a bordo di persone con disabilità e mobilità ridotta, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro;

nel caso di mancato o non conforme adeguamento alle STI (Specifiche tecniche di interoperabilità) previste a tutela dell'accessibilità delle stazioni, delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi alle persone a mobilità ridotta, le imprese ferroviarie e i gestori di stazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro, per ogni singolo caso.

ALLEGATO 2

5-02425 Gadda: Modalità di adeguamento e messa in sicurezza della linea ferroviaria Luino-Gallarate, anche alla luce della realizzazione del « Corridoio 4 metri ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli Interroganti pongono all'attenzione del Governo la questione dei collegamenti ferroviari tra l'Italia e la Svizzera e in particolare la messa in sicurezza della linea Luino-Gallarate.

In primo luogo devo far presente che l'Italia e la Svizzera hanno da tempo istituito un Comitato direttivo i cui gruppi di lavoro hanno pianificato gli interventi infrastrutturali necessari a migliorare il trasporto fra i due Stati.

Tali studi e valutazioni, che poi si concretizzano nel piano degli interventi infrastrutturali che l'Italia metterà in atto anche con l'aiuto di fondi europei, hanno preso in analisi tutti e tre i valichi transfrontalieri che l'Italia ha con la Svizzera: la linea per Domodossola, la linea per Luino e quella per Chiasso.

Gli interventi pianificati hanno tenuto conto anche del traffico merci previsto, nonché del loro futuro incremento, anche in considerazione dei grossi interventi infrastrutturali che si stanno operando in Svizzera, quali quelli sulla linea del Sempione verso Domodossola e le prossime aperture al servizio delle gallerie del Ceneri e del Gottardo verso Chiasso.

Con il completamento di queste opere sarà possibile realizzare un collegamento ferroviario nord-sud Europa, attraverso la Svizzera, con velocità commerciali e capacità di tutto rispetto, permettendo una valida alternativa commerciale al trasporto delle merci su gomma.

Sulla base delle risultanze del predetto studio le richieste di finanziamenti europei e di interventi infrastrutturali sono stati concentrati sulle due linee per il Gottardo

ed il Sempione, dove è previsto il maggiore aumento di traffico verso Milano, Genova e le altre direttrici nazionali ed internazionali e dove si potranno avere i migliori effetti di rete grazie all'intersezione e connessione con gli altri corridoi merci interoperabili, quali il corridoio 6 (corridoio del mediterraneo) ed il corridoio 3.

Per quanto riguarda invece la linea per Luino – Gallarate, RFI riferisce che la linea stessa è mantenuta costantemente in efficienza secondo gli standard di sicurezza nazionali, nell'ambito del vigente contratto di programma; per cui non risultano necessari interventi straordinari di messa in sicurezza, né lungo la linea, né negli attraversamenti dei nodi urbani.

Relativamente al tema della mitigazione degli impatti connessi all'inquinamento acustico, RFI fa sapere che il proprio operato è coerente con la normativa di settore che prevede per i lavori di *upgrading* delle linee esistenti, quali quelli programmati sulla linea Luino-Gallarate/Novara, la valutazione del clima acustico per individuare gli eventuali superamenti dei limiti di immissione acustica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 459/98.

Al tal proposito preme evidenziare che tra le azioni che potranno beneficiare di co-finanziamento da parte dell'Unione europea a valere sui fondi del CEF rientrano anche misure finalizzate alla riduzione del rumore che arreca impatto ai centri urbani adiacenti alle principali linee ferroviarie, incluse, tra l'altro, azioni di *retrofitting* del materiale rotabile.

Relativamente alla tematica dei Passaggi a Livello, sulla linea ferroviaria Milano-Chiasso insistono attualmente quattro passaggi a livello nei Comuni di Desio, Seregno e Carimate; ad oggi non è previsto alcun finanziamento per le opere sostitutive di tali passaggi a livello: allo stato attuale sono in corso di condivisione con i richiamati Comuni le tipologie di opere sostitutive.

Una volta definite le opere sostitutive e i relativi costi di intervento si renderà necessario attivare dei tavoli con gli Enti territorialmente competenti per il reperimento dei relativi finanziamenti.

Sulla linea ferroviaria Luino – Gallarate non sono ad oggi pianificati interventi di soppressione dei passaggi a livello.

Il terminale intermodale per i traffici provenienti dal valico di Luino è principalmente l'impianto di Gallarate, dove ha origine/destinazione gran parte del traffico transfrontaliero. L'impianto è servito, già ad oggi, da infrastrutture viarie di grande capacità: è infatti collegato da un breve tratto di SS336 a quattro corsie (circa 1,5 km), direttamente all'autostrada dei Laghi (A8).

Per gli altri terminali di maggior interesse bilaterale, individuati nell'Accordo sottoscritto dai due Stati a dicembre 2012, si forniscono i seguenti elementi informativi.

Milano Smistamento: è in corso di completamento la progettazione del nuovo terminale intermodale, il cui studio di fattibilità era previsto nel predetto Accordo. Tale impianto garantirà capacità di terminalizzazione adeguata a far fronte alla domanda prevista sull'asse del Gottardo.

Novara Boschetto: l'intervento di adeguamento del terminale di Novara Boschetto, finalizzato principalmente a realizzare la bretella di accesso al terminale senza attraversamento del Nodo di Novara e migliorare il terminale per l'autostrada viaggiante, previsto nell'Accordo del 2012, è al momento non finanziato. In considerazione delle previsioni di sviluppo del traffico definite dai due Stati, che assegnano una maggiore priorità all'asse del Gottardo e al Terminale di Milano Smistamento, si ritiene che la pianificazione nel medio periodo dell'intervento non rappresenti una criticità.

L'intervento di ampliamento a 4 metri della sagoma verrà preceduto dalla stipula di una specifica Convenzione tra l'UFT (Ufficio Federale dei Trasporti svizzero) ed RFI, con la quale saranno disciplinati il cronoprogramma dei lavori ed i reciproci impegni.

La sottoscrizione della Convenzione è subordinata alla preventiva definizione di un piano di compatibilizzazione dei lavori, al momento in fase di studio, e dell'offerta del servizio commerciale « merci » e « passeggeri » sulle linee tra Svizzera e Italia durante le fasi realizzative dell'intervento.

Si assicura comunque l'impegno del Governo riguardo ai collegamenti ferroviari transalpini con la Svizzera, come testimoniato di recente dall'accordo sottoscritto il 28 gennaio 2014 tra il Ministro Lupi e la Consigliera Federale svizzera Doris Leuthard per il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie sul lato italiano in vista del completamento del nuovo tunnel del Gottardo, previsto per il 2019, citato dagli Onorevoli Interroganti.

ALLEGATO 3

5-00987 Sibilìa: Consistente riduzione dei collegamenti ferroviari di passeggeri e di merci al servizio della città di Avellino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli Interroganti pongono all'attenzione la delicata questione del trasporto pubblico locale e ferroviario regionale con riferimento alla Regione Campania e alla provincia di Avellino in particolare.

In primo luogo, per quanto riguarda gli specifici rilievi avanzati dagli Onorevoli Interroganti, devo preliminarmente far presente che secondo la normativa vigente (decreto legislativo n. 422 del 1997) la programmazione e la gestione dei servizi ferroviari regionali, che assicurano principalmente la mobilità della clientela pendolare, sono di competenza delle singole Regioni, i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da specifici Contratti di Servizio, nell'ambito dei quali vengono definiti, tra l'altro, il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare, sulla base delle risorse economiche rese disponibili, nonché i relativi standard qualitativi e i meccanismi di penalità da applicare nei casi di eventuali difformità dai parametri contrattualmente stabiliti.

Relativamente ad alcuni specifici rilievi posti dagli Onorevoli Interroganti, Ferrovie dello Stato, interessata al riguardo, ha evidenziato che i servizi ferroviari regionali di Avellino sono stati interessati da una progressiva contrazione d'offerta attuata dalla Regione Campania nel corso degli anni 2010/2012, nell'ambito di un programma di riorganizzazione complessiva del servizio sul territorio regionale, conseguente all'indisponibilità di risorse economiche: per effetto di tale programma, la Regione ha operato una decurtazione complessiva pari al 20 per cento dei volumi contrattualmente pro-

grammati, limitando, sopprimendo o sostituendo con bus i collegamenti meno frequentati (con un carico medio inferiore ai 30 viaggiatori): nello specifico, i servizi da/per Avellino su Napoli e Roma precedentemente effettuati, citati dall'Onorevole Interrogante, registravano una frequentazione prossima allo zero.

Attualmente, l'offerta ferroviaria regionale di Trenitalia su Avellino è costituita, giornalmente, da cinque coppie di treni e due coppie di bus da/per Benevento e da 2 coppie di treni e una di bus da/per Salerno.

Va, peraltro, tenuto conto che Avellino è collegata con Benevento, Salerno, Napoli e Roma anche attraverso i servizi automobilistici gestiti da altre imprese di trasporto su gomma (interessate dall'integrazione tariffaria regionale gestita dalla Regione Campania); in particolare, sulla relazione Avellino - Napoli, è presente un servizio gommato con una frequenza di un bus ogni 10 minuti.

Per quanto concerne, poi, gli aspetti infrastrutturali si segnala che nel 1998 fu sottoscritta, tra il Consorzio ASI e le Ferrovie dello Stato, una convenzione per la realizzazione di un raccordo allacciato nella stazione di Prata-Pratola (linea Benevento-Avellino).

Sulla base di questa Convenzione il Consorzio ASI e Rete Ferroviaria italiana (RFI) hanno concordato la realizzazione delle opere di armamento e degli impianti tecnologici necessari all'allaccio.

RFI ha eseguito, in conformità agli impegni sottoscritti, gran parte dei lavori previsti per l'allaccio del raccordo alla stazione di Prata-Pratola.

L'ultimazione delle opere, oramai marginali, resta subordinata alla presentazione, da parte del Consorzio ASI, della domanda di allaccio in conformità alla norme vigenti.

Più in generale, proprio in merito alla programmazione dei servizi da parte delle Regioni, ricordo che, ferma restando la competenza regionale sulla base del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, nell'ambito del più complessivo processo di liberalizzazione dei servizi pubblici locali, considerata anche la necessità di un coordinamento tra le Regioni e lo Stato, è stato avviato un percorso normativo finalizzato all'efficientamento e alla razionalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, che ha portato al varo della disciplina volta al riordino del settore inserita all'interno della legge di stabilità per l'anno 2013.

L'articolo 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012, nel sostituire l'articolo 16-bis del decreto legge n. 95 del 2012, ha previsto, infatti, a decorrere dal 2013, l'istituzione del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario; tale norma ha lo scopo di incentivare le Regioni a riprogrammare i servizi secondo criteri oggettivi ed uniformi a livello nazionale, di efficientamento e razionalizzazione, criteri questi definiti con il DPCM dell'11 marzo 2013, emanato ai sensi del comma 3 del citato articolo 16bis.

Tale programmazione sarà diretta ad individuare e ridurre i servizi scarsamente utili e sovrapposti o prodotti con modalità eccessivamente onerosa in relazione alla domanda esistente, secondo i predetti criteri di cui all'articolo 16 bis del decreto legge n. 95 del 2012.

Il MIT, dal canto suo, avrà cura di verificare, anche per il tramite dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 244 del 2007, che la Regione stia procedendo, secondo i criteri indicati dal citato articolo 16 bis, alla riprogrammazione dei servizi per ovviare alle criticità riscontrate dall'utenza.

La verifica è diretta a ripartire tra le Regioni a Statuto Ordinario le somme stanziare sul fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale con la previsione, qualora la Regione non esegua tale efficientamento e razionalizzazione, di una penalizzazione corrispondente ad una riduzione, nel limite massimo del 10 per cento, delle risorse ad essa destinate.

Allo stato, la Regione Campania ha regolarmente prodotto la documentazione afferente la riprogrammazione: gli Uffici competenti di questo Dicastero provvederanno a verificare gli effetti di tale riprogrammazione nell'esercizio dell'anno 2014.

Qualora gli obiettivi di miglioramento del rapporto ricavi-costi e del load factor dei servizi in parola non fossero raggiunti, la Regione subirà la penalizzazione, nei termini sopra indicati, delle risorse ad essa destinate.

Devo ricordare, inoltre, che la legge di stabilità 2014, oltre alle risorse di cui al citato Fondo Nazionale, ha disposto l'incremento del Fondo per il miglioramento della mobilità dei pendolari, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2014 e a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare, tra l'altro, all'acquisto di materiale rotabile su gomma e al materiale rotabile ferroviario.

Ricordo, da ultimo, che all'esito della Conferenza Unificata dello 21 novembre 2013 convocata in seduta straordinaria proprio per discutere sulle iniziative da assumere nel settore del trasporto pubblico locale, il Governo, le Regioni e le Province Autonome hanno concordato, tra l'altro, sulla necessità di pervenire rapidamente alla determinazione dei costi standard per il settore, che rappresenta un passaggio indispensabile alla razionalizzazione del settore stesso. Un gruppo di lavoro con la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali interessati, appositamente costituito a questo fine, è tuttora all'opera.

In proposito, informo che presso i competenti uffici del MIT è in via di predisposizione il decreto di cui all'articolo 1, comma 84, della citata legge di stabilità 2014 con il quale, previa intesa in sede di

Conferenza unificata, verranno definiti i costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale nonché i criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi. Il successivo comma 85 della legge prevede, altresì, che a partire dal 2014, al

fine di garantire una più equa ed efficiente distribuzione delle risorse, una quota gradualmente crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico locale è ripartita tra le Regioni sulla base del costo standard di produzione dei servizi.

ALLEGATO 4

5-02526 Crivellari: Garanzia della continuità abitativa dei caselli ferroviari dati in uso al personale delle Ferrovie dello Stato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto richiesto dall'Onorevole Interrogante, sono state assunte dettagliate informazioni presso Rete Ferroviaria italiana (RFI), la quale ha rappresentato che l'attuale situazione alloggiativa residenziale, al 31 dicembre 2013, è di circa 6.150 alloggi (di cui solo 1.100 riferibili a dipendenti del Gruppo e i rimanenti riferibili a pensionati, vedove di pensionati e legittimi eredi), con un valore medio della locazione in essere di circa 150 euro/mese ad alloggio.

RFI ha riferito inoltre che la politica del Gruppo sul tema abitazione è stata sempre rispettosa dell'aspetto sociale che il tema riveste, nonostante la gravosa incidenza sui ricavi dei costi tecnici/amministrativi nonché le fiscalità (IMU) sostenute per la relativa gestione degli alloggi locati siti in circa 1800 Comuni.

Entrando nel merito dell'interrogazione, RFI ha evidenziato che le disdette con efficacia al 31 dicembre 2013 hanno interessato 423 alloggi, (circa il 7 per cento del complesso alloggiativo residenziale), i quali ricadono su 263 Comuni ed hanno un canone medio di circa 120 euro/mese. Sono condotti per il 12 per cento da personale ancora in servizio.

Gli alloggi in parola formarono oggetto di due processi massivi di rinnovi contrattuali: nel 1994 con la legge equo canone e nel 1999 con la legge n. 431 del 1998.

I contratti stipulati nel rinnovo del '99 hanno assunto come schema contrattuale quello convenuto con le organizzazioni sindacali (comunque rispettoso della citata legge n. 431) che prevedeva come fine locazione il 31 dicembre 2008, qualora disdettato entro giugno 2008, oppure una

proroga fino al 31 dicembre 2013, quale cadenza finale del contratto, se non disdettato entro il richiamato giugno 2008, condizione questa intervenuta per i 423 alloggi in parola.

La disdetta esercitata da Ferservizi nel periodo maggio/giugno 2013 è, quindi, stata una formalità contrattuale, che non andava corredata da alcuna motivazione, considerato che si trattava di fine contratto.

RFI evidenzia, altresì, che gli approfondimenti e processi gestionali, in corso, posti in essere su scala nazionale fanno rilevare ad oggi che il fenomeno si è ridotto a circa 300 casi, tra cui:

48 alloggi sono rinnovabili per variate condizioni di esercizio ferroviario;

26 alloggi sono stati rilasciati spontaneamente a significato di un utilizzo non come abitazione principale;

25 alloggi sono utilizzati come seconda abitazione;

22 alloggi sono in presenza di contenziosi o morosità conclamata.

È necessario chiarire, inoltre, che, all'origine, l'utilizzazione dei caselli ferroviari era riferita a particolari servizi e figure professionali quali i «cantonieri»: ferrovieri deputati al controllo a piedi della linee ferroviarie (peraltro all'epoca assoggettate a caratteristiche di traffico ben diverse dalle attuali e in assenza di macchinari e tecnologie oggi in uso).

Proprio in ragione di quel servizio, i richiamati immobili erano posti a ridosso delle linee e a ridotta distanza l'uno dal-

l'altro. Orami, da moltissimi anni, questi beni hanno perso la loro funzione originaria.

Nel tempo, poi, queste « case cantoniere » sono state utilizzate da dipendenti (tra l'altro oggi in gran parte non più in servizio) con diverse mansioni aziendali, senza più nessuna relazione tra posto di lavoro e luogo di residenza, ponendo quindi gli utilizzatori alla stregua di normali cittadini, senza competenze specifiche a convivere con una situazione intimamente legata all'esercizio ferroviario, e pertanto sottoposto alle cautele adottate nei confronti di chiunque viva a ridosso della sede ferroviaria (mai sotto i 4,5 mt di distanza).

In merito alla scelta di Ferservizi dell'eventuale demolizione, RFI evidenzia che scopo principale sarebbe quello di evitare occupazioni abusive e, qualora fattibile, proporre la vendita dei diritti edificatori, anche al fine di recuperare risorse economiche.

Infatti, gli alloggi in questione, qualora non si fossero trovati nello stato di incompatibilità con l'esercizio ferroviario, sarebbero stati posti in vendita agli occupanti, come già è intervenuto, nel 1995, per i 15.000 alloggi sopra citati, evitando

così l'insorgere di problemi sociali, di immagine, di contesto mediatico ed economici.

Ricordo, infine, che una materia di estrema delicatezza ed importanza, quale la sicurezza dell'esercizio ferroviario, è anche regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 che stabilisce:

il limite di 30 metri lungo i tracciati per costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti degli edifici o manufatti di qualsiasi specie (articolo 49);

la deroga al cennato limite (articolo 60), quando la sicurezza pubblica lo consente, che può essere espressa solo dagli Uffici Lavori Compartimentali di Ferrovie, oggi RFI gestore della rete, che nel 2004 ha ridotto i franchi a 4,5 metri tra la parete verticale e la più vicina rotaia, per problemi di sicurezza, di geometria della piattaforma della sede ferroviaria (garanzia di viottolo per verifica periodica della rete), nonché anche per problemi connessi alla manutenzione straordinaria dei fabbricati che qualora posti ad una distanza inferiore ai 4,5 metri dal binario, comporterebbero la sospensione della linea elettrica con ricadute sull'esercizio ferroviario.

ALLEGATO 5

5-02699 Mura: Applicazione della convenzione con la Compagnia italiana di navigazione – CIN – relativa al servizio pubblico di collegamento marittimo da e per la Sardegna e nelle tratte Napoli/Palermo, Ravenna/Catania e Termoli/Isole Tremiti.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta a quanto richiesto dall'Onorevole Interrogante, nell'allegata Tabella 1, sono riportati i dati relativi ai centri di costo e di ricavo, disaggregati sulle singole tratte in regime di servizio pubblico, riferiti all'attività oggetto della convenzione con scadenza 1° luglio 2020, relativa agli obblighi e ai diritti derivanti dall'esercizio di servizi di collegamento marittimo (passeggeri e merci) in regime di servizio pubblico da e per la Sardegna, nonché nelle tratte Napoli/Palermo, Ravenna/Catania, Termoli/Isole Tremiti.

Dall'esame di tali dati emerge una situazione di deficit per l'attività convenzionale, in quanto la perdita accumulata (al netto del corrispettivo di convenzione stabilito) è di circa 29,6 milioni di euro, per cui la società ha ritenuto di richiedere l'attivazione dei correttivi per ristabilire l'equilibrio economico-finanziario, come previsto dall'articolo 9 della convenzione stessa.

In riferimento alla richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia avanzata dalla società CIN in data 7 novembre 2013, si rende noto che tale richiesta è basata sull'analisi delle differenze tra i dati economici gestionali del primo anno di attività, riferito al periodo 1 agosto 2012 – 31 luglio 2013, ed i corrispondenti parametri economici fissati nell'allegato B alla convenzione.

Nella Tabella 2 sono indicati gli scostamenti percentuali nelle componenti di ricavi e costi riferiti al totale dell'attività convenzionata e non alle singole tratte in

regime di servizio pubblico, così come previsto nell'Allegato B della convenzione, che prevede esclusivamente un tale livello di aggregazione.

Dal confronto dei parametri economici indicati nell'allegato B della convenzione con i ricavi e costi sostenuti nel periodo considerato emerge quanto segue:

i ricavi e costi 2012/2013 di cui sopra si riferiscono ai dati gestionali di periodo e riportano nella voce « costi ammessi netto carburante » anche una prima stima della remunerazione del capitale investito (quantificata in 15,4 milioni di euro, a copertura della remunerazione del capitale di terzi e proprio);

le variazioni riportate nel prospetto evidenziano dei valori che, soprattutto nella componente dei ricavi, risultano essere ben al di sopra del limite del 3 per cento necessario per l'attivazione della « clausola di salvaguardia ».

A livello complessivo i ricavi sono inferiori di circa il -34 per cento ai parametri di riferimento. I « costi ammessi al netto carburante » si presentano invece in riduzione rispetto ai parametri del -31,4 per cento. Il dato sintetico complessivo, però, dato dalla differenza tra Sbilanci Costi/Ricavi totali, incluso quindi i combustibili, evidenzia invece uno squilibrio del 28,9 per cento, di una percentuale, quindi, superiore al limite oltre il quale è applicabile la clausola di

salvaguardia. Questo dato sintetico complessivo è rappresentativo, poiché, tra l'altro, diversamente da quanto previsto in convenzione, le variazioni dei ricavi (per effetto degli incrementi tariffari applicati) non hanno assorbito la crescita del prezzo del combustibile, non essendo il mercato, come è noto, in grado di recepire ulteriori aumenti tariffari, salvo a volerlo deprimerlo irrimediabilmente.

TABELLA 1

	1° Anno Conv Allegato B	Ago 2012 / Lug 2013 Attività In Conv.	Var % su Parametri
Passeggeri (n°)	1.939.000	967.522	-50,1%
Auto (n°)	479.000	236.788	-50,6%
Merchi (metri lineari)	4.184.000	2.704.242	-35,4%
	<i>Euro/000</i>		
Ricavi Passeggeri	72.474	40.568	-44,0%
Ricavi Auto	27.926	17.241	-38,3%
Ricavi merci	120.147	87.567	-27,1%
Totale ricavi traffico	220.547	145.376	-34,1%
Costi ammessi al netto carburante	240.797	165.078	-31,4%
Costo carburante	72.801	100.249	37,7%
Totale costi ammessi	313.598	265.327	-15,4%
Sbilancio Costi/Ricavi totali	-93.051	-119.951	28,9%

*Si specifica che i ricavi sopra riportati non includono gli altri proventi (diritti di prenotazione, proventi di bordo e altri ricavi)

**I Noli sopra riportati devono intendersi inclusivi dei diritti portuali

***I costi ammessi sono comprensivi della remunerazione sul Capitale Investito Regolatorio

TABELLA 2

RIEPILOGO DA AGOSTO 2012 A LUGLIO 2013													
CONTO ECONOMICO GESTIONALE ATTIVITA' IN CONVENZIONE DA AGOSTO 2012 A LUGLIO 2013													
	NA/PA (Invernale)	PA/CA (intero anno)	CV/OL (invernale)	CV/CA (intero anno)	NA/CA (mista e merci)	GE/PT (invernale)	CA/TP (intero anno)	GE/OL/AR (intero anno)	I. Tremiti (intero anno)	LI/CA (intero anno)	RA/CT (intero anno)	Nave di Riserva (periodo di inattività)	TOTALE In Convenzione
	Euro/000												
Ricavi da traffico	18.910	4.223	24.169	23.175	5.373	28.432	1.468	17.224	1.090	20.775	10.223	93	155.155
Spese Acquisizione e Traffico	(5.430)	(858)	(6.091)	(5.400)	(1.346)	(5.238)	(285)	(3.379)	(162)	(6.155)	(2.234)	0	(36.578)
Spese di Esercizio	(18.461)	(3.442)	(17.385)	(45.029)	(7.323)	(24.596)	(2.082)	(19.974)	(4.156)	(18.625)	(15.569)	(998)	(177.640)
Primo Margine	(4.982)	(77)	693	(27.254)	(3.296)	(1.401)	(699)	(6.123)	(3.226)	(4.005)	(7.580)	(905)	(53.063)
Spese di Struttura	(1.771)	(331)	(1.804)	(4.552)	(766)	(2.821)	(204)	(2.251)	(36)	(1.852)	(1.882)	0	(18.270)
MARGINE OPERATIVO LORDO	(6.752)	(408)	(1.111)	(31.806)	(4.062)	(4.222)	(1.103)	(8.380)	(3.264)	(5.857)	(9.462)	(905)	(77.333)
Ammortamenti	(2.580)	(167)	(3.649)	(2.336)	(345)	(2.724)	(74)	(2.755)	(236)	(1.152)	(1.245)	(163)	(17.426)
MARGINE OPERATIVO NETTO	(9.332)	(575)	(4.760)	(34.142)	(4.407)	(6.946)	(1.177)	(11.135)	(3.500)	(7.009)	(10.707)	(1.068)	(94.759)
Oneri Finanziari	(1.156)	(8)	(2.130)	(842)	(20)	(1.278)	(1)	(1.369)	(108)	(332)	(282)	(21)	(7.547)
Sovvenzione	7.158	441	3.651	26.189	3.380	5.328	903	8.541	2.685	5.376	8.213	819	72.685
SBILANCIO NEGATIVO NON COPERTO DA SOVVENZIONE	(3.330)	(142)	(3.239)	(8.795)	(1.047)	(2.896)	(275)	(3.963)	(923)	(1.965)	(2.776)	(270)	(23.621)

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	170
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 15 maggio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.55 alle 14.30.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i *call center* presenti sul territorio italiano.

Audizione di rappresentanti di AlmavivA S.p.a e Comdata S.p.a. (*Rinvio dello svolgimento*) 171

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 15 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 9.10.

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i *call center* presenti sul territorio italiano.

Audizione di rappresentanti di AlmavivA S.p.a e Comdata S.p.a.

(Rinvio dello svolgimento).

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Pur ringraziando per la presenza i rappresentanti di AlmavivA S.p.a e Comdata S.p.a, fa presente che, a causa dell'imprevisto andamento dei lavori dell'Assemblea, non appare possibile oggi approfondire adeguatamente con loro l'argo-

mento in oggetto. Considerata la delicatezza del tema in discussione e il rilevante interesse che esso riveste per la Commissione, propone, pertanto, se non vi sono obiezioni, di rinviare l'audizione odierna ad altra seduta.

La Commissione concorda.

Luisella ALBANELLA (PD), nello scusarsi con i rappresentanti di AlmavivA S.p.a e Comdata S.p.a per l'inconveniente occorso, auspica che nella prossima seduta si possano approfondire adeguatamente i temi oggetto dell'indagine.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nel rivolgere, a nome della Commissione, le proprie scuse per il disagio arrecato ai rappresentanti di AlmavivA S.p.a e Comdata S.p.a, rinvia l'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02817 Binetti: Rivalutazione delle esigenze di assistenza sanitaria degli immigrati, anche irregolari	173
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	176
5-02818 Borghese: Attuazione del decreto del Ministro della sanità n. 332 del 1999, con riferimento all'aggiornamento del nomenclatore tariffario	173
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	178
5-02819 Lenzi: Deroghe normative nell'ambito della predisposizione del piano della rete ospedaliera nella regione Lazio	173
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	179
5-02815 Calabrò: Iniziative per regolamentare l'incompatibilità tra incarichi di consulenza e trattamento pensionistico per il personale medico già dipendente dal Servizio sanitario nazionale	174
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	181
5-02820 Piazzoni: Criteri per l'individuazione dei nuovi soggetti aventi diritto all'indennizzo previsto per le persone affette da talidomide	174
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	182
5-02821 Loreface: Convocazione urgente di una riunione della Conferenza Stato-regioni riguardante l'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da trasfusioni	174
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	184
5-02816 Rondini: Avvio di un'indagine epidemiologica sul sito di Pioltello Rodano (Milano) ...	175
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	186
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	175
<i>ALLEGATO 8 (Proposta di documento conclusivo)</i>	187

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 15 maggio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.50.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso.

Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02817 Binetti: Rivalutazione delle esigenze di assistenza sanitaria degli immigrati, anche irregolari.

Paola BINETTI (PI) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziandone la grande attualità, riguardando essa il tema dell'assistenza sanitaria in favore degli immigrati, anche irregolari, riconducibile a suo avviso non solo all'esigenza di tutelare ovvi valori umani, ma anche a quella di realizzare misure di risparmio sul piano dei costi del servizio sanitario nazionale, dal momento che una maggiore prevenzione di base ridurrebbe il ricorso all'ospedale, strutturalmente più dispendioso.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Paola BINETTI (PI), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, dalla quale sono emersi dati di cui non era a conoscenza. Al riguardo, ritiene che il ministero della salute dovrebbe pubblicizzare adeguatamente le misure positive che sono già poste in essere in materia di assistenza sanitaria agli immigrati, affinché tutti i soggetti interessati possano venirne a conoscenza.

Rileva inoltre la disuguaglianza ravvisabile tra le varie regioni, in quanto i sistemi sanitari di alcune regioni tolgono forza ed efficacia alla normativa nazionale vigente nella materia in oggetto.

5-02818 Borghese: Attuazione del decreto del Ministro della sanità n. 332 del 1999, con riferimento all'aggiornamento del nomenclatore tariffario.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, soffermandosi sulla mancata attuazione dell'articolo 11 del decreto del Ministro della sanità n. 332 del 1999, che prevedeva un aggiornamento periodico del nomenclatore ta-

riffario, al massimo ogni tre anni, di fatto mai avvenuto fino ad oggi, con la conseguenza che i dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici), le prestazioni erogabili, nonché le tariffe rimborsabili sono ormai del tutto obsoleti.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, auspicando che i tempi previsti per la definitiva approvazione del nuovo Patto per la salute siano effettivamente rispettati dal momento che, come è emerso dalla risposta stessa, la questione relativa all'aggiornamento del nomenclatore tariffario sarà definita in sede di predisposizione del predetto Patto.

5-02819 Lenzi: Deroghe normative nell'ambito della predisposizione del piano della rete ospedaliera nella regione Lazio.

Alessandra TERROSI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria, volta a chiedere al Governo se, nel rispetto delle competenze regionali, non intenda di assumere iniziative per prevedere, nell'ambito del riordino della rete ospedaliera e socio assistenziale territoriale nella regione Lazio, deroghe alla normativa che prevede tagli di posti letto, al fine di mantenere in vita strutture che ricadono in aree considerate geograficamente e meteorologicamente ostili o disagiate, con collegamenti di rete viaria complessi.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alessandra TERROSI (PD) replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta, precisando che nella prima parte della risposta sono riportati elementi già noti, mentre nella seconda parte il Governo mostra

attenzione verso il problema rappresentato attraverso l'interrogazione in titolo, che si augura venga adeguatamente considerato in sede di predisposizione del nuovo piano ospedaliero, dal momento che vi sono alcune aree territoriali della regione Lazio che si trovano ad oltre sessanta minuti di distanza dal primo pronto soccorso.

5-02815 Calabrò: Iniziative per regolamentare l'incompatibilità tra incarichi di consulenza e trattamento pensionistico per il personale medico già dipendente dal Servizio sanitario nazionale.

Raffaele CALABRÒ (NCD) illustra l'interrogazione in titolo, facendo presente che nonostante la normativa vigente precluda l'affidamento degli incarichi di studio e di consulenza ad ex dipendenti del Servizio sanitario nazionale collocati in quiescenza, le aziende sanitarie continuano ad assegnare tali incarichi ai predetti soggetti, con convenzione pubblica, contravvenendo così alle norme previste, in particolare, dall'articolo 25 della legge n. 724 del 1994 e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetta *spending review*).

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Raffaele CALABRÒ (NCD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, auspicando che avvenga la cessazione della prassi denunciata che, oltre ad essere *contra legem*, contribuisce ad aggravare le difficoltà occupazionali in atto vissute dalle nuove generazioni.

5-02820 Piazzoni: Criteri per l'individuazione dei nuovi soggetti aventi diritto all'indennizzo previsto per le persone affette da talidomide.

Marisa NICCHI (SEL) illustra l'interrogazione in titolo, che riguarda i criteri in base ai quali è stato individuato dal Ministero della salute il numero dei soggetti aventi diritto all'indennizzo già previsto

dalla legislazione vigente per le persone affette da talidomide.

Al riguardo, cita una nota dalla quale risulta che sono stati individuati circa 130 nuovi soggetti da indennizzare, con un onere annuale per le casse dello Stato, crescente negli anni, di euro 6.206.267,53, rilevando che l'allargamento della platea dei beneficiari così ipotizzato inciderebbe in maniera sensibile sulle coperture finanziarie precedentemente individuate.

Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di avere delucidazioni in merito alle suddette quantificazioni al fine di poterne valutare la veridicità, in assenza di una puntuale indicazione dei criteri utilizzati per giungere alla cifra riportata.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Marisa NICCHI (SEL), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta dalla quale risulta che il Governo è in costante contatto con le associazioni di settore, essendosi venuta a creare una discrasia tra i numeri riportati nella suddetta nota del Ministero della salute e quelli, notevolmente inferiori, rilevati da tali associazioni.

5-02821 Lorefice: Convocazione urgente di una riunione della Conferenza Stato-regioni riguardante l'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da trasfusioni.

Andrea CECCONI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando come essa tratti un tema di particolare rilievo per il Movimento 5 Stelle.

Si sofferma, quindi, sulla differenza di trattamento ravvisabile tra i soggetti indennizzati prima del 2001, quando il versamento dell'indennizzo spettava allo Stato, e quelli indennizzati dopo tale anno, quando la competenza è stata trasferita alle regioni. Fa presente, inoltre, che queste ultime hanno lamentato il mancato trasferimento di fondi statali a questo

scopo, tanto che hanno dovuto attingere a risorse proprie per fare fronte alle richieste di indennizzo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Andrea CECCONI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, dalla quale emerge una spiegazione dei fatti ben diversa da quella rappresentata dalle regioni.

Rileva altresì come il continuo, e reciproco, scambio di responsabilità tra Stato e regioni non giova a nessuno e, soprattutto, non risolve la situazione in cui si trovano i soggetti che hanno diritto ad essere indennizzati per i danni subiti a seguito di vaccinazioni obbligatorie o di trasfusioni.

5-02816 Rondini: Avvio di un'indagine epidemiologica sul sito di Pioltello Rodano (Milano).

Marco RONDINI (LNA) illustra l'interrogazione in titolo, riportando le preoccupazioni per l'incolumità dei cittadini, in quanto sembra evidente che la bonifica del sito di Pioltello Rodano non è stata ancora compiuta, per cui sarebbe necessario informare la popolazione locale sullo stato di contaminazione dei luoghi e sui tempi nei quali intenda garantire la reale bonifica del sito, a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Marco RONDINI (LNA), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto, ribadendo che la popolazione locale è allarmata, essendo il tasso di mortalità particolarmente elevato nella zona interessata nonostante l'attività industriale sia cessata da un decennio.

Ritiene, pertanto, doveroso che il Governo assuma iniziative nel senso di avviare un'indagine epidemiologica sul territorio, al fine di verificare la situazione

della popolazione residente nell'area, oltre ad assicurare il completamento della bonifica del sito contaminato.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 15 maggio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.45

Indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia.

(Esame del documento conclusivo e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del documento conclusivo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Donata LENZI (PD) presenta una proposta di documento conclusivo che procede ad illustrare (*vedi allegato 8*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

5-02817 Binetti: Rivalutazione delle esigenze di assistenza sanitaria degli immigrati, anche irregolari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in esame pone la problematica relativa all'assistenza sanitaria per gli immigrati « irregolari », anche in relazione all'età pediatrica e a quei casi che suscitano particolare attenzione.

Come è noto, il decreto legislativo n. 286 del 1998, cosiddetto testo unico, ed il relativo Regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999), contengono previsioni relative ai minori extracomunitari, valide nel territorio nazionale, volte a garantire la tutela dell'infanzia ed il principio di coesione sociale.

Il testo unico dispone, dall'articolo 28 all'articolo 33, che i minori siano iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale nelle fattispecie, riguardanti il diritto all'unità familiare e alla tutela dei minori, per le quali è previsto il rilascio del permesso di soggiorno.

In particolare, per quanto riguarda i minori stranieri irregolari, privi di permesso di soggiorno, il successivo articolo 35, comma 3, lett. *b*), ha previsto, oltre alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, e ai programmi di medicina preventiva, prestazioni queste, garantite a tutti i cittadini stranieri non regolari, anche « la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 ».

Il richiamo alla citata Convenzione, che prevede, all'articolo 2, il diritto all'egualianza dei minori, indipendentemente da cittadinanza e condizione di soggiorno, e all'articolo 24, il diritto del minore di

godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione, include tutte le prestazioni ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, erogabili anche senza l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Tale quadro normativo è stato rafforzato dall'Accordo Stato-regioni del 20 dicembre 2012 « Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome ».

Tale Accordo costituisce uno strumento operativo di riferimento per la corretta ed uniforme applicazione della normativa nazionale e internazionale, e demanda alle regioni stesse l'implementazione delle modalità più opportune per garantire le cure, in linea con le determinazioni della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Detto documento elenca i motivi del soggiorno ai fini dell'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale e, in particolare, prevede l'iscrizione obbligatoria dei minori stranieri presenti nel territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno.

Tale previsione pattizia, la più importante tra quelle contenute nell'Accordo, comporta per i minori irregolari il diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, con la conseguente scelta del pediatra.

L'attuazione di tale previsione è demandata all'iniziativa regionale.

Attualmente, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Puglia hanno previsto, attraverso l'attribuzione del Codice regionale a sigla STP (Straniero Tem-

poraneamente Presente) la possibilità dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Il permanere di situazioni di disomogeneità legate alla mancata iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale dei minori irregolari, sono state rilevate dal gruppo « Immigrazione e servizi sanitari », coordinato dalla regione Marche, promotore del suddetto Accordo.

Più in generale, per quanto riguarda gli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, l'assistenza sanitaria viene assicurata dall'articolo 35, comma 3, del citato testo unico e dall'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999.

Tali disposizioni in combinato disposto prevedono che l'erogazione delle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali siano prestate nelle strutture pubbliche e private accreditate, utilizzando un codice regionale STP, riconosciuto su tutto il territorio nazionale.

Il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali comporta che esse siano assicurate garantendo il ciclo completo terapeutico e riabilitativo e le modalità di ricovero nelle strutture ospedaliere, analogamente a quelle disposte per i cittadini italiani.

Inoltre, tra le prestazioni erogabili allo straniero indigente e irregolare possono essere incluse anche quelle di primo livello

(medicina generale), assicurate dalle regioni, ai sensi dei commi 4 e 8 dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999.

Tali disposizioni prevedono, infatti, che spetta alle regioni individuare le modalità più opportune per garantire le cure; inoltre, come specificato nella circolare n. 5/2000 del Ministero della salute attuativa del testo unico « tali ipotesi organizzative, in quanto funzionanti come strutture di primo livello, dovranno prevedere l'accesso diretto senza prenotazione né impegnativa ».

A tal proposito, l'Accordo del 2012 ha fatto espresso riferimento alla potestà regionale circa l'assegnazione del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta.

Alla luce di quanto sopra esposto, si evince che la vigente normativa nazionale consente alle regioni di organizzare i servizi sanitari per la popolazione immigrata irregolare per quanto attiene alle prestazioni sanitarie erogabili, incluse quelle di primo livello.

Il quadro normativo si ispira ad una visione solidaristica e universale del nostro sistema sanitario nazionale, per la peculiarità della funzione di tutela della salute, quale principio costituzionalmente garantito.

ALLEGATO 2

5-02818 Borghese: Attuazione del decreto del Ministro della sanità n. 332 del 1999, con riferimento all'aggiornamento del nomenclatore tariffario.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nell'ambito dei lavori per il nuovo Patto per la salute, il Ministro della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni hanno condiviso l'esigenza di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, e di riavviare l'*iter* di approvazione del provvedimento di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001.

In questo ambito si colloca l'aggiornamento del decreto ministeriale n. 332 del 1999, «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe».

È stato, pertanto, costituito un gruppo di lavoro formato da rappresentanti dei

oggetti istituzionali citati che, a partire dalla proposta formulata negli anni 2008-2010, ha il compito di predisporre, entro l'estate 2014, un nuovo schema di provvedimento di revisione dei LEA.

Il perfezionamento dell'*iter* di approvazione del provvedimento in questione (che prevede l'acquisizione del concerto del Ministero dell'economia e delle finanze e il raggiungimento di una Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni) è previsto entro il corrente anno 2014.

Pertanto, ribadisco anche in questa sede parlamentare la volontà e la determinazione del Ministero della salute ai fini del conseguimento dell'aggiornamento del nomenclatore tariffario delle protesi per i soggetti disabili.

ALLEGATO 3

5-02819 Lenzi: Deroghe normative nell'ambito della predisposizione del piano della rete ospedaliera nella regione Lazio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il decreto del Commissario *ad acta* n. 80/2010, in merito al quale i Ministeri affiancanti avevano peraltro avanzato delle osservazioni, è stata approvata la riorganizzazione della rete ospedaliera della regione Lazio.

In data 22 marzo 2013 è pervenuta l'ultima proposta di Programma Operativo (P.O.) 2013-2015 della regione Lazio, che prevede, fra l'altro, la « revisione sistematica del documento di programmazione relativo alla rete ospedaliera – Decreto commissariale 80/2010 e successive modificazioni e integrazioni ».

Per quanto concerne le strutture di Acquapendente, Amatrice, Magliano Sabina e Subiaco, detto P.O. prevede quanto segue.

Relativamente a Subiaco, nel P.O. è prevista la « riconversione di alcune strutture (Bracciano, Monterotondo e Subiaco) e promozione dei servizi territoriali. In relazione alla necessità di mantenere comunque una risposta all'emergenza, viene configurata nei tre presidi una funzione di pronto soccorso con posti di OBI, gestita dai medici dei rispettivi DEA di riferimento. Nella riconversione verrà valutata l'opportunità di inserire posti letto di day-hospital e day-surgery. Nei tre presidi viene garantita una elisuperficie ed auto medica h. 24 ».

Nel merito, i Tavoli di verifica del Piano di Rientro, nella riunione del 15 aprile 2014, hanno valutato come non sia « [...] condivisibile prevedere il mantenimento della funzione di Pronto soccorso in una struttura da riconvertire e si sottolineano le possibili conseguenze per l'utenza, considerato che il Presidio non

disporrà più dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività proprie di tale servizio (articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992). Si ricorda, inoltre, che l'Accordo Stato Regioni 36/CSR del 7 febbraio 2013 e la Bozza di Regolamento di cui alla Legge n. 135 del 2012, prevede l'attivazione di Punti di primo intervento (PPI) presso i Presidi ospedalieri oggetto di riconversione, limitandone l'operatività per un arco temporale utile alla implementazione della attività territoriale al fine di trasferire, al sistema dell'assistenza primaria, le patologie a bassa gravità, riconducendo la attività di urgenza al servizio 118, secondo percorsi rigorosamente separati. Peraltro, fra le strutture di cui sopra vi è l'ospedale di Bracciano che è stato oggetto di una sentenza del Consiglio di Stato che prevedeva l'annullamento parziale del DCA 80/2010 nella parte in cui se ne prescriveva la riconversione (cfr. prot. 466/2013); per cui si chiede come la regione intenda superare tale criticità (anche nei casi di eventuali analoghe riconversioni ancora oggetto di contenzioso) ».

In relazione al presidio di Acquapendente nel P.O. è prevista la « riconversione dell'Ospedale di Acquapendente (ASL VT) in Casa della Salute con presenza di una elisuperficie, attualmente realizzata ma in attesa di certificazione ENAC, ed auto medica h. 24 ».

Anche per il presidio « Grifoni » di Amatrice la regione prevede, nel P.O., la riconversione dello stesso in Casa della Salute.

Relativamente al presidio « Marzio Marini » di Magliano Sabina, infine, nella

precedente proposta di P.O. la regione ha evidenziato che l'ospedale è stato riconvertito, con la conseguente interruzione delle attività di ricovero per acuti.

È in atto il ricorso al T.A.R. con il quale è stato richiesto l'annullamento del decreto del Commissario *ad acta* n. 80/2010: la richiesta di sospensiva è stata respinta con ordinanza.

I Tavoli, nell'ultima riunione di verifica del 15 aprile 2014, in merito alla predetta proposta di P.O. hanno espresso quanto segue: «relativamente alla proposta di Programmi Operativi 2013-2015, valutando condivisibile l'impostazione generale del documento, ritengono che lo stesso potrà essere definitivamente approvato dopo il recepimento da parte della struttura commissariale delle indicazioni riportate nel presente verbale. I Tavoli, pertanto, rimangono in attesa di ricevere una nuova proposta del P.O. con le modifiche/integrazioni richieste entro e non oltre il 30 maggio 2014».

Si precisa, inoltre, che nella citata proposta di P.O. si prevede la «Emanazione di un provvedimento per l'attuazione del nuovo assetto della rete ospedaliera, rete dell'emergenza e dell'ARES e delle reti "tempo dipendenti" entro 90 giorni dall'approvazione, con Decreto Commissariale, del presente documento che preveda:

individuazione analitica del numero dei posti letto suddivisi per struttura ed area assistenziale ad intensità di cura per acuti (medicina, chirurgia, area critica, materno infantile) nell'ambito delle discipline accreditate;

individuazione del ruolo specifico di ciascuna struttura all'interno delle reti».

Pertanto, ad oggi, si è in attesa di ricevere la nuova proposta di Programma Operativo 2013-2015 e, a seguito dell'approvazione della stessa, il provvedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera della regione Lazio.

ALLEGATO 4

5-02815 Calabrò: Iniziative per regolamentare l'incompatibilità tra incarichi di consulenza e trattamento pensionistico per il personale medico già dipendente dal Servizio sanitario nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione delineata nell'interrogazione parlamentare in esame, in via preliminare, occorre evidenziare che, come anche chiarito dal Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito di un parere fornito alla Struttura interregionale sanitari convenzionati del 16 dicembre 2013, non sembrano sussistere dubbi sull'applicabilità del divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, anche al conferimento di incarichi di medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ove il soggetto interessato sia cessato da un rapporto di dipendenza con il medesimo Servizio, atteso che il rapporto convenzionale viene inquadrato, come da giurisprudenza consolidata, fra le prestazioni d'opera professionale, di natura privatistica.

In particolare, tali disposizioni valgono per tutta la medicina convenzionata (medicina generale, pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale), indipendentemente dalla presenza di specifiche disposizioni, in tal senso, negli Accordi collettivi nazionali di riferimento.

Al riguardo, occorre altresì segnalare che l'articolo 17, comma 1, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005, integrato con l'Accordo collettivo nazionale del 29 luglio 2009, elenca tassativamente i casi di incompatibilità nello svolgimento della professione di medico convenzionato.

Orbene, in tale ambito, il successivo comma 2 dell'articolo 17, alla lett. f), prevede che, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dagli Accordi sopra richiamati, il medico che fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del Servizio sanitario nazionale, fatta esclusione per i medici già titolari di convenzione per la medicina generale all'atto del pensionamento.

Tale interpretazione del quadro normativo vigente è stata resa nota a tutti gli Assessorati regionali alla Sanità, dalla Struttura interregionale sanitari convenzionati (SISAC), che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli Accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, con nota del 14 gennaio 2014, e pubblicata successivamente sul relativo sito istituzionale.

Pertanto, questo Ministero ritiene che il quadro normativo è chiaro e quindi non appaiono necessari ulteriori interventi.

Va comunque evidenziato che la questione in esame investe tematiche sottoposte ai poteri di vigilanza e competenza specifica della regione nell'ambito della propria autonomia, ricadendo, pertanto, sulle Amministrazioni regionali interessate; tuttavia è ferma intenzione del Ministero della salute, per i profili di competenza, avviare ogni idonea iniziativa finalizzata a garantire sull'intero territorio nazionale la compiuta attuazione delle disposizioni vigenti in materia.

ALLEGATO 5

5-02820 Piazzoni: Criteri per l'individuazione dei nuovi soggetti aventi diritto all'indennizzo previsto per le persone affette da talidomide.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto a questa Commissione, la legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 2, comma 363, ha riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia, la corresponsione dell'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229.

Al fine di circoscrivere l'ambito di applicazione della norma, è intervenuta una disposizione interpretativa del citato articolo 2, comma 363, che individua i beneficiari del previsto indennizzo.

L'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha, infatti, previsto al comma 1-*bis* che il citato indennizzo si intende riconosciuto ai soggetti, affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia, nati negli anni dal 1959 al 1965.

Inoltre, con il decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n. 163, è stato adottato il regolamento attuativo per la corresponsione del suddetto indennizzo, mentre, con la circolare n. 31/2009 del 5 novembre 2009, sono state emanate specifiche linee guida applicative.

Risulta agli Uffici tecnici che le date di prima commercializzazione del farmaco talidomide e di revoca dello stesso medicinale in Italia sono, rispettivamente, 1959 e 1962, pertanto, l'attuale arco temporale, già previsto dalla norma vigente (1959-1965) sembrerebbe sufficiente nel ricomprendere il periodo di ipotetica permanenza nel territorio italiano di detta spe-

cialità, nella considerazione dei relativi termini di validità in rapporto alla data ultima possibile di produzione (1962).

Va questo punto anche riferito, che il costo annuale del singolo indennizzo è collegato alla gravità dell'infermità, per cui varia, per l'anno 2014, da un massimo di euro 51.987,02 ad un minimo di euro 30.333,66 (tabelle ministeriali stilate sulla base dei criteri di cui alla legge n. 229/2005, applicati dal decreto ministeriale 6 ottobre 2006).

L'apertura di ogni nuovo ruolo ai fini del calcolo degli arretrati è effettuata a partire dal 1° gennaio 2008 e, pertanto, il costo ad oggi ammonta per i soli arretrati da un massimo di euro 300.000,00 circa per una prima categoria, ad un minimo di euro 180.000,00 circa per un'ottava.

Oltre a questo importo da liquidare come arretrati calcolati fino al 31 dicembre 2013, occorre prevedere la spesa delle annualità successive per circa trent'anni, tenendo conto che il soggetto indennizzato ha circa 50 anni.

Quindi, in media il costo totale per ciascun indennizzo è pari a circa 1.700.000.

Occorre evidenziare che l'indennizzo viene rivalutato anno per anno in base al tasso di inflazione programmata, e pertanto l'importo complessivo indicato è più basso rispetto a quello effettivo.

La previsione del numero dei nuovi indennizzi e del conseguente onere economico derivanti dalla modifica della normativa, è stata effettuata tenendo conto del parere reso dall'Istituto superiore di

sanità in data 1° luglio 2010, sulla base di una verifica della letteratura scientifica disponibile.

Da ultimo, in merito al mancato invio della relazione tecnica, si sottolinea che questo Ministero, per ben due volte, ha provveduto a trasmettere gli elementi informativi necessari al Ministero dell'economia e finanze.

Concludo anticipando la mia volontà ad avviare uno specifico approfondimento a livello tecnico per verificare la stima dei dati riferiti ai potenziali soggetti che potrebbero costituire la platea dei nuovi indennizzati, al fine di chiarire definitivamente i dubbi e le criticità emerse in sede di esame della V Commissione Bilancio.

ALLEGATO 6

5-02821 Loreface: Convocazione urgente di una riunione della Conferenza Stato-regioni riguardante l'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da trasfusioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione in esame concerne la liquidazione degli importi maturati dai titolari dell'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale.

Il Ministero della salute eroga ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, un indennizzo vitalizio; ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 210/1992, tale indennizzo consta di due componenti: un importo fisso (l'indennizzo vero e proprio) che ne costituisce la parte quantitativamente più esigua e un'indennità integrativa speciale.

La somma corrispondente all'indennità integrativa speciale non è stata espressamente oggetto di rivalutazione, a differenza della parte dell'indennizzo propriamente detto, che, secondo l'articolo 2, comma 1, modificato dalla legge n. 238/1997, è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

L'interpretazione costantemente data da questo Ministero prevedeva che la rivalutazione si applicasse al solo indennizzo vero e proprio.

Va a questo punto anche segnalato che sul tema della rivalutabilità, o meno, della componente dell'indennizzo « *ex lege* » n. 210/1992, denominata indennità integrativa speciale, si sono confrontati per anni, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, orientamenti di segno opposto.

In materia, è intervenuto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010,

n. 122, recante all'articolo 11, comma 13, « Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica », e rubricato « Controllo della spesa sanitaria ».

Il comma 1 si interpretava nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso di inflazione; il comma 2, disponeva che « fermo restando gli effetti espliciti da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'efficacia dei provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo ».

La Corte costituzionale con la sentenza n. 293/2011 ha dichiarato « l'illegittimità costituzionale della legge 30 luglio 2010, n. 122 », invocando il principio di parità di trattamento tra tutti i soggetti danneggiati da analogo tipo di danno, che godono di un indennizzo integralmente rivalutato.

Il Ministero della salute, a seguito della citata pronuncia, ha provveduto all'adeguamento mensile dell'indennizzo vitalizio dei soggetti beneficiari della legge n. 210/1992 di competenza statale, a regime a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Al fine di dare compiuta applicazione alla sentenza della Consulta, nel senso di liquidare gli arretrati della rivalutazione agli oltre 9.000 beneficiari di competenza statale, sono stati reperiti e impegnati i fondi necessari ed è stato predisposto un apposito progetto interdipartimentale per la liquidazione delle somme dovute, nei

limiti della prescrizione decennale, che si è concluso con il pagamento di quasi tutti gli aventi diritto.

La sentenza della Corte europea dei Diritti dell'uomo del 3 settembre 2013, è intervenuta quando era già in fase avanzata l'esecuzione del citato progetto.

Quanto alla questione relativa agli indennizzi di spettanza regionale, rammento che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 ha trasferito alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 2001, le competenze in materia di indennizzo.

Pertanto, è compito delle regioni porre in essere gli opportuni interventi finalizzati all'adeguamento del tasso di inflazione programmato per la componente indennità integrativa speciale del citato indennizzo.

Con riguardo al reperimento dei fondi con cui le regioni devono adempiere agli obblighi in materia, il Ragioniere Generale dello Stato, con la nota ricevuta da questo Ministero in data 10 marzo 2013, ha rappresentato che « trattandosi di funzioni oramai conferite alle Regioni, queste ultime dovrebbero assumersi la relativa responsabilità amministrativa e farsi carico degli oneri derivanti da fatti accaduti successivamente al conferimento (...) dovrà essere cura delle Regioni reperire nell'ambito dei propri bilanci le risorse finanziarie necessarie per garantire l'erogazione degli indennizzi ».

Risulta, ad oggi, che quasi tutte le regioni, ad eccezione di Veneto, Abruzzo e Calabria, abbiano provveduto ad adeguare l'indennizzo dal 1° gennaio 2012.

Sin dallo scorso anno, con nota del 20 dicembre 2013, questo Ministero ha proposto alla Presidenza del Consiglio dei ministri un piano con le misure adottate per garantire l'adeguamento dell'indennità integrativa speciale per le pratiche di competenza statale, e con la previsione della convocazione di una Conferenza Stato-regioni per gli indennizzati di competenza regionale.

Nello specifico, è stata prevista la convocazione di una Conferenza Stato-regioni che abbia ad oggetto la ricognizione del numero dei soggetti titolari del beneficio su tutto il territorio nazionale; la quantificazione della spesa, nonché il riparto delle competenze in materia di pagamento degli arretrati a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale; l'evidenziazione della circostanza per cui il dispositivo della pronuncia resa dalla Corte europea fa riferimento all'intera platea degli indennizzati, prescindendo dall'attivazione di una procedura di natura contenziosa e, pertanto, le regioni sono immediatamente coinvolte anch'esse nell'esecuzione della sentenza, in forza della sola presentazione della domanda amministrativa e del connesso riconoscimento dell'indennizzo.

ALLEGATO 7

5-02816 Rondini: Avvio di un'indagine epidemiologica sul sito di Pioltello Rodano (Milano).**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione della tutela della salute in relazione all'inquinamento ambientale è una priorità di sanità pubblica sia nazionale che internazionale.

In tale contesto, tenuto conto della particolare rilevanza e delicatezza della questione legata proprio all'inquinamento ambientale ed al suo impatto sulla salute dei cittadini, ricordo l'impegno del Ministro della salute, insieme a quello dei Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole, nel dare compiuta e tempestiva attuazione alle norme contenute nel decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (cosiddetto decreto « Terra dei fuochi »). Sono state infatti predisposte le « direttive dei Ministri » del 23 dicembre 2013, del 28 febbraio 2014, dell'8 e del 16 aprile 2014, che delineano le modalità operative di individuazione dei territori più a rischio, indicando i siti interessati sia della regione Campania, sia del territorio pugliese di Taranto e Statte.

In estrema sintesi, con tali direttive vengono definite le attività di analisi e pubblicazione dei dati sanitari aggiornati sulla base della metodologia dello studio « Sentieri », con la precipua finalità di valutare lo stato di salute dei residenti nei

siti in questione, e di identificare gli effettivi rischi sanitari dei cittadini residenti, consentendo di implementare le azioni specifiche di prevenzione, miglioramento delle procedure diagnostiche, terapeutiche e di accesso ai servizi sanitari.

Per gli aspetti specifici oggetto dell'interrogazione in esame, si evidenzia che l'Istituto superiore di Sanità, nell'ambito del proprio studio « Sentieri », ha già avviato una indagine epidemiologica nel territorio in questione, in quanto il sito di interesse nazionale di Pioltello Rodano rientra tra quelli presi in esame dallo studio stesso.

In particolare, i risultati dello studio sono disponibili sulla rivista *Epidemiologia e Prevenzione* Anno 35 (5-6) Settembre-Dicembre 2011, Supplemento 4.

Lo studio « Sentieri » è entrato a far parte dei criteri della statistica nazionale, e quindi verrà continuamente aggiornato, anche con la valutazione di altri esiti sanitari oltre alla mortalità, quali ad esempio le incidenze di patologie tumorali, ove siano disponibili i dati dei Registri tumori, oppure la morbilità attraverso l'esame delle Schede di Dimissione Ospedaliera.

ALLEGATO 8

Indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia.

PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

INDICE

1. Premessa
2. Quadro normativo
 - 2.1 Competenza dell'INPS
 - 2.2 Competenza delle Aziende sanitarie locali
3. Oggetto e svolgimento dell'indagine
4. Sintesi delle audizioni svolte
5. Conclusioni

1. Premessa

Le disposizioni sulla riduzione della spesa pubblica hanno imposto all'INPS risparmi non inferiori a 300 milioni di euro annui. Pertanto, dal maggio 2013 l'Istituto ha ridotto drasticamente, e poi, dal 1° ottobre dello stesso anno, di fatto interrotto, le visite mediche di controllo domiciliare disposte d'ufficio, lasciando operative solo quelle richieste dai datori di lavoro.

La conseguenza immediata è stata la riduzione del carico di lavoro dei medici iscritti nelle liste speciali, che, retribuiti con un contratto atipico a prestazione e vincolati da incompatibilità, hanno visto ridurre i propri compensi in maniera improvvisa, senza alcuna certezza per il futuro (in alcuni casi i compensi mensili sono scesi a circa 400 euro).

Si segnala, riguardo ai tagli delle risorse finanziarie destinate alle visite mediche di controllo disposte d'ufficio dall'INPS, che da un *budget* preventivo per il 2013 pari a circa 50 milioni si è passati ad un *budget* aggiornato di 22,3 milioni di euro¹. Più precisamente, il budget disponibile alla data del 29 maggio 2013 risultava essere di 4,2 milioni di euro, poiché dal 1° gennaio 2013 erano già state assegnate d'ufficio visite mediche di controllo per una spesa pari a 18,1 milioni di euro. In conseguenza di tale riduzione, i medici iscritti nelle liste dell'Istituto hanno registrato una consistente diminuzione del numero di visite loro assegnate. Si è passati, infatti, da circa 78.700 visite mediche d'ufficio effettuate mensilmente nel 2012 a circa 10.000 visite mensili disposte per i mesi di luglio e agosto 2013, ulteriormente ridotte a 5.000 visite per il mese di settembre.

In merito alla riduzione del volume di accertamenti operati dai medici fiscali INPS, si fa presente inoltre che, nel 2012, l'INPS ha provveduto ad una più attenta selezione delle visite di controllo, cui si è potuto fare fronte anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, quali:

un sistema di *Data Mining*, attraverso il quale la scelta dei soggetti da sottoporre a visita di controllo viene guidata da un « sistema informatico esperto »

¹ Risposta scritta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali all'interrogazione 4-01153 pubblicata il 20 febbraio 2014 nell'allegato B della seduta n. 177 della Camera dei Deputati.

che garantisce oggettività, conservazione e riproducibilità delle azioni effettuate;

il ricorso alle cosiddette valigette informatiche di cui sono dotati i medici di controllo, per la redazione – presso il domicilio del lavoratore – del verbale informatico che viene trasmesso, in tempo reale, ai sistemi informatici dell'Istituto. In tal modo, l'esito della visita risulta immediatamente disponibile per le attività di competenza dell'INPS e reso contestualmente accessibile;

un nuovo applicativo S.A.Vi.O. per l'ottimizzazione dell'assegnazione delle visite ai medici di lista².

2. Quadro normativo

La normativa che disciplina gli accertamenti sulle assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è stabilita dall'articolo 55-*septies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*.

Gli accertamenti per malattia sono inquadrati fra le misure a cui la pubblica amministrazione può ricorrere per contrastare e prevenire l'assenteismo, valutando il rapporto costo/beneficio tra la tariffa della visita e la condotta complessiva del dipendente. Quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti e successive a quelle non lavorative, il controllo è sempre richiesto dal primo giorno.

Per rendere più rigorosa la certificazione della malattia, l'articolo 55-*septies* prevede che l'assenza può essere giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, o dal medico convenzionato con il S.S.N., quando l'assenza per malattia è protratta per un periodo superiore a 10 giorni, o dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 207 del 2010, ha stabilito che

² A questo proposito si rinvia all'audizione e alla memoria INPS.

l'attività di controllo medico-legale sulle condizioni di salute dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, pur rientrando nelle competenze delle ASL, non costituisce un livello essenziale di assistenza, non essendo una prestazione di cura e prevenzione e, tanto meno, avendo la finalità di tutelare la salute collettiva. Pertanto, non essendo ascrivibile ad alcun titolo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, la Consulta sottolinea come gli oneri derivanti dalle visite fiscali sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni non possono essere posti a carico del Servizio sanitario nazionale³.

Le pubbliche amministrazioni possono chiedere le visite di controllo alle aziende sanitarie locali o all'INPS. Non è prevista, a differenza di quanto accade nel lavoro privato, un'iniziativa d'ufficio da parte dell'INPS o delle aziende sanitarie per il settore pubblico.

Per quanto concerne l'assenza per malattia nel settore privato, fino all'entrata in vigore del decreto-legge 112/2008, la disciplina concernente le visite di controllo era identica a quella per i dipendenti pubblici. Attualmente invece, in seguito ad interventi normativi successivi, la disciplina si è differenziata⁴. Nel settore pri-

³ Le disposizioni impugnate – articolo 71, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legge 112/2008 – obbligavano le Regioni a sostenere, per il tramite del fondo sanitario, l'onere delle visite fiscali ai dipendenti assenti dal servizio per malattia.

⁴ In particolare, attualmente il settore privato è disciplinato dalle seguenti norme: articolo 1, co. 149, della L. 311/2004 (che prevede la trasmissione telematica del certificato di malattia, da parte del medico curante, all'INPS); articolo 1, co. 810, della L. 296/2006 (che rende disponibile, dal 1° luglio 2007, il collegamento in rete dei medici del SSN, secondo le regole del sistema pubblico di connettività); il D.P.C.M. 26 marzo 2008 (che definisce i principi generali relativi alle modalità di trasmissione telematica); il D.I. 26 febbraio 2010 ed il disciplinare tecnico ad esso allegato (che definiscono le modalità tecniche per l'invio telematico dei dati delle certificazioni al S.A.C.); l'articolo 25 della L. 183/2010 (che uniforma il regime del rilascio e della trasmissione delle certificazioni di malattia per il settore privato a quello già previsto per il settore pubblico).

vato, l'INPS generalmente esegue dei controlli a campione. Inoltre, anche il datore di lavoro privato può richiedere una visita fiscale attraverso l'ASL o l'INPS (come nel pubblico impiego), ma in questo caso la visita ha un costo per la ditta richiedente. I lavoratori del settore privato hanno l'obbligo di reperibilità 7 giorni su 7, compresi giorni festivi e non lavorativi, dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00. Anche il lavoratore privato ha l'obbligo di trovarsi presso l'indirizzo indicato nel certificato di malattia per ricevere la visita fiscale richiesta dall'INPS o dal proprio datore di lavoro e le categorie esenti sono le stesse riconosciute per il lavoratore statale. Anche nel settore privato la certificazione medica (con inizio e durata presunta della malattia) deve essere trasmessa per via telematica, direttamente dal medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o dalla struttura sanitaria pubblica che la rilascia, all'INPS e dal predetto Istituto immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, ai datori di lavoro.

2.1. Competenza dell'INPS

La competenza dell'INPS trova la sua fonte nell'articolo 5 dello « Statuto dei lavoratori », che vieta che gli accertamenti sull'idoneità e sull'infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente siano compiuti dai datori di lavoro, incaricandone invece i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, su richiesta dell'imprenditore.

La funzione di garanzia dell'Istituto è sottolineata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 1988 che sottolinea: « Costituisce certamente indice di buona amministrazione l'espletamento, da parte dell'INPS, di controlli diretti ad accertare la sussistenza del rischio presupposto dell'erogazione assistenziale e previdenziale, l'attuazione delle misure predisposte dalla legge perché i detti controlli risultino veramente efficaci e siano realizzate le finalità indicate ».

Per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori, come già ac-

cennato, l'articolo 5, comma 12, del decreto legge n. 463 del 1983, stabilisce che l'INPS, sentiti gli ordini dei medici, istituisca liste speciali formate da medici a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti. La disciplina attuativa è stata poi definita da una serie di decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che, a partire dal decreto ministeriale 15 luglio 1986, seguito dal decreto del 18 aprile 1996, poi del 12 ottobre 2000 e infine dell'8 maggio 2008, hanno disciplinato la materia nel dettaglio. Anche il datore di lavoro privato può richiedere una visita fiscale attraverso l'ASL o l'INPS (come nel pubblico impiego); in questo caso la visita ha un costo per il datore richiedente. A differenza dei medici incaricati dalle Aziende sanitarie locali, i medici inseriti nelle liste speciali INPS sono legati da rapporti di collaborazione di natura libero-professionale con un regime di incompatibilità che gli impedisce di svolgere ulteriori prestazioni professionali (articolo 6 del decreto 18 aprile 1996).

Il comma 10-bis articolo 4 del decreto legge n. 101 del 2013, in materia di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, come modificato dal comma 340 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), ha trasformato le liste speciali in liste ad esaurimento, nelle quali sono stati confermati i medici già inseriti alla data del 31 dicembre 2007, e ha vincolato l'INPS ad avvalersi, in via prioritaria, dei medici iscritti nelle liste speciali ad esaurimento.

2.2 Competenza delle Aziende Sanitarie Locali

L'articolo 14, lettera q), della legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, mette in capo alle Aziende la responsabilità per gli accertamenti, le certificazioni e ogni altra prestazione medico-legale spettanti al SSN.

Successivamente l'articolo 8-bis del decreto legge n. 168 del 1981, Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria, ha sta-

bilito che l'effettuazione dei controlli sullo stato di salute dei soggetti aventi titolo alle prestazioni economiche di malattia e di maternità, è disciplinata dall'INPS e dalle Aziende sanitarie locali attraverso convenzioni, sulla base di appositi schemi-tipo elaborati d'intesa tra l'INPS e le regioni ed approvati con decreto del Ministro della salute. In assenza della messa a punto delle convenzioni, l'articolo 5, comma 9, del decreto legge 463/1983 ha rinviato al Ministro della salute, di concerto con il Ministro per il lavoro e le politiche sociali, la formulazione degli schemi-tipo di convenzione e il decreto ministeriale 25 febbraio 1984 ha stabilito che le Aziende sanitarie locali, su richiesta dell'INPS, devono assicurare il controllo medico-legale sullo stato di salute dei lavoratori, provvedendo ad effettuare le visite di controllo domiciliari, ambulatoriali e collegiali per accertamenti specifici. L'articolo 4 del decreto regolamenta nel dettaglio i compiti del medico di controllo.

Infine, l'articolo 1, comma 339, della legge di stabilità 2014 definisce le procedure per il riparto tra le regioni delle risorse finanziarie per la copertura degli oneri relativi agli accertamenti medico-legali, eseguiti dalle aziende sanitarie locali, sui dipendenti assenti per malattia.

Da tempo si è cercato di superare l'impostazione descritta con il passaggio al cosiddetto « Polo Unico per l'effettuazione delle visite di accertamento medico legale », per la cui costituzione si era pensato ad un Tavolo tecnico preparatorio, con il coinvolgimento di: Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero della salute; Ministero della pubblica amministrazione e la semplificazione; INPS; rappresentanze sindacali mediche e degli ordini professionali. Il Tavolo, che non è mai stato istituito, avrebbe dovuto raggiungere i seguenti obiettivi: individuare le modifiche legislative necessarie per attivare il Polo unico; ridefinire le modalità di attuazione dei controlli sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici; raccogliere i dati concernenti le assenze e le verifiche compiute; fissare una remunerazione delle prestazioni rese; stabilire i

criteri di inserimento nelle attività di controllo dei medici che, con rapporto libero professionale o con contratti a tempo determinato, prestano funzioni fiscali presso le ASL e di coloro che risultano iscritti a decorrere dal 1° gennaio 2008 nelle liste speciali.

3. Oggetto e svolgimento dell'indagine

La Commissione Affari Sociali, nella seduta del 14 febbraio 2014, ha deliberato lo svolgimento di una indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia, secondo un programma che ne ha definito le finalità ed individuato le audizioni da effettuarsi entro il termine del 30 marzo 2014, successivamente prorogato al 30 aprile 2014.

L'indagine è stata promossa al fine di acquisire dati ed informazioni sulle modalità di organizzazione dell'attività di medicina fiscale da parte dell'INPS e da parte delle ASL ed elementi informativi in merito alla relazione tra i costi e i benefici della spesa dell'Inps per il pagamento dei medici fiscali e di quella dovuta agli oneri per prestazioni di malattia, ma soprattutto di individuare iniziative volte alla salvaguardia della professionalità dei numerosi medici fiscali dell'Inps che, per le modalità di svolgimento della professione, rischiano di non avere in prospettiva alcuna possibilità di reinserimento lavorativo.

Nell'ambito dell'attività conoscitiva si sono svolte le audizioni previste nel programma. In particolare:

nella seduta del 18 febbraio 2014 è stata svolta l'audizione di rappresentanti della Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG), del Sindacato nazionale autonomo medici italiani (SNAMI)-settore medici fiscali INPS, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), nonché di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CISL-medici, UIL-FPL medici e NIdiL-CGIL;

nella seduta del 20 febbraio 2014 è stata svolta l'audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei medici di medicina fiscale (ANMEFI), dell'Associazione nazionale medici INPS (ANMI-FEMEPA), del SINMEVICO-Sindacato medici visite di controllo, della Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni (SIMLA), del Sindacato italiano specialisti in medicina legale e delle assicurazioni (SISMLA) e del Coordinamento medici legali aziende sanitarie (COMLAS);

nella seduta del 26 febbraio 2014, l'audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

nella seduta del 13 marzo 2014, l'audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

infine, nelle sedute del 27 marzo 2014 e del 1° aprile 2014, si sono svolte rispettivamente l'audizione del sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo, e quella del sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

4. Sintesi delle audizioni svolte

In questo paragrafo del documento si fornirà una sintetica esposizione degli elementi emersi nel corso delle audizioni che si sono svolte sul tema.

Audizione del 18 febbraio

La Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG) rileva che i cospicui tagli operati dall'INPS alle visite mediche di controllo domiciliare, motivati dalla necessità di ottemperare alla *spending review*, rischiano di aprire fronti di spesa maggiori per la malattia e di avallare comportamenti poco trasparenti del mondo del lavoro. Pertanto con i tagli sopracitati, da un lato, si induce un risparmio lineare immediato ma, dall'altro, si rischia che un minimo aumento di assenteismo determini un notevole incre-

mento della spesa per l'indennità di malattia.

La soluzione prospettata dal Governo, in risposta ad atti di sindacato ispettivo, vale a dire la creazione presso l'INPS del Polo unico della medicina fiscale, con il compito di salvaguardare gli incarichi dei medici di controllo, progetto presentato già dalla FIMMG nel 2011 all'allora Ministro del lavoro, a giudizio della Federazione, razionalizza la funzione di controllo dello stato di salute dei lavoratori: infatti l'Istituto riceve la certificazione di malattia sia del comparto pubblico che di quello privato, ed ha la capacità, la consistenza numerica e anche i medici per poter costituire il Polo unico. Peraltro il citato Polo unico, che è stato presentato in modo trasversale da diversi Gruppi parlamentari con proposte emendative, è stato accolto come ordine del giorno ed è un'ipotesi condivisa ed auspicata dallo stesso INPS. Inoltre alcuni recenti interventi normativi (il comma 10-*bis* dell'articolo 4 della legge n. 125/2013 e il comma 340 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014) hanno dato un contributo importante alla questione della stabilizzazione della categoria dei medici di controllo. Infatti per tali soggetti non è risolta la questione della garanzia di un reddito stabile e dignitoso che potrebbe essere raggiunta mediante il passaggio dall'attuale retribuzione a prestazione a una retribuzione oraria.

Considerazioni in parte coincidenti con quelle appena esposte sono state svolte anche dalla **FNOMCeO** che le ha circostanziate con alcuni dati: viene infatti rilevato che ai 50 milioni di esborso dell'INPS del 2012 corrisponde, dal 2013, un *budget* di 12 milioni di euro, che può comportare solamente una media di 5 visite d'ufficio al mese per medico rispetto alle 21 previste in precedenza. Viene inoltre evidenziato il fatto che il medico fiscale ha l'obbligo di prestazione, nonché di reperibilità e disponibilità nei giorni festivi e feriali. A tale medico viene imposta un'incompatibilità che di fatto non ha consentito a molti di accedere, per esempio, alla specializzazione post-laurea creando, quindi, una nicchia di lavoro che

in questo momento si trova in grande sofferenza. Inoltre, sempre nel 2012, risulta che l'INPS abbia speso oltre 2 miliardi di euro per l'indennità di malattia e che in parte tali somme sono state recuperate attraverso l'azione fiscale, aggirandosi intorno ai 20 milioni di euro la somma per le sanzioni per le assenze a visita, le riduzioni prognostiche e le irreperibilità al domicilio dichiarato. Considerando che il tasso medio di assenteismo per malattia in Italia è stimato intorno al 2 per cento, un aumento, anche solo di un decimale di un punto di assenteismo, determinerebbe un incremento della spesa per l'indennità di malattia di circa 100 milioni di euro, il doppio del costo che si è avuto nel 2012 e quindi un danno erariale per lo Stato, per tutti i cittadini e per le aziende. Oltre a concordare sulla costituzione di un Polo unico da istituire presso l'INPS, la FNOMCeO chiede l'apertura di un tavolo tecnico di confronto sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia che coinvolga il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, il dipartimento per la pubblica amministrazione e la semplificazione, l'INPS, nonché le organizzazioni sindacali mediche.

A giudizio della **CISL** è assolutamente indispensabile l'adozione di una soluzione immediata temporanea che garantisca ai medici fiscali, che rappresentano oggi una categoria di medici collaboratori con rapporto di lavoro libero-professionale, in forza sia all'INPS che alle ASL, un sostegno economico almeno dignitoso per sopravvivere. Occorre quindi assicurare a tutti coloro che fanno questo lavoro e in via prioritaria a quelli dei 1.400 che svolgono solo questa attività, la possibilità di effettuare le 6 visite giornaliere. Oltre a concordare sull'esigenza di istituire il Polo unico, viene rilevata la necessità che i medici dovranno godere di una forma di stabilizzazione: la più adatta per la tipologia di lavoro, è quella convenzionata, vale a dire una retribuzione oraria con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Tra le considerazioni svolte dalla **UIL FPL** medici, va sottolineata la particolare attenzione dedicata ai medici fiscali che, non essendo né medici di medicina generale né specialisti, hanno scelto di fare solo questo tipo di accertamenti (circa 3-400 dei 1.400 totali) e che, dovendo essere presenti all'inizio e alla fine della giornata, venivano continuamente rintracciati e non hanno quindi potuto dedicarsi ad altre attività di apprendimento o di specializzazione. Il crollo totale delle visite fiscali ha determinato quindi una situazione di alcuni medici che vivono con 600 euro lordi al mese. Concordano sull'istituzione di un Polo unico gestito dall'INPS insieme alle altre forze sociali e governative.

Infine, la **NidiL CGIL** sottolinea come l'INPS che, in forza di una circolare interna ai medici delle proprie sedi territoriali, ha ridotto i *budget* a disposizione per le visite di controllo sostenendo la non obbligatorietà, nel proprio bilancio, di quella voce di spesa, avrebbe dovuto assumersi in qualche modo la responsabilità almeno di quei medici che svolgendo questo lavoro come attività prevalente sta cominciando ad accusare gravi problemi di tenuta economica familiare. Nell'attesa della costituzione del Polo unico potrebbe intanto essere trovata una soluzione di mediazione che possa essere a breve termine, quale potrebbe essere l'attribuzione delle poche visite rimaste a quei medici che hanno dato la disponibilità su due fasce e che hanno una maggiore anzianità.

Audizione del 20 febbraio.

L'**ANMEFI**, che rappresenta 360 medici che svolgono le visite fiscali sul territorio, ha lamentato la consistente decurtazione delle entrate economiche a partire dal maggio 2013, mese a partire dal quale l'INPS ha sospeso le visite fiscali disposte d'ufficio, per motivi di contenimento della spesa (*spending review*). Ha, inoltre, chiarito il tipo di rapporto di lavoro che intrattengono con l'INPS, ossia un rapporto di lavoro di tipo libero-professionale

ma con una rigidità in termini di orari e di giornate di disponibilità nei giorni festivi e prefestivi che peraltro incide negativamente sulla possibilità di svolgere altre attività lavorative.

L'associazione ha inoltre evidenziato, da un lato, che fino al marzo 2013 la spesa per le visite fiscali era considerata spesa obbligatoria e quindi da non sottoporre a *spending review*, e dall'altro, che l'INPS ha contemporaneamente provveduto all'inserimento di 998 medici fiscali nelle Commissioni di invalidità civile, reperendo invece le necessarie disponibilità finanziarie per coprire i relativi costi.

L'associazione ha inoltre paventato come il venire meno delle visite di controllo disposte d'ufficio possa avere riflessi negativi sui livelli di assenteismo per malattia e riscontrato peraltro che le pochissime visite disposte dall'INPS, utilizzando il sistema autoapprendente del *data mining*, sono in numero assolutamente incongruo e distribuite, peraltro, sul territorio nazionale con disparità enormi: ci sono sedi con un alto tasso di visite e sedi in cui, invece, sei o sette medici si dividono sette visite.

L'ANMEFI ha quindi sottolineato la difficoltà riscontrata nell'acquisire i dati sull'affluenza dei certificati della spesa, ad eccezione di quelli forniti dalla regione Calabria, valutando i quali l'Associazione ha appreso che c'è stato un incremento di spesa per indennità di malattia del 5 per cento. Poiché poi l'INPS può recuperare i soldi per i pagamenti delle visite fiscali dai datori di lavoro che le richiedono e può recuperare denaro applicando le sanzioni previste per gli assenti a visita domiciliare senza giustificazione, l'Associazione ritiene di non rappresentare un costo insostenibile per l'INPS, nei confronti del quale ha intrapreso azioni legali.

È stato fatto presente anche che solo successivamente all'anno 2000 sono stati resi meno stringenti i vincoli di incompatibilità, che peraltro non si applicano in modo omogeneo sul territorio nazionale, in quanto le varie direzioni regionali assumono comportamenti difformi in merito al rispetto delle incompatibilità.

In conclusione, l'ANEMFI riterrebbe quanto mai opportuna una stabilizzazione della posizione dei medici fiscali presso l'INPS.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI INPS (ANMI-FEMEPA)

L'Associazione ha innanzitutto evidenziato la necessità di mantenere il servizio di verifica dello stato di malattia dei lavoratori, anche in funzione di contrasto all'assenteismo, che in alcuni periodi dell'anno e in alcune zone territoriali presenta picchi di incremento notevoli. Dalla verifica potrà poi scaturire un giudizio medico-legale di idoneità o di non idoneità all'attività lavorativa.

In secondo luogo, ha espresso condisione circa l'ipotesi di costituire un Polo unico della medicina fiscale, sia per avere un unico ente referente nel territorio nazionale per il pubblico e per il privato, sia soprattutto per evitare duplicazioni di giudizi sulla stessa persona e di spesa. Tale progetto potrebbe essere ben realizzato con l'utilizzo sia di risorse umane altamente qualificate, nella persona di specialisti in medicina legale o di medici con un'esperienza pluriennale in tale ambito, sia di tecnologie informatiche che consentono di razionalizzare i tempi di lavorazione e i costi.

Inoltre, il processo di informatizzazione, soprattutto con lo strumento della codificazione di malattia ICD-9, consente di costituire una banca dati molto importante non solo per chi utilizza questo strumento, ma anche per le indagini statistiche epidemiologiche e soprattutto per poter fare un'adeguata pianificazione della spesa sanitaria.

Si segnala in conclusione la necessità di prevedere che la costituzione del Polo unico sia accompagnata dall'attribuzione delle risorse già attualmente assegnate alle singole amministrazioni del settore pubblico, in modo da poter gestire in maniera omogenea e coordinata sia l'ambito privato, sia l'ambito pubblico.

SINMEVICO.

Il Sindacato dei medici fiscali, nato nel 1994, oltre a condividere le considerazioni espresse dall'ANMEFI, ha osservato che la riduzione e poi la sospensione delle visite d'ufficio hanno creato due ordini di problemi: da una parte, c'è stato un aumento della spesa pubblica dovuta al fatto che in questo momento il ricorso alla malattia è un artificio che tante aziende – braccianti agricoli, aziende familiari, ecc – attuano per problemi economici e che porta di fatto a un esborso da parte dell'INPS maggiore di quello che potrebbe essere il controllo della malattia; dall'altra parte, la riduzione del numero di visite fiscali si ripercuote sul salario di professionisti che hanno ormai 50-60 anni, che da più di vent'anni lavorano per l'INPS e che, per vari vincoli burocratici, come le cosiddette incompatibilità, non hanno potuto esercitare altra attività professionale. Ciò ha comportato riduzioni di reddito fino al caso di medici che guadagnano 2-300 euro netti al mese, ma anche un consistente danno economico per l'Erario, avendo l'INPS, nel sospendere le visite fiscali, speso diversi milioni di euro in conseguenza di tale operazione.

Il Sindacato, nel richiamare un decreto ministeriale del 2008, che ha previsto le modalità con cui le visite devono essere effettuate, e la normativa di rango legislativo attualmente vigente che impone all'INPS di effettuare i controlli fiscali, ha sostenuto che la sospensione delle visite di controllo è una palese violazione della legislazione vigente.

A fronte di tale grave situazione, il sindacato condividerebbe anche l'ipotesi di creare un Polo unico, nonostante i dubbi sulla capacità di reperire le risorse necessarie, ma, prima di questo, ritiene prioritario che le leggi in vigore vengano rispettate, a partire dalla verifica da parte dell'INPS del regime di incompatibilità, essendo noto a tutti che molti medici continuano a svolgere il doppio incarico, sia nelle Commissioni di invalidità, sia come titolari di guardia medica, di medicina di base o di pediatria di base.

SIMLA

Anche la SIMLA ha criticato la riduzione delle visite fiscali, che rappresenta un danno per il Paese, ed espresso perplessità sull'ipotesi di creare un Polo unico presso l'INPS, sebbene questo rappresenti certamente l'unico serbatoio di assorbimento della specializzazione medico-legale nei prossimi anni in Italia, non essendo prevedibili in futuro assunzioni di specialisti in medicina legale.

Per quanto riguarda, invece, l'operazione portata avanti dall'INPS volta a contenere la dimensione territoriale nelle Commissioni di invalidità, la SIMLA ha evidenziato come la medesima stia comportando risparmi significativi nella revisione delle pensioni di invalidità. Dal punto di vista della cd « medicina fiscale », di converso, il tentativo di accentrare nell'INPS il relativo servizio appare difficilmente sostenibile, come emerge dai dati statistici che evidenziano una situazione eterogenea nelle varie aree del Paese, in alcune delle quali soltanto sono garantiti la presenza e il ruolo del medico fiscale. Pertanto, se su questo settore si potrebbe auspicare un rafforzamento del processo di centralizzazione, sulla questione della valutazione delle invalidità è necessario, ad avviso della SIMLA, superare la centralizzazione, che pure ha portato dei risultati, ritenendo che per il futuro si debba procedere al recupero delle realtà territoriali.

SISMLA

Il SISMLA ha espresso preoccupazione per la situazione in cui versa l'attività dei medici fiscali, sia di coloro che svolgono attività fiscale presso l'INPS sia dei medici che effettuano attività fiscale presso le AASSLL, per i quali auspica l'avvio di un percorso di stabilizzazione.

I medici che lavorano presso l'INPS svolgono due tipi di attività: quella d'ufficio, disposta sulla base delle certificazioni dall'INPS, che stabilisce di sottoporre ad accertamento fiscale un lavoratore as-

sente per malattia; quella, invece, effettuata per i dipendenti del privato su richiesta del datore di lavoro e da questi pagata, che può indifferentemente rivolgersi all'INPS o alle ASL. Queste ultime, a loro volta, svolgono tale attività sia su richiesta del privato, sia su richiesta degli enti pubblici.

Il SISMLA ha poi precisato che il numero dei medici che svolgono l'attività di accertamento fiscale dello stato di salute dei dipendenti assenti per malattia è di circa 1.600 unità, anche se in realtà tale numero arriva anche a 2.600 unità circa se si considerano sia i medici dell'INPS che quelli delle ASL. Sebbene si ritenga che i medici delle ASL non subirebbero un danno economico dallo spostamento di competenze verso l'INPS, essendo legati da un contratto, in verità questi lavoratori sono pagati con le risorse erogate alle regioni pari circa a 79 milioni di euro, risorse che sarebbero trasferite all'INPS in conseguenza dell'accentramento nell'Istituto della attività di medicina fiscale. Di fatto, quindi, i medici delle ASL verrebbero a essere privi di risorse.

Il problema del Polo unico va affrontato tenendo presenti varie questioni a partire dalla questione delle risorse. In proposito, il SISMLA ha osservato che i costi per le visite dei medici delle Aziende sanitarie locali sono inferiori a quelli dell'INPS sia come onorario, sia in quanto le ASL hanno una presenza sul territorio capillare, e quindi le spese per i rimborsi sono significativamente minori.

Precisa peraltro che la legge n. 833 del 1978 ha trasferito alle Aziende sanitarie locali le attività di visite fiscali già esercitate dagli enti previdenziali soppressi, come INAM, ENPALS ecc..

Evidenzia infine che il Polo unico dovrebbe rispondere a tre requisiti principali: l'imparzialità e l'indipendenza dei medici fiscali, in quanto occorre garantire la dignità del lavoratore, dal momento che se ci sono delle persone che utilizzano lo strumento dell'assenza senza essere malate, non bisogna criminalizzare l'intera classe lavoratrice; garantire al tempo stesso la posizione dei datori di lavoro;

l'adeguatezza delle risorse necessarie all'INPS per lo svolgimento di tale attività.

COMLAS *Coordinamento medici legali aziende sanitarie.*

Per quanto riguarda l'organizzazione delle unità sanitarie locali, tutta la materia che discende dall'articolo 14 della legge n. 833 trova un preciso riferimento nel decreto ministeriale dell'8 gennaio del 1985, che fissa le modalità di svolgimento dell'attività, e nelle norme intervenute successivamente in merito alle fasce orarie.

I servizi delle ASL, che hanno ereditato questa funzione dalle varie casse mutue, hanno sempre svolto attività nei riguardi del personale dipendente sia delle aziende pubbliche, sia di quelle private. Queste attività sono state svolte sia con personale dipendente sia con personale convenzionato. In alcune regioni è prevalente il primo, mentre in altre prevale il personale convenzionato che è pari a circa 1.200-1.400 medici che svolgono questa attività non in via esclusiva.

L'organizzazione, diffusa e capillare sul territorio grazie a strutture che nella stragrande maggioranza delle regioni utilizzano per consuetudine strumenti informatici, ovvero cartelle di carattere medico-legale, garantisce gli accertamenti in tutto il Paese. Per quanto riguarda i costi, si tratta per ciascuna visita di una spesa di circa 25-26 euro, che scende a 18 in alcune aziende e a 16 in altre.

Audizione del 26 febbraio

L'INPS sottolinea che l'Istituto ha effettuato una riduzione delle spese di funzionamento (non obbligatorie) compatibile con il mantenimento del livello di servizio e di controllo dell'intero sistema. Le somme appostate per la medicina di controllo nel bilancio 2014 ammontano a 12 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 22 milioni spesi nel corso del 2013. Tuttavia, pur avendo ridotto la quantità di visite complessive, l'Istituto non ha riscon-

trato alcun elemento significativo di incremento della spesa per malattia. La riduzione di spesa è stata resa possibile anche grazie all'utilizzo puntuale di un sistema di *data mining*, attraverso una ricognizione delle tipologie storiche e un'analisi puntuale dei potenziali rischi di frode. Anche l'Istituto è favorevole alla creazione di un Polo unico della medicina di controllo pubblica e privata. Da circa 24 mesi infatti l'Istituto è interessato da un processo di accorpamento degli altri enti previdenziali (uno su tutti l'INPDAP) ritenendo, logicamente, di poter realizzare significativi risparmi per conto del bilancio pubblico accollandosi l'onere di effettuare le visite mediche di controllo per il segmento pubblico attualmente affidate alle ASL, ricevendo in termini di ritorno una quota parte delle attuali somme appostate per l'attività di controllo del segmento pubblico.

Viene inoltre sottolineato che se sono 1.400 i medici fiscali che hanno il requisito per essere chiamati sono circa 300 quelli che si stima abbiano un rapporto di esclusività con l'Istituto. Infine, quanto ai dati sulla retribuzione dei medici fiscali viene fatto presente che essa dipende dal numero di visite che effettuano essendo pari a 41 euro nei giorni feriali e a 52 euro nei giorni festivi. In caso di visita non eseguita il compenso è di 28 o di 39 euro.

Audizione del 13 marzo

Il rappresentante della **Conferenza delle regioni** ricorda che, ancorché la sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 2010 abbia sancito che gli oneri economici per le visite fiscali al personale dipendente, effettuate dalle ASL, sono a carico delle Pubbliche Amministrazioni richiedenti, essi gravano tuttora, in gran parte, sui bilanci delle aziende sanitarie regionali.

Infatti, in maniera consuetudinaria, è stata accettato il principio che le visite mediche di accertamento per i dipendenti pubblici siano organizzate ed effettuate dal Servizio sanitario nazionale, senza al-

cuna tariffazione a carico dei datori di lavoro, se non in maniera molto parziale ed episodica, con la conseguenza che negli ultimi anni sono stati utilizzati 70 milioni di euro provenienti dal Fondo sanitario nazionale per una funzione di controllo e fiscale che poco ha a che fare con la tutela della salute dei cittadini.

Valutata l'impossibilità, in una situazione di criticità finanziaria, di un aumento della spesa per prestazioni non finalizzate alla tutela della salute, le regioni ritengono che non vi siano le condizioni per mantenere questo tipo di attività in carico al SSN e anzi ritengono contestualmente necessario integrare nuovamente il FSN con le risorse che sono state sottratte al SSN per queste finalità.

Il rappresentante delle regioni dichiara tuttavia che l'autorizzazione a svolgere tale attività verrà revocata con tutte le cautele dovute a fronte di una situazione così complessa e sottolinea come tutta l'attività di accertamento fiscale dovrebbe essere trasferita all'INPS mentre dovrebbe ritornare nella piena competenza del Servizio Sanitario Nazionale l'accertamento della disabilità.

Audizione del 27 marzo

Nel suo intervento, il **Sottosegretario alla salute** ha sottolineato che la funzione di controllo dell'INPS garantisce l'equilibrio e l'equità del sistema e ha per questo auspicato la costituzione presso l'INPS di un Polo Unico per l'effettuazione delle visite di accertamento medico legale, sia per i lavoratori pubblici che per quelli privati, con uno stanziamento proprio in capo all'Istituto.

Audizione del 1° aprile

Rispetto al « Polo unico di medicina fiscale », il sottosegretario Rughetti ricorda che anche il Governo precedente, in risposta ad atti di sindacato ispettivo, aveva individuato la possibilità di istituire il « Polo », quale misura di semplificazione,

per accentrare presso un'unica struttura amministrativa dell'INPS le competenze nella gestione del servizio medico-legale. Il sottosegretario ricorda che l'istituzione del Polo deve essere accompagnata da necessari stanziamenti dedicati, che appaiono contrastare con le misure di contenimento a cui è stato sottoposto il bilancio dell'Istituto.

A seguito di queste considerazioni, il sottosegretario ritiene che occorra una disciplina normativa il più possibile chiara e la definizione di risorse certe. Secondo il sottosegretario non bisogna parlare di un polo unico che eserciti il ruolo di accertamento, ma deve essere più semplicemente individuato l'INPS come soggetto a cui affidare esclusivamente la titolarità di questa funzione.

Il sottosegretario ricorda che ancora oggi, nell'incertezza interpretativa delle norme, le pubbliche amministrazioni utilizzano esclusivamente le ASL per gli accertamenti; ritiene pertanto che un cambiamento celere possa intervenire solo con l'emanazione di disposizioni che attribuiscono la titolarità della funzione in modo esclusivo. Conclude infine interrogandosi se la disciplina normativa, che prevede che la visita fiscale venga fatta già dal primo giorno, sia ancora attuale, o se invece si possa passare ad una fase successiva, visto che il livello di assenza per malattia nel nostro paese è ormai più o meno nel *range* europeo.

5. Conclusioni

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'indagine conoscitiva e in particolare dei diversi contributi forniti dai soggetti durante le audizioni, la Commissione Affari sociali ritiene ancora valida la previsione, nel nostro sistema di *welfare*, della copertura assicurativa dei giorni in cui si è assenti dal lavoro per malattia o infortunio per i lavoratori dipendenti, posta a carico dell'INPS per i lavoratori del settore privato e a carico dei singoli enti pubblici per il settore del pubblico impiego.

L'indagine inoltre ha riconfermato l'utilità di un sistema di controlli che contrasti il fenomeno dell'assenteismo e assicuri un corretto uso delle risorse pubbliche, oltre a rispondere alle esigenze dei datori di lavoro in merito ai controlli sulla salute dei propri dipendenti, esigenze che lo Statuto dei lavoratori riconosce, ma dispone siano effettuate solo attraverso i servizi ispettivi degli enti previdenziali.

L'educazione al corretto utilizzo dell'istituto dell'assenza per motivi di salute, supportata da un'attività appropriata della medicina di controllo, che consenta di riconoscere e dissuadere eventuali abusi, rappresenta in definitiva il vero presidio di garanzia dei diritti del cittadino costretto ad assentarsi dal lavoro per reali e comprovate esigenze di salute.

Tuttavia, la sostanziale permanenza di un doppio e diverso regime tra lavoratori del settore pubblico e del settore privato non sembra trovare più giustificazione. Coerentemente con quanto già avvenuto per altri aspetti – si pensi all'unificazione degli enti previdenziali – anche la disciplina che regola i controlli sulle assenze per malattia, ad avviso della Commissione, va armonizzata e uniformata.

Si aggiunga che la normativa più recente ha stabilito l'invio telematico all'INPS dei certificati per malattia, dimostrando a maggior ragione l'intenzione di porre in capo solo a tale ente le funzioni di vigilanza.

In questo quadro il permanere di funzioni di accertamento dello stato di salute dei dipendenti assenti per malattia in capo alle aziende sanitarie, su incarico di enti pubblici, non trova giustificazione. È stato esplicitamente fatto presente dalla Conferenza delle regioni quanto che, in una situazione di criticità finanziaria, risulterebbe impossibile aumentare la spesa per prestazioni non finalizzate alla tutela della salute, quali quelle relative alle certificazioni delle assenze per malattia, che infatti non rientrano nei LEA.

Per quanto attiene alle modalità con cui l'INPS procede a questi controlli è emerso altresì che tale funzione viene svolta da moltissimi anni attraverso il

ricorso a personale con contratti libero-professionali pagato sostanzialmente a prestazione e in regime di incompatibilità più o meno totale con altri incarichi.

È emerso altresì che i tagli di spesa conseguenti all'applicazione della *spending review* hanno reso drammatica la situazione di molti medici che hanno svolto per molti anni in modo prevalente o addirittura esclusivo questo tipo di attività professionale. Peraltro tale attività è stata regolata in via amministrativa in modo non uniforme sul territorio nazionale e attraverso un contratto difficilmente riconducibile al rapporto di lavoro dipendente ma atipico sia rispetto alla categoria dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa che rispetto al lavoro autonomo e, in particolare, all'esercizio delle professioni intellettuali, in quanto non si risolve nella prestazione di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, essendo piuttosto caratterizzato da lunghe reperibilità, non adeguatamente remunerate ed assolutamente sproporzionate rispetto alle prestazioni effettivamente richieste.

Poiché il rappresentante del dipartimento della funzione pubblica, nella sua audizione, si è detto disponibile a contribuire a « valutare l'opportunità di ridefinire i caratteri della collaborazione, secondo canoni di stabilità rivendicati dai medici fiscali, nei limiti del rispetto costituzionale del concorso pubblico e della normativa vigente in tema di reclutamento nella P.A. » si ritiene che la riorganizzazione dell'attività di medicina fiscale possa andare in questa direzione.

In tal modo si andrebbe incontro all'esigenza di dare certezze ai suddetti rapporti di lavoro, anche per l'indubbio interesse pubblico di garantire che coloro che svolgono funzioni di controllo possano farlo senza timori.

Sulla base di quanto evidenziato da più parti nel corso dell'indagine, le richieste che la Commissione Affari sociali ritiene condivisibili riguardano innanzitutto una chiarezza sulle condizioni contrattuali, con un regime di incompatibilità omogenea-

mente applicato che escluda la possibile sovrapposizione del ruolo di certificatore e di verificatore dello stesso stato di malattia che vanno invece rigorosamente tenuti distinti.

In secondo luogo, è condivisibile che il ricorso al medico fiscale sia effettuato in base a graduatorie nazionali che rispettino la vigente normativa che prevede l'obbligo di attingere a liste speciali ad esaurimento nelle quali vanno inseriti anche i medici che svolgono analoghe attività presso le ASL.

Appare infine utile il percorso di fidelizzazione del personale sanitario anche attraverso il ricorso alla professionalità del medesimo, verificando ad esempio la possibilità che siano chiamati a partecipare alle commissioni per certificazioni di invalidità e, da ultimo, l'esclusione dalle suddette liste di chi è già in quiescenza.

In conclusione, i tempi sembrano ormai maturi per l'individuazione di un solo soggetto cui affidare lo svolgimento della funzione di controllo in merito alle assenze per motivi di salute, da individuarsi necessariamente nell'INPS. Tale scelta richiede alcune modifiche della normativa vigente che andranno meglio precisate con appositi atti.

Il costo del servizio reso dall'INPS nel settore del pubblico impiego potrebbe trovare risposta nelle cifre già ora stanziare per il medesimo scopo. Si potrebbe valutare un *budget* annuo complessivo e tale da coprire una quota predefinita di visite di controllo per la P.A., lasciando ad ogni amministrazione la possibilità di integrare tale quota ove risultasse necessario procedere ad un numero maggiore di controlli. Tale ipotesi consentirebbe di evitare che ragioni di risparmio immediato con conseguente riduzione del numero dei controlli lasci trasparire l'idea di un rallentamento della lotta all'assenteismo.

In ogni caso, la Commissione, anche nell'interesse generale di garantire il diritto del cittadino assente dal lavoro per motivi di salute, ritiene necessario che con urgenza l'INPS dia risposta ai problemi sollevati dalle rappresentanze dei medici fiscali, nella convinzione che la *mission* stessa dell'ente lo induca a rispondere positivamente alle giuste istanze sollevate,

attenendosi alle indicazioni che il dipartimento della funzione pubblica potrebbe fornire allo scopo.

Nell'immediato, la Commissione ritiene opportuno che l'INPS dia piena e completa attuazione a quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dall'articolo 4, comma 10-*bis*, del DL n. 101 del 2013, come modificato dall'articolo 1, comma 340, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

Infine, in considerazione della complessità incontrata dalla Commissione nel raccogliere i dati necessari al completamento dell'indagine, si ritiene opportuno che essi siano sistematicamente e annualmente raccolti, in modo che il bilancio sociale dell'INPS ne dia utilmente conto e garantendo al tempo stesso che l'evolversi della situazione sia tenuta sotto stretto controllo pubblico, consentendo le scelte organizzative conseguenti.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02796 Lupo: Sulle misure per le eventuali violazioni del divieto di coltivazioni di mais OGM ...	201
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	205
5-02797 Franco Bordo: In materia di interventi per il settore castanicolo	201
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	208
5-02798 Caon: Sulla lotta alle frodi alimentari	201
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	210
5-02800 Venittelli: Sull'erogazione dei benefici relativi al fermo pesca	202
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	211
5-02799 Schullian: Sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	202
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	212

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	202
7-00334 Taricco: Interventi in materia di pagamenti PAC 2014, con riferimento al pascolamento da parte di terzi su superfici dichiarate a pascolo magro.	
7-00351 Gallinella: Interventi in materia di pagamenti PAC 2014, con riferimento al pascolamento da parte di terzi su superfici dichiarate a pascolo magro (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00056</i>)	203
<i>ALLEGATO 6 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	214
7-00292 Faenzi: Iniziative a sostegno del settore del tabacco.	
7-00349 Oliverio: Iniziative a sostegno del settore del tabacco (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00057</i>)	203
<i>ALLEGATO 7 (Proposta di risoluzione unitaria)</i>	217
<i>ALLEGATO 8 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	221

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020	204
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 15 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.

Massimo FIORIO (PD), *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02796 Lupo: Sulle misure per le eventuali violazioni del divieto di coltivazioni di mais OGM.

Loredana LUPO (M5S), illustrando l'interrogazione in titolo, ricorda che la recente sentenza del TAR n. 4411 del 2014 ha dichiarato che, per il principio di precauzione, in presenza di incertezze riguardo all'esistenza di rischi per la salute possono essere adottate misure protettive senza doverne attendere la relativa dimostrazione. Ricorda poi che, come sostenuto dal suo gruppo e anche dai rappresentanti del Corpo forestale dello Stato, sentiti in audizione dalla Commissione, non sono chiare le misure e le sanzioni che è possibile applicare nei confronti dei contravventori al divieto di coltivazione del mais OGM posto dal decreto interministeriale dello scorso 12 luglio 2013, mancando norme sanzionatorie specifiche. La sua interrogazione è pertanto volta ad acquisire una risposta del Governo su tali aspetti.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Loredana LUPO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta, anche se ringrazia il Governo per le informazioni fornite relativamente ad una ulteriore semina OGM. Ribadisce infatti che la interrogazione poneva la questione relativa all'apparato sanzionatorio, chiedendo specificamente quali sanzioni potessero ritenersi applicabili nell'eventualità di violazione del divieto di coltivazione contenuto nel decreto interministeriale 12 luglio 2013. Ricorda altresì che il Governo potrebbe sempre ricorrere alla cosiddetta « clausola di salvaguardia », così come previsto in altri Stati europei interessati dallo stesso fenomeno. Invita in ogni caso il Governo ad attivare un tavolo tecnico per procedere anche agli approfondimenti sul piano tecnico-scientifico che la complessità della materia richiede.

5-02797 Franco Bordo: In materia di interventi per il settore castanicolo.

Franco BORDO (SEL), illustrando l'interrogazione in titolo, ricorda che il piano di settore castanicolo 2010-2013 ha previsto non solo il contrasto biologico al cinipide galligeno del castagno, che sta provocando gravissimi danni ai castagneti, ma anche misure per favorire le strategie commerciali del settore. Chiede pertanto di conoscere i risultati ottenuti dal piano e se il Governo abbia previsto ulteriori misure economiche di sostegno dello stesso.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Franco BORDO (SEL), replicando, prende atto con soddisfazione del fatto che l'attuazione del piano di settore sta procedendo e sta dando risultati significativi, ribadendo la necessità che tale azione sia condotta con la collaborazione degli enti locali. Precisa poi che si sarebbe aspettato che il Governo fornisse indicazioni specifiche sul rifinanziamento del piano per i prossimi anni, ma prende atto del fatto che le nuove misure saranno meglio definite con la nuova PAC e auspica che siano adeguate.

5-02798 Caon: Sulla lotta alle frodi alimentari.

Roberto CAON (LNA), illustrando l'interrogazione in titolo, ribadisce l'esigenza di promuovere una maggiore tutela dei prodotti tipici, sia attraverso un inasprimento della lotta alla contraffazione, sia rendendo più incisive le misure sanzionatorie previste per tale fattispecie di reato, sia ristorando direttamente i relativi consorzi di tutela per i gravi danni ad essi arrecati dal fenomeno criminale.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Roberto CAON (LNA), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta del Governo, che giudica essere più che altro una presa d'atto. Ritiene invece che il Governo potrebbe fare molto per ristorare i consorzi colpiti: ad esempio prevedendo che una quota delle multe erogate sia versata direttamente ai consorzi a titolo di parziale rimborso del danno subito.

5-02800 Venittelli: Sull'erogazione dei benefici relativi al fermo pesca.

Laura VENITTELLI (PD), illustrando l'interrogazione in titolo, ricorda che il settore della pesca si trova in una situazione di grave sofferenza a causa della crisi e necessita di un intervento urgente, essendo ancora in attesa di ricevere le misure di sostegno già decise con il provvedimento sul fermo pesca del 2013.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*) e fa presente l'ampia disponibilità del Governo a procedere ad ulteriori approfondimenti. A tal fine annuncia la disponibilità di convocare un apposito tavolo a Pescara per dare risposta alle marinerie che si trovano in una situazione di grave difficoltà.

Laura VENITTELLI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta per la risposta del Governo, sottolineando la necessità di interventi l'intera marineria nazionale, Invita in ogni caso il Governo a sollecitare anche il Ministero del lavoro e l'INPS, per quanto di competenza, per velocizzare le procedure di erogazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

5-02799 Schullian: Sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Adriano ZACCAGNINI (Misto), illustrando l'interrogazione in titolo di cui è cofirmatario, ricorda la recente presa di posizione da parte del Collegio nazionale

degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati sul Piano di azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, precisando che la sua interrogazione è rivolta ad acquisire le valutazioni del Governo sul tema.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Adriano ZACCAGNINI (Misto), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo che non fornisce assicurazioni circa la necessità di dotare il settore agricolo di strumenti che consentano un uso appropriato di fitofarmaci, di istituire un sistema disincentivante nei confronti dei prodotti fitosanitari sulla base del livello di tossicità e incentivante per l'agricoltura biologica, non prendendo nella dovuta considerazione le proposte avanzate dal Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati.

Massimo FIORIO (PD), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

RISOLUZIONI

Giovedì 15 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Massimo FIORIO (PD), *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a cir-

cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00334 Taricco: Interventi in materia di pagamenti PAC 2014, con riferimento al pascolamento da parte di terzi su superfici dichiarate a pascolo magro.

7-00351 Gallinella: Interventi in materia di pagamenti PAC 2014, con riferimento al pascolamento da parte di terzi su superfici dichiarate a pascolo magro.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00056).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 7 maggio scorso.

Massimo FIORIO (PD), *presidente*, ricorda che la discussione congiunta delle risoluzioni è iniziata nella seduta del 7 maggio scorso ed è stata rinviata per consentire la presentazione di una risoluzione unitaria. Avverte quindi che i presentatori hanno predisposto tale testo (*vedi allegato 6*).

Mino TARICCO (PD), illustrando la risoluzione predisposta con i colleghi firmatari delle risoluzioni, fa presente che la stessa recepisce gli orientamenti emersi dal dibattito.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE fa presente che il Governo condivide le preoccupazioni manifestate dalla Commissione, circa la necessità di evitare che gli speculatori possano beneficiare delle risorse della Politica agricola comune, destinate a chi svolge attività agricola. In tal senso, il Governo manterrà attenzione per evitare che possano verificarsi distorsioni e per individuare le misure necessarie affinché gli episodi denunciati dal mondo agricolo non abbiano più a verificarsi.

Esprime pertanto il parere favorevole del Governo sulla risoluzione unitaria, richiamando quanto dichiarato nella seduta

del 7 maggio scorso. Fa presente tuttavia che, per quanto riguarda la seconda parte del secondo impegno, sarebbe opportuno prevedere una verifica della fattibilità della misura indicata, in congruità con quanto previsto dalla normativa europea. Manifesta invece apprezzamento per il fatto che, sempre al secondo impegno, sia stato inserito un richiamo al rispetto della normativa europea e alla necessità di una condivisione con le regioni.

Mino TARICCO (PD) fa presente che l'esigenza espressa dal Governo circa la fattibilità della seconda parte del secondo impegno è già soddisfatta, visto che l'impegno sarebbe nel senso di «valutare la possibilità» di prevedere norme tali che, per la domanda unica per la campagna 2015 e seguenti, sulle superfici dichiarate a pascolo magro, il valore unitario dei titoli non possa in ogni caso superare il valore unitario medio dei contributi PAC ad ettaro a livello regionale o nazionale.

Loredana LUPU (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione unitaria, auspicando che il Governo si voglia fare carico dei problemi e delle distorsioni segnalate dai territori interessati ed operare di conseguenza con tutti gli strumenti possibili.

Massimo FIORIO (PD), *presidente*, constatando che il rappresentante del Governo prende atto della precisazione del deputato Taricco, avverte che la risoluzione assume il numero 8-00056 (*vedi allegato 6*).

La Commissione approva la risoluzione n. 8-00056.

7-00292 Faenzi: Iniziative a sostegno del settore del tabacco.

7-00349 Oliverio: Iniziative a sostegno del settore del tabacco.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00057).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 16 aprile scorso.

Massimo FIORIO (PD), *presidente*, ricorda che la discussione è iniziata nella seduta del 16 aprile scorso ed è stata rinviata per consentire la presentazione di una risoluzione unitaria. Avverto quindi che i presentatori delle risoluzioni hanno predisposto tale testo (*vedi allegato 7*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) illustra il testo predisposto con la collega Faenzi, che unifica le risoluzioni presentate, recependo gli orientamenti emersi dal dibattito. In essa si dà conto del fatto che il settore del tabacco, in crisi da anni, ma importantissimo per alcune regioni come l'Umbria, la Toscana, la Campania e la Puglia, non abbia ricevuto l'attenzione che meritava da parte dell'Unione europea ed impegna il Governo a sostenerlo con ulteriori misure, anche in prosecuzione di quanto già disposto.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE fa presente, in relazione al primo impegno, che giudica favorevolmente, che attraverso la modifica del decreto di attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 è stato previsto un congruo incremento delle dotazioni finanziarie per il settore del tabacco, sia per le produzioni di fascia da sigaro che per le produzioni di altre varietà di tabacco. Tale incremento di dotazione finanziaria sarà disponibile per l'anno 2014 a far data dal 15 maggio prossimo, entro la quale i produttori dovranno presentare le domande di sostegno specifico.

Quanto al secondo impegno, illustra il parere sostanzialmente favorevole del Governo, facendo in ogni caso presente che,

in relazione al calcolo del valore iniziale dei titoli di cui all'articolo 26, comma 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, l'accordo con le regioni sull'applicazione della PAC non è ancora formalizzato. Per quanto concerne invece l'impegno a vincolare il calcolo di cui sopra a una conferma del mantenimento delle produzioni di tabacco, rileva che tale fattispecie è contraria alle disposizioni del citato regolamento europeo.

Si dichiara infine favorevole ai restanti impegni.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), tenuto conto del parere del Governo, presenta una riformulazione della risoluzione (*vedi allegato 8*).

Massimo FIORIO (PD), *presidente*, avverte che la risoluzione, come riformulata nel corso della seduta, assume il numero 8-00057 (*vedi allegato 8*).

La Commissione approva la risoluzione n. 8-00057.

La seduta termina alle 15.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 15 maggio 2014.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 15.10.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02796 Lupo: Sulle misure per le eventuali violazioni del divieto di coltivazioni di mais OGM.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Riguardo all'interrogazione presentata dagli onorevoli Lupo ed altri, occorre preliminarmente ricostruire la cornice giuridica di riferimento richiamata dagli stessi interroganti.

In particolare, ricordo che il decreto interministeriale del 12 luglio 2013 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 2013), che vieta la coltivazione delle sementi OGM in Italia per 18 mesi, è stato emanato ai sensi del combinato disposto degli articoli 54 del Regolamento CE n. 178 del 2002 e dell'articolo 34 del Regolamento CE 1829 del 2003.

Più in particolare, il richiamato articolo 34 del Regolamento (CE) n. 1829 del 2003 stabilisce l'adozione di misure d'urgenza, ai sensi degli articoli 53 e 54 del Regolamento (CE) n. 178 del 2002 « quando sia manifesto che prodotti autorizzati dal presente regolamento o conformemente allo stesso possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente ».

L'articolo 53 stabilisce che, in situazione di emergenza, uno Stato Membro possa chiedere alla Commissione di adottare misure cautelari (tra cui quella di sospendere l'autorizzazione) volte a sospendere l'immissione o l'importazione di un determinato prodotto OGM « in tutto il territorio dell'Unione Europea » o a limitarne le condizioni. In tali casi la procedura prevede che la Commissione si avvalga del parere scientifico dell'EFSA ed è di fatto abbastanza complessa e lunga.

L'articolo 54 stabilisce però che, nelle more delle decisioni da parte della Commissione, lo Stato Membro può provvisoriamente adottare le misure cautelari (tra

cui la sospensione) « limitatamente al territorio del proprio Stato » sin tanto che la Commissione non decida. È questo il caso che si è verificato in Italia con il decreto interministeriale del 12 luglio 2013.

Com'è noto, detto provvedimento ha avuto la sua motivazione come misura di cautela in considerazione del fatto che:

a) il mais MON 810 è stato autorizzato nel 1998, ai sensi della direttiva n. 220 del 23 aprile 1990 dell'Unione europea, in base alla quale i requisiti in materia di valutazione dei rischi sono molto inferiori a quelli stabiliti dalla direttiva n. 18 del 12 marzo 2001 dell'Unione europea che abroga e sostituisce la previgente direttiva;

b) nessuna misura di gestione è attualmente imposta dalla decisione di autorizzazione della Commissione europea per il mais MON 810 destinata a limitare i rischi per l'ambiente dando seguito alle raccomandazioni dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).

Peraltro sul citato provvedimento si è recentemente espresso anche il TAR del Lazio, con la sentenza n. 4410 del 2014, pronunciata lo scorso 23 aprile, confermando nella sostanza l'impianto motivazionale del decreto stesso.

È evidente che la misura (anche di sospensione) assunta unilateralmente dallo Stato Membro ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento 178 del 2002, seppur limitata ad un solo Stato Membro, ha proprio la finalità di « sortire » il medesimo effetto pratico e giuridico – seppur dichiaratamente provvisorio – della sospensione del-

l'autorizzazione che potrebbe essere adottata dalla Commissione ai sensi del precedente articolo 53, nel presupposto dell'inerzia della Commissione medesima.

Il termine dei diciotto mesi fissato per l'efficacia del richiamato decreto era funzionale anche allo scopo di costruire le condizioni per l'adozione di misure regionali atte ad evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti, previste dall'articolo 26-*bis* della direttiva n. 18 del 2001 dell'Unione europea come modificata e integrata dal Regolamento (CE) n. 1829 del 2003, garantendo al contempo l'allineamento delle disposizioni nazionali in tema di coltivazioni geneticamente modificate alla normativa dell'Unione europea e la massima tutela dell'agrobiodiversità e dell'ambiente.

Sul punto è intervenuto, in occasione della risposta ad un atto di sindacato ispettivo nella seduta del 14 novembre 2014 in Commissione ambiente, anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In tale seduta è stato ricordato che, con nota dell'8 ottobre 2013 indirizzata al presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, il Ministro dell'ambiente aveva chiesto di conoscere le iniziative messe in atto dalla regione per assicurare la piena attuazione del divieto di coltivazione del mais MON 810 imposto dal decreto 12 luglio 2013, stante l'eventualità di dover dar seguito all'applicazione alle sanzioni previste dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 224 del 2003 e alla bonifica, al ripristino ambientale e al risarcimento ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora sia accertato un effettivo danno ambientale conseguente alla coltivazione del mais MON 810 e, con ulteriore missiva dell'11 novembre 2013, nel prendere atto che la regione Friuli-Venezia Giulia aveva provveduto, alla luce della pronunce della Corte di giustizia europea del settembre 2012 e della successiva ordinanza del maggio 2013, a modificare la legge regionale n. 5 del 2011, lo stesso Ministro chiedeva le informazioni sull'esatta loca-

lizzazione delle coltivazioni di MON 810, prodromiche alla previsione di azioni di monitoraggio degli eventuali effetti di OGM sull'ambiente o sulla salute pubblica, per valutare, se del caso, l'applicabilità delle sanzioni citate.

In tale ultima occasione, il Ministero dell'ambiente ha altresì ribadito che la normativa nazionale in materia di OGM « è garantita da un apparato sanzionatorio previsto, con riferimento a fattispecie diverse nei presupposti, dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 224 del 2003 e dal decreto legislativo n. 70 del 2005 ».

Le richiamate disposizioni prevedono specifiche sanzioni di carattere penale relativamente alle fattispecie di immissione in commercio di alimenti e mangimi geneticamente modificati, la cui applicabilità a casi concreti rientra evidentemente nelle prerogative della magistratura.

Sul punto ricordo che è peraltro intervenuta recentemente la legge regionale 28 marzo 2014, n. 5 della regione Friuli-Venezia Giulia, che nel ribadire il divieto di coltivazione (per 12 mesi) degli OGM, nelle more della procedura di comunicazione alla Commissione europea delle misure di coesistenza contenute nello schema di disegno di legge approvato dalla giunta regionale in via preliminare in data 7 marzo 2014, ha previsto specifiche sanzioni amministrative in caso di sua inosservanza.

Al riguardo preciso che la regione Friuli ha ufficialmente informato il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che in data 7 maggio 2014 è pervenuta all'Amministrazione regionale la notifica – trasmessa via raccomandata in data 2 maggio – di avvenuta semina di mais OGM DKC 6667YG effettuata in data 17 aprile in comune di Vivaro (PN), F.M. 14, mapp. 264.

La semina è avvenuta in aperta violazione della legge regionale 28 marzo 2014, n. 5 che, all'articolo 1, introduce una moratoria di un anno, cioè il divieto di coltivazione di OGM nel territorio regionale, in attesa che la Commissione euro-

pea si pronunci sul disegno di legge recentemente approvato dalla regione in materia di coesistenza e che è stato notificato, prima della sua entrata in vigore, alla stessa Commissione europea, come norma tecnica.

La legge regionale prevede una sanzione amministrativa (sino ad un massimo di 50.000 euro) per i trasgressori e autorizza il Servizio competente in materia (Corpo forestale regionale) ad ordinare la rimozione delle condizioni che determinano l'inosservanza.

La norma regionale, in ogni caso, all'articolo 1, comma 3, prevede anche la segnalazione delle violazioni del divieto di

coltivazione previsto dal decreto interministeriale 12 luglio 2013 alle competenti autorità.

In conclusione, nel ricordare come l'adozione delle norme di coesistenza rientri, secondo anche la giurisprudenza costituzionale, nell'ambito delle competenze regionali, ritengo comunque opportuno ribadire l'impegno assunto dal Governo ed in particolare dal Ministro Martina, anche in questa Commissione, di supportare con convinzione le proposte avanzate dalla Grecia al fine di modificare il quadro normativo europeo, lasciando ai singoli Stati la facoltà di vietare nel proprio territorio le coltivazioni OGM.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02797 Franco Bordo: In materia di interventi per il settore castanicolo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sin dal 2010 per fronteggiare la crisi in cui tuttora versa il comparto ha istituito uno specifico « Piano di settore castanicolo ». Il piano è stato recepito in sede di Conferenza permanente tra lo Stato le regioni e le province autonome del 18 novembre 2010.

Alla luce del predetto Piano sono state concertate le azioni prioritarie da intraprendere a livello nazionale, tra cui la costituzione dei « Centri di moltiplicazione » del *Torymus sinensys*, al fine di garantire alle regioni il materiale biologico necessario per la protezione negli anni successivi dalla « vespa cinese ».

Dalle relazioni regionali recepite dal Ministero per la predisposizione del Piano è stato confermato che il cinipide galligeno, nei confronti del quale alcune regioni stavano già intervenendo attraverso l'attuazione del controllo biologico, era ormai diffuso in maniera endemica sul territorio nazionale.

In accordo con tutte le regioni si è ritenuto opportuno seguire la strada della « lotta biologica propagativa ». Il Ministero, pertanto, ha ritenuto prioritarie, nonché di estrema urgenza, le seguenti linee di azione:

la costituzione dei « centri di moltiplicazione » dell'antagonista naturale sui territori regionali (almeno un centro per regione (finanziati con euro 660.000);

il potenziamento del Centro di moltiplicazione del parassitoide (*Torymus sinensys*) presso l'Università di Torino (finanziato con euro 340.000,00 per il primo anno – progetto LOBIOCIN);

il supporto, coordinato dal CRA, alle associazioni del castagno sul territorio nazionale per sviluppare analisi economiche, attività di divulgazione, ed orientamenti di politica territoriale partecipata (finanziata nel 2012 con euro 400.000 - progetto BIOINFOCAST). Tale progetto nazionale, di durata biennale, terminerà le attività nell'anno in corso e si è passati dai 500 lanci di *Torymus sinensys* nel 2013 ai 1.000 lanci dell'antagonista realizzati nel 2014 (dati ufficiosi) sul territorio nazionale, con un raddoppio quindi degli stessi e piena soddisfazione della filiera castanicola.

Inoltre i « Centri di moltiplicazione » sul territorio nazionale, finanziati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, costituiti in 12 regioni ed il loro potenziamento hanno favorito l'ulteriore produzione ed i lanci di altri *Torymus sinensys* sui territori regionali e, il numero definitivo dei lanci verrà fornito dalle regioni prossimamente.

Il potenziamento del Centro di moltiplicazione del parassitoide in regione Piemonte ha permesso di produrre il materiale biologico per la costituzione dei citati centri regionali ma anche il raggiungimento del numero di 1.000 lanci del 2014 veramente notevole.

È evidente che per ottenere i risultati tangibili di tali azioni, con il ristabilimento delle condizioni precedenti all'infestazione del cinipide galligeno, occorrerà tuttavia attendere un periodo di almeno 5 anni, necessari per la stabilizzazione tra le popolazioni del parassita e dell'antagonista ovvero: la natura deve fare il suo corso.

Al riguardo, si informa che nella regione Piemonte, ove i lanci sono iniziati già dal 2005, si è assistito già a settembre 2013 ad un'ottima ripresa vegetativa e produttiva.

Ancora, ulteriori segnali positivi sono pervenuti dalle regioni del nord Italia, a seguito dei monitoraggi delle galle parassitizzate effettuati dai tecnici regionali e delle associazioni castanicole. In tali regioni infatti sono state seguiti puntualmente gli indirizzi tecnici relativi alla lotta biologica previsti dal Piano nazionale di settore evitando strategie di difesa integrata.

Pertanto la decisione strategica assunta dal Ministero, incentrata sulla « tecnica propagativa » di lotta biologica, sta portando ai risultati auspicati, ferma restando la necessità che gli enti territoriali perseguano in maniera completa gli indirizzi e le azioni concordati in sede di approvazione del Piano di settore castanicolo.

Con la consapevolezza che vi è ancora da lavorare in tal senso si ritiene comunque opportuno proseguire con campagne di sensibilizzazione a livello locale per i castanicoltori, continuando gli interventi di lotta biologica al cinipide del castagno (*Dryocosmus coriphilus*), attraverso l'allevamento ed i lanci dell'antagonista naturale del Cinipide del castagno, anche negli anni successivi al 2014 quando terminerà il progetto BIOINFOCAST. Ciò è necessario soprattutto per quelle regioni che con difficoltà rispetto ad altre riescono ad attivare in maniera autonoma i centri di moltiplicazione dell'antagonista che producono in non meno di tre anni.

Nell'ottica di continuare a sostenere il comparto si ritiene comunque utile affrontare nella fase di applicazione della nuova Politica agricola comunitaria, le varie problematiche attinenti l'intero settore della frutta a guscio, con particolare attenzione a quella del castagno.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02798 Caon: Sulla lotta alle frodi alimentari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto concerne le sanzioni applicabili nella lotta alle contraffazioni nel settore agroalimentare, rilevo come l'attuale quadro normativo, delineato dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, offra strumenti sostanzialmente adeguati.

Occorre peraltro tener presente che i proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie (già imputate al capo 17, capitolo 3373 dello Stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato) sono destinate al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta.

Detti proventi che, come detto, affluiscono sul predetto capitolo 3373, sono riassegnati ad apposito capitolo di spesa del dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari per l'esercizio della propria attività istituzionale di controllo.

In ordine all'attribuzione dei proventi delle sanzioni ai consorzi di tutela, benché le vigenti disposizioni assegnino loro compiti di tutela, promozione, valorizzazione delle DOP/IGP, preciso che tali Enti non rivestono un ruolo di prevenzione e repressione delle frodi che spetta, invece, per

legge agli organi di ufficiali di controllo come l'ispettorato, cui pertanto vengono riassegnati detti proventi.

Tengo a precisare che al fine di un maggiore contrasto degli illeciti riconducibili ai prodotti di qualità, l'Ispettorato con decreto ministeriale 14 ottobre 2013 (attuativo del Regolamento dell'Unione europea n. 1151 del 2012) è stato individuato quale autorità nazionale incaricata di adottare le misure per prevenire e far cessare l'uso illegale di denominazioni DOP/IGP prodotte e/o commercializzate in Italia.

Faccio inoltre presente che, nell'ambito delle iniziative campolibero, anche sulla base delle risultanze della consultazione pubblica svoltasi attraverso il sito internet del Ministero, è allo studio l'inserimento di una modifica al codice penale e al codice di procedura penale intervenendo, rispettivamente, sugli articoli 448 e 518, nonché sull'articolo 51, comma 3-bis, in materia di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

In particolare prevediamo, per i reati di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517-*quater*), l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale, nonché la pubblicazione della sentenza.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-02800 Venittelli: Sull'erogazione dei benefici relativi al fermo pesca.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Riguardo all'interrogazione proposta dall'onorevole Venittelli vorrei anzitutto far presente che i termini di pagamento per il Programma operativo del Fondo europeo per la pesca di cui al regolamento (CE) n. 1198 del 2006 del Consiglio sono stati integralmente ristabiliti e, conseguentemente, riattivate le procedure per la liquidazione delle istanze di pagamento inviate.

Ad oggi, pertanto, i pagamenti che riguardano le compensazioni al reddito per i fermi biologici della pesca predisposti negli scorsi anni sono stati quasi integralmente eseguiti.

Per quanto attiene, invece, la misura riferibile all'arresto temporaneo delle attività di pesca per l'anno 2013, preciso che le istanze pervenute sono state istruite

mediante il relativo inserimento nella pertinente procedura informatizzata.

Attualmente, di concerto con il competente Ufficio centrale di bilancio, è in corso di perfezionamento la nuova procedura di liquidazione prevista dal comma 247 della legge di stabilità 2014 ed entro il corrente mese di maggio verrà avviata la fase di effettiva liquidazione degli interventi.

Per quanto attiene gli ulteriori aspetti gestionali relativi alla cassa integrazione guadagni prevista per la misura in questione, occorre riferirsi necessariamente al competente Dicastero del lavoro e delle politiche sociali, nonché all'INPS incaricato dell'ammissione ai trattamenti di sostegno al reddito e della relativa erogazione nei limiti delle risorse disponibili.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-02799 Schullian: Sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Da diversi anni nel nostro Paese vengono incoraggiati sistemi di produzione agroalimentare caratterizzati da un maggior rispetto della salute umana e dell'ambiente quali la produzione biologica e la produzione integrata.

La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull'interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione rispondente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali.

Il sistema di produzione integrata prevede l'utilizzo di tutti i metodi e mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici.

Come noto, al fine di ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo che extragricolo, la direttiva dell'Unione europea n. 128 del 21 ottobre 2009 ha istituito un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Gli obiettivi strategici della direttiva e del relativo decreto legislativo di recepimento, 14 agosto 2012, n. 150 dettagliatamente definiti nel Piano di azione nazionale (PAN), approvato con decreto dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, ri-

guardano sostanzialmente la protezione del consumatore e degli operatori agricoli, della popolazione presente nelle aree agricole nonché la tutela dell'ambiente acquatico e degli ecosistemi.

Tali obiettivi possono essere raggiunti mediante la formazione degli operatori del settore, la sensibilizzazione della popolazione sugli effetti derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari, la corretta manipolazione, stoccaggio e smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari, l'obbligo del controllo funzionale periodico delle macchine impiegate per la distribuzione.

Riguardo al sistema formativo, preciso che il predetto Piano di azione, in conformità alle disposizioni della direttiva e ad integrazione di un sistema già collaudato da anni nell'ordinamento del nostro Paese, individua tre figure professionali che dovranno essere sottoposte a specifici corsi per il rilascio del pertinente certificato abilitativo (utilizzatore professionale, distributore e consulente).

Il succitato decreto legislativo n. 150 del 2012 prevede che possano accedere alla relativa abilitazione soltanto i soggetti in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie e forestali.

Tuttavia, al fine di garantire un adeguato *standard* professionale in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e metodi ad essi alternativi, per il rilascio dell'abilitazione all'attività di consulente è prevista la partecipazione a specifici corsi formativi con valutazione finale.

Sempre con la finalità di ridurre e razionalizzare l'impiego dei prodotti fitosanitari, è previsto che il Ministero della

salute individui i prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori professionali per i quali sarà necessario il possesso del certificato di abilitazione al relativo acquisto ed utilizzo.

Vorrei, inoltre, evidenziare l'introduzione della difesa integrata obbligatoria, quale significativo elemento del nuovo quadro normativo, in vigore dal 1° gennaio 2014. Pertanto, tutte le aziende agricole dovranno applicare tecniche di prevenzione e di monitoraggio delle infestazioni di organismi nocivi, utilizzare mezzi di controllo biologico dei parassiti, ed utilizzare prodotti fitosanitari che presentano un minor rischio per la salute umana e per l'ambiente.

Un'attenzione particolare è rivolta alla tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile. Infatti, il Piano in questione prevede una serie di misure da applicare

in tale ambito rinviando, comunque, alle regioni la scelta delle azioni tenuto conto della specificità del territorio.

Per quanto concerne l'impiego dei prodotti fitosanitari in ambiti extragricoli, il Piano prevede il divieto o la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari, la cui scelta dovrà essere comunque orientata verso l'impiego di prodotti a basso rischio.

In ordine alla maggiore tutela del settore biologico è da sottolineare che l'Italia è tra i Paesi *leader* in Europa nel settore, con oltre un milione di ettari dedicati al biologico e con quasi 50.000 operatori certificati.

L'Italia, infatti, secondo gli ultimi dati ufficiali si conferma il primo Paese dell'Unione europea per numero di produttori biologici (43.815) ed è seconda solo alla Spagna per le superfici bio.

ALLEGATO 6

Risoluzione 7-00334 Taricco e 7-00351 Gallinella: Interventi in materia di pagamenti PAC 2014, con riferimento al pascolamento da parte di terzi su superfici dichiarate a pascolo magro.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premesso che:

il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio stabiliva norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituiva taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

con il suddetto regolamento – che introduceva la riforma cosiddetta « di medio termine » della Politica agricola comune (PAC), entrata in vigore nell'anno 2005, tramite il « disaccoppiamento » degli aiuti comunitari rispetto alle specifiche produzioni agricole – erano stati fissati titoli con valori che derivavano dall'ammontare medio degli aiuti percepiti nel triennio 2000-2002 per gli agricoltori dell'Unione, con ovvie differenze del valore dei titoli fra le aziende in ragione delle colture precedenti;

il meccanismo del disaccoppiamento dei premi comunitari dalle produzioni effettivamente coltivate, e dei differenti valori dei titoli a fronte di analoghe produzioni, ha creato le condizioni per una frequente falsificazione del mercato degli affitti dei fondi agricoli mediante un procedimento di affitto e subaffitto in cui i terreni affittati sono dichiarati, ai fini dei premi o contributi europei, da soggetti diversi dagli effettivi utilizzatori;

quindi, soprattutto nelle realtà di montagna, le proprietà di estese superfici a pascolo dei comuni – in molti casi si tratta di lotti di centinaia di ettari – sono

diventate oggetto di attenzione da parte di imprese agricole con carico di bestiame per il quale non dispongono di una superficie sufficiente in conduzione, necessaria ad un corretto utilizzo agronomico di tali superfici; in seguito alla stipula del contratto con gli enti locali proprietari delle superfici a pascolo, si procede al subaffitto delle stesse anche se la disposizione di cui all'articolo 21 della legge n. 203 del 1982, sui contratti agrari, ne fa espresso divieto;

il meccanismo diffusosi in questi anni del subaffitto delle superfici pubbliche a pascolo determina una totale alterazione del mercato degli affitti ed un vantaggio speculativo, ma anche un improprio utilizzo agronomico di tali superfici a detrimento dell'assetto del territorio e delle economie rurali locali;

gli impegni relativi alla « condizionalità » che le imprese agricole devono rispettare per l'accesso agli aiuti comunitari diretti della PAC prevedono che le superfici a pascolo permanente debbano essere effettivamente pascolate;

sulla vicenda sarebbero in corso indagini da parte della magistratura competente con il reale rischio di un interessamento da parte della Corte dei conti europea, che potrebbe contestare e richiedere a molte aziende italiane la restituzione di ingenti somme, indebitamente percepite;

negli anni, anche numerose regioni hanno segnalato la questione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, chiedendo soluzioni;

per superare la situazione in commento, l'AGEA l'11 ottobre 2013 con circolare n. ACIU.2013.979 ha dettato « Istruzioni applicative generali per la presentazione della domanda unica di pagamento ai sensi del Regolamento (CE) 1782/03 – Pascolamento da parte di terzi » stabilendo che « a partire dalla domanda unica presentata per la campagna 2014, in riferimento al cap. 7.1.1 – titoli ordinari (pagina 36) della citata circolare, ai fini dell'ammissibilità delle superfici dichiarate a pascolo magro non è possibile considerare il pascolamento da parte di terzi »;

il Consiglio di Stato in sede di appello, con propria ordinanza del 6 marzo 2014, in accoglimento del ricorso cautelare precedentemente rigettato dal TAR Lazio, ha sospeso l'efficacia della circolare dell'AGEA in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, comunicando quindi a tutti gli interessati che, in esecuzione di detta ordinanza, solo per la campagna 2014, era sospesa l'efficacia della circolare AGEA prot. ACIU.2013.979 dell'11 ottobre 2013;

detta situazione rischia di ricondurre la gestione agronomica dei territori, l'equità del mercato degli affitti e la correttezza delle procedure di assegnazione dei contributi comunitari nella precaria situazione previgente;

il regolamento (UE) n. 1307/2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, dispone, all'articolo 9, che non sono concessi pagamenti diretti a soggetti che non svolgono sulle superfici eleggibili l'attività minima come stabilita dagli Stati membri;

la proposta di regolamento delegato che integra il suddetto regolamento n. 1307/2013, attualmente all'esame delle preposte istituzioni comunitarie, precisa, con riferimento ad eventuali cambiamenti nella forma giuridica, che, ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto, l'agricoltore deve mantenere il controllo dell'azienda in termini di gestione, utili e rischi finanziari;

posto che sulle superfici a pascolo magro l'attività minima che può svolgersi è unicamente il pascolamento, il combinato disposto delle precedenti disposizioni esclude la possibilità di pascolamento da parte di terzi, anche in considerazione del fatto che, in tale caso, è il pastore, e non l'azienda, a mantenere il controllo in termini di gestione ed utili;

sarebbe tuttavia opportuno valutare la possibilità di stabilire una distanza territoriale massima tra la sede aziendale ed eventuali terreni locati, anche per evitare che aziende spinte solamente a beneficiare del premio a prescindere da qualsiasi interesse reale al pascolamento, possano, contravvenendo alle più elementari regole di corretta gestione agronomica, utilizzare le superfici ammissibili a pascolamento di numeri inadeguati di capi, pregiudicando la conservazione stessa dei pascoli,

impegna il Governo:

ad intervenire nella situazione esposta in premessa, per quanto di competenza, al fine di ripristinare regole certe che creino le condizioni per un pieno rispetto delle normative nazionali ed europee e delle regole della condizionalità che impongono l'utilizzo agronomico delle superfici dichiarate ai fini dei premi PAC, anche prevedendo iniziative legislative o provvedimenti ministeriali;

ad assumere, compatibilmente con la normativa europea e d'intesa con le regioni, iniziative per prevedere che l'eroga-

zione di contributi PAC in caso di locazione delle superfici da destinare a pascolo magro di proprietà dei comuni sia condizionata al rispetto di una distanza territoriale congrua tra la sede dell'azienda interessata all'affitto e il territorio di appartenenza dei suddetti comuni e a valutare la possibilità di prevedere norme tali che, per la domanda unica per la campagna 2015 e seguenti sulle superfici dichiarate a pascolo magro, il valore unitario dei titoli non possa in ogni caso superare il valore unitario

medio dei contributi PAC ad ettaro a livello regionale o nazionale.

(8-00056) « Taricco, Gallinella, Oliverio, Lupo, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Massimiliano Bernini, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Gagnarli, L'Abbate, Marrocu, Mongiello, Palma, Parentela, Sani, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin ».

ALLEGATO 7

Risoluzioni 7-00292 Faenzi e 7-00349 Oliverio: Iniziative a sostegno del settore del tabacco.**PROPOSTA DI RISOLUZIONE UNITARIA**

La XIII Commissione,
premessò che:

la filiera del tabacco si trova ad affrontare un insieme di criticità che potrebbero modificare le caratteristiche strutturali del settore e la geografia della produzione;

in particolare, le nuove regolamentazioni europee relative al settore del tabacco, secondo quanto emerge dal XVI Rapporto Nomisma presentato lo scorso luglio, rischiano di penalizzare profondamente la produzione nazionale del tabacco e l'intera filiera italiana ad essa collegata, con inevitabili e negative ripercussioni sia sul piano occupazionale, per un comparto che coinvolge circa 190 mila addetti, sia sul versante delle entrate fiscali, considerato che tra IVA e accise, l'incasso dell'erario relativo all'anno 2012 è stato pari a 14,2 miliardi di euro;

sul fronte della produzione agricola, le superfici coltivate a tabacco in Italia sono scese nel 2012 di un terzo rispetto al 2011 (fino a circa 15 mila ettari), mentre la produzione è calata del 27 per cento (a circa 51 mila tonnellate), proseguendo in un *trend* negativo che ha caratterizzato l'ultimo decennio 2002-2012, con una contrazione delle superfici investite e della produzione di circa il 60 per cento e del numero di produttori di oltre l'86 per cento; si caratterizza per un andamento negativo anche la complessiva produzione dell'Unione europea, che tuttavia non è in grado di soddisfare i bisogni dell'industria manifatturiera; l'Unione rappresenta anzi la più grande area di importazione a livello mondiale;

sull'andamento della produzione ha inciso la progressiva riduzione del sostegno alla coltura impressa dalla Politica agricola comune (PAC); quello del tabacco greggio, per esempio, è stato l'unico comparto in cui il valore dei titoli per i pagamenti disaccoppiati agli agricoltori è stato tagliato, nel 2010, del 50 per cento, per un importo che supera i 150 milioni di euro;

alla riduzione degli aiuti i Paesi membri dell'Unione hanno risposto in modo molto differenziato: con una riduzione della produzione in Italia, Bulgaria, Ungheria e Francia; con un aumento in Polonia e con una produzione stabile in Grecia e Spagna (secondo le stime di *Advisory Group on Tobacco*);

il diverso andamento registrato tra paesi è legato, oltre a fattori di contesto, anche alle scelte strategiche degli Stati circa il mantenimento o la riconversione della coltura e al quadro di applicazione dell'intervento pubblico, sostanzialmente eterogeneo non solo riguardo al primo pilastro della PAC (in base alle opzioni previste dalla riforma del 2004 dell'OCM), ma anche riguardo al secondo pilastro (in merito all'attivazione di misure specifiche per il tabacco nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale delle regioni tradizionalmente vocate, dove è confluito il 50 per cento delle risorse precedentemente accoppiate al tabacco);

oggi, la prospettiva di un ulteriore riduzione del sostegno alla coltura del tabacco nell'ambito della recente riforma della PAC, sta di fatto scoraggiando i

tabacchicoltori italiani dall'investire su una coltivazione dagli elevati costi di produzione, legati peraltro ad un significativo utilizzo della manodopera, nonostante l'importanza strategica che il comparto riveste per il mantenimento di intere economie locali;

il comparto è infatti l'unico escluso nella nuova PAC 2014-2020 da qualsiasi tipo di sostegno specifico, sia tra i pagamenti diretti, che nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato (OCM); si tratta di decisioni che sembrano ingiustificate e riconducibili piuttosto ad una visione denigratoria e ideologica che mette in relazione la produzione agricola con i consumi di prodotti finiti in un dato territorio;

anche la dinamica dei prezzi, la razionalizzazione di alcune fasi della filiera per limitare quanto più possibile le intermediazioni, nonché la rivisitazione della direttiva europea di regolamentazione del tabacco proposta dalla Commissione europea a dicembre 2012 (COM(2012)788 def.) potrebbero contribuire a modificare le caratteristiche strutturali del settore e la geografia della produzione;

in Italia, come pure in altri Paesi, è stata particolarmente utilizzata sinora la misura di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 (aiuto accoppiato a favore della qualità del tabacco), che potrà essere utilizzata anche per la campagna aggiuntiva del 2014; sebbene non rappresenti una soluzione al problema della sostenibilità della coltura, tale strumento consente al comparto di disporre quanto meno di un margine temporale maggiore per provare a riorganizzarsi;

il decreto ministeriale 7 marzo 2014, n. 2365 – che modifica il decreto ministeriale 29 luglio 2009 – ha in particolare assicurato al settore per il periodo transitorio un maggior supporto alle produzioni che rispettano le condizioni e i requisiti qualitativi. Esso prevede un sostegno erogato sotto forma di pagamenti supplementari per la qualità, a favore dei

produttori che consegnano tabacco ad un'impresa di prima trasformazione, sulla base di un contratto di coltivazione. Il quantitativo ammesso al sostegno è risultato pari a 50,4 milioni di tonnellate, il 97 per cento della produzione complessiva;

ad oggi, inoltre, intese e accordi di programma e di fornitura hanno interessato le principali manifatture e gruppi internazionali operanti in Italia, incoraggiando una maggiore aggregazione e organizzazione tra i tabacchicoltori e una accresciuta integrazione di filiera. Tuttavia, l'esclusione del tabacco dalla lista delle colture ammissibili al sostegno accoppiato nell'ambito della futura PAC, da un lato, e il processo di convergenza interna dei titoli a più alto valore ad ettaro che i Paesi dovranno intraprendere a partire dal 2015, dall'altro lato, determineranno chiaramente la cessazione del vincolo produttivo (essendo considerata ammissibile al pagamento base qualsiasi superficie agricola dell'azienda utilizzata per un'attività agricola) e la riduzione del sostegno per il comparto, che rimarrà legato al solo valore del titolo, al più incrementato degli importi di cui all'articolo 68;

la risoluzione approvata nel corso della scorsa legislatura dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati, in uno spirito di condivisione generale, che impegnava il Governo ad intervenire in ambito nazionale, per favorire l'incremento dei processi produttivi e tutelare i livelli occupazionali delle aziende di tabacco, e in sede comunitaria, nella definizione della nuova politica agricola comune (PAC) e in particolare delle misure per incrementare i contributi previsti per lo sviluppo rurale, ha rappresentato un segnale condivisibile, sebbene insufficiente per determinare un'inversione di tendenza radicale nei confronti della filiera italiana del tabacco;

i ministri dell'agricoltura dei principali Paesi europei produttori, riunitisi lo scorso settembre a margine del Consiglio agricolo, hanno avviato significative inizia-

tive per definire una strategia operativa per la tutela della filiera e una ricerca degli strumenti necessari per il sostegno ai produttori e ai lavoratori impiegati;

il documento comune condiviso dai rappresentanti dei diversi Paesi, nel quale sono emerse le diverse criticità derivanti dalla discriminazione subita dal settore tabacchicolo, in occasione del compromesso sulla PAC, unitamente alla citata risoluzione parlamentare, confermano il livello di attenzione delle istituzioni sia in ambito nazionale che internazionale per il medesimo settore, considerato che l'Italia rappresenta il primo Paese produttore ed esportatore europeo di tabacco, il sesto esportatore mondiale per valore e il decimo produttore per volumi;

la sollecitudine richiesta dagli operatori del settore, intervenuti in audizione presso la Commissione, al fine di evitare il peggioramento di una situazione divenuta particolarmente critica per l'intera filiera del tabacco, necessita un diretto e indispensabile intervento governativo volto ad interrompere un *trend* economicamente negativo che rischia di mettere fuori mercato il nostro Paese, in coerenza con quanto fatto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il decreto ministeriale 7 marzo 2014, n. 2365,

impegna il Governo:

a sostenere il settore tabacchicolo valutando la possibilità di recuperare risorse finanziarie a favore della produzione, così come già è stato fatto con il decreto ministeriale 7 marzo 2014, n. 2365, per l'anno corrente, in coerenza con quanto disposto con l'articolo 68 del regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, in considerazione del fatto che dal successivo anno 2015 il comparto medesimo sarà l'unico che, nonostante la posizione favorevole espressa dal Parlamento europeo, non potrà accedere agli aiuti accoppiati previsti dall'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013, del 17 dicembre 2013;

a prevedere con estrema chiarezza l'esercizio della facoltà di trasferimento del sostegno specifico percepito per l'anno 2014, relativo al calcolo del valore unitario iniziale, come indicato dall'articolo 26, comma 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, dei titoli per i pagamenti di base del 2015, da considerare come elemento aggiuntivo. Detto trasferimento dovrà essere previsto solo per quelle aziende che confermano la produzione di tabacco per la durata del provvedimento o che perlomeno garantiscono lo stesso impatto occupazionale;

ad accelerare la sottoscrizione degli accordi con le manifatture internazionali operanti in Italia, che hanno già avviato una serie di precedenti negoziati, attraverso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il coinvolgimento del Ministero dell'economia e delle finanze; con tali accordi si dovrà perseguire una sostenibilità di lungo periodo (pari alla durata della PAC), utile al completamento della ristrutturazione e all'efficientamento della filiera, per migliorarne la competitività;

ad avviare, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i lavori del tavolo di confronto con tutti i soggetti della filiera, già costituito, al fine di:

a) favorire l'individuazione di misure a sostegno del settore, in relazione alle nuove disposizioni europee sull'Organizzazione comune di mercato (OCM), nonché per il coordinamento delle iniziative con le regioni, considerato che in alcune aree la scomparsa della coltivazione di tabacco non consentirebbe più l'indispensabile presidio del territorio;

b) promuovere iniziative orientate a rafforzare un approccio « pluriennale » che coinvolga in un progetto comune i diversi stadi della filiera del tabacco e le organizzazioni, per dare maggiore certezza ai produttori agricoli;

c) sviluppare misure specifiche per il settore nell'ambito della futura pro-

grammazione dello sviluppo rurale, per consolidarne gli equilibri economici, tenuto conto delle difficoltà riscontrate in alcune regioni nell'implementazione delle misure specifiche per il tabacco previste dagli attuali programmi di sviluppo rurale;

a prevedere, con il coinvolgimento delle organizzazioni di categoria più rappresentative, iniziative volte a tutelare i livelli occupazionali degli addetti del settore, la cui filiera tra la riforma della PAC,

l'invasione del commercio illecito e la revisione della direttiva sui prodotti del tabacco (2001/37/CE), rischia di comparire fortemente ridimensionata.

« Faenzi, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Catanoso, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fabrizio Di Stefano, Ferrari, Fiorio, Riccardo Gallo, Marrocu, Mongiello, Palma, Russo, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin».

ALLEGATO 8

Risoluzioni 7-00292 Faenzi e 7-00349 Oliverio: Iniziative a sostegno del settore del tabacco.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,
premessi che:

la filiera del tabacco si trova ad affrontare un insieme di criticità che potrebbero modificare le caratteristiche strutturali del settore e la geografia della produzione;

in particolare, le nuove regolamentazioni europee relative al settore del tabacco, secondo quanto emerge dal XVI Rapporto Nomisma presentato lo scorso luglio, rischiano di penalizzare profondamente la produzione nazionale del tabacco e l'intera filiera italiana ad essa collegata, con inevitabili e negative ripercussioni sia sul piano occupazionale, per un comparto che coinvolge circa 190 mila addetti, sia sul versante delle entrate fiscali, considerato che tra IVA e accise, l'incasso dell'erario relativo all'anno 2012 è stato pari a 14,2 miliardi di euro;

sul fronte della produzione agricola, le superfici coltivate a tabacco in Italia sono scese nel 2012 di un terzo rispetto al 2011 (fino a circa 15 mila ettari), mentre la produzione è calata del 27 per cento (a circa 51 mila tonnellate), proseguendo in un *trend* negativo che ha caratterizzato l'ultimo decennio 2002-2012, con una contrazione delle superfici investite e della produzione di circa il 60 per cento e del numero di produttori di oltre l'86 per cento; si caratterizza per un andamento negativo anche la complessiva produzione dell'Unione europea, che tuttavia non è in grado di soddisfare i bisogni dell'industria manifatturiera; l'Unione rappresenta anzi la più grande area di importazione a livello mondiale;

sull'andamento della produzione ha inciso la progressiva riduzione del sostegno alla coltura impressa dalla Politica agricola comune (PAC); quello del tabacco greggio, per esempio, è stato l'unico comparto in cui il valore dei titoli per i pagamenti disaccoppiati agli agricoltori è stato tagliato, nel 2010, del 50 per cento, per un importo che supera i 150 milioni di euro;

alla riduzione degli aiuti i Paesi membri dell'Unione hanno risposto in modo molto differenziato: con una riduzione della produzione in Italia, Bulgaria, Ungheria e Francia; con un aumento in Polonia e con una produzione stabile in Grecia e Spagna (secondo le stime di *Advisory Group on Tobacco*);

il diverso andamento registrato tra paesi è legato, oltre a fattori di contesto, anche alle scelte strategiche degli Stati circa il mantenimento o la riconversione della coltura e al quadro di applicazione dell'intervento pubblico, sostanzialmente eterogeneo non solo riguardo al primo pilastro della PAC (in base alle opzioni previste dalla riforma del 2004 dell'OCM), ma anche riguardo al secondo pilastro (in merito all'attivazione di misure specifiche per il tabacco nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale delle regioni tradizionalmente vocate, dove è confluito il 50 per cento delle risorse precedentemente accoppiate al tabacco);

oggi, la prospettiva di un'ulteriore riduzione del sostegno alla coltura del tabacco nell'ambito della recente riforma della PAC, sta di fatto scoraggiando i

tabacchicoltori italiani dall'investire su una coltivazione dagli elevati costi di produzione, legati peraltro ad un significativo utilizzo della manodopera, nonostante l'importanza strategica che il comparto riveste per il mantenimento di intere economie locali;

il comparto è infatti l'unico escluso nella nuova PAC 2014-2020 da qualsiasi tipo di sostegno specifico, sia tra i pagamenti diretti, che nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato (OCM); si tratta di decisioni che sembrano ingiustificate e riconducibili piuttosto ad una visione denigratoria e ideologica che mette in relazione la produzione agricola con i consumi di prodotti finiti in un dato territorio;

anche la dinamica dei prezzi, la razionalizzazione di alcune fasi della filiera per limitare quanto più possibile le intermediazioni, nonché la rivisitazione della direttiva europea di regolamentazione del tabacco proposta dalla Commissione europea a dicembre 2012 (COM(2012)788 def.) potrebbero contribuire a modificare le caratteristiche strutturali del settore e la geografia della produzione;

in Italia, come pure in altri Paesi, è stata particolarmente utilizzata sinora la misura di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 (aiuto accoppiato a favore della qualità del tabacco), che potrà essere utilizzata anche per la campagna aggiuntiva del 2014; sebbene non rappresenti una soluzione al problema della sostenibilità della coltura, tale strumento consente al comparto di disporre quanto meno di un margine temporale maggiore per provare a riorganizzarsi;

il decreto ministeriale 7 marzo 2014, n. 2365 – che modifica il decreto ministeriale 29 luglio 2009 – ha in particolare assicurato al settore per il periodo transitorio un maggior supporto alle produzioni che rispettano le condizioni e i requisiti qualitativi. Esso prevede un sostegno erogato sotto forma di pagamenti supplementari per la qualità, a favore dei

produttori che consegnano tabacco ad un'impresa di prima trasformazione, sulla base di un contratto di coltivazione. Il quantitativo ammesso al sostegno è risultato pari a 50,4 milioni di tonnellate, il 97 per cento della produzione complessiva;

ad oggi, inoltre, intese e accordi di programma e di fornitura hanno interessato le principali manifatture e gruppi internazionali operanti in Italia, incoraggiando una maggiore aggregazione e organizzazione tra i tabacchicoltori e una accresciuta integrazione di filiera. Tuttavia, l'esclusione del tabacco dalla lista delle colture ammissibili al sostegno accoppiato nell'ambito della futura PAC, da un lato, e il processo di convergenza interna dei titoli a più alto valore ad ettaro che i Paesi dovranno intraprendere a partire dal 2015, dall'altro lato, determineranno chiaramente la cessazione del vincolo produttivo (essendo considerata ammissibile al pagamento base qualsiasi superficie agricola dell'azienda utilizzata per un'attività agricola) e la riduzione del sostegno per il comparto, che rimarrà legato al solo valore del titolo, al più incrementato degli importi di cui all'articolo 68;

la risoluzione approvata nel corso della scorsa legislatura dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati, in uno spirito di condivisione generale, che impegnava il Governo ad intervenire in ambito nazionale, per favorire l'incremento dei processi produttivi e tutelare i livelli occupazionali delle aziende di tabacco, e in sede comunitaria, nella definizione della nuova politica agricola comune (PAC) e in particolare delle misure per incrementare i contributi previsti per lo sviluppo rurale, ha rappresentato un segnale condivisibile, sebbene insufficiente per determinare un'inversione di tendenza radicale nei confronti della filiera italiana del tabacco;

i ministri dell'agricoltura dei principali Paesi europei produttori, riunitisi lo scorso settembre a margine del Consiglio agricolo, hanno avviato significative inizia-

tive per definire una strategia operativa per la tutela della filiera e una ricerca degli strumenti necessari per il sostegno ai produttori e ai lavoratori impiegati;

il documento comune condiviso dai rappresentanti dei diversi Paesi, nel quale sono emerse le diverse criticità derivanti dalla discriminazione subita dal settore tabacchicolo, in occasione del compromesso sulla PAC, unitamente alla citata risoluzione parlamentare, confermano il livello di attenzione delle istituzioni sia in ambito nazionale che internazionale per il medesimo settore, considerato che l'Italia rappresenta il primo Paese produttore ed esportatore europeo di tabacco, il sesto esportatore mondiale per valore e il decimo produttore per volumi;

la sollecitudine richiesta dagli operatori del settore, intervenuti in audizione presso la Commissione, al fine di evitare il peggioramento di una situazione divenuta particolarmente critica per l'intera filiera del tabacco, necessita un diretto e indispensabile intervento governativo volto ad interrompere un *trend* economicamente negativo che rischia di mettere fuori mercato il nostro Paese, in coerenza con quanto fatto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il decreto ministeriale 7 marzo 2014, n. 2365,

impegna il Governo:

a sostenere il settore tabacchicolo valutando la possibilità di recuperare risorse finanziarie a favore della produzione, così come già è stato fatto con il decreto ministeriale 7 marzo 2014, n. 2365, per l'anno corrente, in coerenza con quanto disposto con l'articolo 68 del regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, in considerazione del fatto che dal successivo anno 2015 il comparto medesimo sarà l'unico che, nonostante la posizione favorevole espressa dal Parlamento europeo, non potrà accedere agli aiuti accoppiati previsti dall'ar-

ticolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013, del 17 dicembre 2013;

a prevedere con estrema chiarezza l'esercizio della facoltà di trasferimento del sostegno specifico percepito per l'anno 2014, relativo al calcolo del valore unitario iniziale, come indicato dall'articolo 26, comma 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, dei titoli per i pagamenti di base del 2015, da considerare come elemento aggiuntivo;

ad accelerare la sottoscrizione degli accordi con le manifatture internazionali operanti in Italia, che hanno già avviato una serie di precedenti negoziati, attraverso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il coinvolgimento del Ministero dell'economia e delle finanze; con tali accordi si dovrà perseguire una sostenibilità di lungo periodo (pari alla durata della PAC), utile al completamento della ristrutturazione e all'efficientamento della filiera, per migliorarne la competitività;

ad avviare, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i lavori del tavolo di confronto con tutti i soggetti della filiera, già costituito, al fine di:

a) favorire l'individuazione di misure a sostegno del settore, in relazione alle nuove disposizioni europee sull'Organizzazione comune di mercato (OCM), nonché per il coordinamento delle iniziative con le regioni, considerato che in alcune aree la scomparsa della coltivazione di tabacco non consentirebbe più l'indispensabile presidio del territorio;

b) promuovere iniziative orientate a rafforzare un approccio « pluriennale » che coinvolga in un progetto comune i diversi stadi della filiera del tabacco e le organizzazioni, per dare maggiore certezza ai produttori agricoli;

c) sviluppare misure specifiche per il settore nell'ambito della futura pro-

grammazione dello sviluppo rurale, per consolidarne gli equilibri economici, tenuto conto delle difficoltà riscontrate in alcune regioni nell'implementazione delle misure specifiche per il tabacco previste dagli attuali programmi di sviluppo rurale;

a prevedere, con il coinvolgimento delle organizzazioni di categoria più rappresentative, iniziative volte a tutelare i livelli occupazionali degli addetti del settore, la cui filiera tra la riforma della PAC, l'invasione del commercio illecito e la revisione della direttiva sui prodotti del

tabacco (2001/37/CE), rischia di comparire fortemente ridimensionata.

(8-00057) « Faenzi, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Catanoso, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fabrizio Di Stefano, Ferrari, Fiorio, Riccardo Gallo, Marrocu, Mongiello, Palma, Russo, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. Atto n. 89 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	225
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	227
ERRATA CORRIGE	226

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 15 maggio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 18.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.

Atto n. 89.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 maggio 2014.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che nella seduta svoltasi ieri si era previsto di svolgere ulteriori approfondimenti sul-

l'atto in esame, anche alla luce del dibattito in corso presso la Commissione Giustizia. Tuttavia, essendo il termine per l'espressione del parere scaduto lo scorso 11 maggio e verificata l'intenzione del Governo di procedere rapidamente all'emanazione del decreto, occorre che la XIV Commissione ne concluda celermente l'esame, come fatto anche dalla Commissione Giustizia, che si è espressa nel pomeriggio odierno.

Coglie l'occasione per segnalare che, come preannunciato nella seduta dell'Ufficio di Presidenza svoltosi ieri, è stato trasmesso dal Senato il decreto-legge n. 47 del 2014 in materia di emergenza abitativa e che ha ritenuto non opportuno che la Commissione si esprimesse – indirizzando in tal senso una lettera al Presidente della Commissione Ambiente – in considerazione dei tempi di esame eccessivamente ristretti, imposti dalla calendarizzazione del provvedimento in Assemblea già a partire da domani mattina.

Invita quindi l'onorevole Guerini a formulare una proposta di parere sull'atto in titolo, la cui bozza il relatore ha già

provveduto a trasmettere a tutti i colleghi via mail questo pomeriggio.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione, che illustra (*vedi allegato*) e della quale sottolinea la coerenza anche rispetto alla posizione assunta dalla Commissione Giustizia nel parere approvato nel pomeriggio odierno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di

parere favorevole con condizione e osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 18.35.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 234 del 14 maggio 2014, a pagina 160, seconda colonna, settima riga, dopo le parole «(Esame e conclusione. », aggiungere le seguenti « Parere favorevole.) ».

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (Atto n. 89).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (Atto del Governo n. 89);

ricordato che la richiamata direttiva – il cui termine di recepimento scade il 2 giugno 2014 – si inserisce nella tabella di marcia tracciata dalle istituzioni comunitarie per raggiungere l'obiettivo fissato nell'articolo 82, par. 2 del Trattato di Lisbona, ovvero l'attuazione dei diritti della persona nei procedimenti penali, funzionale a incrementare i diritti di indagati e imputati;

rilevato che l'articolo 1 dello Schema di decreto modifica, tra l'altro, gli articoli 293 e 386 del codice di procedura penale, stabilendo che l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare, o che ha eseguito l'arresto o il fermo, consegna all'imputato, all'arrestato o al fermato una comunicazione *scritta*, redatta in forma chiara e precisa e, per la persona che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lei comprensibile, che lo informa delle sue facoltà e dei suoi diritti, pena la nullità degli atti successivi;

osservato che l'articolo 4, par. 5, della direttiva 2012/13/UE stabilisce che « Gli Stati membri provvedono affinché l'indagato o l'imputato riceva la comunicazione redatta in una lingua a lui comprensibile. Qualora la comunicazione non sia disponibile nella lingua appropriata, l'indagato o l'imputato è informato dei suoi diritti *oralmente* in una lingua a lui comprensibile. Senza indugio gli verrà quindi fornita la comunicazione dei diritti in una lingua a lui comprensibile »;

evidenziata la difficoltà oggettiva, in molti casi, di individuare la lingua effettivamente comprensibile per l'imputato/fermato/arrestato e la presumibile difficoltà di avere a disposizione copie della comunicazione scritta già tradotte nella suddetta lingua, nonché l'effetto di nullità degli atti successivi determinato da tale mancanza, appare opportuno recepire la disposizione contenuta nell'articolo 4, par. 5 della direttiva, che consente di informare il soggetto anche oralmente;

richiamato inoltre l'articolo 7, par. 5, della direttiva 2012/13/UE che stabilisce che l'accesso alla documentazione relativa all'indagine sia fornito a titolo gratuito;

ritenuto opportuno valutare l'opportunità di garantire nell'ordinamento italiano la gratuità, oltre che della documentazione relativa all'indagine, anche delle relative copie;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda il Governo a modificare lo schema di decreto in esame prevedendo che l'indagato o l'imputato possa essere informato dei propri diritti anche *oralmente*, così come stabilito dall'articolo 4, par. 5, della direttiva 2012/13/UE;

e con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di garantire la gratuità, oltre che della documentazione relativa all'indagine, anche delle relative copie.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	228
Revisione della Parte II della Costituzione. S. 1429 Governo e abb. (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	228
DL 66/2014: Competitività e giustizia sociale. S. 1465 Governo (Parere alle Commissioni riunite 5 ^a e 6 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) .	229
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	245
Autismo. Testo unificato S. 344 e abb. (Parere alla 12 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	238
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	247
Donazione da cordone ombelicale. Testo unificato S. 913 e abb. (Parere alla 12 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>) ...	241
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	249
DL 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. C. 2373 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	243
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	250
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	244

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 maggio 2014. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

La seduta comincia alle 8.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Il presidente Renato BALDUZZI comunica che la Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Gian Luigi Gigli, in sostituzione del deputato Rabino, dimissionario.

Revisione della Parte II della Costituzione.

S. 1429 Governo e abb.

(Parere alla 1^a Commissione del Senato).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 maggio 2014.

Il presidente Renato BALDUZZI, *relatore*, ricorda che nella precedente seduta si era riservato di presentare oggi una proposta di parere sul testo base. Considerato, tuttavia, che la Commissione affari costituzionali del Senato ha rivisto il calendario dei propri lavori, posticipando il termine per la presentazione degli emendamenti, e in questo modo ha lasciato anche alle Commissioni competenti in sede consultiva più tempo per approfondire la riflessione sul testo in esame, avverte che presenterà la propria proposta di parere

nella prossima seduta. Quindi, preso atto che non vi sono richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 66/2014: Competitività e giustizia sociale.

S. 1465 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite 5^a e 6^a del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Raffaele RANUCCI (PD), *relatore*, introducendo l'esame, riferisce che il decreto-legge – che si compone di 51 articoli ed è attualmente all'esame in sede referente delle Commissioni riunite 5a e 6a del Senato – prevede misure di riduzione del cuneo fiscale, con l'obiettivo di stimolare l'economia attraverso un aumento dei consumi e la creazione di condizioni economiche più favorevoli per gli imprenditori e gli investimenti produttivi. Attraverso un credito di imposta, è previsto che, a partire dal mese di maggio, la retribuzione netta dei lavoratori dipendenti il cui reddito sia compreso tra 8 e 24 mila euro lordi aumenti di 80 euro al mese. Un'altra misura di riduzione fiscale riguarda l'IRAP, che viene tagliata del 10 per cento e la cui aliquota principale viene abbassata, con un beneficio finanziario per le imprese stimato dal Governo nel 2014 in 700 milioni. Sono previste misure di contrasto dell'evasione fiscale, da cui si attendono ulteriori risorse. Viene incrementato il *plafond* delle risorse finanziarie a disposizione degli enti delle pubbliche amministrazioni che hanno debiti nei confronti di terzi.

Viene istituito un meccanismo per agevolare la cessione del credito delle imprese agli istituti finanziari, attraverso una garanzia dello Stato e attraverso Cassa depositi e prestiti. Per rendere più razionale ed efficace la spesa di funzionamento per beni e servizi, vengono individuati soggetti aggregatori di riferimento che hanno il compito di stabilire condizioni *standard* di acquisto. È prevista una riduzione della

spesa per beni e servizi, ripartita in eguale misura tra Stato, regioni ed enti locali. È stabilito un tetto massimo per la spesa per acquisti di auto di servizio, con l'eccezione dei mezzi indispensabili per servizi di sicurezza e sociali. Sono previste misure per ridurre gli affitti di immobili da parte di enti pubblici e per un miglior utilizzo degli spazi esistenti. Il trasferimento, da parte dello Stato alla RAI, viene ridotto di 150 milioni nel 2014 attraverso scelte di efficientamento e cessione di quote di partecipate. È previsto un incremento della digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Viene stabilito un tetto ai compensi dei dirigenti della pubblica amministrazione, che non potranno superare l'importo annuo massimo di 240 mila euro lordi. Si va quindi a ridurre di oltre 70 mila euro il tetto dei compensi dei dirigenti pubblici, mentre per i *manager* delle società partecipate il tetto viene fissato a 311 mila euro. Per l'anno 2014 si prevede il concorso alla riduzione della spesa pubblica da parte degli organi costituzionali per 50 milioni di euro. In attesa della riforma costituzionale in itinere, che lo sopprime, per il CNEL è previsto nel 2014 un minor stanziamento.

Tra le misure di copertura c'è l'aumento al 26 per cento dell'aliquota d'imposta sulla rivalutazione delle quote di Banca d'Italia e l'aumento al 26 per cento delle rendite finanziarie per tutti i servizi o prodotti attualmente tassati al 20. È prevista la riduzione da 3 anni a 1 del numero di rate per il pagamento dell'imposta sulle plusvalenze dalla rivalutazione degli *asset* d'impresa. Viene offerta alle regioni la possibilità di rinegoziare il proprio debito con lo Stato, aumentando il tempo utile per il rimborso di mutui già sottoscritti. Sono stanziati nuove risorse per la ristrutturazione degli edifici scolastici.

Più in dettaglio, l'articolo 1 interviene sull'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi per riconoscere nel 2014 un credito ai percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati.

L'articolo 2 dispone una riduzione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); restano escluse amministrazioni ed enti pubblici.

L'articolo 3 introduce una revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria e quindi della tassazione dei rendimenti degli strumenti finanziari per effetto della quale viene innalzata al 26 per cento l'aliquota di imposta attualmente determinata nella misura del 20 per cento; mentre resta inalterata l'aliquota di imposta attualmente determinata nella misura del 12,50 per cento.

L'articolo 4 ai commi da 1 a 10 reca disposizioni di coordinamento conseguenti a quanto previsto dall'articolo 3. Il comma 11 modifica la scansione temporale per il versamento delle imposte sostitutive dovute in caso di rivalutazione dei beni d'impresa, prevedendo che avvenga in un'unica soluzione, anziché in tre rate. Il comma 12 prevede che il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia sia effettuato in un'unica soluzione nella misura del 26 per cento del valore nominale delle quote al netto del valore fiscalmente riconosciuto al 31 dicembre 2013.

L'articolo 5 differisce i termini relativi all'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo.

L'articolo 6 dispone che il Governo presenti alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013 e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi. Il Governo si impegna inoltre ad attuare un programma per la definizione di ulteriori misure al fine di conseguire nell'anno 2015 un incremento di almeno 2 miliardi di euro di entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2013.

L'articolo 7 prevede che la procedura di cui all'articolo 2, comma 36, terzo e quarto periodo, del decreto-legge n. 138 del 2011 – secondo cui, a decorrere dal 2013, le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione confluiscono in un apposito Fondo per la riduzione

strutturale della pressione fiscale – si applica fino all'annualità 2013 con riferimento alla valutazione delle maggiori entrate dello stesso anno rispetto a quelle del 2012.

L'articolo 8 reca un duplice ordine di disposizioni. I commi 1, 2 e 3 concernono gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla spesa delle pubbliche amministrazioni, nonché l'accessibilità ai dati del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), vale a dire il sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriери di tutte le amministrazioni pubbliche. I commi da 4 a 9 prevedono un risparmio sugli acquisti di beni e servizi, di complessivi 2,1 miliardi per il 2014 e disciplinano alcune modalità per il suo conseguimento. La medesima riduzione è disposta, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015.

Più precisamente, il comma 4 dispone che le amministrazioni pubbliche – tra cui regioni ed enti locali – riducano la spesa per acquisti di beni e servizi nel complesso di 2,1 miliardi di euro nel 2014. La riduzione è così ripartita tra i diversi livelli di governo: 700 milioni per Regioni e Province Autonome; 340 milioni per Province e Città metropolitane; 360 milioni per Comuni; 700 milioni per le amministrazioni centrali. La medesima riduzione, in ragione d'anno, è prevista altresì a decorrere dal 2015. Il comma 5 concerne le sole amministrazioni dello Stato. I commi 6 e 7 rinviano ad altri articoli del decreto-legge, per le modalità di concorso alla riduzione di spesa per beni e servizi da parte delle Regioni e Province autonome (si rinvia all'articolo 46 del decreto-legge) e da parte di Province, Città metropolitane e Comuni (si rinvia all'articolo 47).

Il comma 8 autorizza le amministrazioni pubbliche – sia lo Stato sia gli enti territoriali – alla riduzione del 5 per cento degli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, con facoltà delle parti di rinegoziare le prestazioni contrattuali, salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto senza penalità; in

tal caso le amministrazioni possono, al fine di ottenere comunque la disponibilità di beni e servizi necessari, accedere a convenzioni-quadro ovvero procedere con affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici. In ogni caso, per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, le amministrazioni devono assicurare che gli importi e i prezzi contrattuali non siano superiori a quelli derivati o derivabili dalla riduzione sopra ricordata o ai prezzi di riferimento; questo a pena di nullità del contratto, oltre che di rilevanza ai fini della *performance* individuale e della responsabilità dirigenziale di chi li abbia sottoscritti (comma 9).

È previsto che Regioni a Statuto speciale e Province autonome abbiano facoltà di disporre misure diverse, rispetto alla riduzione di spesa per contratti di cui al comma 8, purché assicurino comunque la riduzione della spesa loro assegnata secondo le modalità poste dall'articolo 46 del decreto-legge (comma 10).

L'articolo 9 istituisce organismi denominati « soggetti aggregatori », che si aggregano a Consip S.p.A. e alle centrali di committenza, per gli acquisti delle pubbliche amministrazioni. I nuovi organismi sono istituiti, con il coinvolgimento delle regioni, fino ad un numero di 35 sul territorio nazionale. È istituita una specifica anagrafe detta « elenco dei soggetti aggregatori ». È istituito – previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – un « Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori » che effettua analisi ai fini della definizione di elenchi di beni con relativi prezzi, al di sopra dei quali sarà obbligatorio rivolgersi a Consip S.p.A. ed ai soggetti aggregatori per il relativo approvvigionamento. È demandato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di fornire alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione e di pubblicare sul proprio sito *web* i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche ammi-

nistrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. Il comma 10 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria e per il finanziamento delle attività svolte da Consip S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni.

L'articolo 10 disciplina i compiti di controllo sulle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi previste dagli articoli 8 e 9, attribuendole all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, la quale li esercita secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

L'articolo 11 riduce i costi di riscossione legati ai compensi agli intermediari del servizio F24, vale a dire banche ed altri operatori, e prevede un sempre più largo uso dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, i quali sono resi obbligatori in una serie di casi.

L'articolo 12, comma 1, riguarda il conto corrente della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. presso la Tesoreria centrale dello Stato e consente al Ministro dell'economia e delle finanze di allineare il periodo di rilevazione dei tassi di interesse corrisposti sulle giacenze dei conti correnti fruttiferi di tesoreria a quello dell'effettiva maturazione. Il comma 2 rimodula le provvigioni di collocamento in asta dei titoli di Stato, in funzione dell'andamento dei tassi di interesse e a tutela del risparmio.

L'articolo 13 pone un limite massimo per il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, comprese le regioni, e del personale della società partecipate, nonché per il personale della Banca d'Italia, secondo la sua autonomia. La soglia retributiva è quantificata in 240.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedano limiti retributivi inferiori. Il termine di decorrenza, anche ai fini pensionistici, *pro rata*, è il 1° maggio

2014. È previsto che le regioni provvedano ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo nello stesso termine del 1° maggio 2014.

L'articolo 14 pone limiti di spesa per gli incarichi di consulenza studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa conferiti o stipulati dalle amministrazioni pubbliche – comprese regioni ed enti locali. Sono escluse le università, gli istituti di formazione, gli enti di ricerca, gli enti del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 15 modifica in senso restrittivo la disposizione vigente circa il limite massimo di spesa effettuabile dalle pubbliche amministrazioni per le autovetture di servizio.

L'articolo 16, commi 1-6, prescrive un obiettivo di risparmio di spesa per i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a 240 milioni; dispone inoltre l'integrale definanziamento dell'autorizzazione di spesa per il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e una riduzione del 20 per cento, per il periodo maggio-dicembre 2014, dell'indennità di diretta collaborazione del personale degli uffici di diretta collaborazione dei ministri.

L'articolo 16, comma 7, incrementa di 4,8 milioni per il 2014 l'autorizzazione di spesa per il rilancio del settore agricolo, la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse all'Expo 2015, e la partecipazione all'evento medesimo. Il comma 8 autorizza l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A., interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari a 10,7 milioni di euro entro il 31 luglio 2014. Il comma 9 prevede il versamento in entrata al bilancio dello Stato, entro il 31 luglio 2014, di 5,5 milioni di euro da parte del Commissario *ad acta* per la gestione di tutte le attività attribuite al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, già di competenza

dell'ex Agensud, rientranti nella materia delle opere irrigue e degli invasi strettamente finalizzati all'agricoltura.

L'articolo 17 prescrive che Presidenza della Repubblica, Senato della Repubblica, Camera dei deputati e Corte Costituzionale riducano per il 2014 le proprie spese per complessivi 50 milioni e riduce per 5,5 milioni di euro per il 2014 gli stanziamenti per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.

L'articolo 18 sopprime dal 1° giugno 2014 i regimi tariffari postali agevolati per i candidati alle elezioni politiche, nonché per i partiti politici che accedono alle forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini.

L'articolo 19 prevede che Province e Città metropolitane – per effetto della loro riorganizzazione, quale disciplinata dalla legge n. 56 del 2014 – assicurino alla finanza pubblica un contributo di 100 milioni per il 2014, 60 milioni per il 2015 e 69 milioni a decorrere dal 2016. L'articolo novella la legge « Delrio » (n. 56 del 2014, recante « Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni »), introducendo due ultimi commi al suo articolo 1. Il nuovo comma 150-*bis* prevede che le Province e le Città metropolitane assicurino il gioà ricordato contributo alla finanza pubblica. La definizione delle modalità di riparto di tale contributo è demandata ad un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il nuovo comma 150-*ter* prevede che le modalità di recupero delle somme così determinate siano stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, ai sensi del comma 92 della medesima legge n. 56, stabilisce i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni

che devono essere trasferite tra Province, Città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati.

L'articolo 20 stabilisce che, nel biennio 2014-2015, si realizzi una riduzione dei costi operativi delle società a totale partecipazione, diretta o indiretta, dello Stato e delle società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, nonché degli enti pubblici economici. La disposizione non si applica alle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati né alle società per le quali sono state già avviate procedure di apertura del capitale ai privati.

L'articolo 21 sopprime l'articolazione regionale della Rai-Radiotelevisione italiana Spa e disciplina la dismissione di società da essa partecipate; è disposta una riduzione di 150 milioni di euro, per il 2014, delle somme dovute dallo Stato alla RAI per il canone di abbonamento.

L'articolo 22, comma 1, stabilisce criteri per la rideterminazione del reddito relativo alla produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli. Il comma 2 interviene in materia di IMU sui terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina prevedendo che con decreto del ministro dell'economia e delle finanze siano individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione concernente i predetti terreni in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro.

L'articolo 23 affida al Commissario per la razionalizzazione della spesa il compito di predisporre un programma di razionalizzazione ed incremento di efficienza delle società municipalizzate. Il programma del Commissario è chiamato a individuare: misure di riduzione e aggregazione delle municipalizzate (mediante liquidazione, fusione o incorporazione); misure di incremento dell'efficienza della gestione; cessione di rami d'azienda o

anche di personale ad altre società, anche a capitale privato, con correlativo trasferimento di attività e servizi.

L'articolo 24 reca misure per il contenimento della spesa per le locazioni passive e per la manutenzione degli immobili facenti capo alle pubbliche amministrazioni, compresi gli enti territoriali, nonché per la razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni pubbliche stesse. Figurano altresì previsioni relative al deposito legale di documenti (comma 5). Le disposizioni sono estese anche alle Regioni e Province autonome, alle quali è però attribuita la facoltà di adottare misure alternative di contenimento della spesa per locazioni, tali però da garantire lo stesso livello di risparmi determinato con riguardo agli altri soggetti.

L'articolo 25 anticipa al 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica per i pagamenti dovuti dalle pubbliche amministrazioni, alle quali è fatto divieto di procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il Codice identificativo di gara (CIG) e il Codice unico di Progetto (CUP). L'articolo 42 istituisce, inoltre, presso ciascuna pubblica amministrazione, il registro unico delle fatture.

L'articolo 16, comma 1, introduce due novelle al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; entrambe sono relative alla modalità di pubblicità dei bandi ed avvisi di gara per l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria.

L'articolo 27 modifica la normativa riguardante i debiti delle pubbliche amministrazioni. In particolare sono previste nuove modalità di monitoraggio dei debiti, dei relativi pagamenti e degli eventuali ritardi, che passano attraverso la Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni predisposta nel 2012 dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Inoltre, in materia di certificazione delle somme dovute ai creditori, si amplia il perimetro delle amministrazioni tenute alla certificazione dei debiti non estinti, si prevede

una nuova disciplina delle nomine commissariali, e si rafforzano le sanzioni a carico degli eventuali responsabili nelle ipotesi di inadempimento.

L'articolo 28 prevede che il monitoraggio dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento sia effettuato dalle Regioni stesse, prima del definitivo invio alla Ragioneria Generale dello Stato.

L'articolo 29 dispone che possano essere attribuite agli enti locali le disponibilità della « Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali » del « Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili ».

L'articolo 30 precisa che tra i debiti fuori bilancio finanziabili mediante anticipazioni di liquidità rientrano anche quelli contenuti nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale.

L'articolo 31 rende disponibili agli enti locali ulteriori risorse, per 2 miliardi complessivi, per pagare i debiti maturati al 31 dicembre 2013 nei confronti delle società partecipate. Le società partecipate beneficiarie dei pagamenti sono tenute a destinare le risorse ottenute prioritariamente al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili. Gli avvenuti pagamenti devono essere comunicati agli enti locali interessati per la successiva trasmissione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.

L'articolo 32 incrementa di 6 miliardi la dotazione del « Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili ». Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa per il settore sanitario, viene inoltre stabilita l'ammissione alle anticipazioni di liquidità delle regioni sottoposte ai piani di rientro ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi per un importo massimo corrispondente al valore dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinate nel 2013 al finanziamento del servizio sanitario regionale per il medesimo anno. Allo scopo sono destinati al settore 600

milioni di euro. È infine autorizzata, per il 2014, una spesa di euro 0,5 milioni per le attività gestite da Cassa depositi e prestiti S.p.A.

L'articolo 33 consente ai comuni dissestati che hanno deliberato il dissesto tra il 1° ottobre 2009 e la data di entrata in vigore della legge 6 giugno 2013, n. 64 (8 giugno 2013) e che hanno aderito alle modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti di accedere per il 2014 ad una anticipazione da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi nell'ambito della procedura di dissesto. L'anticipazione è concessa fino all'importo massimo di 300 milioni di euro: l'ente locale deve metterla entro 30 giorni dal ricevimento a disposizione dell'organo di liquidazione, il quale a sua volta provvederà ai pagamenti entro i successivi 90 giorni.

L'articolo 34 modifica la disciplina transitoria che prevede anticipazioni di liquidità, da parte dello Stato, in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012. In base alla modifica, si ammette che le risorse già stanziare e ripartite tra le regioni e le province autonome siano imputate, in via residuale, anche per i pagamenti dei debiti suddetti (cumulati al 31 dicembre 2012) che erano stati già effettuati nel periodo 1° gennaio 2013-8 aprile 2013. Ai fini dell'estensione dell'anticipazione di liquidità, le regioni presentano istanza di accesso sottoscritta congiuntamente dal Presidente e dal Responsabile finanziario, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 35, commi da 1 a 6, reca norme intese ad assicurare l'effettività dei pagamenti, in relazione alla disciplina transitoria che prevede anticipazioni di liquidità, da parte dello Stato, in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012. Il comma 7 incrementa di 770 milioni le risorse per le anticipazioni di liquidità per i debiti sanitari per il 2014. Il comma 8 modifica la

disciplina sulle somme degli enti ed aziende sanitari che non possono essere oggetto di esecuzione forzata.

L'articolo 36 autorizza una spesa fino a 250 milioni nel 2014 per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, del Ministero dell'interno nei confronti delle Aziende sanitarie locali. Lo stesso articolo istituisce un fondo con 300 milioni nel 2014 per l'estinzione dei debiti dei Ministeri, a condizione che il pagamento non abbia effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto.

L'articolo 37 introduce alcune tipologie di strumenti atte a favorire la cessione dei crediti certificati da parte di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato. La disciplina si applica ai debiti di parte corrente certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013 e certificati, alla data di entrata in vigore del decreto. In particolare, il decreto prevede che i debiti certificati siano assistiti da garanzia dello Stato dal momento della cessione o della ridefinizione; la garanzia dello Stato è estesa anche a debiti non ancora certificati, ma la cui certificazione sia richiesta dal creditore e concessa dalle amministrazioni interessate entro un certo termine dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

È previsto che i pagamenti dei debiti in questione non siano rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Il soggetto creditore può cedere *pro soluto* il credito certificato e assistito da garanzia ad una banca o a un intermediario anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Si introduce altresì una procedura, attivabile in caso di carenza di liquidità, per la ridefinizione dei termini e delle modalità di pagamento del debito. Anche la Cassa Depositi e Prestiti nonché altre istituzioni finanziarie dell'Unione europea e internazionali possono acquisire i crediti anche al fine di procedere alla loro ridefinizione.

Si istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato. Un decreto del ministro dell'economia stabilirà le modalità di attuazione della disciplina e

quelle per la rivalsa da parte dello Stato sugli enti debitori in caso di escussione della garanzia.

L'articolo 38 stabilisce che la cessione dei crediti effettuata attraverso la piattaforma elettronica può essere stipulata mediante scrittura privata. Le cessioni possono essere effettuate esclusivamente a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa Depositi e Prestiti.

L'articolo 39 modifica la disciplina in materia di compensazione tra i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale relativi a somministrazioni, forniture e appalti, con le somme dovute in diverse fasi del procedimento tributario. In particolare, viene estesa la possibilità di effettuare tale compensazione anche ai crediti maturati successivamente al 31 dicembre 2012.

L'articolo 40 proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 settembre 2013 il termine entro il quale devono essere state notificate le cartelle di pagamento perché si possa usufruire delle compensazioni con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazione, forniture e appalti.

L'articolo 41 introduce per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2002, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. È previsto che, in caso di ritardi nei pagamenti superiori a un certo numero di giorni, le amministrazioni pubbliche, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, non possano procedere ad assunzioni di personale a nessun titolo.

Per le Regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, si prevede la trasmissione al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di una relazione

contenente le informazioni sull'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini. La trasmissione di tale relazione, nonché l'adozione delle misure necessarie a favorire il raggiungimento dell'obiettivo nel rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento rientrano tra gli adempimenti – da parte delle regioni – ai quali è subordinata l'attribuzione di una quota del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 42 istituisce, presso ciascuna pubblica amministrazione, il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. L'articolo 9 – come detto – anticipa l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica per i pagamenti dovuti dalle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 43 novella il testo unico sugli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento alla certificazione dei bilanci. La principale innovazione risiede nella prescrizione del termine del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, quale termine ultimo per la trasmissione al Ministero dell'interno delle certificazioni relative al rendiconto della gestione, da parte degli enti locali.

L'articolo 44 prescrive che i trasferimenti tra amministrazioni pubbliche siano erogati entro 60 giorni; sono escluse le risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e quelle spettanti alle Regioni a statuto speciale e Province autonome.

L'articolo 45 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare la ristrutturazione di parte del debito delle regioni, con una conseguente riduzione dell'onere annuale che gli enti devono destinare al servizio di tale debito. La ristrutturazione riguarda le operazioni di indebitamento aventi le seguenti caratteristiche: vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da

ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze; vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione superiore a 250 milioni di euro.

L'articolo 46 detta norme in materia di concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica. In particolare, i commi da 1 a 5 determinano un miglioramento dei saldi di finanza pubblica mediante un incremento degli importi che costituiscono obiettivi in termini di competenza eurocompatibile per ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma (di cui alla tabella allegata all'articolo 1, comma 454, lettera d), della legge di stabilità 2013) e degli importi degli accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali previsti a titolo di concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica (di cui alla tabella allegata all'articolo 1, comma 526, della legge di stabilità 2014). Gli importi in questione possono essere modificati, ad invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo tra le regioni e province autonome interessate da sancire entro il 30 giugno 2014, in sede di Conferenza Stato-regioni. Il comma 6 prevede che le regioni e le Province autonome assicurino un contributo alla finanza pubblica di 500 milioni nel 2014 e 750 milioni in ciascuno degli anni 2015-2017. Il comma 7 riduce per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017 il complesso delle spese finali espresse in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario.

L'articolo 47 detta norme per il concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica. Il comma 1 prevede che le province e le città metropolitane assicurino un contributo alla finanza pubblica di 444,5 milioni per il 2014, 576,7 milioni per il 2015 e 585,7 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Il comma 2 prevede che i risparmi da conseguire da ciascuna provincia e città metropolitana

siano determinati con decreto del ministro dell'interno. Ai sensi del comma 3 gli importi possono essere modificati per ciascuna provincia e città metropolitana dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, purché a invarianza della riduzione complessiva. Il comma 4 prevede che, nel caso di mancato versamento del contributo, entro il mese di luglio l'Agenzia delle entrate provveda a recuperare le somme predette a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni RCA, all'atto del riversamento del relativo gettito alle stesse province. Ai sensi del comma 5 province e città metropolitane possono comunque rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente. Il comma 6 prevede che, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite tra le province, le città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, siano stabilite, con atto amministrativo, le modalità di recupero delle somme di cui ai commi precedenti. Spetta all'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verificare che le predette misure siano adottate (comma 7). I commi da 8 a 13 recano disposizioni analoghe concernenti i comuni, per i quali si prevede che assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni per l'anno 2014 e a 563,4 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

L'articolo 28 tratta di edilizia scolastica. Il comma 1 dispone, per gli anni 2014 e 2015, l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni per gli interventi di edilizia scolastica, nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascun anno. Un decreto del presidente del Consiglio dei ministri individuerà i comuni beneficiari e l'importo dell'esclusione. Il comma 2 prevede l'assegnazione, da parte del CIPE, di un importo massimo di 300 milioni per gli interventi di edilizia scolastica per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche, con particolare ri-

ferimento a quelle in cui è presente amianto, nonché per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.

L'articolo 49 prevede l'avvio di un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi e della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013.

L'articolo 50, comma 1, prevede che, in relazione a quanto disposto dagli articoli da 8 a 10 del provvedimento in esame in tema di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi dei Ministeri, siano ridotte di 200 milioni per il 2014 e di 300 milioni a decorrere dal 2015 le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per beni e servizi, ad esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Il comma 3 prevede una ulteriore riduzione del 5 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, dei trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, compresi fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità. Il comma 5 incrementa dal 12 al 15 per cento la quota della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010 che è possibile riversare annualmente al bilancio dello Stato, da parte degli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza, in via sostitutiva degli obblighi di contenimento della spesa cui sono soggetti. Il comma 6 istituisce un fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti. In merito all'attuazione delle disposizioni concernenti il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, di cui al titolo III del provvedimento, il comma 7 autorizza l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 40 miliardi per il 2014. Il comma 9 incrementa i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario per il 2014. Il comma 10 reca una

norma di copertura di oneri recati dal provvedimento, mentre il comma 11 prevede il monitoraggio sulle maggiori entrate IVA derivanti dalle misure concernenti il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni; viene quindi introdotta una clausola di salvaguardia, stabilendo che qualora dal monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento dell'obiettivo di maggior gettito pari a 650 milioni di euro per l'anno 2014, il ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2014 dovrà stabilire un aumento delle accise tale da assicurare il conseguimento dell'obiettivo.

L'articolo 51, infine, dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Il presidente Renato BALDUZZI, preso atto che non vi sono richieste di intervento, invita il relatore a formulare la sua proposta di parere.

Il senatore Raffaele RANUCCI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 1*), sottolineando come la stessa consideri unicamente gli aspetti di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali e non prenda quindi in esame altri possibili profili critici del provvedimento, i quali saranno eventualmente discussi in altre sedi.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Autismo.

Testo unificato S. 344 e abb.

(Parere alla 12^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Michele MOGNATO (PD), *relatore*, introducendo l'esame, riferisce che il provvedimento in titolo è il testo unificato dei disegni di legge nn. 344, 359, 1009, 1073, che la Commissione igiene e

sanità del Senato ha adottato come testo base nell'ambito della discussione in sede referente dei provvedimenti in materia di autismo.

Il testo contiene misure per favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti con diagnosi di disturbo dello spettro autistico stabilita secondo i criteri del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM).

In particolare, come chiarito dall'articolo 1, il provvedimento si prefigge di diffondere la cultura della necessità di una diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico e di promuovere la piena accessibilità alle informazioni relative all'autismo e ai servizi sanitari correlati, la predisposizione di progetti internazionali di ricerca, con particolare riguardo ai settori della genomica, della gastroenterologia, della neuroimmunità, del metabolismo e della detossificazione, nonché di promuovere la costituzione di banche dati che consentano di monitorare l'andamento epidemiologico dei disturbi dello spettro autistico e i risultati degli interventi preventivi terapeutici e riabilitativi erogati.

L'articolo 2 chiama l'Istituto superiore di sanità ad aggiornare ogni tre anni, sulla base della documentazione scientifica nazionale e internazionale, le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico, le quali devono contenere le raccomandazioni relative agli interventi farmacologici e non farmacologici indicati, sulla base delle evidenze e per distinte fasce d'età, per il trattamento dei disturbi in questione. Alla redazione delle Linee guida è previsto che collaborino esperti esterni e centri scientifici e clinici il cui elenco deve essere pubblicato e aggiornato ogni tre anni dall'Istituto superiore di sanità. Il progetto delle Linee guida è pubblicato nel sito *internet* dell'Istituto superiore di sanità prima di ogni revisione triennale, in modo che le istituzioni e le figure professionali coinvolte nell'assistenza ai soggetti in questione possano formulare suggerimenti e osservazioni.

L'articolo 3 dispone che le prestazioni riconducibili ai livelli essenziali di assistenza erogabili a carico del Servizio sa-

nitario nazionale nei confronti dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico siano individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che – ai sensi dell’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – individua le prestazioni che sono riconducibili ai livelli essenziali di assistenza e sono garantite dal Servizio sanitario nazionale.

In base al medesimo articolo 3, le regioni e le province autonome possono, nell’ambito delle proprie competenze, fornire ai soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dai livelli essenziali di assistenza nazionali, ma devono comunque attenersi alle Linee guida ai fini dell’individuazione dei trattamenti basati sull’evidenza scientifica; devono inoltre finanziare tali prestazioni ulteriori con fondi diversi da quelli della quota di riparto delle disponibilità complessive del Servizio sanitario nazionale.

L’articolo 4 stabilisce che il foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici deve indicare con chiarezza se il prodotto può essere assunto senza rischio dalle persone affette da disturbo dello spettro autistico.

In base all’articolo 5, le regioni e le province autonome devono predisporre, nell’ambito dei rispettivi piani sanitari, progetti, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico. A tal fine, nell’ambito dell’organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria a favore dei soggetti con disturbi dello spettro autistico, le regioni e le province autonome sono chiamate a istituire centri di riferimento con compiti di coordinamento dei presidi della rete sanitaria regionale e delle province autonome, al fine di garantire la diagnosi tempestiva e a stabilire percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico.

Le regioni devono inoltre adottare misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi: *a)* promuovere la realizzazione sul territorio di servizi gestiti da unità

funzionali multidisciplinari per la cura e la riabilitazione delle persone affette da disturbi dello spettro autistico; *b)* promuovere la formazione degli operatori sanitari operanti nei servizi di neuropsichiatria infantile, di riabilitazione funzionale e di psichiatria concernente gli strumenti di valutazione e le metodologie validati a livello internazionale; *c)* promuovere la formazione in materia di metodologie di intervento educativo validate a livello internazionale degli insegnanti che seguono alunni con disturbi dello spettro autistico; *d)* incentivare progetti dedicati all’educazione sanitaria delle famiglie che hanno in carico persone affette da autismo, allo scopo di ottimizzare le competenze, le risorse e la collaborazione con i servizi di cura; *e)* garantire la tempestività e l’appropriatezza degli interventi terapeutici mediante un efficace scambio di informazioni tra operatori sanitari e famiglie; *f)* prevedere idonee misure di coordinamento tra i servizi di neuropsichiatria infantile e di psichiatria per garantire la presa in carico e il corretto trasferimento di informazioni nel passaggio all’età adulta; *g)* rendere disponibili sul territorio strutture diurne e residenziali con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare, insieme ai servizi territoriali, la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti; *h)* promuovere progetti finalizzati all’inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico, che ne valorizzino le capacità.

L’articolo 6 rimette al ministro della salute di provvedere con proprio decreto ad adottare un regolamento – ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 – per aggiornare il regime delle esenzioni dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria relativo all’autismo, previsto dal regolamento di cui al decreto del ministro della sanità 28 maggio 1999 n. 329. Il regolamento in questione è adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

La senatrice Manuela SERRA (M5S) sottolinea l’importanza di coinvolgere anche il personale docente delle scuole nei

programmi di formazione professionale finalizzati a rendere possibile un tempestivo riconoscimento dei casi di possibile diagnosi di disturbo dello spettro autistico. A questo riguardo, suggerisce che sarebbe preferibile fare riferimento, all'articolo 5, lett. c), alla formazione sulle metodologie di intervento «didattico-educative», anziché soltanto «educative», degli insegnanti.

Suggerisce inoltre che, alla lettera g) del medesimo articolo 5, si dovrebbe prevedere che le strutture diurne e residenziali in grado di effettuare, insieme ai servizi territoriali, la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti, debbano operare in coordinamento con gli istituti scolastici nei quali sono presenti alunni con diagnosi di disturbo dello spettro autistico.

Il senatore Raffaele RANUCCI (PD) ritiene che quello in esame sia un provvedimento molto utile, anche perché i problemi connessi ai disturbi dello spettro autistico hanno nel Paese una incidenza maggiore di quella di cui si ha normalmente percezione, e non riguardano soltanto bambini, ma anche adulti. Sottolinea, quindi, l'importanza di prevedere Linee guida sul trattamento dei disturbi in questione, che in passato sono stati affrontati in qualche caso anche con metodiche terapeutiche destituite di fondamento scientifico; di prevedere l'inserimento dei disturbi in questione nel novero di quelli ai quali devono corrispondere prestazioni incluse tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria; e di promuovere la formazione professionale e l'informazione, che sono tanto più indispensabili in quanto spesso le famiglie e gli stessi medici non specialisti non individuano per tempo i segni di una possibile diagnosi di disturbo dello spettro autistico.

Il senatore Mario DALLA TOR (NCD) osserva che nell'articolo 5, comma 1, certamente per un refuso, si fa riferimento alla sola provincia autonoma di Trento, e non anche a quella di Bolzano.

Il presidente Renato BALDUZZI, dopo aver ricordato il dramma delle moltissime famiglie che devono farsi carico quasi da

sole della difficile cura e assistenza di familiari con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, concorda sul fatto che in molti casi mancano le competenze che consentono di riconoscere tempestivamente i segni che portano a una diagnosi di questo tipo.

Osserva quindi che prevedere con norma di legge l'adozione di Linee guida non è indispensabile, in quanto il Ministero della salute ha comunque il potere di emanare provvedimenti di questo genere, ma rappresenta certamente un importante atto di indirizzo.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (SCpI) sottolinea come il provvedimento in esame attribuisca alle pubbliche amministrazioni funzioni nuove, senza tuttavia stanziare risorse aggiuntive per il finanziamento delle attività previste.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD) osserva che sarebbe importante che il provvedimento in esame desse disposizioni affinché le amministrazioni competenti stabiliscano le tabelle per la quantificazione della disabilità derivante da diagnosi di disturbo dello spettro autistico, in modo da permettere il riconoscimento dell'invalidità civile.

Il senatore Lionello Marco PAGONCELLI (FI-PdL), con riferimento agli interventi della senatrice Serra e del deputato Ribaudo, esprime l'avviso che i pareri della Commissione dovrebbero attenersi strettamente agli ambiti di competenza della Commissione stessa, onde evitare che diventino l'occasione per sollevare qualsiasi tipo di rilievo critico rispetto al merito dei provvedimenti in esame.

La senatrice Manuela SERRA (M5S) condivide la riflessione del senatore Pagnoncelli, riconoscendo che le questioni da lei sollevate rientrano tra le competenze delle Commissioni cultura di Camera e Senato.

Il presidente Renato BALDUZZI si dichiara d'accordo con il senatore Pagnoncelli sulla necessità di evitare pareri che

trascendano l'ambito di competenza della Commissione.

Il deputato Michele MOGNATO (PD), *relatore*, concorda nel ritenere più corretto, in considerazione degli ambiti di competenza della Commissione, che le osservazioni della senatrice Serra e del deputato Ribaudò non siano incluse nel parere che si sta per votare.

Propone quindi che la Commissione esprima parere favorevole con due condizioni e un'osservazione: la prima condizione per chiedere che, all'articolo 5, comma 1, primo periodo, si sopprima l'inciso «nell'ambito dei rispettivi piani sanitari», così da evitare di disporre con legge statale in merito al contenuto dei piani sanitari regionali, che sono atti delle regioni, ancorché non autonomi perché soggetti ai vincoli del piano sanitario nazionale. La seconda condizione che la Commissione potrebbe formulare è che si attribuiscono alle regioni e alle province autonome risorse adeguate per lo svolgimento delle nuove funzioni cui le regioni e province autonome stesse sono chiamate ai sensi dell'articolo 5. Sotto forma di osservazione, infine, si potrebbe suggerire alla Commissione di merito di verificare la perdurante attualità dei riferimenti normativi contenuti nell'articolo 3, comma 1, e nell'articolo 6: infatti potrebbe essere più corretto rinviare – per la procedura di individuazione delle prestazioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni sanitarie a favore dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico e per l'aggiornamento del regime delle esenzioni spettanti ai medesimi soggetti – anziché alla procedura di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a quella di cui al più recente articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2012.

Il presidente Renato BALDUZZI invita il relatore a valutare la possibilità di trasformare l'osservazione in condizione, sottolineando come non si tratti solo di un problema di successione delle fonti nel tempo, ma anche di contenuto: infatti l'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e l'articolo 5, comma 1, del de-

creto-legge n. 158 del 2012 stabiliscono procedimenti analoghi per l'aggiornamento delle prestazioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, ma si distinguono per un aspetto importante, e cioè che il decreto-legge n. 158 prevede anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Michele MOGNATO (PD), *relatore*, accogliendo l'invito del presidente, riformula la sua proposta di parere nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

Donazione da cordone ombelicale.

Testo unificato S. 913 e abb.

(Parere alla 12^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione*).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, introducendo l'esame, riferisce che il provvedimento in titolo, che reca norme per la promozione della donazione del sangue da cordone ombelicale e la razionalizzazione della rete di Banche che lo conservano, costituisce il testo unificato dei disegni di legge n. 352 e n. 913, che la Commissione igiene e sanità del Senato ha adottato come testo base per il seguito della discussione.

L'articolo 1 del testo unificato chiarisce le finalità del provvedimento, sancendo innanzitutto il principio che la donazione solidaristica del sangue da cordone ombelicale e la sua conservazione rappresentano un interesse primario per il Servizio sanitario nazionale, ed in particolare per i malati che possono trarre giovamento dalla donazione. La donazione di sangue da cordone ombelicale viene equiparata alla donazione di qualsiasi altro organo o tessuto e pertanto viene chiarito che alla raccolta e alla conservazione del sangue da cordone ombelicale si applica la disciplina prevista per le donazioni di organi e tessuti.

Viene quindi stabilito il principio secondo cui sensibilizzare le madri riguardo all'importanza della donazione del sangue da cordone ombelicale costituisce un'attività di interesse primario per il Servizio sanitario nazionale, anche al fine di promuovere, più in generale, una cultura della donazione.

Lo Stato italiano viene conseguentemente chiamato a promuovere una corretta informazione dei genitori riguardo alla reale consistenza scientifica delle procedure di auto-conservazione del sangue da cordone ombelicale ai fini dell'auto-trapianto.

Viene qualificato come « prioritario » l'impegno dei punti nascita a raccogliere la donazione dalla mamma consenziente e ad inviarla presso le strutture preposte alla conservazione del sangue da cordone ombelicale.

L'articolo 2 chiama il Ministero della salute a sostenere la rete delle « Banche per la conservazione del sangue da cordone ombelicale di alta qualità » e ad impegnarsi, d'intesa con le regioni, a migliorare la professionalità del personale che vi lavora, a questo fine promuovendo anche percorsi di accreditamento internazionale. Quanto alle Banche stesse, si prevede che il loro numero non possa essere superiore a quello certificato dal Centro italiano trapianti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il Ministero della salute è altresì chiamato a promuovere la razionalizzazione delle Banche esistenti, prevedendo incentivi per le regioni che mettano in atto processi di concentrazione in una sola struttura dell'attività di trattamento e crio-conservazione del sangue cordonale, di conferimento del sangue raccolto nei propri punti nascita in Banche situate in altre regioni e che prevedano attività di formazione del personale dedicato all'attività delle banche.

Il Ministero della salute deve inoltre mettere in atto misure per potenziare i punti nascita nei quali si effettua, con personale formato a tale scopo, la procedura di raccolta del sangue da cordone

ombelicale, tenendo conto in primo luogo di criteri di razionalità e qualità della raccolta.

Gli incentivi da attribuire alle regioni che mettono in atto le misure specificate dovranno essere determinati con decreto del ministro della salute. È previsto che il ministro trasmetta ogni sei mesi alle Camere una relazione sull'attuazione delle disposizioni relative alle misure per la promozione delle Banche per la conservazione del sangue.

Si prevede, ancora, che il sangue da cordone ombelicale raccolto ma non idoneo per l'impiego ai fini del trapianto possa essere conservato e utilizzato per gli altri fini consentiti dalla legge, in particolare per quelli di ricerca e di sperimentazione, e che questa possibilità debba venire espressamente resa nota nell'ambito dell'acquisizione del consenso informato alla donazione del sangue cordonale.

L'articolo 3 prevede che, per aumentare la consapevolezza dell'importanza della donazione del sangue da cordone ombelicale da parte delle mamme al momento del parto, il Ministero della salute, d'intesa con il Centro nazionale sangue e con il Centro nazionale trapianti, promuova e sostenga campagne informative e promozionali, in particolare presso i punti nascita attrezzati per la raccolta. Tali campagne — secondo quanto precisato dal testo in esame — devono essere l'occasione per promuovere anche una più generale cultura della donazione ai fini del trapianto.

Ai fini delle campagne di informazione, il testo prevede che i libretti di gravidanza distribuiti a ogni donna incinta presso i punti nascita attrezzati per la raccolta e i corsi di preparazione al parto debbano costituire gli strumenti prioritari per trasmettere alle future mamme le informazioni utili sulle modalità di donazione del sangue da cordone ombelicale.

Le campagne promozionali potranno avvalersi anche di altri mezzi di comunicazione, quali *dépliant*, manifesti, articoli su riviste e quotidiani, video, *spot* pubblicitari, siti *internet*. Inoltre, in considerazione del crescente numero di nascite in

Italia da genitori di origine straniera, le campagne promozionali dovranno dedicare una attenzione specifica alle madri straniere. Una specifica campagna informativa dovrà essere dedicata alla corretta informazione sulla reale consistenza scientifica delle procedure di auto-conservazione del sangue cordonale ai fini dell'auto-trapianto.

Per educare, poi, i giovani alla cultura della donazione solidaristica, il ministro della salute, di concerto con quello dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dovrà promuovere apposite campagne informative sul tema nelle scuole secondarie di secondo grado.

Per avviare tutte le campagne informative in questione il Ministero della salute potrà avvalersi, tramite protocolli e convenzioni, della collaborazione di strutture e presidi pubblici o convenzionati operanti nel settore specifico della raccolta e del trapianto di cellule staminali, nonché delle organizzazioni di volontariato.

L'articolo 4, infine, reca disposizioni per assicurare la copertura finanziaria del provvedimento.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con tre condizioni e un'osservazione (*vedi allegato 3*).

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (SCpI), premesso che, in quanto relatore sul provvedimento nella Commissione igiene e sanità, conosce bene il testo, giudica equilibrato il parere proposto dal relatore Lodolini. Osserva peraltro che, nel corso dell'istruttoria in Commissione di merito, è emerso che le regioni e le province autonome seguono politiche molto diverse in questa materia: ci sono, da una parte, autonomie territoriali che hanno scelto di non costituire Banche del sangue sul proprio territorio e di fare riferimento a strutture di altre regioni sulla base di accordi e, dall'altra parte, autonomie territoriali che hanno costituito fino a quattro Banche, vale a dire un numero che, anche nell'ottica della comparazione con altri Stati, è davvero eccessivo. Si aggiunga che in alcuni casi le Banche non sono dedicate soltanto alla

conservazione del sangue cordonale, ma anche ad altri compiti, come la conservazione di tessuti. In questo quadro, la scelta di fondo del testo unificato è stata di non imporre alle regioni una linea dettata dall'alto, centralisticamente, ma di promuovere comunque una razionalizzazione del sistema delle Banche, mediante un sistema di incentivi.

Il senatore Mario DALLA TOR (NCD) ritiene che, alla luce della situazione descritta dal senatore Dalla Zuanna, il quale ha riferito di una forte diversità territoriale quanto alla numero e alla distribuzione delle Banche per la conservazione del sangue cordonale, le proposte del testo in discussione siano condivisibili, in quanto vanno nella direzione di incentivare la razionalizzazione delle strutture, permettendo il ricorso a convenzioni o accordi tra regioni.

Il presidente Renato BALDUZZI, premesso che quello della donazione del sangue cordonale e della sua conservazione è un tema che, anche in qualità di ministro della salute, ha avuto modo in passato di approfondire, sottolinea l'importanza di diffondere in questo campo un'informazione scientificamente corretta ed esprime un giudizio favorevole sulla proposta di parere del relatore, che non stravolge l'impianto del testo in discussione, limitandosi a suggerire modifiche utili e in qualche caso necessarie.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.

C. 2373 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame.

Il presidente Renato BALDUZZI ricorda che la Commissione ha già esaminato il decreto-legge in titolo, nel testo iniziale del Governo, in occasione della sua discussione al Senato, esprimendo su di esso, il 30 aprile scorso, un parere favorevole con condizioni e osservazioni. Avverte quindi che il Senato ha concluso la discussione del provvedimento nella giornata di ieri, apportandovi modifiche, e che il testo risultante è di fatto disponibile soltanto da questa mattina.

Premesso quindi che la Commissione parlamentare per le questioni regionali potrebbe rinviare l'esame e tornare a riunirsi, per discutere del decreto-legge, in un secondo momento, nella stessa giornata di oggi o in quella di domani, a seconda dell'organizzazione dei tempi di lavoro che, in merito al provvedimento, saranno stabiliti dalla Conferenza dei presidenti di gruppo e dalla Commissione di merito, esprime l'avviso che sia nondimeno preferibile trattare questo punto fin dalla seduta in corso. Chiede pertanto al relatore, senatore Dalla Zuanna, se sia nelle condizioni di formulare una proposta di parere fin d'ora e ai gruppi se abbiano obiezioni a che si proceda in questo modo.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (SCpI), *relatore*, ritiene di essere nelle condizioni di formulare una proposta di parere già nella seduta in corso, avendo seguito l'*iter* del provvedimento al Senato e conoscendo quindi le modifiche che sono state apportate al testo. Considerato infatti che le modifiche in questione non hanno recepito il parere della Commissione per le questioni regionali, ritiene che questa potrebbe confermare il parere già espresso. Nel caso in cui non vi siano obiezioni a che la Commissione esamini il decreto già ora, chiederebbe una breve sospensione della seduta, così da avere il modo verificare l'eventuale necessità di riformulare in qualche punto il parere già espresso al Senato.

Il presidente Renato BALDUZZI, preso atto che non vi sono obiezioni a che la

Commissione concluda l'esame del provvedimento questa mattina, sospende la seduta per dare modo al relatore di redigere la sua proposta di parere.

La seduta, sospesa alle 8.55, riprende alle 9.10.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (SCpI), *relatore*, dopo aver brevemente ricordato i contenuti del decreto-legge, conferma che le modifiche introdotte dal Senato non sono tali da rendere superate le condizioni e le osservazioni formulate dalla Commissione con il parere reso il 30 aprile scorso.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 4*) che si differenzia da quella già approvata dalla Commissione il 30 aprile solo in quanto dà conto, nelle premesse, del fatto che il decreto-legge recepisce in parte i contributi maturati nell'ambito di un tavolo tecnico tra Governo e regioni istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché del fatto che il Senato ha introdotto un'altra disposizione di interesse della Commissione, vale a dire l'articolo 13-*bis*, che contiene una clausola di salvaguardia volta a precisare che le disposizioni del decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e con le norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.55 alle 9.05.

ALLEGATO 1

DL 66/2014: Competitività e giustizia sociale (S. 1465 Governo).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1465, di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante « Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale »;

rilevato che:

le misure del provvedimento in esame incidenti sulle autonomie territoriali sono nel complesso riconducibili alla materia del « coordinamento della finanza pubblica », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

la Corte costituzionale ha costantemente interpretato le disposizioni statali di contenimento della spesa corrente delle autonomie territoriali come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (sentenze n. 4 e n. 36 del 2004 e n. 417 del 2005), stabilendo quindi che « il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni vincoli di bilancio – anche se questi ultimi vengono indirettamente ad incidere sull'autonomia regionale di spesa – per ragioni di coordinamento finanziario volte a salvaguardare, proprio attraverso il coordinamento della spesa corrente, l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari » (sentenze n. 139 e n. 237 del 2009; n. 52 del 2010), e questo sul presupposto che « non può dubitarsi che la finanza delle Regioni, delle Province au-

tonome e degli enti locali sia parte della finanza pubblica allargata » (sentenze n. 425 del 2004; n. 267 del 2006; n. 60 del 2013);

la Corte costituzionale ha altresì chiarito che possono essere ritenute principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica le norme che « si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi » (tra le ultime, sentenze n. 148, n. 193 e n. 311 del 2012);

rilevato altresì che:

l'articolo 23, comma 1, prevede che il commissario straordinario per la revisione delle spesa predisponga un programma di razionalizzazione ed efficientamento delle società municipalizzate;

l'articolo 47, comma 2, prevede che i risparmi che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire nel triennio 2014-2017, ai sensi del comma 1, siano determinati con decreto del ministro dell'interno;

rilevato infine che:

l'articolo 8, nei commi da 4 a 9, prevede un risparmio sugli acquisti di beni e servizi per complessivi 2,1 miliardi per il 2014 e, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015 e che il predetto obiettivo di risparmio è ripartito in misura uguale tra i diversi livelli di governo: regioni e province

autonome (700 milioni), enti locali (700 milioni) e amministrazioni centrali (700 milioni),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata sul programma di razionalizzazione ed efficientamento delle società municipalizzate predisposto dal com-

missario straordinario per la revisione della spesa (articolo 23) e sul decreto del ministro dell'interno di determinazione dei risparmi che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire nel triennio 2014-2017 (articolo 47);

b) le Commissioni di merito valutino la possibilità di rivedere, all'articolo 8, la ripartizione dell'obiettivo di risparmio di 2,1 miliardi tra i diversi livelli di governo in modo da assicurare una maggiore equità in termini di « peso », sui diversi comparti di spesa, del risparmio richiesto.

ALLEGATO 2

Autismo (testo unificato S. 344 e abb.)**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato dei disegni di legge S. 344, S. 359, S. 1009 e S. 1073, recante « Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione, delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie », adottato dalla Commissione di merito come testo base;

rilevato che:

l'articolo 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e che il terzo comma del medesimo articolo attribuisce alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni la materia della « tutela della salute », cui la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto anche l'organizzazione del servizio sanitario;

l'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame prevede che le prestazioni riconducibili ai livelli essenziali di assistenza erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale nei confronti dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico siano individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; questo, al comma 3, dispone che le modifiche agli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, i quali individuano le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garantite dal

Servizio sanitario nazionale, siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza Stato-regioni;

l'articolo 6 del provvedimento in esame prevede che il ministro della salute provveda, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, all'aggiornamento del regime delle esenzioni relativo all'autismo, previsto dal regolamento di cui al decreto del ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329;

appare opportuno verificare l'attualità dei predetti riferimenti normativi, atteso che in materia di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria è intervenuto l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2012, il quale ha previsto che all'aggiornamento dei medesimi livelli essenziali di assistenza sanitaria, con prioritario riferimento alla riformulazione dell'elenco – oltre che delle malattie rare – delle malattie croniche di cui al già ricordato decreto del ministro della sanità 28 maggio 1999, si provveda con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza Stato-regioni e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti;

rilevato altresì che:

l'articolo 5, comma 1, primo periodo, del provvedimento in esame detta disposizioni direttamente incidenti sul contenuto dei piani sanitari regionali;

l'articolo 1, comma 13, del decreto legislativo n. 502 del 1992 stabilisce che il

Piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale anche in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e che le regioni devono adottare o adeguare il Piano sanitario regionale entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, con le modalità ivi indicate;

rilevato infine che:

l'articolo 5 chiama le regioni e le province autonome a predisporre progetti, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico, disponendo altresì che, a tal fine, le stesse regioni e province autonome istituiscano centri di riferimento con compiti di coordinamento dei presidi della loro rete sanitaria e adottino misure per il conseguimento degli obiettivi ivi specificati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, si sopprimano le parole « nell'ambito dei rispettivi piani sanitari »;

2) si preveda di attribuire alle regioni e alle province autonome risorse adeguate per lo svolgimento delle nuove funzioni cui le regioni e province autonome stesse sono chiamate ai sensi dell'articolo 5;

3) si riformulino l'articolo 3, comma 1, e l'articolo 6, rinviando, per la procedura di individuazione delle prestazioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni sanitarie a favore dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico e per l'aggiornamento del regime delle esenzioni spettanti ai medesimi soggetti, alla procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2012.

ALLEGATO 3

Donazione da cordone ombelicale (testo unificato S. 913 e abb.).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato dei disegni di legge n. 352 e n. 913, recante: « Promozione della donazione del sangue da cordone ombelicale e razionalizzazione della rete di Banche che lo conservano », adottato dalla Commissione di merito come testo base;

rilevato che:

l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce la materia della « tutela della salute » alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni e che, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, in tale materia rientra anche l'organizzazione sanitaria;

il provvedimento in esame assegna al Ministero della salute competenze finalizzate alla promozione della donazione del sangue da cordone ombelicale e alla razionalizzazione della rete delle Banche che lo conservano, chiamando il Ministero stesso, tra l'altro, a sostenere la rete delle Banche per la conservazione del sangue da cordone ombelicale di alta qualità, impegnandosi, d'intesa con le regioni, a migliorare la professionalità del personale dedicato (articolo 2, comma 1); a prevedere incentivi per le regioni che mettono in atto misure per la razionalizzazione delle strutture che trattano e conservano il sangue cordonale e per il potenziamento dei punti nascita (articolo 2, comma 4); e ad avviare campagne informative avvalendosi della collaborazione di strutture e presidi pubblici o convenzionati operanti nel settore della raccolta e del trapianto delle cellule staminali (articolo 3, comma 7),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 1, dove si prevede che il Ministero della salute si impegni, « d'intesa con le regioni », a migliorare la professionalità del personale delle Banche per la conservazione del sangue da cordone ombelicale di alta qualità, appare opportuno precisare se si intenda fare riferimento all'intesa con il sistema delle regioni (da raggiungere in sede di Conferenza Stato-regioni) ovvero ad intese con le singole regioni;

2) all'articolo 2, comma 3, appare opportuno specificare quali siano le misure che le regioni devono mettere in atto in materia di potenziamento dei punti nascita per poter accedere agli incentivi previsti dal comma 4, nel quale si fa riferimento ad incentivi da attribuire alle regioni che mettono in atto le « misure specificate nei commi 2 e 3 »;

3) al medesimo articolo 2, comma 4, appare opportuno prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto del ministro della salute che determina gli incentivi da attribuire alle regioni medesime;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'attivazione di ulteriori strumenti per assicurare il coinvolgimento delle regioni nelle iniziative previste dal provvedimento.

ALLEGATO 4

DL 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 (C. 2373 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2373, approvato, con modificazioni, dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante « Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 »;

richiamato il parere espresso il 30 aprile scorso sul testo iniziale del decreto-legge in occasione della sua discussione al Senato;

preso atto che il decreto-legge recepisce in parte contributi maturati nell'ambito del tavolo tecnico tra Governo e regioni istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito delle determinazioni della Conferenza unificata del 31 ottobre 2013 sul rilancio delle politiche abitative;

rilevato che:

il provvedimento si prefigge di dare alle categorie sociali meno abbienti sostegno economico per le spese relative all'alloggio, di incrementare l'offerta di alloggi popolari e di promuovere lo sviluppo dell'edilizia residenziale sociale;

la Corte costituzionale ha chiarito che la materia dell'edilizia residenziale pubblica, che non è espressamente contemplata dall'articolo 117 della Costituzione, si estende su tre livelli normativi: il primo livello riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a

soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti e in tale determinazione – che, qualora esercitata, rientra, secondo la Corte, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione – si inserisce la fissazione di principi che valgano a garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale; il secondo livello riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica e ricade nella materia « governo del territorio », ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione; il terzo livello riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale e rientra nella competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione (sentenze n. 94 del 2007 e n. 121 del 2010);

risultano in qualche misura incidenti sulla gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 8 e 10, che dettano misure per l'alienazione del patrimonio residenziale pubblico, per l'adozione di un piano nazionale di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, per il riscatto a termine dell'alloggio sociale e per la promozione di politiche di edilizia residenziale sociale;

in particolare, l'articolo 3, comma 1, lett. *a*) – sostituendo l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 – prevede, tra l'altro, che le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, siano stabilite con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

il citato articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 – nel testo precedente le modifiche apportate con il decreto-legge in esame – prevedeva che i ministri competenti promuovessero in sede di Conferenza unificata accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto, tra l'altro, le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, in vista della loro semplificazione;

la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, giudicando che la promozione, da parte del Governo, di accordi in sede di Conferenza unificata in materia di procedure di alienazione non determinasse alcuna ingerenza dello Stato nella gestione del patrimonio immobiliare degli Istituti autonomi per le case popolari (sentenza n. 121 del 2010);

con la sentenza n. 94 del 2007, la Corte costituzionale aveva invece dichiarato l'illegittimità del comma 597 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006 (n. 266 del 2005), in base al quale le norme in materia di alienazione degli immobili degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, dovevano essere semplificate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, emanato previo accordo tra Governo e regioni e predisposto sulla base di una proposta dei ministri competenti presentata in sede di Conferenza Stato-regioni;

ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, il Governo può sempre promuovere la stipulazione, in

sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

preso infine atto che:

l'articolo 13-*bis*, inserito dal Senato, introduce la clausola di salvaguardia volta a precisare che le disposizioni del decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e con le norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) appare necessario riformulare l'articolo 3, comma 1, lett. *a*), l'articolo 4, l'articolo 8 e l'articolo 10, comma 6, prevedendo che i ministri competenti promuovano il raggiungimento di accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata aventi a oggetto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati (articolo 3, comma 1, lett. *a*)); la definizione di piani regionali per il recupero e la razionalizzazione di immobili e alloggi degli istituti anzidetti (articolo 4, comma 1); e l'impegno, da parte delle regioni, a prevedere la facoltà di riscatto dell'alloggio sociale (articolo 8) e a definire i requisiti di accesso e permanenza nell'alloggio sociale nonché i canoni minimi e massimi di locazione e i prezzi di cessione degli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita (articolo 10, comma 6);

2) appare necessario prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto ministeriale che disciplina i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività del Fondo previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. *b*), capoverso

comma «2-bis», e sul decreto interministeriale di cui all'articolo 4, comma 8, di ripartizione, tra le regioni, delle risorse stanziare per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 medesimo;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lett. c), capoverso comma 7, si valuti l'opportunità di lasciare alle regioni una maggiore discrezionalità nella ripartizione tra i co-

muni dei fondi ivi previsti, mantenendo in ogni caso il principio che tale ripartizione deve essere ispirata da criteri di tipo premiale;

b) all'articolo 11, si valuti l'opportunità di prevedere che le risorse revocate a seguito del monitoraggio siano riassegnate secondo criteri premiali, favorendo le regioni che utilizzano le risorse assegnate e garantiscono l'avanzamento degli interventi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Atto n. 92 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	253
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	253

AUDIZIONI

Giovedì 15 maggio 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.05.

Audizione di rappresentanti dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

Atto n. 92.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Antonio SAITTA, *presidente dell'Unione delle Province d'Italia (UPI)*, e Francesco

DELFINO, *consulente dell'Unione delle Province d'Italia (UPI)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI e le senatrici Magda Angela ZANONI (PD) e Maria Cecilia GUERRA (PD).

Antonio SAITTA, *presidente dell'Unione delle Province d'Italia (UPI)*, e Francesco DELFINO, *consulente dell'Unione delle Province d'Italia (UPI)*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 8.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del Prefetto di Milano, Francesco Paolo Tronca (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	254
COMITATO SUL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DELLA UE E LOTTA ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA SU BASE EUROPEA E INTERNAZIONALE	254
COMITATO SULLE INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE REGIONI CENTRO-SETTENTRIONALI E NELL'ECONOMIA LEGALE	255
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	255

Giovedì 15 maggio 2014. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.30.

Audizione del Prefetto di Milano, Francesco Paolo Tronca.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del prefetto di Milano, Francesco Paolo TRONCA, accompagnato dal Capo di gabinetto, Ugo TAUCER, e dalla Dirigente del gruppo di progetto per Expo, Lorella DI GIOIA.

Il Prefetto di Milano, Francesco Paolo TRONCA, svolge una relazione sul tema dell'aggiornamento delle procedure per la realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'EXPO Milano 2015 e sulla terza edizione delle « Linee guida » per i relativi controlli antimafia.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Franco MIRABELLI (PD) e Lucrezia RICCHIUTI (PD) e i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Luisa BOSSA (PD), Davide MATTIELLO (PD), Giulia SARTI (M5S) e Andrea VECCHIO (SCpI), ai quali risponde il Prefetto di Milano, Francesco Paolo TRONCA.

(I lavori proseguono, a più riprese, in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica)

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.25.

COMITATO SUL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DELLA UE E LOTTA ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA SU BASE EUROPEA E INTERNAZIONALE

Il Comitato sul semestre di presidenza italiana della UE e lotta alla criminalità

mafiosa su base europea e internazionale si è riunito dalle 8.40 alle 10.

**COMITATO SULLE INFILTRAZIONI MAFIOSE
NELLE REGIONI CENTRO-SETTENTRIONALI E
NELL'ECONOMIA LEGALE**

Il Comitato sulle infiltrazioni mafiose nelle regioni centro-settentrionali e nell'economia legale si è riunito dalle 17.25 alle 18.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.50 alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. C. 2373 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione. – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. C. 2365 Governo (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione. – Parere con osservazioni</i>)	6

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi. Nuovo testo unificato C. 831 Amici ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	10
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	29
DL 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. C. 2373 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	12
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	30
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	23
5-02807 Matteo Bragantini: Sul progetto di riduzione dei presidi sul territorio della Polizia di Stato.	
5-02808 Gitti: Sul progetto di riduzione dei presidi sul territorio della Polizia di Stato, con particolare riferimento ai presidi di polizia stradale del territorio bresciano.	
5-02809 Plangger: Sul progetto di riduzione dei presidi sul territorio della Polizia di Stato, con particolare riferimento alla sezione della polizia postale della provincia autonoma di Bolzano	23
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	34
5-02810 Fiano: Sulla situazione dei profughi siriani accompagnati presso la stazione centrale di Milano, nonché sulle possibili iniziative da adottare in sede europea in materia di libera circolazione dei rifugiati	24
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	36
5-02811 Dadone: Sulle misure da adottare per garantire l'esercizio del diritto di voto ai militari e agli appartenenti alle Forze di polizia impegnati in missioni internazionali ..	25
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	38
5-02812 Gelmini, Ravetto: Sul progetto di riorganizzazione delle Forze dell'ordine preannunciato dal Governo	25
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	39

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati e C. 1969 Tinagli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial e C. 1269 Merlo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
AVVERTENZA	28

II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. Atto n. 89 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	40
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	44
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo del Movimento 5 Stelle</i>)	45
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	47

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 1129 Molteni (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base</i>)	41
ALLEGATO 4 (<i>Nuovo testo della proposta di legge C. 1129 adottata come testo base</i>)	49
Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari. C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	42
Modifiche all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. C. 831 Amici, C. 892 Centemero, C. 1053 Moretti, C. 1288 Bonafede, C. 1938 Di Lello e C. 2200 Di Salvo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
ALLEGATO 5 (<i>Emendamenti approvati</i>)	50

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro informale con una delegazione della Commissione per i diritti umani della Grande Assemblea Nazionale della Repubblica di Turchia	51
---	----

IV Difesa

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di servitù militari.	
Audizione di rappresentanti del Comitato NO MUOS (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	52

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-00925 Chimienti: Su talune questioni concernenti i tirocini formativi attivi	53
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	56
5-02422 Catalano: Su un progetto svolto su iniziativa dell'INVALSI in alcune istituzioni scolastiche della provincia di Parma	54
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	57

5-02013 Vezzali: Sulla destinazione di talune risorse finanziarie finalizzate alle azioni del Piano nazionale scuola digitale	54
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	58
5-02414 Giancarlo Giordano: Sulla collocazione della statua « L'era fascista », in una piazza di Brescia	55
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	59

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura (C. 1504 Giancarlo Giordano), audizione dei dottori: Nicoletta Gramantieri, responsabile servizi e raccolte per bambini e ragazzi della Biblioteca Salaborsa di Bologna; Simona Cives, responsabile Casa delle traduzioni dell'Istituzione Biblioteche del Comune di Roma; Daniele Petruccioli, segretario Sindacato traduttori editoriali (S.TRA.DE); Antonio Monaco, presidente Piccoli Editori dell'AIE; Agostino Quadrino, socio Federazione Italiana Editori Indipendenti (FIDARE); Antonio Correr, componente del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Pediatria (SIP); Manuela Orrù, consigliere nazionale Associazione Culturale Pediatri (ACP)	55
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61
---	----

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. C. 2373 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) .	61
<i>ALLEGATO (Emendamenti e articoli aggiuntivi)</i>	81

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73
---	----

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. C. 2373 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	73
--	----

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. C. 2373 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	75
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**INTERROGAZIONI:**

Sull'ordine dei lavori	153
5-01750 Ghizzoni: Carenze strutturali e organizzative nel servizio di trasporto ferroviario dei cittadini diversamente abili	153
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	157
5-02425 Gadda: Modalità di adeguamento e messa in sicurezza della linea ferroviaria Luino-Gallarate, anche alla luce della realizzazione del « Corridoio 4 metri »	153
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	159
5-00987 Sibilia: Consistente riduzione dei collegamenti ferroviari di passeggeri e di merci al servizio della città di Avellino	154
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	161
5-02526 Crivellari: Garanzia della continuità abitativa dei caselli ferroviari dati in uso al personale delle Ferrovie dello Stato	154
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	164
5-02699 Mura: Applicazione della convenzione con la Compagnia italiana di navigazione – CIN – relativa al servizio pubblico di collegamento marittimo da e per la Sardegna e nelle tratte Napoli/Palermo, Ravenna/Catania e Termoli/Isole Tremiti	154
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	166

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (COM(2013)26 final).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (COM(2013)27 final).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia (COM(2013)28 final).	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (COM(2013)29 final).	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (COM(2013)30 final).	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie (COM(2013)31 final).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul «Quarto pacchetto ferroviario – completare lo spazio ferroviario europeo unico per favorire la competitività e la crescita europee» (COM(2013)25 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	155

X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	170
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i <i>call center</i> presenti sul territorio italiano.	
Audizione di rappresentanti di Almaviva S.p.a e Comdata S.p.a. (<i>Rinvio dello svolgimento</i>)	171

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02817 Binetti: Rivalutazione delle esigenze di assistenza sanitaria degli immigrati, anche irregolari	173
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	176
5-02818 Borghese: Attuazione del decreto del Ministro della sanità n. 332 del 1999, con riferimento all'aggiornamento del nomenclatore tariffario	173
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	178
5-02819 Lenzi: Deroghe normative nell'ambito della predisposizione del piano della rete ospedaliera nella regione Lazio	173
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	179
5-02815 Calabrò: Iniziative per regolamentare l'incompatibilità tra incarichi di consulenza e trattamento pensionistico per il personale medico già dipendente dal Servizio sanitario nazionale	174
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	181
5-02820 Piazzoni: Criteri per l'individuazione dei nuovi soggetti aventi diritto all'indennizzo previsto per le persone affette da talidomide	174
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	182
5-02821 Loreface: Convocazione urgente di una riunione della Conferenza Stato-regioni riguardante l'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da trasfusioni	174
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	184

5-02816 Rondini: Avvio di un'indagine epidemiologica sul sito di Pioltello Rodano (Milano) ...	175
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	186
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	175
<i>ALLEGATO 8 (Proposta di documento conclusivo)</i>	187
XIII Agricoltura	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02796 Lupo: Sulle misure per le eventuali violazioni del divieto di coltivazioni di mais OGM ...	201
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	205
5-02797 Franco Bordo: In materia di interventi per il settore castanicolo	201
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	208
5-02798 Caon: Sulla lotta alle frodi alimentari	201
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	210
5-02800 Venittelli: Sull'erogazione dei benefici relativi al fermo pesca	202
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	211
5-02799 Schullian: Sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	202
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	212
RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	202
7-00334 Taricco: Interventi in materia di pagamenti PAC 2014, con riferimento al pascolamento da parte di terzi su superfici dichiarate a pascolo magro.	
7-00351 Gallinella: Interventi in materia di pagamenti PAC 2014, con riferimento al pascolamento da parte di terzi su superfici dichiarate a pascolo magro (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00056</i>)	203
<i>ALLEGATO 6 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	214
7-00292 Faenzi: Iniziative a sostegno del settore del tabacco.	
7-00349 Oliverio: Iniziative a sostegno del settore del tabacco (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00057</i>)	203
<i>ALLEGATO 7 (Proposta di risoluzione unitaria)</i>	217
<i>ALLEGATO 8 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	221
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020	204
XIV Politiche dell'Unione europea	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. Atto n. 89 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	225
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	227
<i>ERRATA CORRIGE</i>	226
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	228

Revisione della Parte II della Costituzione. S. 1429 Governo e abb. (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	228
DL 66/2014: Competitività e giustizia sociale. S. 1465 Governo (Parere alle Commissioni riunite 5 ^a e 6 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) .	229
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	245
Autismo. Testo unificato S. 344 e abb. (Parere alla 12 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	238
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	247
Donazione da cordone ombelicale. Testo unificato S. 913 e abb. (Parere alla 12 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>) ...	241
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	249
DL 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. C. 2373 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	243
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	250
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	244
 COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
AUDIZIONI:	
Audizione di rappresentanti dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Atto n. 92 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	253
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	253
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Audizione del Prefetto di Milano, Francesco Paolo Tronca (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	254
COMITATO SUL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DELLA UE E LOTTA ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA SU BASE EUROPEA E INTERNAZIONALE	254
COMITATO SULLE INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE REGIONI CENTRO-SETTENTRIONALI E NELL'ECONOMIA LEGALE	255
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	255

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 14,00



17SMC0002350